

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1698**

"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)"

Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 183/II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1698**

"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)"

Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 183/II

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili fino all'A.S. n. 1698. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le schede sono state redatte sulla base dei *dossier* del Servizio Studi della Camera relativi all'A.C. 2679-*bis*

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA.....	53
Articolo 2, comma 70 <i>(Riduzione contributi a organismi internazionali)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 2, comma 71 <i>(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 2, comma 72 <i>(Assegni di sede per il personale scolastico all'estero)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 2, comma 73 <i>(Informazione italiana diffusa all'estero)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 2, comma 74 <i>(Contributi ad azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 2, comma 75 <i>(Rinnovo dei COMITES)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 2, comma 76 <i>(Riduzione del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 2, comma 77 <i>(Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)</i> Scheda di lettura.....	79
Articolo 2, comma 78 <i>(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)</i> Scheda di lettura.....	81
Articolo 2, comma 79 <i>(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)</i> Scheda di lettura.....	83

Articolo 2, comma 80 <i>(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 2, commi 81 e 82 <i>(Comandi del personale scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 2, commi 83 e 84 <i>(Supplenze brevi di personale docente e ATA)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 2, commi 85-87 <i>(Dotazioni organiche del personale ATA)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 2, comma 88 <i>(Visite medico-legali delle Università e delle AFAM)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 2, comma 89 <i>(Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 2, comma 90 <i>(Riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 2, comma 91 <i>(Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata - FSRA)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 2, commi 92 e 93 <i>(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 2, commi 94 e 95 <i>(Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 2, comma 96 <i>(Riduzione dell'organico degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	117

Articolo 2, commi 97-99 <i>(Assunzioni da parte delle università)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 2, commi 100-102 <i>(Composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 2, comma 103 <i>(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 2, comma 104 <i>(Soppressione del contributo ad imprese armatoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 2, comma 105 <i>(Mutui delle ferrovie in concessione commissariale governativa)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 2, comma 106 <i>(Riduzione del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 2, comma 107 <i>(Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 2, comma 108 <i>(Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 2, comma 109 <i>(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 2, comma 110 <i>(Permanenza all'estero di personale militare)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 2, comma 111 <i>(Abrogazione Stage difesa per giovani)</i>	
Scheda di lettura.....	143

Articolo 2, comma 112 <i>(Medaglia mauriziana)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 2, comma 113 <i>(Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 2, commi 114 e 115 <i>(Alloggi ASIR)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 2, comma 116 <i>(Computo delle eccedenze di organico ai fini ARQ)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 2, comma 117 <i>(Riduzione personale civile della difesa all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 2, comma 118 <i>(Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 2, comma 119 <i>(Riduzioni di spesa connesse all'organico delle FFAA)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 2, commi 120-123 <i>(Dismissione immobili della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 2, comma 124 <i>(Attribuzione del grado vertice)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 2, comma 125 <i>(Agenzia industrie difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 2, comma 126 <i>(Difesa Servizi S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 2, commi 127-129 <i>(Incorporazione dell'INEA nel CRA e istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 2, comma 130 <i>(Gasolio agricolo)</i>	
Scheda di lettura.....	179

Articolo 2, comma 131 <i>(Piano irriguo nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 2, comma 132 <i>(Filiera e distretti agroalimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 2, commi 133-135 <i>(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato e regime fiscale delle operazioni di raccolta della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 2, commi 136-140 <i>(Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica “mista”)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 2, commi 141-153 <i>(Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 2, commi 154-158 e 160 <i>(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 2, comma 159 <i>(Unioni e fusioni di comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 2, comma 161 <i>(Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	219
Articolo 2, commi 162-179 <i>(Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 2, commi 180-184 <i>(Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità)</i>	
Scheda di lettura.....	237
Articolo 2, commi 185-195 <i>(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	241

Articolo 2, commi 196-200 <i>(Armonizzazione contabile degli enti territoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 2, comma 201 <i>(Regione Sardegna)</i>	
Scheda di lettura.....	261
Articolo 2, commi 202-206 <i>(Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 2, comma 207 <i>(Contributo Roma capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 2, commi 208-210 <i>(Expo 2015: misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 2, comma 211 <i>(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 2, comma 212 <i>(Rinegoziazione)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 2, comma 213 <i>(Disavanzo d'amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 2, comma 214 <i>(Limite all'indebitamento)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 2, comma 215 <i>(Contributo in conto interessi)</i>	
Scheda di lettura.....	281
Articolo 2, comma 216 <i>(Anticipazione di tesoreria)</i>	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 2, comma 217 <i>(Termine presentazione documenti contabili)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 2, comma 218 <i>(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)</i>	
Scheda di lettura.....	287

Articolo 2, comma 219 e 220 <i>(Bilancio enti dissestati)</i>	
Scheda di lettura.....	289
Articolo 2, comma 221 <i>(Esclusione della società EXPO 2105 spa dall'applicazione delle regole di contenimento della spesa)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 2, comma 222 <i>(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate della Lombardia e del Veneto)</i>	
Scheda di lettura.....	295
Articolo 2, comma 223 <i>(Proroga dei contratti di locazione in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 e disposizioni sui nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 2, commi da 224 a 263 <i>(Norme per l'attuazione del Patto per la salute 2014-2016 ed altre disposizioni in materia sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 2, commi 264 e 265 <i>(Piano per il risanamento della regione Molise)</i>	
Scheda di lettura.....	335
Articolo 2, comma 266 <i>(Trasferimento delle risorse da parte delle regioni al Servizio sanitario regionale)</i>	
Scheda di lettura.....	339
Articolo 2, commi 267-272 <i>(Razionalizzazione delle società partecipate locali)</i>	
Scheda di lettura.....	341
Articolo 3, commi 1-5 <i>(Aliquote fondi pensioni)</i>	
Scheda di lettura.....	357
Articolo 3, comma 6 <i>(Rivalutazione terreni e partecipazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	359
Articolo 3, commi 7-11 <i>(Reverse charge e split payment)</i>	
Scheda di lettura.....	361

Articolo 3, commi 12-19 <i>(Adempimenti volontari dei contribuenti)</i>	
Scheda di lettura.....	373
Articolo 3, comma 20 <i>(Proroga riscossione enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	385
Articolo 3, commi 21-26 <i>(Disposizioni in materia di giochi)</i>	
Scheda di lettura.....	387
Articolo 3, comma 27 <i>(Tassazione enti non commerciali)</i>	
Scheda di lettura.....	397
Articolo 3, comma 28 <i>(Ritenute su ristrutturazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	399
Articolo 3, commi 29 e 30 <i>(Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita)</i>	
Scheda di lettura.....	401
Articolo 3, commi 31 e 32 <i>(Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)</i>	
Scheda di lettura.....	403
Articolo 3, comma 33 <i>(Soppressione esenzione bollo auto ultraventennali)</i>	
Scheda di lettura.....	405
Articolo 3, comma 34 <i>(E-book – IVA al 4 per cento)</i>	
Scheda di lettura.....	407
Articolo 3, commi 35-44 <i>(Cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	409
Articolo 3, comma 45 <i>(Regimi fiscali privilegiati)</i>	
Scheda di lettura.....	417
Articolo 3, commi 46–53 <i>(Discarico dell'agente della riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	419
Articolo 3, comma 54 <i>(Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)</i>	
Scheda di lettura.....	431

Articolo 3, comma 55 <i>(Campione d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	433
Articolo 3, comma 56 <i>(Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	435
Articolo 3, commi 57-60 <i>(Funzionamento Fondo sviluppo e coesione sociale)</i>	
Scheda di lettura.....	437
Articolo 3, commi 61-63 <i>(Norme sulla misura del trattamento pensionistico)</i>	
Scheda di lettura.....	443
Articolo 3, comma 64 <i>(Regolarizzazione con versamento volontario)</i>	
Scheda di lettura.....	445
Articolo 3, comma 65 <i>(Riduzione Fondo cuneo fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	447
Articolo 3, comma 66 <i>(Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	449
Articolo 3, commi 67 e 68 <i>(Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise)</i>	
Scheda di lettura.....	451
Articolo 3, comma 69 <i>(Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	455
Articolo 3, comma 70 <i>(Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti)</i>	
Scheda di lettura.....	457
Articolo 3, comma 71 <i>(Versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua)</i>	
Scheda di lettura.....	459
Articolo 3, commi 72 e 73 <i>(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	461
Articolo 3, comma 74 <i>(Territorialità dell'imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	463

Articolo 3, comma 75 <i>(Tabelle A e B)</i>	
Scheda di lettura.....	465
Articolo 3, comma 76 <i>(Tabella C)</i>	
Scheda di lettura.....	471
Articolo 3, commi 77 e 79 <i>(Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	487
Articolo 3, comma 78 <i>(Tabella D)</i>	
Scheda di lettura.....	519
Articolo 3, commi 80 e 81 <i>(Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura)</i>	
Scheda di lettura.....	525
Articolo 3, comma 82 <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	
Scheda di lettura.....	527
Articolo 3, comma 83 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	529

SINTESI DEL CONTENUTO

Per i commi precedenti si veda il volume I

Articolo 2, comma 70

(Riduzione contributi a organismi internazionali)

Il **comma 70** contiene disposizioni per la riduzione delle autorizzazioni di spesa per contributi ad organismi internazionali, tali da conseguire una riduzione complessiva nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Articolo 2, comma 71

(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero)

Il **comma 71** reca numerose disposizioni di riduzione dei trattamenti economici per il personale in servizio all'estero.

Articolo 2, comma 72

(Assegni di sede per il personale scolastico all'estero)

Il **comma 72** opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all'estero nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 2, comma 73

(Informazione italiana diffusa all'estero)

Il **comma 73** prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2, comma 74

(Contributi ad azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE)

Il **comma 74** aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Articolo 2, comma 75

(Rinnovo dei COMITES)

L'**articolo 2, comma 75**, dispone in materia di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero rinviando al 17 aprile 2015 le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014. Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

Articolo 2, comma 76

(Riduzione del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)

Il **comma 76 dell'articolo 2** riduce di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma.

A tal fine, apporta una modificazione non testuale all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 3 agosto 2009, n. 115, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento della Scuola.

Articolo 2, comma 77

(Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

Il **comma 77 dell'articolo 2** riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (già Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2, comma 78

(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)

Il **comma 78 dell'articolo 2** prevede che, per il 2015, rimane acquisita all'erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle

scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica e che (a legislazione vigente) devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2015, a valere sulle disponibilità «di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (e, dunque, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

Articolo 2, comma 79

(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)

Il **comma 79 dell'articolo 2** riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento, disponendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Articolo 2, comma 80

(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)

Il **comma 80 dell'articolo 2** elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 2, commi 81 e 82

(Comandi del personale scolastico)

Il **comma 81 dell'articolo 2** dispone che la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni

professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi decorra dall'anno scolastico 2016/2017.

Il **comma 82 dell'articolo 2** prevede l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi - di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Articolo 2, commi 83 e 84

(Supplenze brevi di personale docente e ATA)

I **commi 83 e 84 dell'articolo 2** vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Vietano altresì (in ogni caso) il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti.

Articolo 2, commi 85-87

(Dotazioni organiche del personale ATA)

I **commi da 85 a 87 dell'articolo 2** prevedono la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero di posti e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

Articolo 2, comma 88

(Visite medico-legali delle Università e delle AFAM)

Il **comma 88 dell'articolo 2** dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

Articolo 2, comma 89

(Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet)

Il **comma 89 dell'articolo 2** sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli.

Articolo 2, comma 90

(Riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

Il **comma 90 dell'articolo 2** prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Si veda anche l'articolo 1, comma 122.

Articolo 2, comma 91

(Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata - FSRA)

Il **comma 91 dell'articolo 2** prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

Articolo 2, commi 92 e 93

(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM)

Il **comma 92 dell'articolo 2** dispone una riduzione, per il 2015, delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), mentre il **comma 93** prevede la gratuità della carica di Presidente e la rideterminazione dei compensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse istituzioni.

Articolo 2, commi 94 e 95

(Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

I **commi 94 e 95 dell'articolo 2** prevedono la riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 42,9 milioni di euro nel 2015 e per 43 milioni di euro dal 2016, a seguito della rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi

Articolo 2, comma 96

(Riduzione dell'organico degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Il **comma 96 dell'articolo 2** prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli uffici) a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione.

Articolo 2, commi 97-99

(Assunzioni da parte delle università)

I **commi da 97 a 99 dell'articolo 2** recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose", a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Articolo 2, commi 100-102

(Composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado)

I **commi da 100 a 102 dell'articolo 2** prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni per l'esame di Stato (articolo 4 legge 10 dicembre 1997, n. 425), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (anno scolastico 2014-2015).

Articolo 2, comma 103

(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)

L'**articolo 2, comma 103** riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 124 del 1994, per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Articolo 2, comma 104

(Soppressione del contributo ad imprese armatoriali)

L'**articolo 2, comma 104**, sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.

Articolo 2, comma 105

(Mutui delle ferrovie in concessione commissariale governativa)

L'**articolo 2, comma 105**, riduce di 8,9 milioni di euro, per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, i contributi statali per l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari.

Articolo 2, comma 106

(Riduzione del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia)

L'**articolo 2, comma 106**, riduce di 3 milioni di euro per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia.

Articolo 2, comma 107

(Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria)

L'**articolo 2, comma 107**, riduce di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 144, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 ([388/2000](#)) concernente il "contributo straordinario al

comune di Reggio Calabria” relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal decreto-legge [166/1989](#).

Articolo 2, comma 108

(Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali)

L'**articolo 2, comma 108** dimezza la quota di spettanza dell'ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali che quindi passa dal 42% al 21%.

Articolo 2, comma 109

(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)

Il **comma 109**, abroga la disposizione per effetto della quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso enti od organismi internazionali ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ha diritto a percepire l'*indennità di trasferimento* (pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi).

Articolo 2, comma 110

(Permanenza all'estero di personale militare)

Il **comma 110 dell'articolo 2** fissa in quattro anni la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi, subordinandone comunque l'operatività alla circostanza che tale durata sia compatibile con lo specifico incarico ricoperto dal personale militare, tenuto conto delle modalità di impiego definite per l'organismo o l'ente internazionale di destinazione.

Articolo 2, comma 111

(Abrogazione Stage difesa per giovani)

Il **comma 111** prevede l'abrogazione della cosiddetta “mini Naja”.

Articolo 2, comma 112
(Medaglia mauriziana)

Il **comma 4** novella l'articolo 1461 del Codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare, non è coniata in oro.

Articolo 2, comma 113
(Trasporto collettivo personale Difesa)

Il **comma 113** esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della Difesa

Articolo 2, comma 114 e 115
(Alloggi ASIR)

Il **comma 114** riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

Il **comma 115** stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 114, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

Articolo 2, comma 116
(Computo delle eccedenze di organico ai fini ARQ)

Il **comma 116**, novellando l'articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), interviene sulle modalità di computo delle eccedenze di organico dei quadri delle FF.AA. ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), includendo anche gli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero.

Articolo 2, comma 117
(Riduzione personale civile della difesa all'estero)

Il **comma 117** reca talune disposizioni in materia di personale civile della difesa che opera negli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari.

Articolo 2, comma 118

(Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della Difesa)

Il **comma 118** dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Articolo 2, comma 119

(Riduzioni di spesa connesse all'organico delle FFAA)

Il **comma 119**, tramite una novella all'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 2, commi 120-123

(Dismissione immobili della Difesa)

I **commi 120-123** recano norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari, al fine di realizzare introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Articolo 2, comma 124

(Attribuzione del grado vertice)

Il **comma 124** abroga l'articolo 1095 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

Articolo 2, comma 125
(Agenzia industrie difesa)

Il **comma 125** differisce dal 2014 al 2016 il termine entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, pena la messa in liquidazione, assicurando altresì una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014.

Inoltre, al secondo periodo, si dispone la proroga per un solo anno -dal 2014 al 31 dicembre 2015- per un terzo dei contratti dell'Agenzia Industrie difesa .

Infine, la disposizione in commento ridetermina da 19 in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.

Articolo 2, comma 126
(Difesa Servizi S.p.A.)

Il **comma 126** novella il comma 1 dell'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che, per lo svolgimento delle attività negoziali proprie della società Difesa Servizi S.p.A., la società utilizzi integralmente le risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi. La novella precisa che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Articolo 2, commi 127-129
(Incorporazione dell'INEA nel CRA e istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

I **commi da 127 a 129** dispongono l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione (introdotta dalla Camera dei deputati) di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. Il nuovo ente subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti; la Camera dei deputati ha aggiunto la previsione che autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. In particolare, il **comma 127** demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) l'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al nuovo ente.

Si contempla anche la nomina di un commissario straordinario dell'ente – il quale, ai sensi del comma 2 si sostituisce agli organi statuari del Consiglio per la

ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Viene poi previsto, mercé un intervento della Camera dei deputati, che il piano che il commissario deve predisporre per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca abbia durata triennale. Il **comma 128** dispone in ordine alle modalità di nomina, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, del commissario straordinario. Il **comma 129** dispone - nelle more dell'attuazione del riordino dell'ente - una riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura.

Articolo 2, comma 130
(Gasolio agricolo)

Il **comma 130** provvede a ridurre la quantità di gasolio da immettere a regime agevolato: i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato sono ridotti - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - del 23 per cento, anziché del 15 per cento come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 2, comma 131
(Piano irriguo nazionale)

Il **comma 131** prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007).

Articolo 2, comma 132
(Filiera e distretti agroalimentari)

Il **comma 132** è volto a prevedere che una quota delle disponibilità in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di competenza del medesimo Ministero finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

Articolo 2, commi 133-135

(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato e regime fiscale delle operazioni di raccolta della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A)

I **commi 133-134** intervengono sulla disciplina recata dal T.U. 398/2003 in materia di debito pubblico al fine di adeguare la gestione della liquidità del conto disponibilità del tesoro presso la Banca d'Italia ad alcune recenti decisioni della Banca Centrale Europea che hanno inciso sulla movimentazione e remunerazione delle liquidità detenute dai governi presso le rispettive banche centrali nazionali. A tal fine, oltre a consentire una gestione più efficiente della copertura rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio e delle operazioni in strumenti derivati, le modifiche introdotte dalla norma dispongono il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presso Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti: ciò al fine di evitare possibili erosioni su tale Fondo conseguenti alle suddette decisioni della BCE. Il **comma 135** abroga la norma che prevedeva che l'applicazione dello speciale regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A previsto dall'articolo 22-*quinquies* del decreto legge n. 91/2014 fosse condizionato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2, commi 136-140

(Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica "mista")

Il **comma 136** prevede l'assoggettamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l'inserimento nella Tabella A della citata legge.

Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate) originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizioni viene, conseguentemente, abrogata.

I **commi 137-139** definiscono la procedura per l'assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica, fissando alla data del 1° febbraio 2015 il termine entro cui i tesorieri o cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le disponibilità liquide, attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte presso la tesoreria statale (comma 137). È inoltre previsto, entro il 30 giugno 2015, lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari, come individuati con decreto del Ministro

dell'economia e finanze del 27 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (comma 140).

Il **comma 140** estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria unica, introdotto dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - che viene qui novellato - fino alla data del 31 dicembre 2014, comporta che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangano depositate fino al 31 dicembre 2017 presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Articolo 2, commi 141-153

(Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni)

I **commi da 141 a 153** stabiliscono un contributo aggiuntivo delle Regioni alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (**commi 141-142**) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (**commi da 143 a 153**). Ciascuna regione, per l'importo ad essa assegnato, realizza il contributo sia in termini di indebitamento netto (riduzione di spesa) che di saldo netto da finanziare. La norma estende inoltre all'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica delle regioni già previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 per gli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 2, commi 154-158 e 160

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)

I **commi 154-156** definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell'importo complessivo di 1.000 milioni per il 2015, 2.000 milioni per il 2016 e 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017. Al fine del contenimento delle spese correnti, si dispongono una serie di divieti alle province delle regioni a statuto ordinario. Il **comma 157** riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mentre il **comma 158** prevede una riduzione del concorso al contenimento della spesa per l'anno 2015 per i comuni colpiti da eventi sismici negli ultimi anni. Il **comma 160** estende all'anno 2018 il contributo alla finanza pubblica richiesto alle province e le città metropolitane nonché ai comuni dall'articolo 47 del D.L. 24

aprile 2014, n. 66, quale risparmio da conseguire su determinate tipologie di spesa corrente negli anni 2014-2017.

Articolo 2, comma 159
(Unioni e fusioni di comuni)

Il **comma 159** introduce disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata.

Articolo 2, comma 161
(Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali)

Il **comma 161** aumenta dal 10 al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale che deve essere accantonata per essere redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

Articolo 2, commi 162-179
(Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario)

I **commi 162-179** introducono per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità. Il nuovo obiettivo per ciascuna regione è il conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l'osservanza del limite posto alle spese complessive. Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio (**commi 165 e 166**) e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l'individuazione di talune poste da escludere (**commi 167-169**). La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

Come nella precedente normativa sul contenimento della spesa, sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati e gli adempimenti delle regioni (**commi 171-173, 179**), nonché le sanzioni in caso di inosservanza del patto e le misure antielusive (**commi 174-178**).

Articolo 2, commi 180-184

(Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità)

I **commi da 180 a 184** sostituiscono, per le regioni a statuto ordinario, la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Le due forme di flessibilità – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) - vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo.

Articolo 2, commi 185-195

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)

I **commi 185-195** recano alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province (**comma 185**). Si interviene, inoltre, sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (**comma 186**).

Il **comma 187** riguarda i comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, precisando che l'alleggerimento degli obiettivi di patto previsto per tali enti dalla legge di stabilità dello scorso anno, si applica solo previo accordo tra fra enti capofila ed enti associati.

Il **comma 188** dispone la disapplicazione del meccanismo di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno fra gli enti virtuosi e non virtuosi, che determinava effetti di **minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi** e di **maggiore incidenza per gli altri enti**.

È inoltre prevista la soppressione delle norme relative al c.d. "Patto regionalizzato integrato" (**comma 189**).

Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo e, in particolare, ai termini per l'invio da parte degli enti locali del prospetto relativo ai risultati del patto (**commi 190-192**).

Il **comma 193**, infine, interviene con alcune precisazioni in merito alla disposizione, introdotta dal D.L. n. 133/2014 ancora all'esame del Parlamento, che reca per gli anni 2014 e 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno dei

pagamenti in conto capitale sostenuti da regioni, province e comuni per l'estinzione dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013.

Il **comma 194** reca alcune regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione, mentre il **comma 195** interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno al fine di semplificarne la procedura.

Articolo 2, commi 196-200

(Armonizzazione contabile degli enti territoriali)

Le disposizioni recate dai **commi da 196 a 199** modificano la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Il **comma 200** in esame modifica l'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) in tema di Documento unico di programmazione e di termine per l'approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate dei comuni.

Articolo 2, comma 201

(Regione Sardegna)

Il **comma 201** destina le entrate derivanti dalla riserva all'erario stabilita dalla legge di stabilità 2014, con riguardo alle entrate afferenti al territorio della Regione Sardegna, alla riduzione del debito della Regione Sardegna stessa e degli enti locali del proprio territorio.

Sulla coesistenza dell'art. 42, comma 14, del d.l. 133/2014 cfr. la scheda di lettura del comma in esame.

Articolo 2, commi 202-206

(Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)

I **commi da 202-206 dell'articolo 2** – modificando l'articolo 1 della l. n. 392 del 1941 -trasferiscono allo Stato, dal 1° settembre 2015, l'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni. Spetterà ad un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determinare l'entità delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base dei *costi standard* per categorie omogenee di beni e servizi e a un regolamento individuare le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina. Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è prevista l'*assegnazione* prioritaria al

Ministero della giustizia del *personale delle province* che, a seguito dell'attuazione della l. n. 56 del 2014, dovesse risultare in esubero.

Articolo 2, comma 207
(Contributo Roma capitale)

Il **comma 207** attribuisce a Roma Capitale, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Articolo 2, commi 208-210
(Expo 2015: misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano)

Il **comma 208** prevede, a favore del Comune di Milano - in relazione ad Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea - una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale.

Ancora, autorizza - in deroga alla normativa vigente e al CCNL enti locali - il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 209** estende agli enti locali e regionali, la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato già prevista per le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 (ai sensi dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013), per le attività funzionali all'Expo 2015.

Prevede che il termine per fruire della deroga sia fissato alla fine della conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine vigente è il 31 dicembre 2015).

Il **comma 210**, infine, autorizza la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.

Articolo 2, comma 211
(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)

Il **comma 211** proroga all'anno 2015 l'applicazione della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia contenuta nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007.

Articolo 2, comma 212
(Rinegoziazione)

Il **comma 212** consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione, di rinegoziare ulteriormente i mutui, al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati.

Articolo 2, comma 213
(Disavanzo di amministrazione)

Il **comma 213** è diretto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Articolo 2, comma 214
(Limite all'indebitamento)

Il **comma 214** incrementa, a decorrere dal 2015, dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti che gli stessi enti devono rispettare in caso di assunzione di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato

Articolo 2, comma 215
(Contributo in conto interessi)

Il **comma 215** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 2016.

Articolo 2, comma 216
(Anticipazioni di tesoreria)

Il **comma 216** proroga di un anno - dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria

Articolo 2, comma 217

(Termine presentazione documenti contabili)

Il **comma 217** consente agli enti locali che sperimentano l'applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Articolo 2, comma 218

(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)

Il **comma 218** proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato, il 20 e il 29 maggio 2012, i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 2, commi 219-220

(Bilancio enti dissestati)

Il **comma 219** dispone che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, se già trasmessa al Ministero dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall'insediamento.

Il **comma 220** estende all'esercizio 2015 la possibilità per gli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio.

Articolo 2, comma 221

(Esclusione della società EXPO 2105 spa dall'applicazione delle regole di contenimento della spesa)

Il **comma 221** è volto ad escludere la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisito di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale.

Articolo 2, comma 222

(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate)

L'**articolo 2, comma 222**, individua correttamente i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. La disposizione è identica all'articolo 3 del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715) entrato in vigore il 12 novembre 2014, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Articolo 2, comma 223

(Proroga dei contratti di locazione in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 e disposizioni sui nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica)

L'**articolo 2, comma 223**, reca due novelle al decreto-legge 133/2014 con decorrenza dal 12 novembre 2014, giorno di entrata in vigore del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715). Si limita la proroga dei contratti di locazione alla popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009. Si consente di effettuare interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica.

Articolo 2, commi da 224 a 263

(Norme per l'attuazione del Patto per la salute 2014-2016 ed altre disposizioni in materia sanitaria)

I **commi da 224 a 257** sono intesi all'attuazione dell'[intesa tra Governo, regioni e province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014 dalla relativa Conferenza permanente](#). I successivi **commi da 258 a 263** - inseriti dalla Camera - recano varie norme in materia sanitaria.

I summenzionati **commi da 224 a 257** concernono: il livello del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 (**commi 225-226**); i progetti di carattere prioritario (**commi 227-228**); il riparto di alcune quote del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (**commi 229-232**); i

piani annuali di investimento (**comma 233**); l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle cure primarie (**comma 234**); le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione (**comma 235**); il conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute ed assistenziali (**commi 236 e 237**); i piani di rientro dal disavanzo sanitario (**commi 238-242**); i collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (**commi 243 e 244**); l'attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (**commi 245-250**); l'organizzazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (**comma 251**); il *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale (**comma 252**); la spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (**comma 253**); il prontuario farmaceutico nazionale (**comma 254**); la rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza (**comma 255**); i dispositivi medici (**comma 256**); le valutazioni di *Health Technology Assessment (HTA)* (**comma 257**).

I successivi **commi da 258 a 263** riguardano: il limite di età per la titolarità della direzione di farmacie (**comma 258**); il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici (**comma 259**); la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale, di medicinali in forma monodose (**commi 260-261**); le malattie infettive e diffusive (**commi 262-263**).

Articolo 2, commi 264-265

(Piano per il risanamento della regione Molise)

I **commi 264 e 265** autorizzano una spesa in favore della Regione Molise, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro.

Articolo 2, comma 266

(Trasferimento delle risorse da parte delle regioni al Servizio sanitario regionale)

Il **comma 266** modifica la norma che include tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale l'erogazione, da parte della regione, al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato, a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del Servizio sanitario.

La novella in esame eleva da 90 a 95 punti la suddetta misura percentuale ed inserisce la condizione che la restante quota sia erogata (al Servizio sanitario regionale) entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 2, commi 267-272

(Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali)

Il **comma 267** interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno.

I **commi 268-271** prevedono la realizzazione da parte di regioni, enti locali, camere di commercio, università, autorità portuali, di un piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 272** modifica la disciplina vigente sull'affidamento diretto ammettendolo per società con i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* comunque partecipate da enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 3, commi 1-5

(Fondi pensione)

I **commi da 1 a 5 dell'articolo 3** prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

In particolare il **comma 1** modifica l'aliquota prevista all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cd. fondi pensione), innalzandola al 20 per cento.

Il **comma 2** prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

Il **comma 3** aumenta dall'11 al 17 per cento l'aliquota per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto) al fine – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del **comma 4**, le nuove aliquote si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; tuttavia, la base imponibile è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Per quanto riguarda il TFR, ai sensi del **comma 5** la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3, comma 6 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)

Il **comma 6** riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

Articolo 3, commi 7-11 (Reverse charge e split payment)

Le disposizioni dei **commi da 7 a 11 dell'articolo 3** intendono:

- incrementare il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico e del settore della grande distribuzione;
- introdurre il c.d. meccanismo di "*split payment*", ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta; tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. Viene espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi europei e, in caso di mancato rilascio di apposita deroga alla disciplina comunitaria dell'IVA, si dispone un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015. Inoltre, si chiarisce che il meccanismo dello *split payment* a fini IVA non si applica ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Infine, si conferiscono determinati benefici ai soggetti cui si applica il meccanismo del cd. *split payment* a fini IVA. In particolare, i fornitori cui si applica lo *split payment* sono individuati (ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972) tra i soggetti cui i rimborsi delle eccedenze IVA

sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo *split payment*.

Articolo 3, commi 12-19
(Adempimenti volontari dei contribuenti)

I **commi da 12 a 19** intervengono sulla disciplina dei rapporti tra Amministrazione fiscale e contribuenti, al fine di individuare nuove forme di cooperazione tra gli stessi ed accrescere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

In tale ottica, si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente informazioni e dati in suo possesso (ad esempio, sui ricavi, compensi, redditi, volumi d'affari, agevolazioni) ovvero elementi utili al contribuente per il miglior assolvimento dei propri obblighi tributari. Il contribuente a sua volta potrà segnalare all'Amministrazione finanziaria altri elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Con i **commi da 15 a 18** si interviene sulla disciplina del ravvedimento operoso, innovandola significativamente con modifiche riguardanti le fattispecie, i termini ed il trattamento sanzionatorio; in particolare si incrementano le possibilità di ricorso all'istituto, attraverso il superamento di alcune limitazioni oggi operanti: il ravvedimento potrà essere effettuato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione; per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si potrà prescindere dalle preclusioni riferite ai casi in cui la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Si prevede nel contempo una riduzione automatica delle sanzioni rimodulata in modo da premiare i ravvedimenti più prossimi alla data di maturazione dell'obbligo tributario.

Sono quindi abrogate le norme che disciplinano gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e dell'adesione ai processi verbali di constatazione, con predisposizione di un regime transitorio.

Si dispongono inoltre modifiche in ordine alla decorrenza dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e di accertamento e si introducono semplificazioni in materia dichiarazione IVA.

Articolo 3, comma 20
(Proroga attività riscossione)

Il **comma 20** differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 l'operatività della disciplina vigente in materia di riscossione delle entrate locali.

Articolo 3, commi 21-26
(Disposizioni in materia di giochi)

Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, il **comma 21** disciplina l'attività delle agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. *totem* (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a *bookmakers* e casinò *off-shore*, con sedi all'estero (sia in paesi UE che in paradisi fiscali), che - per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia di libera concorrenza e prestazioni di servizi - ritengono di poter esercitare attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario. Sono destinatari delle disposizioni in esame coloro che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 22** interviene in relazione agli apparecchi e congegni da gioco denominati *news slot* (AWP) e *videolottery* (VLT), aumentando dal 1° aprile 2015 il prelievo unico erariale (PREU) rispettivamente al 17 per cento e 9 per cento e riducendo il *pay-out* rispettivamente al 70 per cento e 81 per cento.

Il **comma 23** destina le maggiori entrate conseguenti all'aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 7/2013).

I successivi **commi da 24 a 26** recano disposizioni per la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco.

Articolo 3, comma 27
(Tassazione enti non commerciali)

Il **comma 27**, intervenendo sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*) del D.Lgs. n. 344 del 2003, ridefinisce la quota di utili percepiti dagli enti non *profit* non soggetta a tassazione.

Articolo 3, comma 28
(Ritenute su ristrutturazioni)

Il **comma 28**, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Articolo 3 commi 29 e 30

(Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita)

I **commi 29 e 30** esentano dall'IRPEF i capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato.

Articolo 3, commi 31 e 32

(Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)

Il **comma 31** stabilisce che il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012 è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*).

Il **comma 32** attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza.

Articolo 3, comma 33

(Soppressione esenzione bollo auto ultraventennali)

Il **comma 33**, con una norma che produce effetti positivi per l'erario, dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Articolo 3, comma 34

(E-book – IVA al 4 per cento)

Il **comma 34**, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4 per cento, di cui al D.P.R. n. 633/72, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Articolo 3, commi 35-44

(Cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea)

I **commi da 35 a 44** recano disposizioni in tema di cofinanziamento dei fondi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020, estendendo anche al fondo per lo sviluppo rurale e a Fondo per la pesca la possibilità di attivare programmi complementari ai fondi stessi (comma 35) e prevedendo anticipazioni di bilancio anche per gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario (comma 36). Sono previste disposizioni in tema di sistema informatico e monitoraggio degli interventi (comma 37), di tempestività dei pagamenti (comma 38), di quota di cofinanziamento dei programmi della Cooperazione territoriale europea, (co. 39) e della funzione di audit (comma 40). I commi 41 e 42 destinano ulteriori 90 milioni nel triennio agli interventi programmati nella strategia di sviluppo delle aree interne. Infine, i commi 43 e 44 prevedono particolari destinazioni per le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall'UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate.

Articolo 3, comma 45

(Regimi fiscali privilegiati)

Il **comma 45** affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. L'individuazione è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 10 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. *white list*).

Articolo 3, commi 46-53

(Discarico dell'agente della riscossione)

I **commi da 46 53** intervengono sulla disciplina di cui al decreto legislativo n. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo. Le principali novità a regime riguardano la ridefinizione di alcune fattispecie che danno diritto al discarico (art. 19 del citato decreto legislativo) e la riscrittura della procedura di ammissione o diniego al discarico per inesigibilità (art. 20 del decreto). In proposito sono previsti adempimenti procedurali, decadenze e nullità, con allungamento dei tempi e maggiori possibilità di contraddittorio tra

agenti della riscossione ed enti creditori. Sono altresì ridefinite le modalità del controllo a campione delle comunicazioni, introdotte maggiori facilitazioni per la definizione agevolata delle contestazioni in termini di minori versamenti a carico dei concessionari ai quali non è stato riconosciuto il discarico. Disposizioni specifiche riguardano poi le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014. Sono definite *ad hoc* le procedure di verifica delle predette comunicazioni e per il pagamento dei rimborsi dovuti agli agenti ammessi al discarico, nell'ambito di un cronoprogramma che dà precedenza, nell'esame dei discarichi, ai ruoli consegnati più di recente (anno 2014), procedendosi poi a ritroso nel tempo. Si posticipa da ultimo al 1 gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo istituito dalla legge n. 228/2012.

Articolo 3, comma 54

(Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)

Con il **comma 54** si eleva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, a 7.500 euro la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).

Articolo 3, comma 55

(Campione d'Italia)

Il **comma 55** introduce una franchigia IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2015, nella misura di euro 6.700 per i redditi da pensione e da lavoro dei residenti nel comune di Campione d'Italia.

Articolo 3, comma 56

(Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale)

Il **comma 56**, per il triennio 2015-2017, incrementa al 55 per cento la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione degli stessi all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 3, commi 57-60

(Funzionamento Fondo sviluppo e coesione sociale)

Il comma 57 ridefinisce le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando i principali elementi di governance e di procedura

relativamente alle risorse assegnate al FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti.

Articolo 3, commi da 61 a 63

(Norme sulla misura del trattamento pensionistico)

I **commi da 61 a 63** - inseriti dalla Camera - concernono la misura del trattamento pensionistico.

La novella di cui al **comma 61** prevede che l'applicazione del sistema contributivo - il quale, com'è noto, è stato esteso, con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2012, anche ai soggetti che precedentemente erano collocati nel sistema retributivo integrale - non possa determinare una misura complessiva del trattamento superiore a quella che sarebbe stata liquidata - sulla base dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto, maggiorata dell'eventuale periodo intercorrente tra la data di maturazione del diritto e la prima decorrenza possibile del trattamento - nel sistema retributivo integrale.

In base al **comma 62**, la suddetta novella si applica anche ai trattamenti già liquidati, con effetto sui ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2015.

Il **comma 63** prevede che le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dall'applicazione della suddetta novella affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, inteso a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti. Per l'individuazione di queste ultime e per la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 3, comma 64

(Regolarizzazione con versamento volontario)

Il **comma 64** consente alle associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e Iva, di chiedere - entro il 30 giugno 2015 - un nuovo piano di rateazione.

Articolo 3, comma 65

(Riduzione Fondo cuneo fiscale)

Il **comma 65** riduce l'autorizzazione di spesa - sostanzialmente azzerandone la dotazione - relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto

da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 3, comma 66

(Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il **comma 66** riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 331,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 18,5 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 3, commi 67 e 68

(Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise)

Il **comma 67 dell'articolo 3** dispone l'incremento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali, nonché l'aumento delle accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Il **comma 68** afferma che tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica

Articolo 3, comma 69

(Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari)

Il **comma 5** dispone la riduzione, per il 2015, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di 35 milioni di euro.

Articolo 3, comma 70

(Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti)

Il **comma 70** riduce da 383 a 233 mln di euro, a decorrere dall'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, relativa al pensionamento anticipato per i lavori cosiddetti usuranti.

Articolo 3, comma 71

(Versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua)

Il **comma 71** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse destinate ai fondi interprofessionali per la formazione professionale.

Articolo 3, commi 72 e 73

(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)

Il **comma 72 dell'articolo 3** dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, destinando tali risorse ad incrementare, per un importo corrispondente, lo stanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto in tabella C per il 2015.

Il **comma 73** reca una disposizione di compensazione degli effetti finanziari che derivano dal comma precedente.

Articolo 3, comma 74

(Territorialità dell'imposta)

Il **comma 74** reca una norma di interpretazione autentica della disposizione che - ai sensi dell'art. 25, comma 4 D.P.R. n. 600/1973 - assoggetta determinati compensi (per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, processi, formule industriali, ecc., di cui all'art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR) corrisposti a non residenti ad una ritenuta, nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva quanto previsto dall'articolo 4 del Codice della navigazione.

Articolo 3, comma 75

(Tabelle A e B)

Il comma in esame dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2015 all'esame del Senato gli importi della **tabella A** ammontano complessivamente a 196,2 milioni per il

2015; 230,2 milioni per il 2016; 286,9 milioni per il 2017. Per quanto riguarda la **tabella B**, gli importi complessivi previsti dal testo all'esame del Senato sono i seguenti: 125,7 milioni per il 2015, 374,8 milioni per il 2016 e 515,1 milioni per il 2017.

Articolo 3, comma 76
(Tabella C)

Il **comma 76** reca l'approvazione della tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, con esclusione delle spese obbligatorie, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile (articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità, legge n. 196 del 2009).

La **tabella C** del disegno di legge di stabilità per il 2015-2017 all'esame del Senato prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.167 milioni per il 2015, a 3.614 milioni per il 2016 e a 3.616 milioni per il 2017.

Articolo 3, commi 77 e 79
(Tabella E)

Il **comma 77** reca l'approvazione della tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione. Il **comma 79** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2015, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della medesima tabella. Le autorizzazioni di spesa iscritte in **Tabella E** ammontano complessivamente a 23.358,1 milioni per il 2015, a 19.852,2 milioni per il 2016, a 19.153,6 milioni per il 2017 e a 98.824,7 milioni per il 2018 e anni successivi.

Articolo 3, comma 78
(Tabella D)

Il comma in esame reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. Essa reca riduzioni di spesa per 37,3 milioni per il 2015, 35,6 milioni per il 2016 e 35,3 milioni per il 2017.

Articolo 3, commi 80 e 81

(Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura)

Il **comma 80** ha la finalità di consentire che la copertura del disegno di legge di stabilità, come riportata nell'apposito prospetto allegato al provvedimento sulla base di quanto dispone il comma 7, possa essere operata, per quanto concerne l'esercizio finanziario 2015, in disavanzo, sulla base dell'autorizzazione richiesta con la Relazione presentata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, sulla quale le Camere medesime si sono espresse favorevolmente. Il **comma 81** reca la copertura finanziaria della legge di stabilità per i successivi anni 2016 e 2017, rimandando al prospetto allegato.

Articolo 3, comma 82

(Clausola di salvaguardia)

Il **comma 82** reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 3, comma 83

(Entrata in vigore)

Il **comma 83** dispone l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2015 fatta eccezione per il comma 13 dell'articolo 1, relativo alla tassazione dei c.d. buoni pasto.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 2, comma 70

(Riduzione contributi a organismi internazionali)

70. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un

importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 70** contiene disposizioni per la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale provveda - ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell'Italia alle organizzazioni internazionali di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte nella misura risultante dall'**allegato 8** (*v. infra*) al disegno di legge di stabilità 2015: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2015, non si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 -legge di contabilità e finanza pubblica- ovvero la possibilità di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in allegato al quale figura l'elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (tabella 6 del disegno di legge di bilancio) contiene numerosi capitoli relativi a contributi per Organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicato al finanziamento specifico di determinati organismi, quali l'UNICRI e l'UNICEF (cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine, altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche (cap. 2304).

Va infine ricordato che anche nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad esempio, il cap. 7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si riporta di seguito l'allegato 8 al disegno di legge di stabilità 2015, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 1 in esame.

Allegato 8

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		Autorizzazione	2015	2016	2017 ed anni successivi
OSCE	RIDUZIONE	Legge 18 luglio 1984, n. 343	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)	RECESSO	Legge 28 marzo 1991, n. 119	225,0	225,0	225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)	RECESSO	Legge 23 luglio 1949, n. 433	554,5	564,5	564,5
Segretariato INCE	RIDUZIONE	Legge 18 giugno 2003, n. 142	43,0	143,0	143,0
CIEC – Commissione internazionale dello stato civile	RECESSO	Legge 26 novembre 1957, n. 1296	18,3	18,3	18,3
BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l'Europa di Venezia	RIDUZIONE	Legge 4 giugno 1997, n. 163	650,0	650,0	650,0
Istituto internazionale del freddo	RECESSO	Legge 24 luglio 1959, n. 697	60,0	60,0	60,0
Comitato consultivo del cotone	RECESSO	Legge 3 novembre 1971, n. 950	35,0	35,0	35,0
European spatial data research	RECESSO	Legge 26 luglio 1978, n. 477	7,5	7,5	7,5
Carta europea dell'energia	RECESSO	Legge 10 novembre 1997, n. 415	-	450,0	450,0
Esecuzione Statuto delle Nazioni Unite	RIDUZIONE	Legge 17 agosto 1957, n. 848	20.000,0	2.685,0	2.685,0
UNESCO	RIDUZIONE	Legge 9 agosto 2013, n. 100	150,0	150,0	150,0

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		Autorizzazione	2015	2016	2017 ed anni successivi
Centro internazionale ingegneria genetica	RIDUZIONE	Legge 15 marzo 1986, n. 103; Legge 9 ottobre 2000, n. 288	200,0	200,0	200,0
Icranet – rete internazionale astrofisica relativistica	RIDUZIONE	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	150,0	150,0	150,0
IAP – <i>InterAcademy Partnership</i>	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	50,0	50,0	50,0
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	100,0	100,0	100,0
Totale			25.243,3	8.488,3	8.488,3

L'**Allegato 8** è stato modificato durante l'esame presso la Camera in sede referente, precisando che con riferimento all'organismo internazionale BRESCE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa di Venezia), la riduzione dei contributi ivi prevista non comporta il recesso dalla partecipazione italiana all'istituto - come originariamente previsto-, bensì, come per altri organismi indicati nell'Allegato, incide in senso riduttivo solo sull'ammontare dei contributi.

Articolo 2, comma 71

(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero)

71. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente: «Art. 178. - (*Spese per abitazione*). -- 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo

percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».

Il **comma 71** reca disposizioni di riduzione dei trattamenti economici per il personale in servizio all'estero.

La relazione illustrativa ricorda che interventi in tal senso erano stati recati dall'art. 9-*bis* del D.L. 101/2013¹ in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede, nonché dai commi 1 e 2 dell'art. 16-*bis* del D.L. 66/2014² per l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza, con finalità di risparmio sugli importi mensili percepiti dalle diverse categorie di personale in servizio all'estero.

In premessa al commento delle disposizioni recate dal comma 71, la relazione tecnica precisa che le disposizioni vanno lette alla luce della riduzione del 20 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista più avanti proprio dal comma 71 in commento (ultimo periodo, lettera a)) - il che significa che anche là dove

¹ Recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

² Recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

apparentemente vi siano incrementi, questi vanno sempre parametrati alla sottesa e preliminare riduzione dell'indennità base.

Il comma 71, al primo periodo, prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con effetto dal 1° luglio 2015, provveda - eseguiti rilevamenti di carattere oggettivo- ad una revisione complessiva dei coefficienti di cui agli articoli 171 (indennità di servizio all'estero - ISE) e 178 (contributo spese per abitazione) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Si ricorda che sulla scorta dei coefficienti in questione si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, in relazione alle caratteristiche della sede di servizio.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2015, il successivo periodo del comma in commento novella il comma 8, secondo periodo, dell'art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 1986), stabilendo che, per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali, concorre a formare reddito, nei casi in cui la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, non solo - come attualmente- l'indennità base nella misura del 50 per cento, ma anche il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.

L'art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi riguarda la determinazione dei redditi da lavoro dipendente: il comma 8 stabilisce, al primo periodo, che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Il secondo periodo precisa che, qualora per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.

Il terzo periodo del comma in commento reca novelle all'art. 23, comma 1 del D.P.R. 1092 del 1973, recante il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevedendo che l'aumento ai fini pensionistici rispettivamente della metà e di tre quarti del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate - individuate con decreto del Ministro competente - sia ora subordinato alla domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa.

Infine, il comma 2 in esame apporta numerose modifiche al D.P.R. 18/1967 recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Esteri, contraddistinte dalle lettere da a) a n), come di seguito illustrate:

a) riduzione del 20 per cento delle indennità di base di cui alla Tabella A

La Tabella A in questione è quella allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La Tabella A - richiamata anche nell'art. 171 del DPR 18/1967 – riporta le indennità base relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del Ministero degli Affari esteri.

Si segnala infatti che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero (I.S.E.), stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L'indennità di servizio all'estero (I.S.E.) è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli Esteri di concerto con il Ministro del Tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967, ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. n. 18/1967 medesimo. D'altra parte il decreto-legge n. 35/2013³ all'art. 12, comma 3, lettera *c-quinquies* ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il decreto-legge 31 agosto

³ Recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2013, n. 102⁴ all'art. 15, comma 3, lett. b) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'art. 1, comma 37 aveva già disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'indennità di servizio all'estero, nella misura di 5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013. La legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 479 ha disposto un'ulteriore riduzione della medesima autorizzazione di spesa nella misura di **10** milioni di euro per l'anno 2014 ed a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Da ultimo, l'art. 16-bis, comma 2 del già richiamato D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha provveduto a ridurre l'indennità di servizio all'estero nella misura di 15 milioni per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016, a copertura dell'istituzione del Fondo per la promozione del sistema-Paese disposta dal precedente comma 1.

b) modifiche al comma 4 ed abrogazione del comma 5 dell'art. 84

Le modifiche in esame eliminano dal testo vigente il riferimento al personale di ruolo e all'indennità di servizio all'estero, di modo che il disposto del comma 4 dell'articolo 84 viene a limitarsi al personale a contratto e alle retribuzioni di questo - che in quanto a contratto non gode dell'indennità di servizio all'estero. Il comma 5 dell'articolo 84, in base al quale, con decreto del Ministro degli affari esteri e per speciali esigenze di servizio, si può concedere l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e al personale addetto alla cifra e telecomunicazioni, nonché ad altre categorie indicate nel decreto stesso.

L'articolo 84 in questione concerne gli alloggi in immobili demaniali all'estero, e prevede che in caso di eccedenza di locali rispetto alle esigenze di servizio, negli immobili demaniali si possano costituire alloggi per il personale, eventualmente anche in locali siti in immobili presi in affitto - in questo secondo caso previo apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il comma 4 dell'articolo 84, cui vengono apportate modifiche, prevede che il personale di ruolo o a contratto, che fruisca di alloggi in entrambe le precedentemente contemplate eventualità, debba corrispondere all'Amministrazione un canone compreso rispettivamente tra l'ottavo e il quinto e il settimo e il quinto dell'indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, corrispondentemente alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura di tali canoni è stabilita con decreto del Ministro degli Affari esteri.

c) modifica dell'art. 144

L'articolo 144 riguarda le residenze disagiate, prevedendo modalità per la loro individuazione, nonché gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e la facoltà del personale addetto di richiedere dopo non meno di due anni il trasferimento.

⁴ Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La disposizione in esame subordina il computo del servizio in sedi disagiate ai fini pensionistici ad apposita domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa. La relazione tecnica rileva che l'introduzione della domanda degli interessati dovrebbe ridurre il numero dei beneficiari.

d) modifica dell'art. 171

In riferimento al sopra richiamato art. 171, la disposizione in commento sopprime il riferimento al costo degli alloggi nella lettera a) del comma 3 – nella quale i coefficienti di sede, in base ai quali si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, sono parametrati in generale al costo della vita, con particolare riguardo al costo *in loco* degli alloggi e dei servizi.

e) modifica dell'art. 173

L'art. 173 riguarda gli aumenti per situazione di famiglia. Le novelle recate dalla disposizione in esame incidono innanzitutto sul comma 1 dell'art. 173, abbassando l'incremento dell'indennità di servizio per il dipendente all'estero con coniuge a carico dall'attuale venti per cento ad un ottavo dell'indennità di servizio; al comma 3 viene aumentato dal 5 per cento ad un ottavo dell'indennità di servizio – prevista in quel Paese per i posti di primo segretario o di console – l'incremento a favore del dipendente in servizio all'estero, per ciascun figlio a carico – il risultato di tale incremento, tenendo sempre conto della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base, è comunque una riduzione del 15 per cento dell'aumento per ciascun figlio a carico.

f) e g)) modifica dell'art. 175

L'art. 175 concerne l'indennità di sistemazione. La modifica operata dalla disposizione in esame riguarda anzitutto il comma 2 dell'art. 175, con lievi incrementi percentuali nel calcolo dell'indennità di sistemazione rispettivamente in caso di trasferimento da Roma, di trasferimento da una sede estera ad un'altra o di trasferimento all'interno dello stesso Paese: l'indennità viene elevata di un ventottesimo dell'indennità annuale per il primo caso, e di un quarto e di cinque ottavi dell'indennità mensile nel secondo e terzo caso.

Alla lettera g) la disposizione in esame stabilisce – evidentemente in coerenza con le modifiche apportate all'art. 84, di cui in precedenza - l'abrogazione del comma 3 dell'art. 175, che prevede riduzioni dell'indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione statale, anche in locazione.

Si ricorda in proposito che l'articolo 4 della legge di stabilità per il 2012, alla lettera b) del comma 6, ha previsto la corresponsione dell'indennità di sistemazione, per i casi di trasferimento del personale da una sede estera ad un'altra, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo previgente. La medesima norma ha inoltre disposto la riduzione del 50 per cento, anziché del 40 per cento, dell'indennità di sistemazione, in riferimento ai fruitori di residenze di servizio.

h) modifica dell'art. 176

L'art. 176 riguarda l'indennità di richiamo dal servizio all'estero: la modifica operata dalla disposizione in esame incide sul comma 2 dell'art. 176, con un incremento della maggiorazione dal 50 per cento (equivalente a quattro ottavi) a quindici ottavi rispetto all'indennità mensile - si ricorda infatti che l'indennità di richiamo dal servizio all'estero, prevista per far fronte alle spese di partenza dalla sede estera e di rientro in Italia, corrisponde attualmente ad un'indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento. Dalla relazione tecnica risulta che la modifica eleva l'indennità di richiamo dal servizio all'estero dal 150 al 187,5 per cento dell'indennità di base: tenendo conto tuttavia della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base medesima, l'importo che viene corrisposto al dipendente rimane invariato.

Si segnala che l'articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera c) del comma 6, ha previsto la riduzione dell'80 per cento dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero.

i) modifica dell'art. 177

L'art. 177 riguarda le residenze di servizio: la modifica operata dalla disposizione in esame consiste nella soppressione del secondo periodo del secondo comma, facendo in tal modo venir meno l'obbligo, per i funzionari con rango di ministro e ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché per i titolari dei consolati generale di prima classe, di corrispondere all'Amministrazione - a fronte del diritto ad usufruire di idoneo alloggio rispetto alle loro funzioni - un canone equivalente al 15 per cento dell'indennità personale - che peraltro il citato articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera a) del comma 6, aveva elevato alla quota del 20 per cento.

l) sostituzione dell'art. 178

L'art. 178 concerne il contributo spese per abitazione: la vigente formulazione prevede che al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o ammobiliata sopporta una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato, commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione ed un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Il contributo è concesso per la parte di canone compresa tra 21 e 30 per cento dell'indennità personale; qualora invece il canone superi il 30 per cento dell'indennità, per la parte compresa tra detto 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può ugualmente essere corrisposto, sentito tuttavia il parere del Consiglio di amministrazione.

La nuova formulazione dell'articolo 178 è articolata in tre commi: il comma 1 prevede che, fermo quanto disposto dai precedenti articoli 84 e 177, al personale in servizio all'estero compete l'obbligo di acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro collegate con le funzioni svolte.

Il comma 2 della nuova formulazione prevede per le spese di abitazione del dipendente in servizio all'estero una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171, maggiorazione che si determina secondo cinque criteri, illustrati di seguito alle lettere a)-e):

- a) l'importo della maggiorazione è parametrato all'indennità personale, anche secondo percentuali differenti per i singoli posti di organico nello stesso ufficio, comunque non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e soggette a revisione annuale;
- b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio corrispondente alle funzioni svolte dal dipendente;
- c) la maggiorazione è corrisposta in costanza di esercizio delle funzioni nella sede, inclusi i periodi di congedo, nonché quelli in cui sia stata eventualmente sospesa o diminuita l'indennità personale;
- d) in caso di coabitazione tra dipendenti, la maggiorazione spetta soltanto a colui che ne ha diritto nella misura più elevata, ulteriormente incrementata del 20 per cento;
- e) infine, la maggiorazione non viene corrisposta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nel luogo di servizio di un'abitazione adeguata alle funzioni.

Il nuovo comma 3 contiene agevolazioni al personale avente diritto alla maggiorazione di cui in precedenza, che di norma è versata in rate semestrali anticipate: se infatti gli usi locali prevedono il versamento anticipato del canone di locazione per uno o due anni, l'Amministrazione può versare anticipatamente le prime due rate.

m) modifica dell'art. 181

La novella recata al comma 2 dell'art. 181 del D.P.R. 18/1967 concernente il rimborso delle spese di viaggio per congedo o ferie, da e per la sede estera consiste nell'eliminazione della limitazione del rimborso al 50 per cento, che era stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 480), a fronte del 90 per cento precedentemente vigente; pertanto da parziale il rimborso diventa totale.

n) modifica dell'art. 186

L'art. 186 del D.P.R. 18/1967 concerne i viaggi di servizio: la modifica apportata dalla disposizione in commento – che sostanzialmente elimina la “diaria” per i viaggi di servizio - sopprime il terzo, quarto e quinto comma, sostituendo altresì il secondo. Per ciò che riguarda i commi soppressi, questi prevedono per i viaggi di servizio la corresponsione, oltre alle spese di viaggio, anche di un supplemento per le spese di spedizione del bagaglio, sino al peso di 50 kg. È previsto inoltre che i viaggi di servizio siano disposti dal Ministero, e inoltre che, se per esigenze

di servizio il capo di un'ambasciata o di un ufficio consolare debba essere accompagnato dal coniuge, anche questi usufruisca del trattamento previsto dall'articolo 186 per i viaggi di servizio.

Per quanto invece concerne la sostituzione del secondo comma, la nuova formulazione prevede che al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.

La relazione tecnica riassume gli effetti del comma 71, evidenziando come la nuova disciplina introdotta in ordine agli oneri per il reperimento di alloggi a favore del personale in servizio all'estero comporti spese per 55,21 milioni di euro annui; d'altra parte, gli aumenti previsti per le varie situazioni di famiglia dovrebbero essere pari a 33,7 milioni di euro annui, mentre l'esborso per indennità di prima sistemazione, indennità di richiamo e maggiori oneri per contributi alle spese di trasporto dovrebbe essere pari a 11,97 milioni di euro annui. Infine, il ripristino del rimborso totale per un viaggio di congedo ogni 18 mesi dovrebbe importare una maggiore spesa annua di 1.395.000 euro.

Articolo 2, comma 72

(Assegni di sede per il personale scolastico all'estero)

72. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 72** opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all'estero. La norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'art. 11 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, recante norme per il *Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero*, nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica precisa che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in servizio all'estero -contingente la cui consistenza è stata fissata dall'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *spending review*)⁵, entro il limite massimo di 624 unità.

In materia di assegni di sede è già intervenuto il comma 38, art. 1 della legge n. 28/2012 (legge di stabilità per il 2013), riducendo l'autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (di cui all'articolo 658 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto legislativo 297 del 1994) di un ammontare pari a 712.265 euro annui a decorrere dal 2013.

⁵ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 2, comma 73
(Informazione italiana diffusa all'estero)

73. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 73** prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che dette attività fanno capo attualmente, nell'organigramma del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, segnatamente all'Ufficio I, che si occupa della comunicazione verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale informativo di promozione dell'immagine del Paese.

Articolo 2, comma 74

(Contributi ad azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE)

74. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Il **comma 74** reca una novella al comma 249 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (stabilità per il 2014), tale per cui vengono aumentati da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Si ricorda che il fondo di rotazione è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 183/1987 - recante Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari- come fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio presso il Ministero del Tesoro - RGS.

Articolo 2, comma 75
(Rinnovo dei COMITES)

75. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014

possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

L'**articolo 2, comma 75**, dispone in materia di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero rinviando al 17 aprile 2015 le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012).

Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale (termine previsto dall'art. 1, comma 2-*bis* del richiamato D.L.).

I COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione).

Si segnala che il comma in commento riproduce esattamente il testo dell'art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all'ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES; si segnala che il D.L. 168/2014 è in vigore dal 18 novembre, e che il ddl di conversione è stato presentato alla Camera (A.C. n. 2727) e assegnato alla Commissione Affari costituzionali).

Come è noto, le consultazioni per il rinnovo dei COMITES – che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009 - sono state rinviate, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del

menzionato D.L. n. 67/2012, il quale oltre ha disposto altresì, al comma 2, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, e successivamente, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010.

Il decreto-legge n. 67 del 2012 ha altresì introdotto, sempre al richiamato comma 1, la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - recante la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, ha introdotto modifiche al più volte citato decreto-legge n. 67/2012 tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. E' in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

La soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES sarebbe suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza e dalla scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i COMITES tenutesi nel 2004.

All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.

L'ultimo periodo è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) sui saldi di finanza pubblica -in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014-: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 189/2008.

Articolo 2, comma 76

(Riduzione del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)

76. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

Il **comma 76 dell'articolo 2** riduce di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma.

A tal fine, apporta una modificazione non testuale all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della [legge 3 agosto 2009, n. 115](#), specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento della Scuola.

Le somme sono allocate sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, a legislazione vigente, presenta uno stanziamento di €. 9.562.000 per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Potrebbe ravvisarsi l'opportunità di novellare l'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 sia nell'alinea, relativo alla quantificazione dell'onere, sia nella lettera b), recante le modalità di copertura.

La legge 3 agosto 2009, n. 115 ha disposto che la Scuola per l'Europa di Parma⁶ è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, e fornisce istruzione materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché, entro determinati limiti, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la stessa EFSA e ai figli dei cittadini italiani. A conclusione degli studi, rilascia il titolo di "baccelliere europeo".

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 3 agosto 2009, n. 115 ha stabilito che agli oneri posti a carico dello Stato – fissati dall'alinea in 9,562 milioni di euro a decorrere dal 2010 – si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).

Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e le utenze, sono invece a carico della provincia e del comune di Parma ([articolo 2, comma 2, legge 3 agosto 2009, n. 115](#)).

⁶ La Scuola è stata istituita, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, a seguito della decisione assunta nel dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa dell'aprile 2004, poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17, e associata al sistema delle Scuole europee.

Successivamente, è intervenuto – in attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge – il [decreto ministeriale 18 giugno 2010, n. 138](#) che, all’articolo 26 ha disposto, per quanto qui più direttamente interessa, che per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale: del contributo dello Stato e degli enti locali previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 115; del contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni appartenenti alla categoria dei figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee; di proventi derivanti da tasse scolastiche; di contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Articolo 2, comma 77

(Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

77. L'autorizzazione di spesa di cui euro annui a decorrere dall'esercizio all'articolo 4 della legge 18 dicembre 2015. 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di

Il **comma 77 dell'articolo 2** riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#) (già Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Potrebbe ravvisarsi l'opportunità di novellare l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi, finalizzato, tra l'altro: alla realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla formazione post-secondaria non universitaria; a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; a interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa.

Successivamente, l'articolo 7, comma 37, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135) ha previsto che, a decorrere dal 2013, gli stanziamenti del Fondo istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194)⁷.

⁷ Ancora in seguito, l'articolo 5, comma 4, del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), novellando l'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, **parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate** al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di **laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi**.

Articolo 2, comma 78

(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)

78. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».

Il **comma 78 dell'articolo 2** prevede che, per il 2015, rimane acquisita all'erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica e che (a legislazione vigente) devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento.

A tal fine, novella l'articolo 1-*bis*, comma 1, del [decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

L'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 ha disposto che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto ministeriale sono individuati annualmente gli istituti scolastici interessati, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

Il testo dispone, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2015, a valere sulle disponibilità «di cui all'articolo 1, comma 601, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)» (e, dunque, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

Articolo 2, comma 79

(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)

79. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - *(Organizzazione e coordinamento periferico)*. -- 1.

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

Il **comma 79 dell'articolo 2** riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento.

In particolare, sostituendo l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

In sostanza, rispetto alla normativa vigente, cambia l'ambito territoriale di riferimento, che passa da provinciale a regionale.

Il testo vigente dell'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 affida l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica alla competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi della collaborazione di personale scolastico negli stessi termini sopra indicati.

Al riguardo, si ricorda che i provveditorati agli studi – che avevano sede nel capoluogo di ogni provincia (articolo 614 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) – sono stati soppressi con il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 (poi abrogato a seguito di successivi interventi di organizzazione) e le loro competenze sono state trasferite agli uffici scolastici regionali (USR).

A seguito di ciò, peraltro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanando, il 27 settembre 2002, le [Linee guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva](#)⁸, ha chiarito che, sebbene la programmazione delle attività sportive scolastiche, le valutazioni e le decisioni finali, in ordine all'individuazione degli obiettivi da raggiungere e alle azioni da intraprendere

⁸ Le linee guida individuano anche i principali ambiti di attività dei coordinatori.

sono riservate al titolare dell'USR, per le attività da porre in essere il livello provinciale si rivela ancora il più idoneo sotto il profilo organizzativo-gestionale e operativo a recepire le esigenze in esso presenti. “In tale ottica appare logico e conseguenziale che i coordinatori continuino a svolgere i propri compiti nei territori provinciali di pertinenza, in stretto raccordo e coordinamento con la Direzione generale regionale”.

La relazione tecnica evidenzia che oggi i coordinatori sono 108, dei quali 18 presso gli uffici scolastici regionali⁹ e 90 presso gli uffici scolastici territoriali¹⁰.

⁹ Il numero degli USR è fissato in 18 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

¹⁰ Cfr. sito dell'ANCEFS (Associazione Nazionale dei Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva): http://www.ancefs.it/uffici_ed_fisica.html.

Articolo 2, comma 80

(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)

80. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

Il **comma 80 dell'articolo 2** elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole.

A tal fine, abroga l'articolo 459 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).

L'abrogazione è prevista “in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia”.

In materia si ricorda, preliminarmente, che l'articolo 459, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 prevede che l'esonero dall'insegnamento può essere concesso a uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni, in presenza delle seguenti condizioni:

- per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria, quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi;
- per i docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi, quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi; il semiesonero può essere concesso con almeno 40 classi.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che negli istituti e nelle scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere concesso anche ai docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

Al riguardo, la relazione tecnica fa presente che nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero interessa 3 circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con almeno 40 classi.

Con riferimento all'organico dell'autonomia, si ricorda che esso è stato previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

In particolare, la disposizione citata ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), volto, fra l'altro, a individuare linee guida per la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico.

Le linee guida devono, altresì, essere volte alla definizione di un organico di rete, sia per le esigenze connesse alla realizzazione di reti di scuole, sia per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo.

Gli organici dell'autonomia e di rete devono essere costituiti nei limiti previsti dall'[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze di rimodulazione annuale.

Deve, in ogni caso, rimanere fermo il disposto dell'articolo 19, comma 7, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), in base al quale, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'anno scolastico 2011/2012, e deve essere fatto salvo l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA anche per gli anni 2012 e successivi.

Articolo 2, commi 81 e 82
(Comandi del personale scolastico)

81. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

82. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

Il **comma 81 dell'articolo 2** dispone che la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (di cui all'articolo 26, comma 8, della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), secondo e terzo periodo) decorra dall'anno scolastico 2016/2017 (anziché dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, come sarebbe invece accaduto in base alla precedente formulazione dell'articolo 28, comma 6, dell'Atto Camera n. 2679-*bis*).

Il **comma 82 dell'articolo 2** - che riproduce, senza modificazioni, il contenuto dell'articolo 28, comma 7, dell'Atto Camera n. 2679-*bis* - prevede l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi - di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Lo scopo è quello di garantire l'offerta formativa.

In particolare, il **comma 81** sopprime il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali – in base alle

modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 57, lettere *a*) e *b*), della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309¹¹;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Tutte le assegnazioni previste dall'articolo 26, comma. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (v. *infra*) - comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il comma 9 dello stesso articolo 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con [decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000](#).

Il **comma 82 dell'articolo 2** dispone che dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola (incluso, dunque, il personale ATA) non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso [pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato](#)¹², nonché presso autorità indipendenti - inclusa la CONSOB -, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi.

Le fattispecie fatte salve riguardano:

- il personale dirigente e docente collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica

¹¹ Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. n. 5534/XVI legislatura) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l'esame parlamentare.

¹² L'ultimo elenco redatto dall'ISTAT è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014.

centrale e periferica può avvalersi (articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)¹³;

- i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall'insegnamento in qualità di coordinatori periferici di educazione fisica ([articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), sostituito dal comma 79 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità per il 2015);
- il personale destinato alle scuole italiane all'estero (parte V del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#));
- i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ([articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315](#)).

Sono, altresì, fatte salve le prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente.

In materia, si ricorda che l'articolo 50 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) ha rimesso ad un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.

Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 46-*bis* del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha rimesso a uno specifico decreto la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali¹⁴.

Da ultimo, l'articolo 7 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ha disposto la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti¹⁵. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali¹⁶.

Ai fini indicati, il **comma 82 dell'articolo 2** sostituisce, dal 1° settembre 2015, l'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che aveva previsto la possibilità per il personale appartenente al comparto scuola – al di fuori delle ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali – di essere posto in posizione

¹³ Per l'anno scolastico 2014-2015, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è stata disposta con [C.M. n. 30 del 18 febbraio 2014](#).

¹⁴ In attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

¹⁵ In attuazione di quanto previsto è stata emanata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 20 agosto 2014.

¹⁶ Specifiche disposizioni sono previste per le forze di polizia e i vigili del fuoco.

di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

Infatti il comma 10 dell'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#) dispone che possono essere concessi comandi annuali dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico¹⁷.

¹⁷ Per l'applicazione dei commi da 8 a 10 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno scolastico 2014-2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato la [C.M. n. 31 del 18 febbraio 2014](#).

Articolo 2, commi 83 e 84
(Supplenze brevi di personale docente e ATA)

83. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: *a)* personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; *b)* personale appartenente al profilo di assistente tecnico; *c)* personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore

eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

84. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

I commi 83 e 84 dell'articolo 2 - che riproducono, senza, modificazioni, i commi 8 e 9 dell'articolo 28 dell'Atto Camera n. 2679-*bis* - vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Vietano altresì (in ogni caso) il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti.

In particolare, il **comma 83** – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – prevede che le disposizioni, nei termini sopra descritti, decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico (1° settembre 2015). Inoltre, stabilisce che per la sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (non solo per i primi 7 giorni di assenza) si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti¹⁸.

Dunque, l'istituto che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l'attribuzione di ore eccedenti – attualmente disciplinato solo

¹⁸ La relazione tecnica evidenzia che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione per assenza del personale amministrativo. Per le assenze degli assistenti tecnici evidenzia che, in caso di effettiva indisponibilità dei colleghi in servizio, le funzioni potranno essere assicurate, per il tempo strettamente necessario, dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria.

con riferimento al personale docente dall'articolo 30 del [CCNL personale del comparto scuola 2006-2009](#) del 29 novembre 2007 – viene introdotto, in via legislativa, anche per i collaboratori scolastici.

Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

Anche il **comma 84** – concernente il personale docente – prevede che le disposizioni decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico.

In entrambi i commi, si richiama il comma 78 dell'articolo 1 della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) che, con riferimento alle supplenze brevi e saltuarie, dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle stesse solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica¹⁹.

In materia si ricorda, inoltre, che, per le scuole dell'infanzia ed elementari, l'articolo 1, comma 72, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (poi abrogato dall'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#)) aveva consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni utilizzando i docenti dell'organico di istituto.

A sua volta, l'articolo 22, comma 6, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) ha disposto che le istituzioni scolastiche (ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto²⁰.

Le supplenze del personale scolastico sono disciplinate principalmente dall'articolo 4 della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#), che distingue fra:

- supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (comma 1);

¹⁹ Dispone, altresì, che le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

²⁰ Occorre, inoltre, ricordare che, in base all'articolo 28, comma 5, del [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007](#), nella scuola primaria, nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata - qualora il collegio dei docenti non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, ovvero qualora non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa - a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

In base al comma 6, negli istituti di istruzione secondaria, i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento anche mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze.

- supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra) (comma 2);
- supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati (comma 3).

In attuazione dell'articolo 4, comma 5, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#) sono stati emanati i regolamenti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. In particolare, la disciplina relativa al conferimento delle supplenze al personale docente è attualmente recata dal [decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131](#) (che ha sostituito il decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201). La disciplina concernente il conferimento delle supplenze al personale ATA è recata dal decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

Per completezza, si rammenta che l'articolo 7, comma 38, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha previsto il monitoraggio, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei contratti per le supplenze brevi stipulati dai dirigenti scolastici e il controllo nei confronti delle istituzioni che li sottoscrivono in misura anormalmente alta in relazione al proprio numero di posti di organico.

Articolo 2, commi 85-87

(Dotazioni organiche del personale ATA)

85. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
- b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

86. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.

87. Dall'attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 86. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 85 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I commi da 85 a 87 dell'articolo 2 - che recepiscono il contenuto dei commi da 10 a 12 dell'articolo 28 dell'Atto Camera n. 2679-*bis* - prevedono la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero di posti e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

In particolare, il **comma 85** dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA.

L'obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016:

- una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità;
- una riduzione di spesa pari ad euro 50,7 milioni (in base al comma 87, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad euro 16,9 milioni).

La rideterminazione è collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il **comma 86** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è corredata di clausola di salvaguardia. Infatti, il **comma 87** prevede che, in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Rispetto all'assetto vigente, dunque, criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA saranno definiti con decreto interministeriale e non più con regolamento.

I criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA sono stati definiti - a seguito della previsione di revisione recata dall'articolo 64 del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), finalizzata a conseguire, nel triennio 2009/2011, una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008 e ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 2, commi 411 e 412, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) - dal regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119](#).

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 119 del 2009 ha previsto che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale in base ai criteri da esso previsti e secondo i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

L'articolo 4 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratori scolastici sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento.

In seguito, l'articolo 19, comma 7, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico, stabilendo che, a decorrere

dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 (pari, per il personale ATA, in base al decreto ministeriale 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità).

Lo [schema di decreto](#) relativo alla dotazione degli organici di diritto del personale ATA per l'anno scolastico 2014/2015 – trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai dirigenti generali degli USR e ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali con [nota 6278 del 20 giugno 2014](#) - e, in particolare, la [tab. A](#), indica una consistenza di 205.554 unità.

Per completezza si ricorda che l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica i parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA.

Articolo 2, comma 88
(Visite medico-legali delle Università e delle AFAM)

88. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per

accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 88 dell'articolo 2 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

L'autorizzazione di spesa che subisce la decurtazione è quella (complessiva per gli oneri che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per accertamenti medico-legali del personale assente per malattia) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto per ottemperare alla sentenza della [Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010](#). Tale sentenza, infatti, ha sancito che gli oneri dei predetti accertamenti medico-legali non devono rimanere a carico delle ASL ma sono sostenuti dalle amministrazioni interessate (v. *infra*).

Più nel dettaglio, l'articolo 17, comma 5, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#),^{ddd} prevede il trasferimento annuale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2011 e 2012, di una quota delle disponibilità del SSN (non utilizzata già in sede di riparto in relazione agli effetti della predetta sentenza n. 207/2010), nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali. A decorrere dal 2013, il medesimo articolo 17, comma 5, ha invece previsto che con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua (comunque complessivamente non superiore a 70 milioni di euro) degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza ha previsto che il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro²¹.

²¹ Si ricorda peraltro che l'articolo 14, comma 27 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha inserito il comma *5-bis* all'articolo 17 del citato [decreto-legge n. 98 del 2011](#), che prevede un regime speciale, a decorrere dal 2012, per il rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali, effettuati dalle ASL, sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegnata in base al comma 5. Entro il mese di novembre di ciascun anno, infatti, il predetto Ministero è chiamato a provvedere al riparto di detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione

Da ultimo la legge di stabilità 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) è intervenuta in materia con il comma 339 dell'articolo 1, prevedendo, a decorrere dal 2014, il riparto annuale, tra le regioni, di quota-parte delle risorse di cui al citato articolo 17, comma 5 (complessivamente pari a 70 milioni), da attribuire alle stesse regioni per la copertura, a destinazione vincolata, degli oneri per i predetti accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni²².

Nel bilancio di previsione per il 2015, lo stanziamento oggetto di riduzione è iscritto nell'ambito della Missione 23 *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria*, programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*, al capitolo 1776 relativo al rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche vigilate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il capitolo, di nuova istituzione, riceve parte dello stanziamento di cui al soppresso capitolo 1262²³ del programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, per un ammontare pari a 900 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

La sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Toscana, in relazione all'articolo 17, comma 23, lettera e), del [decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10, anche per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui aggiunge, all'articolo 71 del decreto [legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-*bis* e 5-*ter* che hanno disciplinato l'attribuzione degli oneri per gli accertamenti medico-legali per assenze per malattia dei dipendenti pubblici, effettuati dalle ASL su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate.

Tali norme prevedevano che, considerato che il compito di svolgere accertamenti medico-legali rientra tra quelli istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, i relativi oneri fossero posti a carico delle ASL e che pertanto, a decorrere dal 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN, fosse prevista una quota da destinare alle regioni per i predetti accertamenti medico-legali, ripartita tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e del numero degli stessi accertamenti. La Corte, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, ha sostenuto l'argomento, in tema di tutela della salute, della "forte compressione della sfera di autonomia regionale" da parte della disciplina statale che determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, con riferimento alle richieste alle aziende sanitarie, la deroga alla competenza legislativa delle Regioni in favore dello

all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Pertanto, dal 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL sul loro personale assente per malattia.

²² Da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2014 è stata pubblicata la [Delibera CIPE 8 novembre 2013, n. 82](#) con cui, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010, sono state ripartite tra le regioni le risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per propri dipendenti assenti per malattia.

²³ L'altra parte è confluita, per un ammontare di poco più di 80 mila euro nell'ambito della missione *Ricerca e innovazione* (17), programma *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (17.22) per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dagli enti di ricerca di base e applicata vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Stato è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, nelle diverse parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Così delineata la nozione di prestazione sanitaria rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un'attività strumentale al controllo della regolarità dell'assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore del lavoro.

Articolo 2, comma 89

(Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet)

89. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

Il **comma 89 dell'articolo 2** sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli.

In base al combinato disposto dell'articolo 1, comma 278, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) e al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-*quaterdecies* del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – dei quali il comma in esame dispone l'abrogazione – detto contributo ammonta a 3,5 milioni di euro annui.

La relazione tecnica evidenzia che allo stato il contributo è pari a 3,3 milioni di euro annui.

Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, dell'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005. Una spesa per ulteriori 1,5 milioni di euro è stata poi autorizzata dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248²⁴.

In base a quanto disposto dall'articolo 60, comma 1, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), dette risorse – precedentemente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul capitolo 1713 (*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*), pg. 5 – sono confluite, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università (capitolo 1694).

²⁴ Per completezza, si ricorda che la tabella E della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) aveva disposto (per gli esercizi 2007, 2008, 2009) il definanziamento, per l'importo di 1,5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ripristinato a decorrere dal 2008 dall'articolo 2, comma 557, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 2, comma 90

(Riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

90. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto

di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Il **comma 90 dell'articolo 2** prevede una riduzione di risorse da destinare al Fondo per il finanziamento ordinario delle università in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovranno conseguire.

Più nel dettaglio, si prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 2, comma 91

(Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata - FSRA)

91. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori

somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il **comma 91 dell'articolo 2** prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

Si ricorda che il FRSA, di cui all'articolo 4 della [legge 25 ottobre 1968, n. 1089](#), confluito nel FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca) – abrogato formalmente dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 e dell'allegato al [decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212](#), a decorrere dal 16 dicembre 2010 - è rimasto operativo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. solo per la gestione di contratti e l'espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico finanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione già presentate alla data della sua soppressione. L'articolo 18, comma 8-*sexies*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ha previsto che le somme giacenti presso il predetto conto fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo. Tale FFO risulta finanziato con 150 milioni di euro a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 122, del disegno di legge in esame. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda.

Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO).

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera a\)](#), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed iscritto al capitolo 1694 (Missione 2. Istruzione universitaria, Programma 2.3. Sistema

universitario e formazione post-universitaria). Esso è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Negli ultimi anni la disciplina normativa del sistema di sostegno alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata investita da numerose modifiche da parte del legislatore, che ha inteso rivisitare in profondità l'impianto originario del sistema stesso. L'attività finalizzata al sostegno alla ricerca svolta in ambito industriale è stata oggetto di un riordino ed una razionalizzazione effettuati con il [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), a sua volta reso operativo con il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000. In tale occasione si è previsto che tutte le tipologie di sostegno esistenti confluissero in un unico fondo, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), il quale, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, andò a sostituire il Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA), la cui istituzione risaliva al 1968. Al fine di semplificare la gestione di alcuni fondi, nell'ottica di garantire una maggiore efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è intervenuto nuovamente il legislatore, che ha istituito - all'articolo 1, commi da 870 a 874, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) - il FIRST, Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in cui successivamente sono confluite, non solo le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ma anche quelle di altri fondi come il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) - abrogato dall'[articolo 63, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) - il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Articolo 2, commi 92 e 93

(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM)

92. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

93. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 92 dell'articolo 2** dispone una riduzione, per il 2015, delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), mentre il **comma 93** - rispetto al tenore del corrispondente comma 19 dell'articolo 28 del medesimo Atto - dispone che, dal 1° gennaio 2015, l'incarico di Presidente delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è svolto a titolo gratuito (anziché a titolo "onorifico" come nel testo inizialmente presentato alla Camera); detto comma dispone altresì la rideterminazione dei compensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse istituzioni.

In particolare, il **comma 92** prevede che per il 2015 le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM²⁵ sono ridotte di un milione di euro. Le destinazioni di spesa alle quali applicare le riduzioni saranno individuate dal

²⁵ La [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), ha disposto, all'articolo 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa – “in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo”.

Già nel testo dell'Atto Camera n. 2679, si sarebbe potuto ritenere non univoco chiaro se s'intendesse fare riferimento al fondo la cui istituzione era prevista dal comma 25 dell'articolo 28, stralciato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera.

Potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di precisare a quale fondo s'intenda fare riferimento nel comma 92 dell'articolo 2.

Le risorse destinate alle istituzioni AFAM sono iscritte nella Missione “Istruzione universitaria”, Programma “Istituti di Alta cultura”, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, nel disegno di legge di bilancio 2015, presenta uno stanziamento pari ad euro 429,7 milioni, di cui euro 385,9 milioni allocati sul capitolo 1603, concernente le competenze fisse ed accessorie del personale delle stesse istituzioni.

Il **comma 93** prevede che dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti. Al Presidente spetterà solo il rimborso delle spese sostenute.

Prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono rideterminati i compensi e le indennità del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione delle stesse istituzioni.

I risparmi derivanti sia dalla rideterminazione in questione, sia dalla novità relativa all'incarico di Presidente, sono previsti in euro 1.450.000 a decorrere dal 2015.

Sulla base dell'articolo 2, comma 7, della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#) – che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni AFAM – è stato adottato il [decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#), il cui articolo 4 ha indicato quali organi necessari delle stesse: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti. Ha, inoltre, previsto che i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base di tale previsione, i limiti dei compensi degli organi – ad eccezione del direttore - sono stati emanati con [decreto interministeriale 1° febbraio 2007](#)²⁶. In particolare, il decreto ha precisato che “la misura” dei compensi (nell'ambito dei limiti fissati) è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa verifica delle disponibilità

²⁶ Presidente: euro 13.000; Consiglio di amministrazione (compenso per seduta): euro 50; Presidente del collegio dei revisori e Presidente del nucleo di valutazione: euro 1.800; componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione: euro 1.500; consulta degli studenti (compenso per seduta): euro 30.

di bilancio. Ha, inoltre, previsto che i compensi per la partecipazione alle riunioni (fra le altre) del consiglio di amministrazione sono attribuiti per un massimo di 11 sedute l'anno e non spettano al Presidente e al Direttore in quanto componenti di diritto.

Successivamente, l'articolo 6, comma 3, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, erano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

A titolo di esempio, si veda, la [conseguente delibera adottata da una istituzione AFAM](#). Dunque, mentre attualmente il decreto interministeriale individua i limiti dei compensi, spettando ai consigli di amministrazione delle singole istituzioni la determinazione della misura degli stessi, il nuovo decreto interministeriale individuerà direttamente la misura dei compensi, limitatamente ad alcuni organi.

Al riguardo si segnala, peraltro, per completezza, che con [decreto interministeriale del 14 febbraio 2014](#) è stato rideterminato (direttamente) il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti delle istituzioni AFAM.

Dal punto di vista della formulazione del testo, il riferimento corretto, in base all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è "istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale".

Articolo 2, commi 94 e 95

(Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

94. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al

primo periodo è ridotto in pari misura.

95. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

I **commi 94 e 95 dell'articolo 2** prevedono la riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 7236) per 42,9 milioni di euro nel 2015 e per 43 milioni di euro dal 2016, a seguito della rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

Il Fondo cui si fa riferimento, istituito dall'articolo 7 del [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#) e il cui ammontare è definito annualmente dalla tabella C della legge di stabilità, è destinato a [12 enti di ricerca](#), vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana; C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche; I.N.R.I.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica; I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica; I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica; I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- O.G.S.; Istituto Italiano di Studi Germanici; Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste; Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn".

Il Fondo è ripartito annualmente fra gli enti interessati con decreto ministeriale, comprensivo di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 ([Atto del Governo n. 114](#)) prevede, all' articolo 4, che, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli

anni 2015 e 2016, gli enti potranno considerare il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria 2014, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni di contenimento della spesa.

In particolare, il **comma 94** dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La rideterminazione deve consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016.

Conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura.

La relazione illustrativa fa presente che per la determinazione dei compensi il decreto potrà individuare criteri oggettivi collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti.

Il **comma 95** prevede che il medesimo Fondo è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Misure per la razionalizzazione della spesa degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state adottate, negli ultimi anni, anzitutto con il [decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), con il quale si è proceduto al riordino.

In particolare, l'articolo 3 ha disposto che i nuovi statuti dovevano prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo. Con specifico riferimento al Consiglio di amministrazione, l'articolo 8 ha previsto che il numero dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario o che impiegano oltre 500 unità di personale, e tre componenti negli altri casi.

In base all'articolo 9, disposizioni particolari sono state previste per la composizione dei consigli di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Inoltre, l'articolo 14 ha esteso agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall'articolo 12 del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 149](#) e l'articolo 15 ha disposto che gli statuti dovevano individuare misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo, fra l'altro, di produrre economie di scala.

In seguito, l'articolo 8, comma 4-*bis*, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha previsto che la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi per gli enti di ricerca vigilati dal dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è assicurata attraverso la riduzione del Fondo, a decorrere dal 2013, per un importo complessivo pari a 51,2 milioni di euro.

Si riporta di seguito il [quadro dei finanziamenti agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2001 al 2013](#).

Articolo 2, comma 96

(Riduzione dell'organico degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

96. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

Il **comma 96 dell'articolo 2** prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli uffici) a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione²⁷.

In particolare, la riduzione riguarderà il personale che opera presso il Gabinetto, come si deduce dalla previsione di riduzione degli stanziamenti relativi alle competenze accessorie relative a tale personale per un importo pari a 222.000 euro.

Tali stanziamenti sono allocati nella Missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, Programma *Indirizzo politico*.

In base all'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16](#), sono uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno (ora, in base all'articolo 14 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), Organismo indipendente di valutazione), la Segreteria tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

In base all'articolo 10, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 236 unità, alle quali si aggiungono le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione dell'OIV.

Per quanto concerne, specificamente, l'Organismo indipendente di valutazione, esso è composto, in base al [decreto ministeriale n. 1014 del 6 dicembre 2013](#), da 3 componenti (dei quali, tuttavia, uno ha [rassegnato le proprie dimissioni il 12 dicembre 2013](#)).

²⁷ La relazione tecnica fa presente che, a legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità.

Articolo 2, commi 97-99
(Assunzioni da parte delle università)

97. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le

cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera *a*), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma».

98. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*),» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3,».

99. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

I commi da 97 a 99 dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose", a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

La prima (lettera *a*) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

La seconda (lettera *b*) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della medesima legge 30 dicembre 2010, n. 240, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili.

Il comma 5 dello stesso articolo 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la

valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

È utile ricordare che, sulla base della stessa legge n. 240 del 2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l'articolo 29 ha disposto che, dalla data dell'entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

In particolare, il **comma 97**, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-*bis* dell'articolo 66 del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, dal 2015, le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento²⁸, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie “in aggiunta” alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-*bis*.

Stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui al più volte citato comma 13-*bis*.

Letteralmente, la disposizione sembrerebbe, dunque, volta a consentire che le università “virtuose” possano stipulare i contratti sopra indicati senza alcun limite massimo derivante dalle facoltà assunzionali, né dall'effettivo numero di cessazioni di ricercatori nella struttura interessata.

La relazione tecnica evidenzia, invece, che la norma prevede “la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240” già assunti a valere sui punti organico. Analogo concetto è espresso nella relazione illustrativa.

Potrebbe, dunque, ravvisarsi l'opportunità di chiarire il riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato - sia della prima che della seconda tipologia (questi ultimi suscettibili di determinare, alle condizioni sopra riportate, un transito nei ruoli di professore associato) - “in aggiunta”, nonché il significato dell'espressione “anche utilizzando le cessazioni...”.

Di conseguenza, potrebbe ritenersi opportuno riformulare il comma 97 affinché non insorgano dubbi interpretativi nella fase di applicazione.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 7 del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#) – facendo salve le disposizioni in materia di definizione dei livelli occupazionali massimi su scala nazionale – ha individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di

²⁸ Articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (comma 1), rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (comma 6).

Successivamente, l'articolo 14, comma 3, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), introducendo il comma 13-*bis* nell'articolo 66, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso²⁹ e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49".

Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^a Commissione permanente del Senato (*Doc. XXIV*, n. 38), che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 di rinviare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l'autonomia universitaria.

Su tale base, è stato dunque emanato il [decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713](#)³⁰, che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2013, espresso in termini di punti organico, utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università³¹.

Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#), nonché, il 3 aprile 2014, nella [risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342](#).

²⁹ A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento per il 2014 e il 2015, al 60 per cento per il 2016, all'80 per cento per il 2017 e al 100 per cento dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

³⁰ Per il 2012, era stato adottato il [decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297](#).

³¹ In particolare, il decreto prevede che a ciascuna università statale è attribuita per l'anno 2013 una quota parte del 20 per cento della somma dei punti organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2012, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

- a) per ogni università statale sono quantificati i punti organico 2013 risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario.
- b) il 20 per cento dei punti organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2012 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni università statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario come risultante dal criterio di cui al punto a).
- c) a ciascuna università statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di punti organico.

Nel frattempo, tuttavia, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo. Allo stato, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato ancora adottato.

Il **comma 98** modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.

In particolare, si modifica la previsione recata dall'articolo 4, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che prevede, per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, la stipula di un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, eliminando il riferimento alla specifica tipologia di contratto.

In sostanza, si consente una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale, mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali³².

Il **comma 99** estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La relazione tecnica evidenzia che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente - anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all'abilitazione scientifica nazionale (articolo 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240) - le risorse per nuove assunzioni (rese disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente), di poter cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni, evitando interventi di proroga disposti di volta in volta.

Un problema in tal senso si è posto, di recente, per le chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma

³² Resta ferma la previsione recata dal primo periodo della lettera c) citata, in base alla quale nella programmazione occorre provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori della seconda tipologia in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori nel quale, in base alla lettera a), i professori di prima fascia non devono superare il 50 per cento dell'organico dei professori di prima e seconda fascia.

24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, del [decreto interministeriale 28 dicembre 2012](#), che ha indicato i criteri per l'utilizzo delle risorse per il 2012-2013, aveva indicato per l'utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014. Si è poi reso necessario differire tale termine al 30 giugno 2015 con l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) conseguentemente – come evidenziava la relazione illustrativa - al differimento del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale previsto dal comma 1 dello stesso articolo 14.

Articolo 2, commi 100-102

(Composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado)

100. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli *standard* valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi

nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

101. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 100, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

102. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 100 del presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.

I commi da 100 a 102 dell'articolo 2 prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni per l'esame di Stato ([articolo 4 legge 10 dicembre 1997, n. 425](#)), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (anno scolastico 2014-2015).

A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve essere adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui disciplinare i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti delle commissioni nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Le economie derivanti, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.

Si segnala che, ai commi 100 e 101, si fa riferimento al “Fondo « La buona scuola » di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1” mentre la disciplina del Fondo è contenuta nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1.

Articolo 2, comma 103

(Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Convenzione biodiversità)

103. L'autorizzazione di spesa di cui febbraio 1994, n. 124, a decorrere all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dall'anno 2015 è ridotta 1 milione dieuro.

L'**articolo 2, comma 103** riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 124 del 1994³³, per la ratifica e l'esecuzione della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Si fa notare che la riduzione supera l'importo dell'autorizzazione di spesa contemplata dal citato articolo 3, che è pari a 671.394 euro annui (1.300 milioni di lire). Il capitolo su cui opera la riduzione (capitolo 1617/Pg3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente) ha però una dotazione di competenza di 3,95 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

Come anticipato sopra, con la Legge n. 124 del 1994 l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Diversità Biologica ([CBD](#)), adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo.

Nel ratificare la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a intraprendere misure nazionali e internazionali finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi: la conservazione *in situ* ed *ex situ* della diversità biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat ed ecosistemi), l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.

Di particolare rilevanza, per l'attuazione della Convenzione e della legge nazionale di ratifica, è l'intesa, raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010, sulla Strategia Nazionale per la Biodiversità³⁴.

³³ L. 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

³⁴ Per l'approfondimento dei contenuti della Strategia e delle azioni per la sua attuazione si rinvia alla scheda illustrativa predisposta dal Ministero dell'ambiente e disponibile all'indirizzo internet <http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>.

Articolo 2, comma 104
(Suppressione del contributo ad imprese armatoriali)

104. Al comma 38 dell'articolo 1 della secondo periodo è soppresso.
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il

L'articolo 2, comma 104, sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.

Il contributo è previsto dal secondo periodo del comma 38 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) relativamente agli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta. In proposito la relazione tecnica precisa che la Commissione europea ha qualificato il contributo in questione come aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regime degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06. In proposito si segnala che l'allegato n. 5, richiamato dall'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge di stabilità, prevede un azzeramento complessivo della dotazione di bilancio relativa all'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 38, che interviene in materia affine, prevedendo contributi ventennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013.

Articolo 2, comma 105

(Mutui delle ferrovie in concessione commissariale governativa)

105. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 2, comma 105, riduce di 8,9 milioni di euro, per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, i contributi statali per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge finanziaria 1987 ([910/1986](#)): mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari. Al riguardo la relazione tecnica afferma che la riduzione è dovuta al completamento dei progetti di investimento realizzati ai sensi della legge n. 910/1986.

In particolare, oggetto di riduzione è l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge finanziaria 1989 ([67/1988](#)³⁵) che integrava lo stanziamento per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, prevedendo che per gli anni successivi si provvedesse con rifinanziamento annuale in legge finanziaria ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985) meccanismo poi sostituito dalla legge n. 362/1988 dal rifinanziamento in tabella F della legge finanziaria (ora tabella D della legge di stabilità, ai sensi della legge n. 196/2009).

³⁵ Legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

Articolo 2, comma 106

(Riduzione del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia)

106. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2015.

L'articolo 2, comma 106, riduce di 3 milioni di euro per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l'articolo 1, comma 981, della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)).

La riduzione si somma alla riduzione di 2 milioni di euro (decorrente dal 2015) disposta dal comma 62, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)). Le risorse destinate alla Pedemontana di Formia risultano iscritte nel capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La relazione tecnica ricorda che con decreto n. 299 del 30 dicembre 2008, adottato di concerto dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tale contratto di mutuo non è tuttavia mai stato stipulato.

La "Pedemontana di Formia" rientra nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) avviato con la legge [443/2001](#)³⁶ e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati, e lunga circa 11 km. In merito all'opera in questione il CIPE ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della "Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia" ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l'ANAS S.p.A. Nell'aggiornamento del PIS presentato al Parlamento in data 3 ottobre 2014 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 ([Doc. LVII, n. 2-bis, Allegato III](#)) per l'opera non vengono indicati i dati finanziari.

³⁶ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

Articolo 2, comma 107

(Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria)

107. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

L'articolo 2, comma 107, riduce di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 144, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 ([388/2000](#)) concernente il "contributo straordinario al comune di Reggio Calabria" relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal decreto-legge [166/1989](#)³⁷.

Il comma 1 dell'articolo 144 citato ha autorizzato, nella tabella 1 allegata alla legge, due limiti di impegno quindicennali, decorrenti rispettivamente dal 2002 e dal 2003, di 10 milioni di lire (5,2 milioni di euro), per il finanziamento degli interventi contemplati dal D.L. 166/1989. Tale decreto-legge ha previsto il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio comunale, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale e, per tali finalità, ha istituito un apposito fondo, con una dotazione complessiva di 600 miliardi di lire per il triennio 1989-1991. Nel capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "Fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria", sono allocate risorse di competenza per un importo di 13,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

³⁷ Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria".

Articolo 2, comma 108

(Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali)

108. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

L'articolo 2, comma 108 dimezza la quota di spettanza dell'ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)) che quindi passa dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l'ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

L'articolo 2, comma 52 del disegno di legge in esame, riconosce ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto. Il comma 53 estende la disposizione anche al c.d. Programma ponti e gallerie.

L'art. 1, comma 1020, della citata finanziaria 2007 è intervenuto sulla disciplina del canone annuo a carico degli enti concessionari di autostrade (disciplinato dall'art. 10, comma 3, della legge [537/1993](#)³⁸, sotto due profili:

- sotto il profilo dell'entità del canone, che è stato incrementato dall'1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;
- sotto il profilo della destinazione di tali somme prevedendo che una parte delle medesime, pari al 42 per cento, sia corrisposta direttamente all'ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture.

Successivamente tale comma 1020 è stato modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge [162/2008](#)³⁹ in relazione alle modalità di destinazione dello stesso canone. L'art. 25, comma 2, del decreto-legge [69/2013](#)⁴⁰, ha riconosciuto tra i ricavi propri di ANAS il

³⁸ Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"

³⁹ Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997".

⁴⁰ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

suddetto canone e stabilito che, ove necessario, una parte dei relativi introiti dovrà essere destinata a coprire le spese di funzionamento della “Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali” (SVCA) istituita, presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti (ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del decreto-legge [216/2011](#)⁴¹) in luogo del soppresso Ispettorato di vigilanza delle concessionarie autostradali (IVCA) operante presso l’ANAS. Si ricorda altresì che la misura del canone annuo corrisposto direttamente all’ANAS ai sensi del comma 1020 è stata integrata dal comma 9-*bis* dell’art. 19 del D.L. n. 78/2009 e dal comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica dei veicoli. Nell’ultimo bilancio dell’ANAS S.p.A., relativo all’esercizio 2013, l’importo degli introiti derivanti dal canone previsto dal comma 1020 è pari a 49,6 milioni di euro⁴².

⁴¹ Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

⁴² Cfr. pag. 281 del bilancio 2013, al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/11344.

Articolo 2, comma 109

(Soppressione dell'indennità di trasferimento in Italia per il personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, prefettizio)

109. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

Il comma 109 in esame abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001.

Abroga cioè la disposizione per effetto della quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso enti od organismi internazionali (ai sensi della legge n. 1114 del 1962) ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali (ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), ha diritto a percepire l'*indennità di trasferimento* (pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi).

Nella relazione tecnica che correda il disegno di legge si legge: “tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015”.

Articolo 2, comma 110

(Permanenza all'estero di personale militare)

110. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.

Il **comma 110 dell'articolo 2** fissa in quattro anni la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi. Al riguardo, la disposizione in esame, nello specificare che essa è finalizzata al contenimento delle spese relative al richiamato personale, ne subordina comunque la sua operatività alla circostanza che tale durata sia compatibile con lo specifico incarico ricoperto dal personale militare, tenuto conto delle modalità di impiego definite per l'organismo o l'ente internazionale di destinazione.

Dalla relazione tecnica sembra evincersi che si tratti di un termine minimo di permanenza all'estero e ciò in quanto "l'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con una conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero".

Articolo 2, comma 111
(Abrogazione Stage difesa per giovani)

111. L'articolo 565-*bis* del codice di procedura penale del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dell'ordinamento militare, di cui al comma 1, è abrogato.

Il **comma 111** prevede l'abrogazione dell'articolo 565-*bis* del Codice dell'ordinamento militare che disciplina la cosiddetta "mini Naja" inserita nel nostro ordinamento in virtù dei commi 5-*bis* e ss. del decreto legge n. 78 del 2010 il cui contenuto è stato successivamente riassetato nel Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

Al riguardo, si ricorda che il comma 5-*bis* del decreto legge n. 78/2010 autorizzava, in via sperimentale per un triennio, la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi⁴³ miravano a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevedeva che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgessero presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-*sexies*, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, e che dell'attivazione dei corsi fosse data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 29 della legge di stabilità per il 2012 ha novellato i commi 5-*bis* e 7-*bis* dell'articolo 55 del decreto legge n. 78/2010 relativi all'autorizzazione e alla copertura di spesa della cosiddetta "mini Naja", dando carattere permanente alle spese originariamente previste a titolo sperimentale per un triennio. In particolare veniva confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013.

Successivamente, il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95 del 2012 (*spending review*), ha ridotto di 5,6 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa della cosiddetta "mini Naja". Da ultimo, si segnala che in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 si è provveduto al rifinanziamento per l'importo di euro 674.000 del capitolo per i contributi in favore delle associazioni combattentistiche attraverso corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della cosiddetta "mini Naja".

⁴³ Noti anche come "Vivi le Forze armate".

In relazione al comma in esame si osserva che la relazione tecnica considera il risparmio derivante dall'abrogazione in esame pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Articolo 2, comma 112
(Medaglia mauriziana)

112. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».

Il **comma 112** novella l'articolo 1461 del Codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare, non è coniata in oro.

Attualmente sono destinatari di tale riconoscimento gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato.

La medaglia è conferita con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente.

Nella relazione tecnica si legge, infatti, che, “con l'intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015”.

Articolo 2, comma 113

(Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa)

113. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Il **comma 113** esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della Difesa. La norma in esame, in particolare, precisa che:

- non possono essere esperite nuove gare per l'affidamento del servizio;
- non può essere esercitata la facoltà di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltà fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera *b*) del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006.

In relazione al comma in esame la relazione tecnica precisa che “il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Articolo 2, commi 114 e 115
(Alloggi ASIR)

114. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Capo di Stato maggiore della

difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;

b) le lettere b) e c) sono abrogate.

115. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 114, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.

Il **comma 114** riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. n. 112 del 2010, come successivamente riassetato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, ha contemplato tre categorie di alloggi di servizio.

La prima categoria, la quale attiene agli alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio include i seguenti alloggi:

- ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);
- ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);
- ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico).

La seconda categoria, concernente gli alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile, ricomprende i seguenti alloggi:

- AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);
- APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);
- SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);
- ASC (alloggi collettivi di servizio).

La terza categoria, finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto.

Conseguentemente, attraverso una novella all'articolo 282, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare si prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2015 gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono quelli di: Capo di stato maggiore della Difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della Difesa.

Al riguardo, si osserva, quindi, che in base alla nuova disposizione non comportano obblighi di rappresentanza, come attualmente previsto dal richiamato articolo 282, comma 3, gli incarichi di sottocapo di Stato maggiore di Forza armata, i comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione, aerea e gli eventuali ulteriori incarichi di regolamento.

Potrebbe pertanto ritenersi opportuno un approfondimento sulla posizione di coloro che alla data del primo gennaio 2015 si trovino ad occupare un alloggio ASIR ricoprendo un incarico che, sulla base della nuova disciplina, non comporti più obblighi di rappresentanza che legittimano la titolarità di quell'alloggio.

Il **comma 115** stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 114, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

In merito ai risparmi attesi dalle disposizioni in esame si segnala che nella relazione tecnica viene precisato che “il risparmio è quantificato in 0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo”.

Articolo 2, comma 116
(Computo delle eccedenze di organico ai fini ARQ)

116. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.

Il **comma 116**, novellando l'articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), interviene sulle modalità di computo delle eccedenze di organico dei quadri delle FF.AA. ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), includendo anche gli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero.

Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa recata dal Codice dell'ordinamento militare, l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

Al riguardo, il comma 116 è diretto a sopprimere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non si tiene conto nel computo delle eccedenze degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

In relazione agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si osserva che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

Articolo 2, comma 117

(Riduzione personale civile della difesa all'estero)

117. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

Il **comma 117** reca talune disposizioni che attengono al personale civile della difesa che opera presso gli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari.

Al riguardo:

- si prevede che a partire dal primo gennaio 2015 la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità;
- si affida al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di rideterminare le nuove dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale civile con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate;
- si stabilisce che il periodo di permanenza massima presso i richiamati uffici è di quattro anni, senza possibilità di proroga;
- è disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015 del personale che abbia maturato una permanenza maggiore.

In merito al comma in esame nella relazione tecnica viene precisato che "con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015".

Articolo 2, comma 118

(Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della Difesa)

118. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 118** dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare).

Ai sensi dell'articolo 14 del TU delle disposizioni regolamentari in materia militare, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Sono uffici di diretta collaborazione:

- la segreteria del Ministro;
- l'Ufficio di Gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'articolo 17 del richiamato Testo unico fissa attualmente a 145 la consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Il medesimo articolo fissa, inoltre, a nove il numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione.

Nell'ambito del contingente massimo di 145 unità di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro sono assegnati 13 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

È, invece, fissato a 13 il contingente massimo di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 ha previsto che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri venga determinata con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

A questo proposito si ricorda che il [D.P.R. n. 191 del 2012](#), approvato nel corso della precedente legislatura e concernente, in generale, la riorganizzazione del Ministero della

difesa, è stato adottato dal Governo previa acquisizione del parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari. Nello specifico, sullo schema di [D.P.R. n. 191 del 2012](#) si sono espresse alla Camera le Commissioni I ([7/6/2012](#)), IV ([6-6-2012](#)) e V ([5-06-2012](#)) e al Senato la Commissione IV ([7/6/2012](#)).

Il D.P.R. n. 191 del 2012 ha novellato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare con l'intento di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.

Con specifico riferimento al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, il D.P.R. n. 191 del 2012 ha disposto:

- la riduzione da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- la riduzione da dieci a nove, del numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione;
- l'implementazione, da 12 a 13, del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata;
- la soppressione dell'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero della difesa (v. articolo 74, commi 1, lettere da *a*) a *c*) e 4, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) e, successivamente, articolo 2, commi da *8-bis*) a *8-sexies*) del [decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#).

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la relazione tecnica stima un risparmio di spesa di circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, "tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro".

Articolo 2, comma 119

(Riduzioni di spesa connesse all'organico delle FFAA)

119. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582

e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 119**, tramite una novella all'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. Nello specifico il comma in commento dispone, in aggiunta alle riduzioni di oneri per le FFAA di cui all'art. 584, comma 1 del Codice nonché ai risparmi correlati alla riduzione organica di cui all'art. 2, comma 3 del D.L. *spending review*, l'ulteriore riduzione di 62,3 milioni per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e connessi a:

- la graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art. 582 del Codice);

Tali importi ammontano a:

1. per l'anno 2015: 482.597.003,52;
2. per l'anno 2016: 488.742.840,62;
3. per l'anno 2017: 495.327.666,08;
4. per l'anno 2018: 503.229.456,64;
5. per l'anno 2019: 509.814.282,10;
6. per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

- le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa (art. 583 del Codice).

Tali importi ammontano:

1. per l'anno 2015 a 265.871.323,32;
2. per l'anno 2016 a 259.069.932,78;

3. per l'anno 2017 a 254.063.870,19;
4. per l'anno 2018 a 243.183.877,39;
5. per l'anno 2019 a 227.313.529,85;
6. per l'anno 2020 a 194.689.505,99;
7. per l'anno 2021 a 153.827.384,36.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al ddl in esame “gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dagli articoli 582 e 583 e stimabili in 66,285 milioni di euro nel 2015, 93,737 nel 2016, 93,926 nel 2017.

Articolo 2, commi 120-123
(Dismissione immobili della Difesa)

120. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera *d*), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento dei predetti proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al

primo periodo.

121. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 120 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.

122. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 120, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al medesimo Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse

non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.

123. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento

immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 120** reca norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari.

In primo luogo si prevede che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si dispone, inoltre, che i proventi delle dismissioni vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo del Codice dell'ordinamento militare fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Sempre al fine di conseguire il richiamato obiettivo di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i **commi 121 e 122** dispongono che :

- gli alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento (**comma 121, primo periodo**);
- gli immobili di pregio di proprietà della Difesa (**comma 121, secondo periodo**) sono posti in vendita con il sistema dell'asta, dinamica all'incanto, anche in blocco (per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto

l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti).

Il **comma 121** provvede, altresì, a ridurre i termini attualmente previsti per taluni adempimenti inerenti al procedimento di vendita con il sistema dell'asta e, in particolare, i termini per l'eventuale visita degli alloggi in vendita con il sistema dell'asta da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta (riduzione da 60 a 30 giorni), l'accettazione del prezzo di vendita e conseguente trasmissione della caparra confirmatoria (riduzione da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (riduzione da 120 a 60 giorni).

In merito a quanto disposto dal comma 121, primo periodo (alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari), la relazione illustrativa precisa che "l'intervento in parola si rende necessario atteso l'andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiari modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d'asta ad evidenza pubblica, suggerisce l'adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l'auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato. Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell'incanto. Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell'alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, sconterebbe l'operazione di almeno il 30 per cento.

Il **comma 122** stabilisce che, per le finalità di miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 120, il Ministero della Difesa può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalla cessione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliare, precisando che a tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della Difesa.

Il **comma 123**, infine, stabilisce che il Ministero della difesa è, altresì, autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società a capitale pubblico.

Articolo 2, comma 124
(Attribuzione del grado vertice)

124. L'articolo 1095 del codice di cui al e successive modificazioni, è abrogato. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

Il **comma 124** abroga l'articolo 1095 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1095 del decreto legislativo n. 66 del 2010 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

La relazione tecnica precisa che “tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare, il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021. Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione”.

Articolo 2, comma 125
(Agenzia industrie difesa)

125. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo 2190 del codice di cui al decreto

legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità.

Il **comma 125** differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, pena la messa in liquidazione, assicurando altresì una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, al secondo periodo, si dispone la proroga per un solo anno -dal 2014 al 31 dicembre 2015- per un terzo dei contratti dell'Agenzia Industrie difesa . Infine, la disposizione in commento ridetermina da 19 in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.

Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare (*Enti vigilati*), istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrata nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità.

Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Le modifiche apportate dall'art. 5, co. 2, lett. e) del decreto di proroga missioni n. 215/2011 al comma 1 dell'articolo 2190 del Codice erano già volte a:

- prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015.
- prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura.

L'articolo 7, comma 5, lett. a) del D.L. *spending review* era successivamente intervenuto a modificare il comma 1 dell'art. 2190 del Codice dell'ordinamento militare, relativamente all'Agenzia Industrie Difesa, riducendo ulteriormente i contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il secondo periodo del comma in commento, il termine entro il quale l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 143 del D.P.R. 15-3-2010 n. 90, originariamente stabilito al 31 dicembre 2011, successivamente prorogato al 2014 dal D.L. n. 215/2011 (decreto proroga missioni), viene ora prorogato di un ulteriore anno nel limite di un terzo dei contratti.

Tale disposizione prevede che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

Si ricorda che il decreto missioni succitato aveva precisato, altresì, come la richiamata proroga fosse possibile nei limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

Infine, la disposizione in commento ridetermina da 19 in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa.

L'attuale dotazione organica dei AID è recata dal D.P.C.M. 13 gennaio 2014 -recante del CNEL e dell'Agenzia industrie difesa, in attuazione della *spending review*- e precisamente dalla tabella B ad esso allegata.

Ivi viene precisato che la dotazione organica del personale dell'Agenzia industrie difesa riguarda le seguenti strutture:

Direzione centrale - Roma

Stabilimento militare “Ripristini e recuperi del munizionamento” di Noceto

Stabilimento militare “Munizionamento terrestre” di Baiano di Spoleto

Stabilimento militare “Propellenti” di Fontana Liri

Stabilimento militare “Spolette” di Torre Annunziata

Stabilimento “Chimico farmaceutico” di Firenze

Stabilimento “Produzione cordami” di Castellammare di Stabia

Arsenale militare di Messina

La dotazione organica sarà incrementata alla definizione dei trasferimenti di personale riguardanti lo Stabilimento "Grafico" militare di Gaeta.

Articolo 2, comma 126
(Difesa Servizi S.p.A.)

126. All'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero».

Il comma 126 novella il comma 1 dell'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che, per lo svolgimento delle attività negoziali proprie della società Difesa Servizi S.p.A., la società utilizzi integralmente le risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi. La novella precisa che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

L'art. 535 del Codice prevede la costituzione di una società per azioni denominata 'Difesa Servizi S.p.A.'. Scopo della società è perseguire lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Inoltre, come previsto all'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808⁴⁴, Difesa Servizi S.p.A. è competente nella gestione amministrativa e finanziaria della concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso e previa autorizzazione del Ministero stesso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dalle Forze armate, al fine di effettuare prove dimostrative in Italia e all'estero.

⁴⁴ *Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.*

Articolo 2, commi 127-129

(Incorporazione dell'INEA nel CRA e istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

127. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data

di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 128. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura

dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

128. Il commissario di cui al comma 127 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il

mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio.

129. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

I commi da 127 a 129 dispongono l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)⁴⁵ nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in

⁴⁵ L'INEA è stato fondato con il R.D. n. 1418 del 10 maggio 1928 e riordinato profondamente per mezzo dell'articolo 10 del D.Lgs. 454/1999, oggi INEA è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sin dalle origini, INEA ha avuto il compito di svolgere indagini e studi di economia agraria e forestale. L'Istituto svolge dunque, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), attività di ricerca in ambito nazionale, comunitario e internazionale nel settore agro-industriale, forestale e della pesca anche allo scopo di contribuire all'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionali. Negli ultimi anni l'Istituto ha ampliato le attività svolte a supporto alla pubblica amministrazione per l'attuazione delle politiche agricole con particolare riferimento a quelle commissionate dall'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 79/65 l'INEA è stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione Europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola della Comunità europea (RICA- riorganizzata con il Reg. CE 1217/2009). INEA ha 20 sedi regionali e fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. CRA e INEA rientrano entrambi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'apposito elenco ISTAT. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 454/1999 e dell'articolo 3 dello

agricoltura (CRA)⁴⁶, che assume la nuova denominazione (introdotta dalla Camera dei deputati) di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

Statuto, sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica al disegno di legge di stabilità in esame, il costo complessivo degli organi dell'INEA è pari ad euro 159.000. L'ultima [relazione della Corte dei Conti sul controllo eseguito sull'INEA](#) nell'anno 2012, adottata a luglio 2014, afferma che la pianta organica - rideterminata dal Consiglio di amministrazione il 6 giugno 2012 (approvata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013) prevede 118 unità di personale. Nel 2012 hanno prestato servizio 117 unità di personale a tempo indeterminato e 116 a tempo determinato. La spesa complessiva è ammontata a 12,9 milioni di euro. Le entrate dell'Istituto dipendono esclusivamente da finanziamenti pubblici da parte dello Stato e di altri enti pubblici. Si segnala che l'INEA è stato commissariato dal MIPAAF con decreto n. 18 del 3 gennaio 2014 per "irregolarità e disfunzioni nella sua conduzione".

⁴⁶ Il CRA, disciplinato nel Titolo I, articoli 1-9 del D.Lgs. n. 454/1999, è sotto la vigilanza del Dicastero agricolo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria, e si configura quale ente di programmazione generale della ricerca del comparto agroindustriale.

L'attività del settore si deve quindi svolgere sulla base un piano triennale di attività (che può annualmente essere rivisto) che, approvato dal Dicastero agricolo, è predisposto dal Consiglio in modo da essere coerente con la programmazione scientifica nazionale definita nel Piano nazionale delle Ricerche (PNR) del MIUR, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'attività attribuita al Consiglio svolta dagli istituti diffusi sul territorio, e deve essere diretta a:

- svolgere la ricerca scientifica e applicata; (l'articolo 3 del D.Lgs. n. 454/1999 specifica che tra le finalità della ricerca vanno inclusi lo sviluppo sostenibile agricolo e rurale, nonché l'utilizzo delle aree svantaggiate e colpite da marginalità e dei sistemi acquei - sia a scopi produttivi che di tutela);
- individuare processi produttivi e tecniche gestionali innovative, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione delle biotecnologie;
- fornire consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, anche con accordi di programma con tali enti;
- favorire il trasferimento alle imprese dei risultati ottenuti;
- eseguire ricerche a favore delle imprese del settore primario e dell'agroindustria.

Le fonti di finanziamento del CRA ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999 sono le seguenti:

- il contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale, a valere su apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale, già indicato nel commento della norma;
- i contributi derivanti dal Fondo integrativo speciale per la ricerca (di cui al D.lgs. n. 204/1999), per singoli progetti e interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR (si tratta dei cosiddetti PRIN finanziati dal MIUR);
- i compensi per l'attività di ricerca e consulenza richiesta al CRA stesso da soggetti pubblici o privati;
- le eventuali assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
- i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
- rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, e ogni altra entrata;
- i proventi conseguenti ai brevetti ottenuti nelle strutture di ricerca.

Dall'ultima relazione della Corte di Conti sul CRA, di luglio 2014 e relativa al controllo eseguito sul consiglio nell'anno 2012, risulta che la parte preponderante delle entrate del CRA nell'anno 2012 (pari a 135,1 milioni di euro) deriva dal contributo statale, ed in particolare dai trasferimenti finalizzati alle spese di natura obbligatoria, cioè le spese di personale e degli organi (pari a 90,3 milioni di euro e provenienti dal cap. 2084/MIPAAF). Va aggiunto che la riorganizzazione del settore da parte del CRA è stata resa operativa nel 2007 (D.M. n. 943/2006). Tutte le strutture fanno capo a quattro Dipartimenti: sulla produzione vegetale; per le produzioni animali; per i prodotti agroindustriali; e il Dipartimento agronomia, foreste e territorio. Al Consiglio fa capo una fitta rete territoriale di istituti di ricerca, ridisegnata da un Piano approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006. Secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti, i

dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. Il nuovo ente subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti; la Camera dei deputati ha aggiunto la previsione che autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio⁴⁷.

L'incorporazione è finalizzata, ai sensi della norma in esame, alla:

- razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli *spin-off* tecnologici;
- razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del D.L. n. 138/2011, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate nell'ambito del processo di analisi e revisione della spesa pubblica, di cui all'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2 del D.L. n. 69/2013.

Sebbene non indicato, il richiamo operato all'articolo 1 del D.L. n. 138/2011 sembrerebbe essere riferibile – in considerazione dei risparmi-obiettivo della norma in questione relativi alle spese di personale - al comma 3 del medesimo articolo, il quale ha disposto che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca provvedano ad una ulteriore riduzione dei propri assetti organizzativi rispetto a quella già operata dall'articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del D.L. n. 194/2009⁴⁸

L'articolo 49-*bis* del D.L. n. 69/2013, richiamato nel testo della norma in esame, reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce, semplificandola, quella già disposta dagli articoli 1-6 del D.L. n. 52/2012.

Il comma 1 dell'articolo 49-*bis* ha istituito un Comitato interministeriale⁴⁹ con attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche. L'attività di coordinamento di tale Comitato concerne, in particolare, gli interventi di *spending review* relativi ai trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,

Centri di ricerca che fanno capo ai predetti dipartimenti e che sono dislocati in varie zone del territorio nazionale sono 16 e le Unità di ricerca sono 30, anch'esse territorialmente diffuse.

⁴⁷ La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che al contrario alla norma sono associati risparmi pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 derivanti, nelle more del riordino dell'ente, dalla riduzione del contributo annuo statale a favore del CRA. Gli ulteriori risparmi derivanti dai commi qui in commento saranno accertati a consuntivo.

⁴⁸ In particolare il comma 3 sopra citato ha disposto una ulteriore riduzione:

- a) degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, entro il 31 marzo 2012;
- b) nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

⁴⁹ Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

L'ottimizzazione dell'uso degli immobili e le altre materie individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012. Tra gli interventi previsti dalla direttiva in questione rientra la riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 49-*bis* è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2013 un Commissario straordinario per la *spending review*, con poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui l'accesso alle banche dati dalle stesse alimentate, nonché poteri ispettivi. Il predetto Commissario ha presentato un Programma di Lavoro finalizzato al raggiungimento di precisi obiettivi di risparmio, i quali sono stati via via implementati da una serie di interventi legislativi successivi⁵⁰.

Si ricorda che l'articolo 7 dell'Atto Senato n. 1328 (cd. collegato agricolo) reca una delega al Governo per il complessivo riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal MIPAAF e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. L'articolo 7 finalizza l'intervento alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di revisione integrale della spesa pubblica cui all'articolo 01 del D.L. n. 138/2011⁵¹, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 69/2013.

In particolare, il **comma 127** demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame - l'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al nuovo ente.

Il bilancio di chiusura dell'INEA sarà deliberato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità dall'organo in carica alla data di incorporazione e sarà trasmesso per l'approvazione al MIPAAF e al MEF.

Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione.

Per gli adempimenti di chiusura ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

⁵⁰ Si ricorda in proposito che gli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* cifrati in 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 ed 11,3 miliardi a decorrere dal 2017, sono stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2014, poi divenuta legge n. 147/2013. Gli importi sono stati aumentati una prima volta dal D.L. n. 4/2014, a copertura della soppressione di una disposizione della legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 575 e 576) che prevedeva una riduzione delle detrazioni fiscali per oneri, ed una seconda volta ad opera del D.L. n. 90/2014, in relazione ad alcune disposizioni sulla cessazione del servizio di alcune categorie di dipendenti pubblici. In virtù di tali interventi normativi, gli obiettivi di risparmio attesi sono complessivamente pari a 0,5 miliardi nel 2014, a 4,47 miliardi nel 2015, a 9 miliardi nel 2016 e a 12 miliardi per il 2017 ed il 2018.

⁵¹ Si rileva peraltro l'articolo 01 del D.L. n. 138/2011 ha disposto un programma per la revisione integrale della spesa pubblica che coinvolge la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dello Stato, e per tale finalità nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse ha demandato al MEF-RGS, dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, di dare inizio ad un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Si prevede – ai fini dell’attuazione di quanto sopra previsto – la nomina di un commissario straordinario dell’ente – il quale, ai sensi del comma 2 si sostituisce agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Al commissario si demanda il compito di predisporre, entro centoventi giorni dalla sua nomina:

- un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura,
- lo statuto dell’ente,
- gli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati:
 - all’accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo: un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l’attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati. In particolare la norma indica come obiettivo la riduzione delle attuali articolazioni territoriali di almeno il 50 per cento;
 - alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale di almeno il 10 per cento rispetto ai livelli attuali.

Viene poi previsto, mercé un intervento della Camera dei deputati, che il piano - che il Commissario deve predisporre per il rilancio e la razionalizzazione dell’attività di ricerca - abbia durata triennale e che la riduzione del 10 % abbia riguardo non tanto agli oneri amministrativi e alle spese per il personale ma in generale alle spese correnti. Infine viene richiesto che sulla direttiva di indirizzo triennale dell’attività sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

È demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del Commissario, l’approvazione, con decreto di natura non regolamentare, della direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l’equilibrio finanziario dell’ente.

Il **comma 129** dispone - nelle more dell’attuazione del riordino dell’ente - una riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura. Si osserva al riguardo che – secondo la relazione tecnica – gli ulteriori risparmi derivanti dai commi da 1 a 3 in esame saranno accertati a consuntivo.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999, che enuncia le tipologie di entrate del CRA, stabilisce in particolare che al medesimo istituto venga conferito un contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale, a valere su apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale.

Si ricorda al riguardo che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 454/1999, che attiene ai contributi da assegnare al consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per il funzionamento dell'ente, è iscritta sul capitolo 2083/Mipaaf e annualmente finanziata in Tabella C della legge di stabilità.

A bilancio a legislazione vigente 2015-2017, tale specifica autorizzazione reca uno stanziamento di 5,1 milioni di euro per il 2015, di 4,6 milioni di euro per il 2016 e 4,6 milioni di euro per il 2017 (si veda sul punto, le schede illustrative allegate allo stato di previsione del MIPAAF)⁵².

Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza da parte dell'organo in carica entro il termine previsto (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità) e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo.

Il **comma 128** dispone in ordine alle modalità di nomina, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, del commissario straordinario.

Il commissario dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta.

Il medesimo decreto stabilisce il mandato del commissario, che come già accennato, si sostituisce agli organi statutari del CRA, e ne determina i relativi compensi. A tal fine, il comma richiama l'articolo 15, comma 3 del D.L. n. 98/2011, relativo alle modalità di determinazione dei compensi di taluni commissari straordinari di governo e commissari e sub commissari *ad acta*, disponendo che essa debba avvenire nei limiti di cui alla predetta norma⁵³.

Con il medesimo decreto possono inoltre essere nominati due sub-commissari, individuati fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, ai quali è affidato il compito di affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il compenso dei subcommissari non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ente.

⁵² Gli stanziamenti a legislazione vigente relativi ai trasferimenti correnti al CRA (capitolo 2083) sono stati interessati da una serie di riduzioni lineari disposte da interventi di contenimento della spesa adottati negli ultimi anni. Si ricorda, in proposito, in particolare l'art. 8, commi 3 e 4, del D.L. n. 95/2012, che ha introdotto riduzioni dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti di enti e organismi inseriti nel conto consolidato delle PP.AA. definito dall'ISTAT. L'art. 1, commi 71 e 73, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha, poi, rideterminato a carico del MiPAAF le riduzioni della spesa, di cui al citato art. 8, comma 4, del D.L. n. 95/2012 per ciascuno degli anni del triennio 2013- 2015 in 1,7 milioni per il 2015 e 2,6 milioni a decorrere dall'anno 2016.

⁵³ Il compenso dovrà dunque essere composto da due parti:

- una parte fissa che non potrà eccedere i 50.000 euro;
- una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, e anch'essa non potrà superare i 50.000 euro.

Articolo 2, comma 130 *(Gasolio agricolo)*

130. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella

silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento.».

Il **comma 130** - anziché procedere ad un aumento dell'accisa per tutti i soggetti, come in origine proposto dal Governo⁵⁴ - provvede a ridurre la quantità di gasolio da immettere a regime agevolato: mercè le **modifiche introdotte dalla Camera dei deputati**, quindi, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato sono ridotti - a decorre dal 1° gennaio 2015 - del 23 per cento, anziché del 15 per cento come previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell'aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l'impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D.L. n. 375/2000).

A norma dell'art. 24, comma 4, della legge n. 388 del 2000, l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi agricoli, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 sono state definite le modalità applicative dell'agevolazione fiscale, mentre con il decreto del Ministero dell'agricoltura 26 febbraio 2002 sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegate tabelle. Per il gasolio essi sono espressi in litro su ettaro (l/ha).

⁵⁴ Il cui testo aumentava dal 22% al 26,5% l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria di accisa) per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Dal 1° marzo 2014 l'accisa sulla benzina è pari a 730,80 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è stata aumentata a 619,80 euro per mille litri, per effetto della Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013. Tale aumento è conseguente alle norme contenute nell'articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'art. 1, comma 184, della legge n.147 del 2012 (legge di stabilità 2014), ha disposto l'incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 2002).

Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), invece, all'articolo 1, comma 517, si era disposta la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Limitatamente all'anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento.

Da ultimo, la legge europea 2013-*bis* ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 2, comma 131
(Piano irriguo nazionale)

131. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.

Il **comma 131** prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007).

Il Piano irriguo nazionale è parte del Piano idrico nazionale.

Con delibera CIPE 14 giugno 2002, n. 41 sono state dettate le linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, indirizzando gli interventi secondo le seguenti linee guida:

- recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico;
- completamento degli schemi irrigui;
- rifacimento dei sistemi di adduzione;
- adeguamenti delle reti di distribuzione;
- realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui
- utilizzo delle acque reflue depurate.

Con delibera CIPE n.74 del 27 maggio 2005, oltre ad essere stato approvato il Piano irriguo nazionale, sono stati stanziati 1.100 milioni di euro (770 milioni di euro alle regioni settentrionali e 330 milioni alle regioni meridionali).

Considerato che il Piano irriguo prevede investimenti complessivi per 1.600 milioni di euro, con delibera CIPE n.75 del 29 marzo 2006 sono stati previsti ulteriori investimenti per un importo pari a 500 milioni di euro.

Questi investimenti hanno trovato copertura con la legge finanziaria del 2008 (art. 2, comma 133, della L. 244/2007) che ha autorizzato un contributo di 100 milioni per la durata di quindici anni, per un totale di 1.500 milioni di euro.

Questo stanziamento è stato successivamente ridotto, per ciascuna annualità, in virtù di interventi legislativi che hanno operato riduzioni sui capitoli rimodulabili del bilancio statale, di cui all'articolo 60 del D.L. n.112/2008 e in via permanente dall'art. 4 del D.L. n.180/2008. Una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti è stata poi operata con l'articolo 2, quarto periodo, del D.L. n. 78/2010. In virtù di tali riduzioni lo stanziamento si è ridotto a 53.475.441 euro annui (e dunque a complessivi 802,1 milioni di euro).

Con delibere CIPE 22 luglio 2010, n.69 e 18 novembre 2010, n.92, sono state finanziate, mediante operazioni di mutuo, opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo di 595 milioni di euro circa, mentre i restanti 207 milioni circa sono stati destinati alla copertura della quota interessi.

La Relazione tecnica afferma che, a seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Mipaaf ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici delle concessioni⁵⁵, che ha fatto emergere economie di spesa pari 6,4 milioni per ciascuna annualità. Sempre in base a quanto affermato nella relazione, “tali economie consentono la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi”.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede che le economie realizzate nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamenti a carico del bilancio statale, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto di opere della stessa tipologia, previa autorizzazione del Ministero competente. Tale facoltà ha trovato conferma nell'art. 32, comma 4, della legge n. 350/2003, riferita all'economie di asta passibili di utilizzazione per la prosecuzione di lotti ulteriori di impianti per il recupero delle risorse idriche.

Si ricorda, infine, che la programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), secondo quanto disposto dal regolamento per lo sviluppo rurale n. 1305/2013, è stata impostata dall'Italia attraverso la presentazione di un programma di sviluppo rurale nazionale, accanto ai programmi di sviluppo rurale regionali, nel quale sono previste alcune misure in tema di: strumenti di gestione del rischio; investimenti irrigui; miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Per quanto riguarda gli investimenti irrigui, il rapporto preliminare predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede che le tipologie di interventi finanziabili avranno riguardo a:

- a) recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico;
- b) completamento degli schemi;
- c) miglioramento dei sistemi di adduzione;
- d) adeguamento delle reti di distribuzione.

A questi possono affiancarsi interventi altrettanto strategici che riguardano:

- sistemi di controllo e di misura (dotazione degli impianti irrigui di sistemi di automazione e telecontrollo al fine di razionalizzare la pratica irrigua, eliminando sprechi e inefficienze e misurare i volumi di acqua erogati);
- riutilizzo di acque depurate, che può rappresentare una fonte integrativa di acqua per l'agricoltura, nonché una fonte alternativa nei casi in cui l'acqua utilizzata per l'agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta all'uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile.

⁵⁵ Quanto alla possibilità di rimodulare i quadri economici delle concessioni, si rinvia a quanto evidenziato nell'appendice al capitolo 1 del [Rapporto del MIPAAF sull'avanzamento della spesa pubblica finalizzata all'attuazione delle opere del piano irriguo nazionale, di giugno 2013](#).

Articolo 2, comma 132
(Filiera e distretti agroalimentari)

132. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire

l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

Il comma 132 è volto a prevedere che una quota delle disponibilità in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di competenza del medesimo Ministero finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

I contratti di filiera e di distretto agroalimentari sono promossi dal Mipaaf di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. I contratti di filiera⁵⁶ sono uno strumento di finanziamento di programmi integrati di investimento, a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. Il programma deve partire dalla produzione e deve interessare anche le imprese che si occupano della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché quelle che forniscono servizi e mezzi di produzione. I requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati (Regime di aiuti di Stato n. 379/2008) sono definiti dal D.M. 22 novembre 2007: vi si prevede, per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto, il ricorso anche alle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", fondo che prescinde da vincoli di natura territoriale, come disposto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

⁵⁶ L'articolo 66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) introdusse la disciplina dei contratti di filiera nel settore agroalimentare, e, successivamente (art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005), anche dei contratti di distretto nelle aree sottoutilizzate; vi si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova la definizione di contratti di filiera e di distretto attingendo alle risorse destinate alle aree sottoutilizzate. In attuazione dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002 è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali il D.M. 1° agosto 2003, che ha dettato i criteri per l'attuazione dei contratti di filiera. Disposizioni attuative del D.M. 1° agosto 2003 sono state dettate con la circolare 2 dicembre 2003, più volte modificata, da ultimo, in forma codificata, con la circolare n. 463 del 16 luglio 2007. Successivamente: il D.M. 20 marzo 2006 ha dettato ulteriori disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera; il D.M. 27 aprile 2006, n. 215, ha dettato ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative alla programmazione negoziata nel settore agricolo; il D.M. 22 novembre 2007 ha esteso i finanziamenti in titolo ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dal 2012 la normativa di cui sopra è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell'agroindustria. In particolare è assegnato al Ministro delle politiche agricole il compito di promuovere la definizione di *contratti di filiera e di distretto*, in qualche modo assimilabili ai contratti di programma, attingendo alle risorse destinate alle cosiddette "aree sottoutilizzate"⁵⁷, coincidenti territorialmente con le aree depresse. Le finalità da perseguire sono quelle di favorire l'integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera del sistema agroalimentare e di rafforzare i distretti agroalimentari; gli operatori coinvolti potranno anche rivestire la forma associativa. Per la conclusione dei contratti di filiera e di distretto è richiesto che siano soddisfatti i seguenti requisiti: - sia rispettata la programmazione regionale; - i contratti abbiano una rilevanza nazionale; - abbiano carattere interprofessionale (cioè prevedano la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformati, distributori- di una medesima filiera produttiva); - siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura; - rientrino nel limite finanziario complessivo che sarà fissato con delibera del CIPE in sede di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, in attuazione degli articoli 60 e 61 della stessa legge n. 289.

⁵⁷ Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), la quale ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP). Nel Fondo MEF, sono confluite le risorse relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; all'intervento ordinario nelle aree depresse; al Fondo per l'imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. Nel Fondo MAP, sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, vale a dire, le risorse relative alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di modificare l'allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall'uno all'altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. L'articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di accelerazione della spesa in conto capitale.

Articolo 2, commi 133-135

(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato e regime fiscale delle operazioni di raccolta della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.)

133. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;

2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto "disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto "disponibilità»;

b) all'articolo 3:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;

2) al comma 1, lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*l-bis.* Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili

nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.»;

4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;

d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;

e) all'articolo 46:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo»;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)»;

5) il comma 4 è abrogato.

f) all'articolo 48:

1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato.

134. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 133, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.

135. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.

I commi 133-134 intervengono sulla disciplina recata dal T.U. 398/2003⁵⁸ in materia di debito pubblico al fine di adeguare la gestione della liquidità del conto

⁵⁸ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

disponibilità del tesoro presso la Banca d'Italia ad alcune recenti decisioni della Banca Centrale Europea che hanno inciso sulla movimentazione e remunerazione delle liquidità detenute dai governi presso le rispettive banche centrali nazionali. A tal fine, oltre a consentire una gestione più efficiente della copertura rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio e delle operazioni in strumenti derivati, le modifiche introdotte dalla norma dispongono il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presso Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti: ciò al fine di evitare possibili erosioni su tale Fondo conseguenti alle suddette decisioni della BCE. Il **comma 135**, inserito nel corso della prima lettura, abroga la norma che prevedeva che l'applicazione dello speciale regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A previsto dall'articolo 22-*quinquies* del decreto legge n. 91/2014 fosse condizionato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'intervento recato dai commi in esame opera in particolare alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro, com'è noto detenuta presso la Banca d'Italia, ritenute necessarie a seguito delle recenti decisioni che della Banca centrale europea (BCE), del 5 giugno⁵⁹ e del 4 settembre 2014⁶¹, che stabiliscono, tra l'altro, un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle amministrazioni pubbliche presso una banca centrale nazionale, introducendo altresì l'applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa BCE decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso "*deposit facility*"⁶²).

Si tratta, in particolare, quanto alle decisioni del 5 giugno, della Decisione BCE/2014/23 sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso e del relativo atto di Indirizzo BCE/2014/22, che modifica un precedente indirizzo (Indirizzo BCE/2014/9) sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali.

Ne consegue, per quanto riguarda l'Italia, che l'ammontare complessivo dei depositi governativi remunerati presso la Banca d'Italia non può superare la soglia individuata nell'importo maggiore tra 200 milioni e lo 0,04 per cento del PIL; secondo quanto precisa la Relazione all'articolo in esame tale soglia, sulla base dei dati relativi all'anno in corso, si colloca intorno a 600 milioni di euro. Tale remunerazione, dal 1° dicembre di quest'anno, sarà obbligatoriamente il tasso EONIA overnight⁶³, attualmente negativo. Peraltro, il tasso di interesse sui

⁵⁹ https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_168_r_0015_it_txt.pdf.

⁶⁰ <http://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2014/html/gc140620.it.html>.

⁶¹ <http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140904.it.html>.

⁶² È lo strumento della Banca centrale europea (Bce) sul quale le banche dell'Eurosistema possono depositare liquidità a brevissimo termine (overnight).

⁶³ Eonia è l'acronimo della denominazione Euro OverNight Index Average e costituisce il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza (overnight) svolte sul mercato interbancario europeo. Per la zona euro è il tasso di interesse interbancario per 1 giorno.

depositi presso la banca centrale è stato già recentemente ridotto dalla BCE, venendo fissato al -0,20%, con effetto dal 10 settembre 2014.

Da ciò derivano le modifiche apportate dall'articolo 43 in commento al T.U. n.398 del 2003, volte a consentire una più agevole movimentazione della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l'applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d'Italia, vale a dire principalmente, si rammenta:

- il conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria;
- il Fondo per l'ammortamento per i titoli di Stato.

Si rammenta che la Banca d'Italia svolge la funzione di tesoriere dello Stato e cioè effettua i pagamenti disposti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici a favore dei cittadini e delle imprese e incassa i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo allo Stato. Tutti gli incassi e i pagamenti per conto dello Stato sono regolati sul "Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" detenuto dalla Banca d'Italia, che quindi assicura le funzioni di esecuzione e rendicontazione dei pagamenti pubblici. In linea con la normativa comunitaria, che vieta alle banche centrali degli Stati membri di concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro, il conto disponibilità non può presentare saldi a debito.

A tal fine il comma 133 modifica, alla lettera a) una delle definizioni recate dal comma 2 del T.U, identificando con la dicitura "conto disponibilità" il conto disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria, anche per distinguerlo meglio da altri conti previsti dal medesimo testo unico (analogamente viene poi modificato il comma 8 dell'articolo 5 dello stesso) ed elimina la appostazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia.

Tale eliminazione deriva da quanto disposto dalla lettera d) del comma 133 in commento all'articolo 44 del testo unico, laddove tale Fondo, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa Depositi e Prestiti, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale trasferimento deriva dalla decisione BCE, sopra indicata, di stabilire una remunerazione negativa su tutti i depositi ordinari di liquidità presso la Banca d'Italia, remunerazione che verrebbe ad applicarsi anche al Fondo ammortamento (sulle cui giacenze è prevista a norma dell'articolo 46 TU una remunerazione pari a quella del conto disponibilità) con conseguente possibili erosioni del relativo ammontare.

La relazione governativa precisa che l'individuazione del la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale soggetto presso cui trasferire il Fondo è stata operata per evitare di dover ricorrere ad uno degli istituti bancari che svolgono l'attività di Specialisti in titoli di Stato minando in tale ipotesi la parità di condizioni tra questi, indispensabile per le funzioni di supporto al mercato primario e secondario dei titoli di Stato.

Una ulteriore modifica, effettuata dalla lettera b), n.3 del comma 133, prevede che mediante la gestione di tesoreria possa procedersi all'adozione di un sistema

di garanzie bilaterali per la gestione delle operazioni in strumenti derivati⁶⁴ da parte del Tesoro. Le garanzie possono essere costituite da disponibilità liquide o da titoli di Stato. Sui conti di tesoreria (ovvero sui conti e depositi di titoli o liquidità) intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano i divieti di sequestro pignoramento ed opposizioni cautelari previsti dall'articolo 5, comma 6, del TU: ciò, è da presumere, allo scopo non incidere negativamente sull'effettività della garanzia bilaterale.

L'adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Tesoro permette un allineamento alle migliori pratiche internazionali, coerentemente con l'evoluzione in corso nei modelli di *risk management* delle banche. Per il Tesoro questo permetterebbe una gestione più efficiente ed economica delle aste, nonché una sostanziale riduzione del rischio di controparte nei confronti delle banche nel caso in cui il valore di mercato della posizione in derivati sia favorevole per il Tesoro

Quanto alla lettera c) del comma 133, con la stessa si interviene sulla disciplina del conto disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia, stabilendo, mediante la sostituzione del vigente comma 5 (*sostituzione che renderebbe opportuno, si segnala, modificare anche la rubrica dell'articolo*) che la gestione e remunerazione della liquidità detenuta presso la Banca d'Italia debba conformarsi agli indirizzi della BCE: A tal fine Ministero dell'economia e Banca d'Italia stabiliscono, mediante convenzione, le condizioni di tenuta del conto disponibilità (e dei conti assimilabili) ed il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Il perimetro dei depositi governativi soggetti alle disposizioni di politica monetaria verrà definito con apposito decreto del Ministro dell'economia previa intesa con la Banca d'Italia. Viene altresì considerata l'eventualità dell'applicazione di un tasso negativo, sulla base delle decisioni della BCE, disponendosi in proposito che tale tasso si applichi alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo. Si interviene infine sulla norma, recata dall'ultimo periodo del vigente comma 5, che autorizza il Ministro ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità: viene in proposito stabilito che ciò possa essere effettuato, anche affidando da parte del Ministro medesimo determinati servizi, operazioni o adempimenti ad uno o più

⁶⁴ I derivati sono strumenti finanziari il cui valore deriva dai prezzi di attività scambiate sui mercati, quali attività finanziarie (azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse) ovvero attività reali (merci, materie prime); queste variabili sono chiamate "sottostante" del derivato. In alcuni casi, sono stati sviluppati anche contratti derivati aventi come "sottostante" la probabilità del verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (nei *weather derivatives*, la quantità di neve caduta o le precipitazioni in genere in una determinata zona). Esistono tre principali tipi di contratti derivati: i *futures* (impegno ad acquistare o a vendere, a una data futura, una certa quantità di una determinata attività sottostante a un prezzo concordato), le *opzioni* (facoltà di acquistare o vendere, a una data futura, una certa quantità di una determinata attività sottostante a un prezzo concordato, dietro il pagamento iniziale di un costo, chiamato premio) e gli *swaps* (scambio di flussi di cassa tra due controparti).

intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Con le lettere *e)* ed *f)* si operano infine alcune modifiche conseguenti prevalentemente dagli interventi sopra illustrati, ed in particolare:

- abrogando il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 46, per eliminare il riferimento all'esenzione dal fissato bollato di cui al regio decreto n. 3278 del 1923 (ormai soppressa dal 2007) ed inoltre:
- introducendo un comma *2-bis* all'articolo 46, in cui – a seguito del trasferimento del Fondo ammortamento titoli di Stato presso la Cassa DD.PP.- si stabilisce che le modalità di utilizzo del Fondo siano stabilite con decreto ministeriale;
- abrogando abrogati alcuni aspetti procedurali di cui all'ultima parte dell'articolo 48, nella parte in cui prevedono l'intervento della Banca d'Italia quale soggetto autorizzato ad effettuare prelievi dal Fondo ammortamento, posto che tali funzioni, ai sensi del nuovo primo comma dell'articolo 44 introdotto dalla lettera d), sono trasferite alla CDP.

Il **comma 134** prevede, infine, l'abrogazione delle disposizioni procedurali sull'utilizzo del Fondo ammortamento titoli di Stato (vale a dire degli articoli dal 48 al 52 del T.U.), a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al nuovo comma *2-bis* dell'articolo 46.

Il **comma 135**, inserito nel corso della prima lettura, abroga la norma che prevedeva che l'applicazione dello speciale regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A previsto dall'articolo 22-*quinquies* del decreto legge n. 91/2014 fosse condizionato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2, commi 136-140

(Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica "mista")

136. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «--Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)» è inserito il seguente: «--Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

137. Alla data del 1° febbraio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle

regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

138. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.

139. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

140. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Il **comma 136** prevede l'assoggettamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l'inserimento nella Tabella A della citata legge.

Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate) originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizione viene, conseguentemente, abrogata.

Potrebbe ritenersi che, poiché la norma in esame non fa riferimento alle aziende speciali collegate alle camere di commercio, è da presumersi che per esse non

sia previsto il ripristino del sistema di tesoreria unica. Su tale circostanza potrebbero ritenersi opportuno un approfondimento.

La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica, definendo i criteri per l'individuazione degli enti sottoposti al sistema.

Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nell'articolo 1 della legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981.

Gli enti compresi nella tabella A⁶⁵ sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.

Nelle contabilità speciali "fruttifere" vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanon, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali "infruttifere".

Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere. Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato, da ultimo, stabilito nella misura dell'1,00 per cento lordo, a decorrere dal 1° maggio 2011, dal decreto 13 maggio 2011. Con il D.M. 13 gennaio 2014 è stato fissato un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato.

I tesoreri sono tenuti ad eseguire i pagamenti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Agli enti inclusi nella tabella B⁶⁶ si applica, invece, un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

I commi 137-140 definiscono la procedura per l'assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica, fissando alla data del 1° febbraio 2015 il termine entro cui i tesoreri o cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le disponibilità liquide, attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive

⁶⁵ Nella tabella A, come di recente sostituita ai sensi del DPCM 29 novembre 2011, sono ricompresi, oltre agli enti territoriali (province, comuni, consorzi tra enti territoriali e unioni di comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, comunità montane con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti nonché, dal 1° marzo 2001, regioni e province autonome), tra gli altri, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, le autorità portuali, l'ARAN, l'ISTAT, il CNR, l'ASI, la CONSOB, l'ENEA, le Authorities, le Università statali, le Aziende sanitarie e quelle ospedaliere di cui al D.Lgs. n. 502/1992, le Aziende ospedaliere universitarie.

⁶⁶ Nella tabella B, come sostituita dal D.P.C.M. 29 novembre 2011, rientrano gli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), l'AGEA, il CONI, la Croce rossa italiana ed altri.

contabilità speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte presso la tesoreria statale (comma 137). È inoltre previsto, entro il 30 giugno 2015, lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 27 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (comma 140).

Restano escluse dall'applicazione della norma – in conformità con quanto applicato agli altri enti già assoggettati al sistema di tesoreria unica - soltanto le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e da ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, che restano, pertanto, depositate presso i tesorieri. I tesorieri o cassieri degli enti sono pertanto tenuti ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa alla disciplina della tesoreria unica, contenuta, come detto, nell'articolo 1 legge n. 720/1984 (comma 138)⁶⁷.

Il **comma 140** estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria unica, introdotto dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - che viene qui novellato - fino alla data del 31 dicembre 2014, comporta che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangano depositate fino al 31 dicembre 2017 presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica sopra descritto che si è costituito a partire dalla prima metà degli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all'esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

⁶⁷ Secondo la Relazione tecnica, le norme in esame determinano l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015. Su tali somme, che costituiscono attualmente risorse proprie delle camere di commercio e che dovranno essere versate nella tesoreria statale sul sottoconto fruttifero, lo Stato è tenuto a corrispondere un interesse pari allo 0,25 per cento, il cui onere viene stimato, dalla relazione tecnica, in circa 1,6 milioni di euro annui.

Nel complesso, la relazione tecnica, evidenziando come l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si tradurrà in una minore emissione di titoli del debito pubblico, stima un risparmio complessivo per il bilancio statale, conseguente ai minori oneri per interessi pagati, pari a 15 milioni per il 2015, 14,5 milioni per il 2016 e 13,75 milioni a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% (utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%).

L'accelerazione del processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l'istituzione dell'IRAP, ha imposto l'esigenza di una ridefinizione del sistema di tesoreria unica, volto ad un suo progressivo superamento.

Per tali enti è stato, dunque, definito con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) un nuovo sistema di tesoreria, comunemente definito come "misto", secondo il quale tutte le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.

L'applicazione del sistema di tesoreria c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato successivamente esteso alle Università statali, a decorrere dal 1999 con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), e alle Autorità portuali, dal 2007 ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e, poi, con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, articolo 77-*quater*, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le camere di commercio, invece, è stata prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica, rispettivamente, dal 1999, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, e dal 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 45, della legge n. 266/2005.

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica hanno portato il legislatore a sospendere, con l'articolo 35, commi da 8 a 13, del D.L. n. 1/2012, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica misto, applicato, come detto, a regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per i Dipartimenti universitari - che non ne erano più soggetti a decorrere dal 1999 - fino all'adozione del bilancio unico di Ateneo, fissato entro la data del 31 dicembre 2014⁶⁸.

Sempre nel 2012, con il D.L. 95/2012 (c.d. *spending review*, articolo 7, commi 33-36) è stato infine disposto l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

⁶⁸ Termine così prorogato dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 150/2013 (rispetto al 1° gennaio 2014).

Articolo 2, commi 141-153*(Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni)*

141. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;

2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;

4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto

al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.».

142. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

143. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia autonoma di Bolzano	44.000
Provincia autonoma di Trento	37.000
Friuli Venezia Giulia	87.000
Regione siciliana	273.000
Sardegna	97.000
Totale autonomie speciali	548.000

144. La regione Valle d'Aosta, la regione

Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

145. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 143 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

146. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 143 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

147. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

148. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio

2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 143 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

149. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica alla regione Siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato».

150. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 141 a 161.

151. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;

c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

152. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-

2017» sono sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018».

153. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 143 possono essere modificati, con invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma stabilisce un contributo aggiuntivo delle Regioni alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a *4 miliardi* di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (commi 1-2) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (commi da 3 a 12). Ciascuna regione, per l'importo ad essa assegnato, realizza il contributo sia in termini di indebitamento netto (riduzione di spesa) che di saldo netto da finanziare. La norma estende inoltre all'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica delle regioni già previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 per gli anni dal 2015 al 2017.

Regioni a statuto ordinario

Con riferimento alle regioni a statuto ordinario, i **commi 141 e 142** stabiliscono che il concorso alla finanza pubblica determinato dall'art. 46, commi 6 e 7, del citato D.L. n. 66/2014⁶⁹, in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 è incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. In linea con l'obiettivo del pareggio di bilancio fissato come obiettivo per il rispetto del patto di stabilità interno (*articolo 2, commi 162-179 del disegno di legge in esame*), il contributo è realizzato riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle Regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato. La norma dispone inoltre correzioni formali al testo del decreto legge 66/2014.

Si rammenta che il comma 6 del citato articolo 46 dispone che le regioni sono tenute ad assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro

⁶⁹ D.L. 24 aprile 2014, n.66 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito dalla legge n.89 del 2014.

per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. La norma stabilisce che 'in sede di auto coordinamento' le regioni decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e gli importi del contributo, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE⁷⁰ (recante misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati. La decisione concordata deve essere recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni:

- entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 (vedi *infra*, *Il contributo alla finanza pubblica per il 2014*);
- entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti; il termine, fissato inizialmente al 31 ottobre, è stato così anticipato dall'art. 42, comma 1 del D.L. 133/2014⁷¹ (c.d. 'sblocca' Italia').

La norma stabilisce inoltre che, ove non si pervenga all'intesa, gli importi attribuiti alle singole regioni e gli ambiti di spesa dovranno essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente. Sulla base delle determinazioni assunte con il DPCM potranno essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 141** dell'articolo in esame apporta le seguenti modifiche al comma 6 dell'art. 46:

- al fine di correggere un errore formale, sopprime (nel primo periodo) i riferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (lettere a) e c)), presenti 'erroneamente' nel testo; la norma, infatti, con la dicitura "Regioni e Province autonome", potrebbe sembrare indirizzata a tutte le regioni; tuttavia, il contesto e quanto disposto (nonché la successiva attuazione relativa all'anno 2014, vedi *infra*) indicano chiaramente che destinatarie della norma sono le sole Regioni a statuto ordinario;
Si segnala a tale proposito che anche nel secondo periodo vi è un riferimento alle Province autonome che, in linea con quanto disposto dalla norma in esame, andrebbe soppresso; nello specifico le parole "singole"⁷² regioni e Province autonome di Trento e Bolzano" andrebbero sostituite con le parole "singole regioni");
- sopprime il riferimento ai tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE e all'incidenza degli acquisti centralizzati (lettera d)), che la norma indica come criteri che le regioni dovrebbero tenere in considerazione nella determinazione degli ambiti di spesa sui quali operare i tagli, in sede di auto coordinamento; tali criteri, tuttavia, non sono risultati di facile interpretazione e applicazione e non è apparsa chiara, inoltre, la motivazione del diverso

⁷⁰ Cui è stato dato attuazione con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.

⁷¹ D.L. 12 settembre 2014, n.133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

⁷² Per un mero refuso, inoltre, nel testo è impiegata la parola "singoli" anziché "singole".

criterio previsto dal comma 6 dell'articolo, sulla base del quale determinare gli ambiti di spesa da ridurre nelle due ipotesi di determinazione da parte regionale (tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati) o con D.P.C.M. (tenendo conto del PIL e della popolazione residente);

- estende al 2018, il periodo in cui le regioni devono assicurare il contributo di 750 milioni di euro annui (lettera b);
- nell'ambito delle disposizioni secondo cui a seguito del D.P.C.M. con il quale sono individuati gli importi del risparmio per ogni singola regione, sono 'eventualmente' rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, viene soppressa la parola "eventualmente", dal momento che, a fronte della individuazione degli ambiti di spesa da tagliare, risulta comunque necessario la rideterminazione dei livelli di spesa e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Per quanto concerne il contributo aggiuntivo richiesto alle Regioni a statuto ordinario, la norma in esame aggiunge al comma 6 del citato art. 46, ulteriori periodi nei quali oltre la determinazione del contributo vengono ripetute le disposizioni già viste relative alle modalità di realizzazione del contributo iniziale stabilito dal medesimo comma 6 (primo e secondo periodo).

Per gli anni dal 2015 al 2018, pertanto, le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari a 3.452 milioni di euro per ogni anno. Il contributo è aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro stabiliti al primo periodo, per cui complessivamente il contributo è pari a 4.202 milioni di euro annui. Come per il contributo iniziale, le regioni 'in sede di auto coordinamento' decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e per quali importi. Rispetto alla disciplina prevista per il contributo di 750 milioni di euro, la norma in esame aggiunge l'inciso secondo il quale la determinazione degli ambiti sui quali operare le riduzioni di spesa deve avvenire nel "rispetto dei livelli essenziali di assistenza".

La proposta deve essere recepita in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2015. A seguito dell'intesa, sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Nel caso in cui non si pervenga all'intesa entro la data stabilita, la norma rinvia a quanto stabilito al secondo periodo, vale a dire che gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine del 31 gennaio, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente. Potranno essere considerate anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Riassumendo entro il 30 settembre 2014 le Regioni a statuto ordinario dovrebbero concordare ambiti e importi delle riduzioni di risorse per 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 ed entro il 31 gennaio 2015,

dovrebbero ugualmente concordare ambiti e importi delle riduzioni di risorse per 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

Il **comma 142** dell'articolo in esame, infine, abroga il comma 7 dell'articolo 46 del citato decreto legge 66. La norma citata dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere sottratti dal limite di spesa fissato per il patto di stabilità. In sostanza il contributo alla riduzione della spesa, chiesto a ciascuna regione, si traduce in un abbassamento ulteriore del limite complessivo alle spese finali, posto per ciascuna regione dalla disciplina sul patto di stabilità. La disposizione viene abrogata in quanto: dal 2014 risulta superata da quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge n. 133 del 2014, come di seguito si espone; dal 2015, l'articolo 2, commi 162-179 del disegno di legge in esame modifica radicalmente la disciplina del patto di stabilità per le regioni, fissando l'obiettivo per il rispetto del patto nel raggiungimento del pareggio di bilancio, anziché nel rispetto di un limite alle spese finali complessive e, quindi, per attuare il concorso alla finanza pubblica ciascuna regione, a fronte della riduzione dei trasferimenti statali, dovrà ridurre le proprie spese di pari importo.

Il contributo alla finanza pubblica per il 2014

In relazione al contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica per il 2014 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014⁷³. Al fine di dare attuazione all'intesa, l'articolo 42, comma 1, del decreto legge 133/2014 inserisce dopo il citato articolo 46, comma 7, i commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*.

Le regioni hanno concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa per un valore complessivo di 500 milioni per il 2014 (ai fini all'indebitamento netto), attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente. Il comma *7-bis* dispone quindi che le risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014 ed attualmente escluse dal patto di stabilità, devono essere spese dalle regioni, nei limiti dell'obiettivo programmatico già fissato (e come modificato dal successivo comma *7-quater*). Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare particolari settori: scuole paritarie, erogazione di borse di studio universitarie, contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, fondo per il diritto al lavoro dei disabili, libri di testo e materiale rotabile. La certificazione dell'avvenuta spesa è inserita nell'ordinaria certificazione ai fini della verifica del patto di stabilità (comma *7-ter*) e qualora la regione non provveda a spendere la sua quota, essa deve versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente. In conseguenza della rinuncia alle deroghe al patto di stabilità sopra illustrate, il comma *7-quater* stabilisce che per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti le scuole paritarie (L. 147/2013 art. 1, comma 260), le borse di studio universitarie (D.L. 104/2013, art 2 e legge 147/2013 art. 1, comma 259), i contributi per gli studenti, anche disabili (D.L. 104/2013, art 1) e il materiale rotabile (legge 147/2013, art. 1, comma 83); per il 2014,

⁷³ Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, di cui all'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Repertorio atti n. 65/CSR del 29 maggio 2014).

infine, non trova applicazione il comma 7 del citato articolo 46, il quale dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dovranno essere sottratti dal limite di spesa fissato per il patto di stabilità.

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare, pari anch'esso a 500 milioni di euro, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, le regioni hanno concordato una riduzione del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 per 200 milioni di euro e la riduzione delle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus per un importo di 300 milioni di euro. Questa parte dell'intesa è stata recepita con Decreto dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014⁷⁴.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano

I **commi da 143 a 153** riguardano le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme stabiliscono un ulteriore concorso alla finanza pubblica pari complessivamente 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Ciascuna autonomia è tenuta ad assicurare il contributo alla riduzione della spesa, nella misura stabilita dalla legge, in termini di indebitamento netto nell'ambito della disciplina del patto di stabilità vigente per quella regione (**commi 144, 145 e 146**). Deve inoltre essere assicurato, da parte di ciascuna autonomia, il contributo in termini di saldo netto da finanziare (vale a dire che ci deve essere comunque una riduzione di uscite dal bilancio dello Stato), nelle modalità stabilite con norme di attuazione e fino alla loro emanazione, attraverso modalità indicate dalla legge medesima (**commi 147 e 148**). Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46, commi 1-5, per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (**commi 151 e 152**).

Il **comma 143** stabilisce un ulteriore concorso alla finanza pubblica per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari complessivamente 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Gli importi imputati a ciascuna autonomia sono riportati in una tabella inserita nel testo di legge (*riportata di seguito*), ma possono essere modificati, ad invarianza dell'importo complessivo, mediante accordo da sancite entro il 31 gennaio di ciascun anno (**comma 153**) in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'accordo dovrà poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁷⁴ Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 26-6-2014, Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2014, n. 154).

<i>(in migliaia di euro)</i>	
Regione o Provincia autonoma	Anni 2015 - 2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia Autonoma Bolzano	44.000
Provincia Autonoma Trento	37.000
Friuli-Venezia Giulia	87.000
Sicilia	273.000
Sardegna	97.000
Totale Autonomie speciali	548.000

Come già detto, il contributo alla riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, deve essere assicurato, da parte di ciascuna autonomia, nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, vale a dire che l'obiettivo dovrà essere calcolato considerando anche questo ulteriore contributo.

Il **comma 144** dell'articolo in esame concerne le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per le quali la disciplina del patto di stabilità è dettata dal comma 454, art. 1, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, come successivamente modificato dalla legge di stabilità 2014, dal decreto legge 66/2014 ed ora dal comma 151 dell'articolo in esame, *vedi oltre*). La norma citata definisce gli obiettivi di risparmio e conferma la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze l'obiettivo specifico per ciascun anno. Questo dovrà essere calcolato sottraendo alle spese finali 2011, calcolate in termini di competenza eurocompatibile, le voci di spesa elencate al comma stesso che rappresentano i diversi contributi richiesti alle autonomie speciali a partire dalla legge di stabilità 2012. A questi contributi si aggiunge ora, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, l'importo stabilito nella tabella del comma 143 in esame, che andrà quindi sottratto dal complesso delle spese finali.

Il **comma 145** dell'articolo in esame concerne le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali il comma 455, art. 1 della legge di stabilità 2012 disciplina separatamente il patto di stabilità a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto speciale). Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile, per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale. L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci riportate al comma 454, alle quali ora si aggiunge il contributo stabilito dalla norma in esame.

I contributi alla finanza pubblica elencati ai commi 454 e 455, art. 1 della legge 228/2012 sono i seguenti:

- a) gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, per complessivi 2.500 milioni di euro;
- b) il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011, vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28, per complessivi 920 milioni di euro. A decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario 860 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Fino all'emanazione delle norme di attuazione; il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia. Successivamente l'articolo 35, commi 4-5, del decreto legge 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) ha inoltre disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica. Il comma 4 esplicita la finalizzazione della riserva all'erario, disponendo un aumento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome (di cui all'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011) di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Si ricorda infine che il D.L. 16/2012 all'articolo 4, commi 10-11, sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse regioni di reintegrare agli enti locali il mancato gettito. Conseguentemente riduce il contributo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del D.L. 201/2011, dell'importo corrispondente al mancato gettito stimato pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari a 239 milioni annui dal 2013;
- c) gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione del D.L. 95/2012, art. 16, comma 3 che determina complessivamente il contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Nel decreto sono determinate le somme da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2014 dispone il Decreto 17 giugno 2014; nella tabella allegata al decreto è ripartito l'importo complessivo di 1.500 milioni di euro quale contributo in termini di saldo netto da finanziare e l'importo complessivo di 2.000 milioni di euro quale contributo in termini di indebitamento netto;
- d) gli importi indicati nella tabella inserita nel testo di legge dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 499, come ulteriormente modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 66/2014 (e dalla norma in esame, comma 151, vedi *infra*) per un importo complessivo di 500 milioni di euro per il 2014 e 703 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018; Gli importi indicati nella tabella comprendono:
 - il concorso agli obiettivi di finanza pubblica determinato dalla legge di stabilità 2014 (comma 499) e pari a 300 milioni di euro per il 2014 e 403 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;
 - il contributo agli obiettivi di finanza pubblica determinato dal decreto legge 66/2014 (articolo 46, comma 2) e pari a 200 milioni di euro per il 2014 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018; il comma 3 del citato

articolo 46 aggiorna anche la tabella inserita al comma 526, che indica per ciascuna autonomia gli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (di fatto corrispondente ad un taglio di risorse).

d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il **comma 146** dell'articolo in esame riguarda, infine, la regione Sardegna, per la quale l'obiettivo del patto di stabilità consiste, a decorrere dal 2015 nel conseguimento del pareggio di bilancio.

In questo caso, come per le regioni a statuto ordinario Le norme dettate dall'articolo 42, commi 9-13, del decreto legge 133/2014 danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. In particolare il comma 10 determina l'obiettivo programmatico del patto di stabilità della Regione, a decorrere dal 2015, nel pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali). Non si applicheranno perciò, a decorrere dal 2015, i limiti alle spese previste per le autonomie speciali dalla normativa vigente, né le disposizioni concernenti la definizione dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze. Restano ferme, invece, le disposizioni della normativa vigente in tema di monitoraggio, certificazione e sanzioni in caso di inadempienza del patto (art. 1, commi 460, 461 e 462, legge 228/2012, stabilità 2013, come modificati dalla legge di stabilità 2014).

Per la Regione Sardegna, perciò, il contributo aggiuntivo – sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare – si realizza attraverso l'accantonamento aggiuntivo delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione, per l'importo di 97 milioni di euro stabilito nella tabella del comma 143. La regione, al fine di conseguire il pareggio di bilancio, dovrà ridurre le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Con riguardo al contributo delle autonomie speciali in termini di saldo netto da finanziare, le norme in esame (**commi 147 e 148**) stabiliscono che ciascun ente assicura un concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare per l'importo indicato nella tabella del comma 143 dell'articolo in esame, secondo le procedure 'concordate' stabilite dall'art. 27 della legge 42/2009 (applicazione dei principi del federalismo fiscale alle regioni a statuto speciale), vale a dire attraverso le norme di attuazione dello statuto speciale.

L'art. 27 della legge delega n. 42/2009, stabilisce che l'attuazione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei principi del federalismo fiscale e il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà posti dalla legge stessa, avviene attraverso le norme di attuazione degli statuti speciali, secondo le procedure concordate definite negli statuti stessi. L'art. 27 ha inoltre previsto l'istituzione presso la Conferenza Stato-Regioni di un apposito tavolo di

confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma (poi istituito con D.P.C.M. 6 agosto 2009)⁷⁵.

Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna il comma 147 stabilisce che l'importo del concorso è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

È questa la modalità 'consueta' con la quale è stato finora assicurato il contributo delle autonomie speciali in termini di saldo netto da finanziare. Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale, infatti, non prevede trasferimenti di risorse dal bilancio dello Stato bensì è basato – principalmente - sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nei rispettivi statuti.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano dispone diversamente il **comma 148**. Ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare all'erario l'importo ad essa riferito, iscritto nella tabella del comma 3 dell'articolo in esame, entro il 30 aprile di ciascun anno. La norma specifica il capitolo del Bilancio dello Stato sul quale deve essere imputata: capitolo 3465, articolo 1, capo X, rubricato *Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano*.

In mancanza di tale versamento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somma a qualsiasi titolo spettanti all'ente inadempiente.

Anche per le autonomie speciali il contributo previsto dall'articolo 46, commi 1-5, del decreto legge 66/2014 è esteso all'anno 2018.

Secondo quanto stabilito da tali commi, questi enti sono tenuti ad assicurare un risparmio pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Le suddette cifre costituiscono una delle voci di risparmio che ciascuna autonomia speciale è tenuta a considerare al fine della definizione del proprio obiettivo del patto di stabilità. Per questo motivo i 300 milioni di euro sono inseriti (art. 46, comma 2) nella tabella contenuta nel comma 454, lett. d) della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), norma in cui sono elencati i diversi contributi richiesti alle autonomie speciali. Il contributo di 300 milioni si va ad aggiungere al contributo originariamente stabilito dalla legge di stabilità 2013 e pari a 403 milioni di euro (legge n. 147/2013, art. 1, comma 499, che inserisce la

⁷⁵ L'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Gli statuti – che hanno forma di legge costituzionale – stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono ad essa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio. Le «norme di attuazione» sono emanate dal Governo con decreto legislativo (in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica) in forza della competenza loro riservata in via esclusiva dagli statuti speciali e secondo una procedura che ne prevede l'istruttoria ed il parere, o l'intesa, da parte di Commissioni paritetiche, i cui membri sono designati dal Governo e dalla rispettiva regione. A differenza di quanto solitamente avviene per gli atti di legislazione delegata, le norme di attuazione non sono sottoposte al parere parlamentare.

tabella al comma 454 della legge n. 228/2012). Per tale motivo il contributo in termini di indebitamento netto, da realizzare nell'obiettivo del patto di stabilità è pari a 703 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il **comma 149** è diretto ad integrare le norme sul patto di stabilità della Regione siciliana per gli anni 2014-2017, stabilite dall'articolo 42, commi 5-8 del decreto legge 133/2014 (legge di conversione 164/2014) in attuazione dell'accordo del 9 giugno 2014. Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. Tale norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. Rimane ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali. In tale caso, aggiunge la norma in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.

Il **comma 151** dell'articolo in esame, modifica quindi le suddette norme, in relazione al contributo in termini di indebitamento netto. In particolare viene sostituito l'anno 2018 al 2017 sia nel testo che nella tabella del comma 454, lett. d) della legge n. 228/2012, (determinazione degli obiettivi del patto di stabilità per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna⁷⁶) nonché nel testo del comma 455 (determinazione degli obiettivi del patto di stabilità per le Province autonome di Trento e di Bolzano).

Il contributo di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare è invece ripartito tra i sei enti dalla tabella del comma 3 dell'articolo 46, che va a sostituire la tabella inserita nella legge di stabilità 2014 (comma 526, art. 1, L. n. 147/2013) e che ha definito l'ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica per il 2014 (stabilito in 240 milioni di euro).

Il **comma 152** modifica pertanto il comma 526, art. 1 della legge n. 147/2013, sia nel testo che nella tabella in cui è stabilita la quota di saldo netto da finanziare per ciascuna autonomia speciale.

Il **comma 150** infine reca una norma di principio secondo la quale le autonomie speciali devono comunque garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche come eventualmente rideterminato a seguito delle norme in esame.

Si ricorda a tale proposito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome – proprio in ragione del diverso sistema di finanziamento basato sulla compartecipazione ai tributi erariali - finanziano con risorse del proprio bilancio

⁷⁶ Per la regione Sardegna, vedi quanto scritto in commento al comma 6.

molte delle funzioni connesse con i livelli essenziali di assistenza, tra le quali la sanità (con qualche differenza tra le autonomie⁷⁷).

⁷⁷ Le Regioni a statuto speciale, attualmente nella quasi totalità ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento dall'assistenza sanitaria nel loro territorio senza alcun onere a carico dello Stato. Provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articoli 1, comma 144 della legge 662/1996, e la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della legge 296/2006. Per la regione Sicilia, invece, ai sensi della legge 296/2006 articolo 1 comma 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11, essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 2, commi 154-158 e 160

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica)

154. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore -- SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*.

155. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 154, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e

delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapacienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

156. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

157. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

158. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 157, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.

(...)

160. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;

b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».

I **commi 154-156** definiscono il concorso al contenimento della spesa pubblica degli enti locali, attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell'importo complessivo di 2.200 milioni per il 2015, 3.200 milioni per il 2016 e 4.200 milioni a decorrere dall'anno 2017.

A tal fine, il **comma 154** stabilisce una riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Sono escluse dalla normativa le province che risultano in stato di dissesto⁷⁸ finanziario alla data del 15 ottobre 2014.

L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno da emanare entro il 15 febbraio 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Viene quindi individuata la procedura per il recupero delle somme predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Al recupero provvede l'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno (**comma 155**).

Sempre ai fini del contenimento delle spese correnti, il **comma 156** vieta alle province delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- di ricorrere a mutui, fatta eccezione per le spese rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza⁷⁹;
- di attribuire incarichi di studio e consulenza⁸⁰;

⁷⁸ Si ricorda che l'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

⁷⁹ Con riferimento alle tali tipologie di spese si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 2011, la spesa annua di tutte le pubbliche amministrazioni per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza è attualmente fissata in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

⁸⁰ In merito alle spese delle P.A. per studi ed incarichi di consulenza, si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 ha, da ultimo, ulteriormente inasprito le misure di contenimento previste in materia, stabilendo, per tutte le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014, che il limite di spesa annua per

- di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Il **comma 157** riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Tale fondo - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, ed è disciplinato dai commi 380-380-*quater* della legge di stabilità 2013, come introdotti dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge di stabilità 2013 determina la dotazione del Fondo per gli anni 2015 e successivi in 6.547,1 milioni di euro. Ai fini dell'alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi⁸¹.

Si evidenzia che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo (*cap. 1365/Interno*) presenta una dotazione per il 2015 inferiore a quanto previsto dal comma 380-*ter*, pari a 5.725,9 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente, sul Fondo risultano già apportate le riduzioni disposte ai sensi di disposizioni legislative intervenute nel corso dell'anno⁸², nonché le variazioni compensative per tenere conto

tali finalità non possa essere superiore all'80 per cento di quello già imposto per l'anno 2013, dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, fissato, a decorrere dall'anno 2011, nella misura massima del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009.

⁸¹ La norma rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012.

⁸² In particolare, si ricorda la riduzione di 563,4 milioni di euro disposta, per gli anni 2015-2017, a copertura delle misure di contenimento della spesa corrente dei comuni introdotte dall'articolo 47 del

dell'effettivo gettito dell'IMU propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi di quanto previsto dal comma 380-*ter* della legge n. 228/2012⁸³.

Il **comma 158** dispone, fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa nella misura complessiva di 1.200 milioni di euro di cui al comma 157, la riduzione del 50 per cento della misura del concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015 dei seguenti comuni colpiti da determinati eventi sismici negli ultimi anni:

- comuni dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
- comuni dell'Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;
- comuni delle province di Lucca e Massa Carrara danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

Il **comma 160** estende all'anno 2018 il contributo alla finanza pubblica richiesto alle province e le città metropolitane nonché ai comuni dall'articolo 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, quale risparmio da conseguire su determinate tipologie di spesa corrente negli anni 2014-2017.

In particolare, il comma in esame determina:

- per le province e le città metropolitane un ulteriore contributo alla finanza pubblica nell'importo di 585,7 milioni per il 2018;
- per i comuni, un ulteriore contributo pari a 563,4 milioni per il 2018.

D.L. n. 66/2014. Inoltre, dal Fondo sono stati stornati 60 milioni di euro - specificamente destinati, dal medesimo comma 380-*ter*, al finanziamento delle unioni e fusioni di comuni negli anni 2014, 2015 e 2016 - trasferiti al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), sul quale, in via ordinaria, sono iscritti i contributi erariali destinati a tale finalità, ai sensi dell'art. 50, comma-9-*bis*, del D.L. n. 66/2014. Va inoltre considerata la riduzione di 27,1 milioni per il 2015 (26,9 milioni per gli anni 2016 e 2017), inerenti le funzioni della soppressa Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ora trasferite al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7, co. 31-*ter*, del D.L. n. 78/2010.

⁸³ Per ciascuno degli anni 2015-2017, sul Fondo è stata apportata una rimodulazione in riduzione di 170,7 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 47 del D.L. n. 66/2014 ha disposto, ai commi da 1 a 7, che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a:

- 444,5 milioni per il 2014;
- 576,7 milioni per il 2015;
- 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Nel definire tale contributo alla finanza pubblica per gli anni 2014-2017 da parte di province e città metropolitane, il comma 1 indica espressamente le fonti di spesa che, ai sensi del medesimo D.L. n. 66/2014, vengono complessivamente poste in riduzione:

<i>Riduzioni spese</i>	2014	2015	2016	2017
Costi province e città metropolitane, in ragione del venir meno dell'elettività diretta dei consigli provinciali e dalla gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province (art. 19 D.L. n. 66/2014)	100,0	60,0	69,0	69,0
Beni e servizi (art. 8 D.L. n. 66/2014)	340,0	510,0	510,0	510,0
Autovetture (art. 15 D.L. n. 66/2014)	0,7	1,0	1,0	1,0
Consulenze e studi servizi (art. 14 D.L. n. 66/2014)	3,8	5,7	5,7	5,7
TOTALE	444,5	576,7	585,7	585,7

Tali risparmi, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono determinati sulla base di una serie di criteri di cui al comma 2. In dettaglio:

- la riduzione della spesa per beni e servizi è operata proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al D.L. n. 66;
- la riduzione della spesa per autovetture è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;
- la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Gli importi e i criteri individuati dal comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana - entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, purché a invarianza di riduzione complessiva. Le province e le città metropolitane possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a:

- 375,6 milioni per il 2014;
- 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

In particolare, il comma 8 indica le fonti di spesa che vengono complessivamente poste in riduzione per gli anni 2014-2017, ai sensi del medesimo D.L. n. 66:

<i>Riduzioni spese</i>	2014	2015	2016	2017
Beni e servizi (art. 8 D.L. n. 66/2014)	360,0	540,0	540,0	540,0
Autovetture (art. 15 D.L. n. 66/2014)	1,6	2,4	2,4	2,4
Consulenze e studi servizi (art. 14 D.L. n. 66/2014)	14,0	21,0	21,0	21,0
TOTALE	375,6	563,4	563,4	563,4

Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, viene corrispondentemente ridotto il fondo di solidarietà comunale (375,6 milioni per il 2014 e 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017).

Le riduzioni di spesa da conseguire da ciascun comune sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei seguenti criteri:

- la riduzione della spesa per beni e servizi dei comuni è operata proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al D.L. n. 66. Gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei «tempi medi di pagamento» relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5% in relazione al valore mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. o da altri soggetti aggregatori. Si dispone pertanto che i comuni trasmettano al Ministero dell'interno una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti effettuati l'anno precedente e il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.
- riduzione della spesa per autovetture dei comuni è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Anche per i comuni è prevista la possibilità che gli importi e i criteri individuati dal comma 9 possano essere modificati per ciascun comune - entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi - dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali⁸⁴, purché a invarianza di riduzione complessiva. I comuni possono comunque rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa

⁸⁴ Per i comuni il previsto contributo alla finanza pubblica per il 2014, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, è stato ripartito sulla base dei diversi criteri contenuti nell'istruttoria condotta dall'A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato città nella seduta del 5 agosto 2014.

corrente, purché si conseguano risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

Per l'anno 2014, il contributo alla finanza pubblica imposto dall'articolo 47 del D.L. n. 66/2014 è stato ripartito tra i singoli comuni con il D.M. Interno 4 settembre 2014, sulla base dei criteri contenuti nella proposta formulata dall'A.N.C.I., ed approvata dalla Conferenza Stato città nella seduta del 5 agosto 2014 e recepiti nel citato decreto di riparto.

Per le province e le città metropolitane, il contributo alla finanza pubblica è stato ripartito tra i singoli enti con 4 decreti del Ministro dell'interno (D.M. 16 settembre 2014 per la riduzione dei costi della politica e tre D.M. del 10 ottobre 2014, per le tre ulteriori tipologie di spesa), secondo i criteri del comma 2 del medesimo art. 47 del D.L. n. 66/2014.

Articolo 2, comma 159
(Unioni e fusioni di comuni)

159. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) dopo il comma 31-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il

seguito:

«31-*quinquies*. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;

c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

Il **comma 159** introduce disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni prevedendo che:

a) ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci;

b) per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 – vale a dire mediante unione ovvero mediante convenzione – le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate “in maniera cumulata” tra i comuni medesimi mediante “forme di compensazione” tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

c) il contributo di 5 milioni stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art. 53, comma 10, legge n. 388 del 2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

La formulazione di cui al punto b) potrebbe ritenersi non del tutto chiara, soprattutto con riguardo alle competenze e procedure che dovrebbero presiedere all'applicazione della disposizione medesima ed, inoltre, non prevedendo un rinvio ad una disciplina di rango secondario, che potrebbe risultare necessaria in sede di attuazione.

Articolo 2, comma 161

(Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali)

161. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».

Il **comma 161** aumenta dal 10 al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale che deve essere accantonata per essere redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380-*quinquies*, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima.

Nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo (*cap. 1365/interno*) presenta una dotazione di 5.725,9 milioni di euro per il 2015, di 5.726,1 milioni per il 2016 e di 5.786,1 milioni per il 2017.

Quanto alle modalità di ripartizione, la lettera *b*) del comma 380-*ter*, come integrato dall'articolo 14 del D.L. n. 16/2014, rinvia la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi. Il D.P.C.M. di riparto dovrà tener conto di specifici fattori indicati dalla norma⁸⁵.

⁸⁵ Si tratta dei seguenti: gli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento; la dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; la diversa incidenza delle risorse sopresse (di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio comunale e ai trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sulle risorse complessive per l'anno 2012; le riduzioni disposte ai sensi della c.d. *spending review*, di cui al comma 6 dell'articolo 16 del D.L. 26 luglio 2012, n. 95; la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e l'istituzione della TASI; l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Il comma 161 in esame interviene a tal fine sul comma 380-*quater* della legge di stabilità 2013, il quale prevede che il 10 per cento (ora elevato al 20 per cento) dell'importo attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo di solidarietà sia accantonato per essere redistribuito, con il medesimo D.P.C.M. di riparto, tra i comuni medesimi sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La norma suddetta prevede altresì che le modalità e i criteri di attuazione di tale disposizione avrebbero dovuto essere stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. *Tale intesa non risulta al momento ancora raggiunta.*

Per quanto concerne i fabbisogni standard⁸⁶, si sottolinea che questi sono stati approvati dalla COPAFF nel corso del 2012.

La prima fase del processo di determinazione dei fabbisogni standard per la valutazione di comuni, unioni di comuni e province, iniziato nel 2011, si è concluso nel corso del 2013. Nel biennio 2011-2012, le funzioni per le quali sono stati individuati i fabbisogni standard dei comuni sono quelle di "Polizia Locale" e quelle "Generali di amministrazione, di gestione e di controllo" (pari al 35% della spesa corrente totale delle funzioni fondamentali dei Comuni), mentre per le province le funzioni oggetto di standardizzazione sono state quelle nel "Campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro" e quelle "Generali di amministrazione, di gestione e di controllo" (pari al 35% della spesa corrente totale delle funzioni fondamentali delle province).

Alla data attuale risulta emanato un solo D.P.C.M. relativo alla adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativamente alle funzioni di polizia locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro per le province, come espone la seguente tabella:

FABBISOGNI STANDARD

<i>Funzione</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Copaff</i>	<i>C.d.M. preliminare</i>	<i>Comm. Bicamerale</i>	<i>D.P.C.M G.U.</i>
COMUNI					
Polizia locale	Polizia locale FC02U	28.6.2012	4.10.2012	14.11.2012	D.P.C.M. 21.12.2012 (G.U. 5.4.13)
Amministrazione, gestione e controllo	Ufficio tributi FC01A	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	D.P.C.M. 23.7.2014 (G.U. 15.10.14)

⁸⁶ Si ricorda che la determinazione dei fabbisogni standard punta a promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche e passa attraverso il D.Lgs. n. 216/2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei Fabbisogni Standard di Comuni, Città metropolitane e Province, adottato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009. Il D.Lgs. affida a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A - la predisposizione delle metodologie utili all'individuazione e determinazione dei fabbisogni standard.

<i>Funzione</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Copaff</i>	<i>C.d.M. preliminare</i>	<i>Comm. Bicamerale</i>	<i>D.P.C.M G.U.</i>
Amministrazione, gestione e controllo	Ufficio tecnico FC01B	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	D.P.C.M. 23.7.2014 (G.U. 15.10.14)
Amministrazione, gestione e controllo	Anagrafe, stato civile, ecc FC01C	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	D.P.C.M. 23.7.2014 (G.U. 15.10.14)
Amministrazione, gestione e controllo	Servizi generali FC01D	20.12.2012	18.4.2013	23.1.2014	D.P.C.M. 23.7.2014 (G.U. 15.10.14)
Istruzione pubblica (*)	Istruzione pubblica FC03U	23.12.2012	23.7.2014		
Viabilità trasporti (*)	Viabilità FC04A	23.12.2013	23.7.2014		
Viabilità trasporti (*)	Trasporto pubblico locale FC04B	23.12.2013	23.7.2014		
Gestione del territorio ambiente (*)	Territorio FC05A	23.12.2013	23.7.2014		
Gestione del territorio ambiente (*)	Rifiuti FC05B	23.12.2013	23.7.2014		
Settore sociale (*)	Servizi sociali FC06A	23.12.2013	23.7.2014		
Settore sociale (*)	Asili nido FC06B	23.12.2013	23.7.2014		

(*) Acquisito parere con raccomandazioni dalla Conferenza Stato-Città (seduta 16 ottobre 2014).

Per quanto concerne l'individuazione delle capacità fiscali, si segnala che nel corso dell'esame parlamentare del d.d.l. di conversione del D.L. n. 133 del 2014 è stato approvato in Commissione alla Camera un emendamento (comma 5-*quater* dell'articolo 43 dell'A.C. 2649 A/R), che disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Articolo 2, commi 162-179

(Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario)

162. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

163. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

164. L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

165. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di

amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

166. Ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 165 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 165 del presente articolo, rilevano:

a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 167;

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

167. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 165 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 165 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata

deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera *a)* sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere *b)* e *c)* sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato *a)* dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

168. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 165, non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera *a)* del comma 165, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto

capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 165, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito *web* «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 165;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente

o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.

169. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 165 non previste dai commi da 162 a 184 del presente articolo, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 107, primo periodo.

170. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 165.

171. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 162 a 184 del presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione

ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente.

172. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 171 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 175, lettera *d*), del presente articolo.

173. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento della propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 165.

174. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 171 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

175. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 165, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 165 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equipartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 165, lettera *b*), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è

effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta

con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo.

176. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai commi da 162 a 184 del presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 175 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

177. Le regioni di cui al comma 176 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

178. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei commi da 162 a 184 del presente articolo sono nulli.

179. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

L'articolo 2, commi 162-179, introduce per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità. Il nuovo obiettivo per ciascuna regione è il conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l'osservanza del limite posto alle spese complessive. Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio (**commi 165 e 166**) e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l'individuazione di talune poste da escludere (**commi 167-169**). La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni

che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

Come nella precedente normativa sul contenimento della spesa, sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati e gli adempimenti delle regioni (**commi 171-173, 179**), nonché le sanzioni in caso di inosservanza del patto e le misure antielusive (**commi 174-178**).

Con riguardo al pareggio di bilancio, si tratta, com'è noto, del principio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. "pareggio di bilancio", correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito nell'ordinamento mediante la legge 24 dicembre 2013, n. 243, recante, per l'appunto, disposizioni per l'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, ed i cui articoli da 9 a 12 disciplinano specificamente l'equilibrio di bilancio delle regioni (e degli enti locali), a decorrere dal 2016. Decorrenza che ora la disposizione in esame anticipa di un anno, vale a dire al 2015.

Il **comma 162** dispone pertanto che a decorrere dall'esercizio 2015 cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, le disposizioni contenute nei commi dal 448 al 466 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e comunque tutte le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità salvo quelle concernenti le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

La legge n. 228/2012 disciplina i seguenti aspetti dal patto di stabilità:

- le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto ordinario (commi 449-451 e 468, 470);
- le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale (commi 452-453); l'elenco (non esaustivo) delle esclusioni dal totale delle spese finali considerate ai fini del patto è contenuta, invece, nel comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012;
- le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano (commi 454-459 e 469);
- le regole per il monitoraggio degli adempimenti (commi 460, 461, 466, 467 e 471);
- le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive (commi 462-465 e 472).

Di tale gruppo di norme restano pertanto esclusi dalla cessazione degli effetti, in coerenza con quanto stabilisce il comma 1 in esame, sia il comma 469, che concerne le autonomie speciali, che il comma 472, in materia di sanzioni⁸⁷.

⁸⁷ Restano esclusi anche i commi 470 e 471, recanti norme di coordinamento rispetto a precedenti disposizioni.

Il **comma 163** enuncia, come già nella vigente disciplina del patto, i principi in base ai quali le regioni a statuto ordinario al fine di garantire la tutela dell'unità economica della Repubblica devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ribadisce che le norme sulle modalità di tale concorso costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 117 terzo comma e 119 della Costituzione.

Il **comma 164** sopprime un adempimento posto a carico di quelle regioni a cui sono state assegnate anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti - secondo le norme stabilite dal D.L. 35/2013, al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi mutui; l'adempimento – osservanza del patto di stabilità e bilancio regionale in equilibrio strutturale, sottoposti ai tavoli di verifica – oltre che gravoso, non si ritiene più necessario alla luce della disciplina, introdotta dalla norma in esame, che impone alle regioni il conseguimento del pareggio di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica e che si ritiene garantisca che il bilancio regionale sia 'in equilibrio strutturale'.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del citato D.L. 35/2013, abrogato dalla norma in esame, le regioni che abbiano sottoscritto i contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento dei debiti (sia in relazione a debiti propri che in relazione ai debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale), sono tenute oltre che all'osservanza del patto di stabilità come già previsto nella legislazione vigente, alla verifica che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Queste condizioni sono necessarie per la sottoscrizione di mutui o prestiti a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, come pure per prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati. La verifica delle suddette condizioni è affidata ai due Tavoli di verifica previsti dalla normativa sugli adempimenti per l'erogazione delle anticipazioni per il pagamento dei debiti delle regioni (art. 2 D.L. 35/2013) e per il pagamento dei debiti in ambito sanitario (art. 3 D.L. 35/2013) e deve essere recepita con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 165** definisce la nuova modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, sulla base di quanto dettato sul punto dall'articolo 9 della legge n. 243/2012 il quale stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti .

In riferimento a tale disposizione, il comma 165 stabilisce che le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di bilancio - definito come “ *saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa*” - sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti.

Si tratta, va sottolineato, di una significativa modifica dell'attuale struttura delle regole di bilancio regionali, atteso che la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni è stata finora basata sul controllo della spesa finale, introdotto nel 2002 e poi variamente articolato negli anni successivi; spesa, peraltro, da cui sono escluse alcune tipologie della stessa (ed in particolare quella per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, oggetto di una specifica regolamentazione), ora non più previste nella nuova disciplina.

Fino all'esercizio 2010, infatti, a ciascuna regione è stato richiesto, per ciascun esercizio finanziario, di ridurre di una determinata percentuale il complesso delle spese finali (articolo 77-ter del D.L.112/2008 per gli esercizi 2009 e 2010). Poi, a partire dal 2011, (prima con la L. 220/2010, articolo 1, commi da 125 a 150, e poi con la L. 138/2011, art. 32) il risparmio richiesto alle regioni è sempre calcolato sul complesso delle spese finali (da questo esercizio distinte in termini di competenza e di cassa) ma dovendo risultando tale da coprire il taglio di risorse effettuato nell'ambito delle manovre finanziarie di risanamento dei conti pubblici. Da ultimo la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 448-472) hanno modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le Province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza eurocompatibile.

Come sopra detto, inoltre, dal computo delle spese finali, sono sempre state escluse alcune tipologie di spese, prime fra tutte – quanto a consistenza - le spese per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in quanto sottoposte ad una disciplina specifica. Altre tipologie di spese sono state escluse in quanto considerate come 'dovute', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario o quelle per la prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della legge 183/2011 come più volte modificato e integrato.

Per quanto concerne in particolare l'equilibrio di parte corrente, questo è riferito alla differenza tra entrate e spese correnti, che includono anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti: va sottolineato come, in sostanza, ciò comporta che, poiché la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti, tale equilibrio implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti. In ordine a tale equilibrio, lo stesso viene disciplinato in coerenza con quanto già prevede

l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n.118 del 2011⁸⁸ cui espressamente rinvia la lettera b) del comma 165 in esame.

Tale disposizione stabilisce che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Ai fini dell'equilibrio di parte corrente sono esclusi:

- l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa;
- il recupero del disavanzo di amministrazione;
- il rimborso anticipato dei prestiti.

Potrebbe ritenersi opportuno un chiarimento in ordine alla circostanza che l'esclusione del risultato di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione non sembrerebbe prevista nell'articolo 40 del D.Lgs.n. 118/2011, cui pur il comma 165 in commento fa rinvio.

Viene altresì precisato al comma 165 che la nuova disciplina, costituendo la normativa a regime, per il 2015 si applica con alcune differenziazioni per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del D.Lgs.n. 118/2011. Per queste regioni l'ultimo periodo del comma 165 specifica infatti che l'equilibrio di parte corrente è dato non dalle componenti stabilite nel primo periodo del comma, sopra illustrate, bensì “ *dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento ed esclusi i rimborsi anticipati*”.

Si rammenta che il D.Lgs.n. 118, nel dettare la nuova disciplina contabile per regioni ed enti locali, ha previsto – anche al fine di individuare per tempo eventuali criticità del nuovo sistema prima della entrata a regime dello stesso - a decorrere dal 2012 una fase di sperimentazione di tre anni. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione sono quattro: Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania.

In ordine alla implementazione del nuovo principio dell'equilibrio di bilancio, il **comma 166** reca le necessarie indicazioni, disponendo che:

⁸⁸ D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli da 1 a 5 dello schema di bilancio allegato al D.Lgs.118 (articolo 11, allegato 9), vale a dire entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto capitale ed, infine, entrate da riduzione di attività finanziarie. Quest' ultimo titolo non va invece considerato per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione;
- le spese finali sono quelle previste ai titoli da 1 a 3 del medesimo schema, costituite dalla spese correnti, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie. Tale ultimo titolo non rileva per le regioni non in sperimentazione.

Il medesimo comma stabilisce altresì che ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio concorrono anche:

- in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa;
- in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

I **commi 167 e 168** recano una serie di prescrizioni normative di dettaglio in ordine alle modalità di calcolo dei saldi di equilibrio previsti al comma 165.

In particolare il **comma 167** stabilisce che alla determinazione di tali saldi concorrono anche le seguenti voci, nel limite massimo complessivo di 2.005⁸⁹ milioni di euro:

- ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti;
- ai fini degli equilibri di competenza: gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti.

La ripartizione di tale importo complessivo tra le singole regioni è attribuita alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,(e viene poi recepita con decreto del Ministro dell'economia) fermo restando che per ciascuna regione ciò avverrà nei limiti del

⁸⁹ L'indicazione di tale importo deriva da quanto quantificato dalla relazione tecnica sull'articolo in esame, secondo cui le nuove regole sul pareggio di bilancio dallo stesso introdotte determinano effetti migliorativi sull'indebitamento netto per 2.005 milioni, compensati dagli effetti peggiorativi conseguenti all'importo, di pari ammontare, cifrato dal comma 5 in commento.

fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti.

In caso di mancato accordo tra le regioni entro il 31 gennaio 2015, il riparto è determinato in proporzione sul complesso del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti nonché dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015.

Per quanto concerne il **comma 168**, viene dettata una disciplina di carattere transitorio, individuando alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l'anno 2015, costituite:

- dai pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 60 milioni di euro. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti certi, liquidi ed esigibili – nonché riconosciuti o aventi i requisiti a tal fine - alla suddetta data, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
- dalle riscossioni e concessioni di crediti;
- dalle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale, con esclusione delle spese connesse ai cofinanziamenti statali o regionali;

Il **comma 169** infine specifica che l'elencazione delle esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari stabilite dall'articolo 2, commi 162-184 in commento hanno carattere tassativo, non rilevando a tal fine, salvo quanto previsto dal comma 107 dell'articolo 1, eventuali ulteriori esclusioni previste in altre disposizioni.

Il comma 107 dell'articolo 1 della presente disposizione prevede che per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro.

In conseguenza della nuova disciplina il **comma 170** stabilisce regole coerenti per la redazione del bilancio di previsione, a decorrere dal 2016, (e quindi anche per e regioni non in sperimentazione) in modo tale che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, costituisca un vincolo all'attività di programmazione della regione.

Le previsioni di entrata e di spesa, infatti, dovranno essere iscritte nel bilancio di previsione in misura tale da garantire il rispetto delle regole del pareggio di bilancio sopra descritte. Il conseguimento del pareggio di bilancio dovrà inoltre risultare da apposito prospetto, allegato al bilancio, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti a tal fine. Il prospetto è in

sostanza finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno e costituisce, perciò, parte integrante del bilancio preventivo stesso, quale documento programmatico complessivo adottato dalla regione.

Monitoraggio e adempimenti

Il **commi 171-173 e 179** dell'articolo in esame disciplinano i termini e le modalità degli adempimenti cui sono tenute le Regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio dei risultati conseguiti.

La normativa non appare discostarsi sostanzialmente da quella in vigore fino all'esercizio 2014, dettata dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 460 e 461) e che continuerà peraltro ad applicarsi alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome. La disciplina, ormai consolidata, si basa sulla trasmissione telematica delle informazioni contabili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale, attraverso il sito web istituito appositamente e utilizzando modelli prestabiliti dal Ministero stesso.

Le regioni (**comma 171**) hanno l'obbligo di trasmettere trimestralmente al Ministero le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La norma specifica che il monitoraggio dovrà consentire la verifica del rispetto degli equilibri di cassa distintamente per la gestione sanitaria e per la gestione ordinaria.

Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, il **comma 172** stabilisce l'obbligo per le regioni di inviare entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. L'invio avviene sempre per via telematica, utilizzando il medesimo sito e secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 171⁹⁰.

Come nella disciplina in vigore fino al 2014, la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del patto ed è sanzionata al pari del mancato conseguimento del pareggio di bilancio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del patto, si applica la sola sanzione del divieto di assunzione di personale (prevista ora dal comma 175, lett. *d*) dell'articolo in esame.

⁹⁰ La norma specifica che la firma digitale deve essere conforme a quanto stabilito all'articolo 24 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (adottato con D.Lgs. n. 82/2005) e che la trasmissione telematica ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45 del medesimo codice.

Il **comma 173** dispone inoltre che, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, qualora la regione registri, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento rispetto agli obiettivi di saldo, la medesima è tenuta ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

Il **comma 179**, infine, dispone che i termini degli adempimenti delle Regioni possono essere modificati in conseguenza di eventuali modifiche normative, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sistema sanzionatorio

I **commi da 174 a 178** contengono la disciplina del sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento da parte della singola regione dell'obiettivo del pareggio di bilancio come stabilito dai commi 162-169.

In relazione a ciò si rammenta la disciplina generale, riferita a tutti gli enti territoriali, contenuta nel già citato articolo 9 della legge 243/2012, nel quale, ai commi da 2 a 5 si dispone che:

- qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo dei saldi rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio, lo stesso dovrà adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo;
- rinvia alla legge dello Stato per l'individuazione delle sanzioni da applicare nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sia riferito al saldo complessivo che al saldo corrente
- al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, viene fatta salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 174** concerne il caso in cui gli andamenti di spesa della regione - rilevabili sia a seguito delle certificazioni trimestrali inviate dalla regione stessa, sia dall'analisi dei conti della tesoreria statale della regione - non siano coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea. In questo caso, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

Il **comma 175** specifica le sanzioni da applicare in caso di non raggiungimento del pareggio di bilancio. Le sanzioni ricalcano quelle previste dalla normativa vigente (articolo 1, commi da 462 a 465 della legge 228/2012, stabilità 2013), che al pari delle disposizioni sul monitoraggio continueranno ad applicarsi alle Regioni a statuto speciale.

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione:

- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti dai saldi (come definiti dal comma 3, prima illustrato); un terzo dell'importo deve essere versato entro 60 giorni dal

termine per la trasmissione della certificazione e nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascuna anno, devono essere versati i restanti due terzi; Come nella disciplina vigente, in caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b) rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino ad un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile.

- b) non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può contrarre debiti per gli investimenti; mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio;
- d) non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2014, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

I **commi 176 e 177** disciplinano il caso in cui la violazione delle regole sul patto di stabilità sia accertata successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; il comma 176 dispone che in tale caso le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento del pareggio di bilancio. Il comma 177 dispone inoltre l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Il **comma 178**, infine, contiene la norma sulle misure antielusive già presente nella legislazione vigente per tutti gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità, con lo scopo di scoraggiare l'adozione di mezzi elusivi per addivenire ad un rispetto solo formale del patto stesso. La norma stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere - in questo caso dalle regioni a statuto ordinario - che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Articolo 2, commi 180-184

(Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità)

180. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

181. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.

182. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 181, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi

informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

183. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

184. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e

attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

I **commi da 180 a 184** sostituiscono, per le regioni a statuto ordinario, la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Le due forme di flessibilità – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) - vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo.

Il **comma 180** stabilisce che, alle regioni a statuto ordinario, non si applica a decorrere dal 2015:

- la disciplina del cosiddetto “patto regionale verticale” contenuta nei commi da 138 a 140 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), secondo la quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, per un ammontare pari all’entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari;

La procedura (comma 140) prevede che gli enti locali comunichino all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1 marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le regioni, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente, tutti gli elementi necessari alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. I due termini sono stati anticipati, da ultimo, dalla legge di stabilità 2014, art. 1, comma 543. Tuttavia l’art. 42, comma 3, del D.L. 133/2014, posticipa questi due termini, limitatamente all’esercizio 2014, rispettivamente al 30 settembre e 15 ottobre.

- la disciplina del cosiddetto “patto regionale orizzontale” contenuta nei commi da 141 a 142 dell’articolo 1 della legge 220/2010. Questa forma di flessibilità consente invece una rimodulazione “orizzontale” degli obiettivi finanziari tra gli enti locali del proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio medesimo, purché venga garantito il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Il meccanismo si fonda sulla cessione di “spazi finanziari” da parte dei comuni (e delle province) che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo prefissato in favore di quelli che rischiano, invece, di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo. Tali spazi finanziari non possono essere utilizzati dagli enti che li acquisiscono per spesa corrente discrezionale, ma soltanto per effettuare spese in conto capitale ovvero spese inderogabili ovvero spese capaci di incidere positivamente sul sistema economico.

La procedura (comma 142) prevede che la regione [e provincia autonoma], comunichi agli enti locali il nuovo obiettivo, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente, tutti gli elementi necessari alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Le due forme di flessibilità sono ora riunite in una unica procedura disciplinata ai commi 181-184 dell'articolo in esame.

Secondo quanto disposto dal **comma 181**, le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, a patto che sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire in due modalità (che rispecchiano le due precedenti forme di flessibilità):

- attraverso un contestuale miglioramento (di pari importo) dei saldi dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);
- attraverso un contestuale miglioramento (di pari importo) dell'obiettivo di saldo della regione, tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale).

I **commi 182 e 183** disciplinano la procedura per la rideterminazione degli obiettivi.

Secondo quanto disposto dal comma 182:

- le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede in Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali – in caso il Consiglio non sia istituito);
- entro il 15 aprile, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alla Regione gli spazi finanziari che sono loro necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;
- entro il 30 aprile, la regione comunica agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni utili alla verifica dell'equilibrio dei saldi.

Continua secondo quanto disposto dal **comma 183**:

- entro il 15 settembre la regione, sulla base delle informazioni ricevute dagli enti locali ed in accordo con essi, può procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale; provvede quindi contestualmente ed in misura corrispondente a rimodulare i saldi obiettivo dei restanti enti locali, ovvero a rideterminare l'obiettivo di saldo della regione stessa tra entrate e spese finali;
- entro il 30 settembre, la regione comunica agli enti locali i saldi obiettivo così rideterminati e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento agli enti locali ed alla regione stessa, tutte le informazioni utili alla verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi.

La nuova procedura prevista dai commi 182 e 183 prevede da parte della regione due successive comunicazioni agli enti locali, la prima (30 aprile) per comunicare agli stessi i saldi obiettivo rideterminati (a seguito delle richieste degli enti) e la seconda (30 settembre) per una rimodulazione degli obiettivi prefissati. Ad un primo esame, ed in assenza di indicazioni sul punto nella relazione al provvedimento, potrebbero ritenersi non chiari quali siano i presupposti della seconda comunicazione, ovvero – come potrebbe presumersi - se questa abbia carattere solo eventuale.

Il **comma 184** stabilisce, infine, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, la modifica migliorativa del proprio saldo obiettivo, in misura corrispondente agli spazi finanziari ceduti. Di contro agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, saranno attribuiti saldi obiettivo peggiorati, di misura corrispondente agli spazi acquisiti. Per ciascun anno, infatti, gli spazi ceduti e quelli acquisiti devono compensarsi.

Articolo 2, commi 185-195

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali)

185. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;

b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori

oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma».

186. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».

187. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;

b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».

188. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano:

a) l'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

189. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.

190. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

191. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

192. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

193. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, all'alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni», le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni» e, al secondo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano»;

b) al secondo periodo del comma 6, le parole «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015».

194. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «Le province istituite»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile».

195. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui

trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione».

L'articolo 2, commi 185-195 reca alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province (**comma 185**). Si interviene, inoltre, sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (**comma 186**).

Il **comma 187** riguarda i comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, precisando che l'alleggerimento degli obiettivi di patto previsto per tali enti dalla legge di stabilità dello scorso anno, si applica solo previo accordo tra fra enti capofila ed enti associati.

Il **comma 188** dispone la disapplicazione del meccanismo di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno fra gli enti virtuosi e non virtuosi, che determinava effetti di **minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi** e di **maggiore incidenza per gli altri enti**.

È inoltre prevista la soppressione delle norme relative al c.d. "Patto regionalizzato integrato" (**comma 189**).

Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo e, in particolare, ai termini per l'invio da parte degli enti locali del prospetto relativo ai risultati del patto (**commi 190-192**).

Il **comma 193**, infine, interviene con alcune precisazioni in merito alla disposizione, introdotta dal D.L. n. 133/2014 ancora all'esame del Parlamento, che reca per gli anni 2014 e 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti da regioni, province e comuni per l'estinzione dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013.

Il **comma 194** reca alcune regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione, mentre il **comma 195** interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno al fine di semplificarne la procedura.

Si ricorda che il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato in via generale dall'articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 532-545,, della legge n. 147/2013 (stabilità 2014). La

disciplina del patto per gli enti locali è finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza mista. Il meccanismo di calcolo del saldo-obiettivo è ancorato alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio.

Per quanto concerne l'**ambito soggettivo** di applicazione del patto di stabilità interno, a decorrere dal 2013, il patto si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011⁹¹.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno e inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (commi 185-186)

Il **comma 185** aggiorna la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2015-2018, determinato per ciascun ente applicando alla spesa corrente media, sostenuta in un certo triennio di riferimento, determinate percentuali stabilite puntualmente per ciascuna tipologia di ente.

A tal fine viene novellato il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Si ricorda che le regole vigenti del patto impongono agli enti locali di dover conseguire, in ciascuno degli anni considerati, un obiettivo di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista⁹², non inferiore al valore individuato in base al suddetto meccanismo, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non operano, pertanto, alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Con le novelle apportate dal comma:

- si estende all'anno 2018 l'efficacia del vincolo finanziario imposto agli enti locali (prima fissato al 2017);
- si aggiorna la base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo per gli anni dal 2015 al 2018, precisando che esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012 (anziché 2009-2011).
- si modificano le percentuali che ciascun ente deve applicare alla suddetta media triennale della spesa corrente per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2015-2018.

⁹¹ Compresi gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

⁹² Criterio contabile in base al quale le entrate e le spese per la parte corrente sono considerate in termini di competenza (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale in termini di cassa (incassi e pagamenti), al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

La Relazione tecnica evidenzia che le modifiche delle percentuali sono finalizzate ad ottenere, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, una riduzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a 3.350 milioni di euro, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province.

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali per gli anni 2015-2018, come fissate per ciascuna tipologia di ente dal comma 2 dell'articolo 31 come novellato:

	Vecchie percentuali			Nuove percentuali	
	2014	2015	2016-2017	2015	2016-2018
Province	19,25	19,25	20,05	17,20	18,03
Comuni con più di 1.000 abitanti	14,07	14,07	14,62	8,60	9,15

Le nuove percentuali sono state oggetto di variazione in aumento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati per compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni recate dal comma 199 dell'articolo 2, che ha stabilito una maggiore gradualità nella costituzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. la scheda relativa al comma 199), il cui stanziamento di bilancio rileva, in termini di competenza, nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali.

Restano invariate le percentuali riferite all'anno 2014.

Inoltre, si dispone che i saldi obiettivo dei singoli enti possono essere rideterminati, entro la data del 31 gennaio 2015, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città, al fine di tener conto:

- delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane, dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici; nonché
- degli interventi di messa in sicurezza del territorio, dei maggiori oneri connessi all'esercizio della funzione di ente capofila, di quelli relativi a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.

La modifica delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per l'individuazione del saldo-obiettivo e la riduzione che ne deriva dell'importo da conseguire come concorso finanziario degli enti locali, si lega alla disposizione di cui al successivo comma 186, che inserisce nel computo del saldo finanziario, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di **competenza mista**, al

netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Sulla base del criterio contabile della competenza mista, ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante per il patto, le entrate e le spese di parte corrente si considerano in termini di competenza, mentre per la parte degli investimenti le spese si considerano in termini di cassa, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

In sostanza, con il **comma 186** si stabilisce – novellando il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183/2001 - che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, per l'anno 2015 le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali possono essere modificate sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio.

A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Si tratta di una novità rispetto alla disciplina vigente, secondo la quale, invece, gli stanziamenti dell'analogo fondo attualmente esistente ("Fondo svalutazione crediti"), in quanto "non impegnabili", non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

Sul punto la Circolare n. 6 del 2014, relativa all'applicazione del patto di stabilità per il 2014, precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il "fondo svalutazione crediti" in quanto l'importo accantonato, secondo i principi contabili, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali). Ne consegue, pertanto, che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo nell'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

Secondo quanto esposto nella Relazione tecnica, tale disposizione determina un beneficio sui saldi di finanza pubblica per 2.350 milioni di euro annui (2.195 milioni ascrivibili ai comuni e 155 milioni alle province), derivante dalla compressione della spesa degli enti locali, dovuta all'introduzione dell'obbligo per gli enti di alimentare in bilancio un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità⁹³. Tale obbligo discende, si ricorda, dal D.Lgs. n. 118/2011, come di recente

⁹³ La Relazione tecnica stima l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuata sulla base della metodologia dettata dal D.Lgs. n. 118/ 2011 applicata alle registrazioni presenti nei certificati di conto consuntivo del quinquennio 2008-2012 degli enti locali, pari a 4.390 milioni per i comuni e a circa 310 milioni per le province. Gli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, indicati dalla Relazione tecnica, sono valutati considerando il 50% dell'importo dell'accantonamento, essendo gli enti obbligati ad effettuare un accantonamento minimo del 50% già in sede previsionale nel primo esercizio di applicazione delle disposizioni in questione, secondo quanto dettato dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

integrato dal D.Lgs. correttivo n. 126/2014, che ha recato la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che, dopo tre anni di sperimentazione⁹⁴, entra a regime per tutti gli enti territoriali nel 2015.

Tale risparmio conseguito sui saldi pubblici dalla compressione della spesa degli enti locali consente, pertanto, un alleggerimento del patto di stabilità interno, tramite la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per il calcolo del saldo-obiettivo degli enti, determinando peraltro - secondo la Relazione - una "redistribuzione virtuosa" della manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Nel complesso, l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, pertanto, in 1 miliardo di euro annui.

Si ricorda che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è disciplinato per gli enti locali dall'articolo 167⁹⁵ del TUEL (di cui al D.Lgs. n. 267/2000). Esso ha sostituito il "Fondo svalutazione crediti", introdotto, in attesa dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, dall'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012⁹⁶, il quale aveva stabilito a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali dovessero iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" di importo non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, al fine di compensare eventuali minori entrate degli enti locali e salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri dei bilanci⁹⁷.

L'attuale Fondo crediti di dubbia esigibilità - precisano i principi contabili vigenti per gli enti locali⁹⁸ - ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili: si tratta di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è diventata dubbia e diffide la riscossione per condizioni oggettive. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

⁹⁴ La sperimentazione (artt. 36 e 38 del D.Lgs. n. 118/2012) ha interessato (dal 1° gennaio 2012) 4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali - i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche. La sperimentazione della riforma è stata estesa nel corso del 2014 ad ulteriori 300 enti.

⁹⁵ Come sostituito dall'art. 174 del D.Lgs. n. 118/2011, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal D.Lgs. correttivo 10 agosto 2014, n. 126. Per le regioni il Fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 118, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014.

⁹⁶ L'articolo 77, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, ha disposto l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - della disposizione recata dall'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95 del 2012, sul Fondo svalutazione crediti.

⁹⁷ Successivamente, l'art. 1, co. 17, del D.L. n. 35 del 2013 ha disposto per gli enti locali che beneficiano delle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti pregressi che l'ammontare del Fondo debba essere pari (nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione) ad almeno al 30 per cento dei citati residui. Per l'anno 2014 l'articolo 3-bis del D.L. n. 16/2014 ha uniformato i criteri di determinazione del Fondo svalutazione crediti per tutti gli enti locali, fissando l'entità del Fondo in misura non inferiore al 20 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

⁹⁸ Cfr. l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - aggiunto dal D.Lgs. n. 126/2014 - relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", nella parte relativa all'accertamento dell'entrata e alla relativa imputazione contabile.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione degli enti locali una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). La quantificazione del Fondo nel bilancio va adeguatamente motivata nella relazione previsionale e programmatica ed il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In base al “Principio applicato della contabilità finanziaria”, nel primo esercizio di applicazione (2015) è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio e nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo del fondo accantonato nell'avanzo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Con riferimento al riaccertamento dei residui attivi, si ricorda, infine, che la nuova formulazione dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118, recante i principi contabili generali e applicati, prevede, al comma 4, il riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi per verificare le ragioni del loro mantenimento o la reimputazione all'esercizio nel quale sono esigibili. Possono essere conservati tra i residui attivi solo le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e tra i residui passivi solo le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Comuni capofila per gestione funzioni e servizi in forma associata (comma 187)

Il **comma 187** è volto a precisare l'applicazione della disposizione che consente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, di cui al comma 6-*bis* all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (introdotto dal comma 534 della legge n. 147/2013).

In particolare, la norma è finalizzata a precisare che la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti.

Di conseguenza, l'ANCI provvederà a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, come determinati sulla base dell'accordo raggiunto tra gli stessi, a seguito delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.

Sospensione del meccanismo di virtuosità (comma 188)

Il **comma 188** sospende a decorrere dall'anno 2015 l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, comma 2, 2-*bis* e 3 del D.L. n. 98/2011, ai fini della suddivisione tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, che determina effetti di **minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi** e di **maggior incidenza per gli altri enti (lettera a).**

Conseguentemente, è sospesa l'applicazione della disposizione che disponeva la rideterminazione in aumento - fino ad un limite massimo espressamente indicato - delle **percentuali** per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi (comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183/2001) (lettera b).

È infine disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2001, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dai saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (lettera c).

Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa, la sospensione è dovuta alle persistenti difficoltà oggettive per la valutazione, in tempi celeri, dei parametri stessi. Nella Relazione si sottolinea, peraltro, come l'avvio della riforma della contabilità comporta comunque l'introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno, mediante la considerazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel saldo obiettivo (cfr. quanto detto in proposito con riferimento al comma 186).

Il meccanismo di virtuosità - introdotto a decorrere dall'anno 2012 dal citato articolo 20 del D.L. n. 98/2011- prevede che gli obiettivi complessivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti in base alla loro virtuosità, misurata operando una valutazione ponderata di 10 specifici parametri.

A tal fine, si prevede la ripartizione degli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi, con appositi decreti del Ministro dell'interno per gli enti locali e del Ministro dell'economia per le regioni. La suddivisione degli enti nelle due classi è funzionale alla ripartizione - tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto - degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Più in particolare, l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, dispone che gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero.

Il meccanismo prevede, dunque, che l'onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti virtuosi sia sostenuto interamente dagli enti non virtuosi. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un miglioramento dei propri obiettivi del patto di stabilità, per gli enti non virtuosi è invece prevista una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario, attraverso l'incremento delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione del saldo obiettivo, fino ad un massimo espressamente indicato (corrispondente ad un punto percentuale in più), ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge n. 183/2011.

Si ricorda che l'applicazione del meccanismo di virtuosità era già stato sospeso per gli anni 2013 e 2014.

Esso è stato applicato soltanto nel 2012, con il D.M. Economia del 25 giugno 2012. Il decreto ha recato l'individuazione, in apposite tabelle, delle province e dei comuni ritenuti virtuosi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, stabilendo, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti collocati nella tabella dei virtuosi dovessero conseguire nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero, mentre per le province e per i comuni non rientranti nella categoria dei virtuosi le percentuali sono state invece rideterminate in aumento. In linea con la disciplina recata dall'allora vigente comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (ora abrogato), la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali è stata commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, in termini di maggiorazione delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente ai fini del calcolo del saldo-obiettivo. Tali effetti finanziari sono stati quantificati, sulla base delle penalizzazioni inflitte agli enti locali che hanno violato il rispetto del patto, in 31,3 milioni di euro per le province e in 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Soppressione del patto regionale integrato (comma 189)

In ragione dell'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio per le regioni, di cui all'articolo 2, commi 162-184 del provvedimento in esame, il **comma 189** provvede alla soppressione del cosiddetto "patto regionale integrato", disciplinato dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183/2011, che prevedeva

la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio.

Il patto regionale integrato è stato introdotto come evoluzione del patto regionalizzato con l'articolo 20, comma 1, del D.L. n. 98/2011. La norma, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali apre la prospettiva ad un "patto regionale integrato", prevedendo la possibilità, per ciascuna regione di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Tale patto integrato è stato ulteriormente ridefinito dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011). Sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Il Patto c.d. integrato non ha finora ricevuto attuazione. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 ne aveva posticipato l'applicazione al 2015.

L'applicazione di tale istituto è stata più volte rinviata nel tempo proprio in ragione del fatto che il meccanismo richiederebbe l'adozione della stessa tipologia di obiettivo di patto per le regioni e gli enti locali

Potrebbe ritenersi opportuno che la disposizione in esame rechi, l'abrogazione della disposizione richiamata.

Procedure di monitoraggio (commi 190-192)

Il **comma 190** - modificando quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 - è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del patto di stabilità interno.

In particolare, la norma precisa che con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno recante il prospetto dimostrativo dell'obiettivo; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.

Si ricorda che, in base al citato comma 19, gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e finanze le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso l'indicato sistema *web*. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il patto, anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.

Le modalità di comunicazione delle informazioni richieste e il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni e autonomie locali.

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento del patto.

I **commi 191 e 192** sono volti a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno sia per le regioni che per gli enti locali, rinviando la stessa ad un decreto del Ministero anziché del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono modificati, a tal fine, il comma 32 dell'articolo 31 e il comma 27 dell'articolo 32 della legge n. 183/2011, i quali dispongono, rispettivamente per gli enti locali e per le regioni e le Province autonome, che con decreto del Ministro (ora del Ministero) possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Pagamenti relativi a debiti in conto capitale esclusi dal patto (comma 193)

Il **comma 193** interviene con alcune precisazioni in merito alla disposizione, introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che prevede per gli anni 2014 e 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti da regioni, province e comuni per l'estinzione dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013.

A tal fine è novellato l'articolo 4, commi 5 e 6, del D.L. n. 133/2014, al fine, tra l'altro, di ridurre l'importo stanziato per l'anno 2015, riservandolo ai soli enti locali.

Si ricorda che il citato comma 5 esclude dai vincoli del patto le spese sostenute dalle province, dai comuni e dalle regioni, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per il pagamento dei debiti in conto capitale:

- che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013,
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013,
- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

Secondo la normativa vigente, rilevano ai fini della esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti⁹⁹, connessi a determinate tipologie di spesa, escluse le spese afferenti la sanità.

⁹⁹ <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>. Si ricorda che, ai fini del pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, la disciplina vigente richiede alle pubbliche amministrazioni di registrarsi sulla apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – RGS. La piattaforma consente ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. La piattaforma consente, altresì, un monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo *stock* di debito.

Ai sensi del comma 5, l'esclusione opera nel limite di 200 milioni per l'anno 2014 e di 100 milioni per l'anno 2015.

Si ricorda che tale deroga ai vincoli del patto di stabilità introdotta dal D.L. n. 133 si aggiunge a quella, del tutto analoga, già consentita per il 2014 dalla scorsa legge di stabilità con riferimento, tuttavia, ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013).

Le novelle apportate dal comma in esame alla suesposta normativa sono finalizzate:

- a ridurre di 60 milioni di euro l'importo di 100 milioni destinato nel 2015 all'estinzione di debiti in conto capitale maturati dagli enti territoriali al 31 dicembre 2013, destinando i 40 milioni residui ai soli enti locali.

Va sottolineato che la riduzione del beneficio per le regioni qui disposta è compensata dall'introduzione di una misura analoga disposta a vantaggio delle regioni dall'articolo 2, comma 168, nell'importo di 60 milioni di euro per il 2015, sempre finalizzata all'esclusione dal patto di stabilità per il 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013 (*cf.* la relativa scheda di lettura).

- a precisare che soltanto per i debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 vale la condizione necessaria, ai fini dell'esclusione del relativo pagamento dai vincoli del patto, che si tratti di debiti presenti nella Piattaforma elettronica, posto che per le altre tipologie di debiti, considerate dalla deroga di cui all'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 133/2014, non è prevista la registrazione nella predetta Piattaforma;
- a chiarire che la procedura per la richiesta degli spazi finanziari nel 2015 è, ovviamente, attivabile soltanto dalle province e dai comuni.

Ai fini della distribuzione degli spazi finanziari di patto tra i singoli enti, il comma 6 del citato articolo 4 del D.L. n. 133 prevede che gli enti devono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015 (comma 6). La comunicazione è effettuata tramite il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>». Partecipano al riparto soltanto gli enti le cui comunicazioni risultano pervenute entro i predetti termini. Sulla base delle comunicazioni pervenute, rispettivamente entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 194** reca le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione, a tal fine aggiungendo un ultimo periodo al comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo alla disciplina applicabile agli enti di nuova istituzione.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione è prevista l'applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della

determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

Tale disciplina si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011.

Inoltre si limita alle province le ulteriori disposizioni contenute nel citato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 - prima valide per tutti gli enti locali di nuova istituzione - che dispone l'assoggettamento alle regole del patto, per quelle istituite dal 2011, dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, il comma 23 prevede che tali enti assumano, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Rientrano, inoltre, in tale disciplina le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

Il **comma 195** interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consistente in un alleggerimento degli obiettivi finanziari annuali programmati. Il comma è volto a modificare la procedura che consente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo di patto, operata a valere sui trasferimenti erariali. In particolare, la modifica è finalizzata ad eliminare la previsione dell'emanazione del decreto annuale del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione degli obiettivi programmatici degli enti ed introducendo, invece, in suo luogo la previsione di un decreto del Ministero dell'economia che, sentita la Conferenza medesima, definisca i criteri e le modalità per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti.

Il comma è volto, in tal modo, a semplificare la procedura suddetta per due profili, il primo che prevede un parere – e non più una intesa – da parte della Conferenza Stato-città, ed il secondo che dispone, secondo quanto desumibile dal testo e dalla relazione illustrativa, un unico decreto (non più annuale, dunque) di contenuto generale sulla riduzione degli obiettivi, che, in quanto emanato dal Ministero, anziché dal Ministro, potrebbe avere anche natura dirigenziale, ovvero direttoriale o simile.

Poiché peraltro la riduzione degli obiettivi deve essere necessariamente operata con cadenza annuale, non risulta chiaro – in base alla formulazione della norma - quale sia lo strumento mediante il quale la stessa verrà operata.

Articolo 2, commi 196-200
(Armonizzazione contabile degli enti territoriali)

196. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria -- cooperazione territoriale,» sono soppresse.

197. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria -- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011».

198. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»;

b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella

sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».

199. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

200. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 luglio di ogni anno e» è inserita la seguente: «deliberano»;

b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Le disposizioni recate dai **commi da 196 a 199** modificano la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e, attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il decreto legislativo n. 118 ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. Il decreto n. 118 era originariamente articolato in tre titoli: il titolo I (artt. 1-18) relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali; il titolo II (artt. 19-35) relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (artt. 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.

Il decreto legislativo fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati.

Tra questi si segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.

Il D.Lgs. n. 118/2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (il termine originariamente stabilito al 1° gennaio 2014 è stato poi differito di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati. La fase di sperimentazione per l'applicazione alle regioni e agli enti locali della nuova disciplina contabile armonizzata ha interessato dal 1° gennaio 2012 4 regioni (Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania), 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali. La sperimentazione della riforma contabile è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.

Per gli enti del servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del D.Lgs. n. 118 ha trovato applicazione a decorrere dal 2012.

Il D.Lgs. correttivo n. 126/2014, alla luce dei risultati della sperimentazione, ha provveduto a novellare numerosi articoli del titolo I del D.Lgs. n. 118, in particolare: introducendo un nuovo titolo III recante la disciplina della materia per le regioni (*Ordinamento finanziario e contabile delle regioni* – artt. da 36 a 73); aggiungendo un nuovo titolo IV (*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*), che allinea il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) alla normativa armonizzata recata dal D.Lgs. n. 118.

I **commi 196 e 197 in esame** intervengono relativamente alla modalità di accertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale.

In particolare, il **comma 196** modificando l'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che, in sede di cancellazione dei residui attivi e passivi - cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 – le regioni, che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, devono ricomprendere anche quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale.

Il testo vigente del comma 7 prevede che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le regioni e gli enti locali, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto (lettera a).

Conseguentemente, il **comma 197**, aggiungendo al citato articolo 3 del D.Lgs. n. 118 il comma 4-*bis*, dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 (Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania) nell'ambito del riaccertamento ordinario da effettuare nel 2015, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale che avrebbero dovuto effettuare in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

Il **comma 198** in esame modifica il comma 17 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118.

La norma richiamata dispone che il D.P.C.M. - che dovrà definire le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione (previsto dal comma 15) – dovrà estendere gli incentivi anche agli **enti** che hanno partecipato alla sperimentazione se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Per tali enti la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione può essere effettuata fino all'esercizio 2017.

Il **comma 198** precisa che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale disavanzo, per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la copertura dell'eventuale relativo disavanzo potrà essere effettuata fino all'esercizio 2042 (in luogo del 2017), mentre per quelli che lo hanno effettuato il 1° gennaio 2014 tale termine è posto all'anno 2043.

La disposizione si rende necessaria in quanto, ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno (e pertanto gli enti hanno 10 anni di tempo per il ripianamento, cioè sino al 2025). Per gli enti che invece hanno già partecipato alla sperimentazione (iniziata nel 2012), avendo – a legislazione - come termine finale per il ripiano del disavanzo l'esercizio 2017, si sarebbero trovati a doverlo ripianare il soli 5 anni. Conseguentemente la disposizione in esame, differendo tale riferimento temporale dal 2017 al 2022 e al 2023, evita che gli enti già sottoposti a sperimentazione si trovino a dover ripianare il disavanzo da riaccertamento dei residui in 5 anni, mentre tutti gli altri enti lo effettueranno in 10 anni.

Il comma 199 è volto a introdurre una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, si prevede che nel 2015 (primo esercizio di applicazione della disciplina armonizzata), la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento come quantificato nell'apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione; tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo. A tal fine, è modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all'attuazione del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

La maggiore gradualità introdotta per la determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti locali comporta - secondo la Relazione tecnica allegata all'emendamento - effetti positivi sull'indebitamento netto stimati pari a complessivi 1.889 milioni di euro (1.750 milioni per i comuni e 139 milioni per le province).

Il comma 200 modifica l'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000):

- al comma 1 viene specificato che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il

termine “deliberano” e quindi il bilancio di previsione viene “presentato” entro il 31 dicembre);

- al comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, allineandosi, pertanto, con quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 118.

Articolo 2, comma 201
(Regione Sardegna)

201. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.

La norma destina le entrate derivanti dalla riserva all'erario stabilita dalla legge di stabilità 2014, con riguardo alle entrate afferenti al territorio della Regione Sardegna, alla riduzione del debito della Regione Sardegna stessa e degli enti locali del proprio territorio.

Le disposizioni recate dai commi 508 e 510-511 delle legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) dispongono in merito alla riserva all'erario delle maggiori entrate delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti-legge n. 138/2011 e n. 201/2011.

In sostanza, vengono riscritte le norme sulla riserva all'erario, in quanto quelle già presenti nello stesso D.L. n. 138/2011, sono state censurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012¹⁰⁰.

La riserva all'erario dettata dal comma 508 costituisce una modalità per le regioni a statuto speciale di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica ed è delimitata nel tempo per un periodo di 5 anni. Oggetto della riserva sono le nuove e maggiori entrate derivanti dalle norme recate dei già citati decreti leggi 138/2011 e 201/2011. Le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità. Le modalità di individuazione del maggior gettito sono state stabilite – come dispone la norma - con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato l'11 settembre 2014¹⁰¹. Nella tabella A allegata al decreto, per ciascuno dei due decreti leggi 138 e 201, sono determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito, nonché

¹⁰⁰ La Corte ha considerato come l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale preveda la possibilità che venga riservato all'erario statale l'incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale solo per far fronte a specifiche esigenze. Proprio la destinazione del gettito alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» è una delle condizioni previste dalle norme statutarie affinché sia legittima la riserva all'erario - insieme alla delimitazione temporale ed alla quantificabilità del gettito – che la Corte ha trovato carente.

¹⁰¹ Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 settembre 2014, Modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 215 del 16-9-2014).

individuati gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario.

Con la norma in esame lo Stato rinuncia alla entrate derivanti dalla riserva all'erario del maggior gettito afferente ai tributi riscossi nel territorio della regione Sardegna, al fine di destinare le medesime risorse alla copertura del debito della regione Sardegna stessa e degli enti locali del territorio regionale.

La quantificazione delle entrate afferenti al territorio della regione, riportata nella relazione tecnica, è pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La medesima somma costituisce la mancata entrata per il bilancio dello Stato, determinando effetti negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, per pari importo.

Si segnala che nel decreto legge 133/2014, è stata inserita, in sede di conversione, una norma dal contenuto analogo alla disposizione in esame. In particolare, il comma 14-quater, inserito all'articolo 42, dispone che le entrate derivanti dalla riserva all'erario di cui all'art. 1, comma 508 della legge di stabilità 2014, con riguardo alle entrate afferenti al territorio della regione Sardegna, sono destinate alla "riduzione dei debiti commerciali della Regione Sardegna". Il comma 14-quinques provvede alla copertura degli effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 230 milioni di euro.

Articolo 2, commi 202-206

(Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)

202. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.

203. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal

comma 202, lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modificato dal citato comma 202 del presente articolo.

204. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 202 del presente articolo.

205. L'importo di cui al comma 204 è determinato sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi *standard* è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

206. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 203 a 205 del presente articolo. Il personale delle

province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 203 a 206.

I commi da 202-206 dell'articolo 2 – modificando l'articolo 1 della l. n. 392 del 1941 -trasferiscono allo Stato, dal 1° settembre 2015, l'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni. Spetterà ad un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determinare l'entità delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base dei *costi standard* per categorie omogenee di beni e servizi e a un regolamento individuare le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina. Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è prevista l'*assegnazione* prioritaria al Ministero della giustizia del *personale delle province* che, a seguito dell'attuazione della l. n. 56 del 2014, dovesse risultare in esubero.

Più nel dettaglio il **comma 202** modifica l'articolo 1 della legge n. 392 del 1941 trasferendo allo Stato, dal 1° settembre 2015, l'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni ai sensi della stessa legge. La norma, come modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, precisa che ai Comuni non sono dovuti canoni di locazione per i propri immobili adibiti a sede di uffici giudiziari e che il trasferimento al Ministero della giustizia della titolarità alle spese obbligatorie per gli uffici giudiziari (al 1° settembre 2015) non comporta il trasferimento anche dei rapporti contrattuali in corso (ad es., per elettricità, telefono, pulizie, ecc.). La disposizione prevede inoltre che sia le posizioni creditorie sia quelle debitorie esistenti al momento del trasferimento rimangono in capo ai Comuni e che il Ministero della giustizia subentra in detti rapporti contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso. Infine il comma stabilisce che anche dopo il 1° settembre 2015, i locali demaniali destinati a uffici giudiziari possano conservare tale destinazione.

L'articolo 1 della l. n. 392 del 1941 stabilisce che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici e loro sedi, per i registri e gli oggetti di cancelleria costituiscono spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici. A titolo di parziale rimborso, lo Stato eroga ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla citata legge del 1941 (articolo 2). Il d.P.R. n. 187 del 1998 prevede un meccanismo di rimborso contraddistinto dall'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al 70% del contributo erogato nell'anno precedente ed un successivo saldo a consuntivo, previo parere della competente commissione di manutenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Per esigenze di coordinamento, **il comma 203** dispone – sempre a decorrere dal 1° settembre 2015 - l'abrogazione dei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 della l. n. 392 del 1941, relativi a disposizioni attuative che, a seguito del trasferimento allo Stato dell'obbligo di corresponsione delle spese per gli uffici giudiziari, hanno perso attualità.

Per l'anno 2015, i fondi necessari al pagamento di dette spese sono appostati al capitolo 1551 (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari) dello stato di previsione del bilancio del ministero della giustizia; a partire dal 2016, per i fondi relativi a tale capitolo è disposto un aumento di 200 milioni di euro.

Le risorse di bilancio che residuino a tale data sul capitolo citato, al 1° settembre 2015, sono destinate ad affluire in un apposito nuovo capitolo istituito nel bilancio del Ministero della giustizia. Per il 2015, le spese obbligatorie sostenute dai comuni sono rimborsate con decreto interministeriale in base ai consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni.

Per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, i **commi 204-205** affidano ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari; l'importo è definito dal decreto sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi (la cui metodologia di quantificazione è a sua volta affidata ad analogo D.M., di natura non regolamentare) in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ogni ufficio giudiziario.

Il **comma 206** affida, infine, ad un regolamento l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, delle misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina che trasferisce allo Stato l'onere delle spese per gli uffici giudiziari.

Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, lo stesso comma 206 prevede l'assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell'attuazione della l. n. 56 del 2014, dovesse risultare in esubero. Per attuare la disciplina sopraindicata si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 2, comma 207
(Contributo Roma capitale)

207. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Il **comma 207** attribuisce a Roma Capitale, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Si ricorda che la questione degli oneri che gravano sul comune di Roma quale sede della capitale dello Stato è oggetto di una specifica norma recata dalla legge delega sul federalismo fiscale – L. n. 42 del 2009 – che all'articolo 24 comma 5, lettera *b*), rimette alla disciplina delegata la “*assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica*”.

In attuazione di tale disposizione, il decreto legislativo n. 61 del 2012, costituente il secondo decreto su Roma capitale¹⁰², all'articolo 2 detta le regole per la determinazione dei costi connessi al ruolo di Roma capitale, rinviando a tal fine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In particolare, tale articolo 2 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, venga determinato il maggior onere derivante per il comune di Roma dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

La determinazione dei suddetti maggiori oneri contenuta nel D.P.C.M. è effettuata sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per il quale il termine, peraltro non ordinario, dei sei mesi sarebbe giunto a scadenza il 18 novembre 2012) non è al momento ancora intervenuto.

¹⁰² Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante “ Ulteriori disposizione recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale”, che fa seguito al precedente D.Lgs. 17 settembre 2010 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale”.

Si ricorda, peraltro, che, attualmente, al comune di Roma viene assegnato un contributo annuo - ai sensi della legge n. 1280 del 1964 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 963, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) - a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale, che è stato via via rideterminato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi¹⁰³.

Esso risulta attualmente pari a 296,4 milioni di euro annui. Tale contributo è iscritto nel Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1318/Ministero dell'interno), fondo nel quale confluiscono i diversi contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi, che, in quanto tali, non sono stati considerati suscettibili di fiscalizzazione, ai sensi dei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale.

Inoltre, per le medesime finalità di cui alla legge n. 1280/1964, ulteriori contributi erariali correnti sono stati autorizzati in favore del comune di Roma, a decorrere dal 2002, dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 448/2001, per un importo di 123,29 milioni di euro, per adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene quale sede della Capitale.

¹⁰³ Con la legge 25 novembre 1964, n. 1280 (Provvidenze per il Comune di Roma) è stata autorizzata, a decorrere dall'anno 1964, la concessione di un contributo annuo di 5 miliardi di lire in favore del comune di Roma, quale sostegno dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene quale sede della Capitale. Tale contributo è stato nel tempo rideterminato, in 10 miliardi di lire dall'art. 1 della legge n. 99/1969, in 19 miliardi dall'art. 1 della legge n. 686/1974, in 25 miliardi di lire dall'art. 35, comma 17, della legge n. 730/1983, e, infine, a decorrere dall'anno finanziario 1986, in 35 miliardi di lire dall'art. 32, comma 26, della legge n. 41/1986. Il contributo annuo è stato, poi, incrementato di ulteriori 200 miliardi di lire a decorrere dal 1999, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 494/1999.

Tale contributo (complessivi 235 miliardi di lire), che dal 1999 era rimasto fermo - convertito in euro - a 121,4 milioni di euro, è stato incrementato di ulteriori 175 milioni di euro dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 963, legge n. 296/2006).

Articolo 2, commi 208-210

(Expo 2015: misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano)

208. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della

riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

209. Al comma 2 dell'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;

b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

210. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

Il **comma 208** prevede, a favore del Comune di Milano - in relazione ad Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea - una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale.

In primo luogo, prevede la non applicazione, per il 2015, delle norme che limitano la spesa per il personale con contratto a termine (articolo 9, comma 28,

del decreto-legge n.78 del 2010) e delle norme che impongono la riduzione percentuale della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente (articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006).

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

Ancora, il **comma 208** autorizza - in deroga alla normativa vigente e al CCNL enti locali¹⁰⁴ - il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 209** estende agli enti locali e regionali, la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato già prevista per le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 (ai sensi dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013), per le attività funzionali all'Expo 2015.

Prevede che il termine per fruire della deroga sia fissato alla fine della conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine vigente è il 31 dicembre 2015).

L'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 prevede che “fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in

¹⁰⁴ Il richiamato articolo 14 del Contratto collettivo nazionale Regioni ed enti locali del 1° aprile 1999 prevede, in particolare, che “a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore”.

materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015 nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere”.

Il **comma 210**, infine, autorizza la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'evento espositivo.

Si tratta di una disposizione analoga a quella dettata, per l'anno 2014, dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 47/ del 2014. Tale norma ha infatti attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, specificando altresì che tale contributo non sia considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014.

Articolo 2, comma 211

(Proroga utilizzo proventi da permessi di costruire)

211. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2015».

Il **comma 211**, proroga all'anno 2015 l'applicazione della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che è contenuta nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 fino all'anno in corso, i predetti proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 ha disciplinato il regime di utilizzo dei proventi dal 2008 fino al 2012. Il comma 4-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, che ha modificato il citato comma 8 dell'articolo 2, ne ha poi disposto l'applicazione anche per gli anni 2013 e 2014. Da ultimo, il comma 1 dell'articolo 13 del D.L. 47/2014 ha prorogato all'anno 2015, limitatamente al Comune di Milano, l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per finalità collegate alla realizzazione del grande evento EXPO 2015.

Articolo 2, comma 212
(Rinegoziazione)

212. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

Il **comma 212** consente agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all'emissione di strumenti obbligazionari (o ad altri titoli che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione), di rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione; ciò al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti interessati.

Si ricorda che l'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Articolo 2, comma 213
(Disavanzo d'amministrazione)

213. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da ultimo modificato dai commi 196, 197 e 198 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;

2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 16, alinea:

1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;

2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse.

Il **comma 213** è diretto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011.

In particolare, il comma modifica l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 118, apportando le seguenti integrazioni:

- è modificato il comma 15, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;
- è rinviato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza Unificata, la definizione di tempi e modalità per l'acquisizione delle informazioni

riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell'emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo (comma 15). I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano in una tempistica più breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del ripiano.

- è modificato il comma 16 (relativo al periodo transitorio nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 15) estendendo a 30 esercizi finanziari rispetto agli attuali 10 esercizi (ripiano per il 10 per cento annuo) il periodo temporale per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

I residui sono al centro della manovra di avvio delle nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, che muoverà proprio da una revisione straordinaria di tali poste, cancellando quelle non più giustificate da un valido titolo giuridico e reimputando le altre negli esercizi di competenza determinata secondo il criterio della esigibilità.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'articolo 3, comma 7, del riformato d.lgs. n.118/2011, presuppone la determinazione in via definitiva dell'importo dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 in base al previgente ordinamento contabile. Tale distinta operazione ricognitiva (cd. "ordinaria") consiste nel verificare se permangono le ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e corrisponde a ciò che, annualmente, gli enti eseguono in sede di rendiconto per accertare il risultato di amministrazione dell'esercizio.

La peculiarità della fase di avvio della riforma consiste nel fatto che, mentre si procede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014 (ricognizione da effettuare sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014), occorre parallelamente individuare, per i residui passivi, quale di essi non sia sorretto da una obbligazione giuridica perfezionata e, per i rimanenti (residui attivi e passivi), quale sia l'esercizio di scadenza della relativa obbligazione e il grado di esigibilità (ricognizione da effettuare, evidentemente, sulla base dei principi introdotti dalla riforma).

Con l'approvazione dei rendiconti 2014, le amministrazioni dovranno procedere al riaccertamento straordinario dei residui. Chi non lo farà andrà incontro allo scioglimento del consiglio. Grazie alla modifica apportata dalla presente disposizione l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, potrà comunque essere ripianato in trenta anni.

Articolo 2, comma 214
(Limite all'indebitamento)

214. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».

Il **comma 214** è diretto ad aumentare i limiti massimi di indebitamento degli enti locali, rappresentati dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti (attualmente fissati all'8 per cento), al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali.

In particolare, il comma incrementa, a decorrere dal 2015, dall'8 al 10 per cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle entrate correnti che gli stessi enti devono rispettare in caso di assunzione di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. A tal fine è novellato l'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Si sottolinea, comunque, che l'eventuale incremento delle spese di investimento degli enti locali interessati è comunque soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno.

Articolo 2, comma 215
(Contributo in conto interessi)

215. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate

nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.

Il **comma 215** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Il fondo è finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 2016, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno.

Articolo 2, comma 216
(Anticipazione di tesoreria)

216. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015».

Il **comma 216** proroga di un anno – dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 192 del 2012.

Si ricorda che l'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo

Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Articolo 2, comma 217

(Termine presentazione documenti contabili)

217. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Il comma 217 consente agli enti locali che sperimentano l'applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Tale normativa è rinvenibile sostanzialmente nell'articolo 174 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in cui si dispone che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare entro il 15 novembre dell'anno. Termine che pertanto l'emendamento ora riferisce anche agli enti locali in sperimentazione. Quest'ultima, si rammenta, cessa al 31 dicembre 2014, atteso che, come disposto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 118 sopra citato, essa ha durata triennale, decorrente dal 2012.

I termini suddetti dovrebbero valere dal 2015 per tutti gli enti locali, sia quelli che non hanno preso parte alla sperimentazione che quelli che vi hanno partecipato, e pertanto cessa a partire da tale anno.

Articolo 2, comma 218

(Compenso per lavoro straordinario su eventi sismici)

218. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel

limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il **comma 218** proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti Commissari delegati.

Il comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del D.L. 43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) autorizza a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2015) alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza delle regioni compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma si provvede attraverso il ricorso al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall'articolo 2, comma 1 del D.L. 74/2012. Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 74/2012 stabilisce che i presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse assegnate dal decreto di riparto del

suddetto fondo presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi previsti, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.

Articolo 2, commi 219 e 220
(Bilancio enti dissestati)

219. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».

220. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nell'anno 2014».

Il comma 219 interviene sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato ad opera degli enti locali in dissesto finanziario, nella parte in cui si prevede che l'ipotesi di bilancio riequilibrato sia trasmesso al Ministero dell'interno, che può approvare ovvero respingere il documento in relazione all'esito dell'esame dello stesso da parte della Commissione per la finanza locale.

Il comma dispone che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio in questione, se già trasmessa al Ministero dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall'insediamento.

L'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) disciplina l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Questa tipologia di bilancio è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste sospende il decorso del termine.

In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il

parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

Il comma 220 estende all'esercizio 2015 l'applicazione della disposizione che consente agli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare.

Ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL (D.lgs. n. 267 del 2000), i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo

restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
 - b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
 - c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
 - d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
- In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Articolo 2, comma 221

(Esclusione della società EXPO 2105 spa dall'applicazione delle regole di contenimento della spesa)

221. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.

Il comma 221 è volto ad escludere la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del suo scopo sociale, dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Resta fermo il limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.

L'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 196 del 2009, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, stabiliscono la ricognizione degli enti e dei soggetti identificati come amministrazioni pubbliche a fini statistici, nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), periodicamente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea.

La Società Expo s.p.a. rientra tra i soggetti inclusi nell'elenco Istat come indicato nel Comunicato Istat del 10 settembre 2014.

Articolo 2, comma 222

(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in zone terremotate della Lombardia e del Veneto)

222. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse. Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, è abrogato.

L'articolo 2, comma 222 novella l'articolo 23-*ter* del decreto-legge [90/2014](#)¹⁰⁵ per individuare correttamente i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, previste dall'articolo 23-*ter*, al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, poiché il decreto-legge [74/2012](#)¹⁰⁶, che contiene misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, si applica anche ai territori delle province di Mantova e Rovigo.

La disposizione è identica all'articolo 3 del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715) entrato in vigore il 12 novembre 2014, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Il citato articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 90/2014 escludeva nella sua formulazione previgente, l'applicazione della centralizzazione, attraverso forme di aggregazione, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di provincia delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 39/2009 e delle località dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 74/2012. La centralizzazione predetta è disciplinata dal comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e prevede forme di aggregazione, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di provincia.

¹⁰⁵ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

¹⁰⁶ Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Articolo 2, comma 223

(Proroga dei contratti di locazione in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 e disposizioni sui nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica)

223. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 8-*quater*, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-*ter*»;

b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

L'articolo 2, comma 223, reca due novelle al decreto-legge [133/2014](#)¹⁰⁷ con decorrenza dal 12 novembre 2014, giorno di entrata in vigore del decreto-legge 165/2014, in corso di conversione (A.C. 2715). Si limita la proroga dei contratti di locazione alla popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009. Si consente di effettuare interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica.

L'articolo 2, comma 223, lettera a) novella la norma di copertura prevista dal comma 8-*quater* dell'art. 4 del citato decreto-legge 133/2014, escludendo il riferimento all'intero articolo 4 (misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti

¹⁰⁷ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

territoriali) e limitandolo alla proroga dei contratti di locazione, in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009, disposta dal precedente comma 8-ter (comma 1, lettera a).

Il comma 8-ter concede la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di 900.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previsti rispettivamente dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010, n. 3870, e dall'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010, n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

L'articolo 2, comma 223, lettera b) consente effettuare interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica (comma 1, lettera b).

La norma modifica il comma 7 dell'art. 34 del D.L. 133/2014, riguardante le procedure in materia di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, al fine di ripristinare sostanzialmente la formulazione iniziale della norma nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri.

Nel corso dell'esame parlamentare il comma 7, invece, è stato modificato al fine di:

- circoscriverne l'applicazione ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali;
- prevedere, per tali siti, l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ed opere succitati ai quali - nel corso dell'esame parlamentare - sono stati aggiunti gli interventi e le opere di bonifica. Restano ferme le condizioni per l'effettuazione degli interventi e delle opere, che devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica e che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) sono identiche rispettivamente agli articoli 2 e 1 del decreto-legge 165/2014, entrato in vigore il 12 novembre 2014, in corso di conversione (A.C. 2715).

Articolo 2, commi da 224 a 263

(Norme per l'attuazione del Patto per la salute 2014-2016 ed altre disposizioni in materia sanitaria)

224. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 225 a 257 del presente articolo.

225. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 141 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.

226. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.».

227. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie

ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA».

228. All'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.»;

c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

229. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: *a)* dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; *b)* dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; *c)* dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; *d)* dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; *e)* dall'articolo 5, comma 16,

del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

230. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

231. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;

b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

232. Le disposizioni di cui ai commi 229, 230 e 231 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati

alla data di entrata in vigore della presente legge.

233. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».

234. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

235. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di *équipe* su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

236. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

«*7-bis.* L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso».

237. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 236 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

238. La nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un *curriculum* che evidenzii qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo,

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;

2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;

c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;

d) il comma 84-*bis* è sostituito dal seguente:

«84-*bis*. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario *ad acta*, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».

239. Le disposizioni di cui al comma 238 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

240. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del

commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.»;

b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».

241. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«81-*bis*. Il commissario *ad acta*, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

81-*ter*. Le disposizioni del comma 81-*bis* si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

242. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

243. All'articolo 3-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal

Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».

244. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 243, che devono garantire elevati *standard* di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

245. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 245, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

247. Il commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 245 del presente articolo.

248. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

249. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 248, si applicano le disposizioni dei commi 246 e 247.

250. Al commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

251. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-*bis*, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente

e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri *standard* per la definizione delle strutture complesse e semplici.

252. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,».

253. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

254. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre

2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».

255. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

256. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con

proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;

b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per *Health Technology Assessment* (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».

257. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'*Health Technology Assessment* (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

258. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

259. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, è presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al secondo periodo nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.

260. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica,

con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

261. Dall'attuazione del comma 260 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

262. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A

tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del *virus* Ebola.

263. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

I commi da 224 a 257 sono intesi all'attuazione dell'[intesa tra Governo, regioni e province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014 dalla relativa Conferenza permanente](#). I successivi **commi da 258 a 263** - inseriti dalla Camera - recano varie norme in materia sanitaria.

Il livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato è oggetto di intese tra Stato e Regioni, recepite successivamente in disposizioni di legge. Il finanziamento relativo al triennio 2007-2009 è stato definito in occasione del Patto per la salute del settembre 2006, poi recepito dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), mentre quello relativo al periodo 2010-2012, oggetto dell'Intesa del 3 dicembre 2009, è stato recepito dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009). L'intesa del settembre del 2006, come già il Patto del 2009, e quello del luglio 2014 si compongono di un aspetto finanziario e di un aspetto normativo e programmatico.

Per il 2013, in assenza di una Intesa programmatica, il livello di finanziamento statale del SSN è stato stabilito dal combinato delle disposizioni contenute nei decreti legge 98/2011, 95/2012 e nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012).

Il nuovo Patto per la salute per il triennio 2014-2016:

- si inserisce nel percorso tracciato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 68/2011¹⁰⁸ sul federalismo sanitario, ed in particolare sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sanitari¹⁰⁹;

¹⁰⁸ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

¹⁰⁹ Nella terminologia del D.Lgs. 68/2011, le risorse destinate dallo Stato al finanziamento della sanità vengono definite “fabbisogno sanitario nazionale standard”. Il fabbisogno sanitario nazionale viene poi ripartito tra le Regioni dando origine al “fabbisogno sanitario regionale standard”.

- registra il riordino dell'assistenza territoriale disegnato dal decreto-legge n. 158/2012¹¹⁰ (c.d. Decreto Balduzzi).

Il Patto del luglio 2014 è quindi un documento molto complesso che in alcuni ambiti si limita a fissare criteri generali, demandando a disposizioni normative di carattere secondario o ad ulteriori procedure concertative tra Stato e Regioni, la parte attuativa e di regolamentazione di dettaglio¹¹¹.

Nel disegno di legge di stabilità sono state inserite e definite solamente una parte della misure previste dal Patto, restando escluse quelle che impattano in maniera puntuale sull'assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali.

All'interno del perimetro finanziario fissato per il triennio 2014-2016, il Patto della salute stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 si provveda al tanto atteso aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'aggiornamento, con D.P.C.M. adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dovrà avvenire in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

Il Patto della salute fissa ulteriori impegni legati alla determinazione del fabbisogno sanitario, che discendono dal D.Lgs. 68/2011 nella parte dedicata al federalismo sanitario. Infatti, per realizzare, in un periodo di cinque anni il processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard, il Ministro della salute dovrà presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 dicembre 2014, un documento di proposte per implementare un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza sul territorio nazionale ai fini del monitoraggio costante dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.

Il Patto ha inoltre l'ambizione di delineare l'assistenza sanitaria nelle sue varie declinazioni: assistenza territoriale (articolo 5); assistenza socio-sanitaria (articolo 6); assistenza sanitaria negli istituti penitenziari (articolo 7).

Il Patto affronta anche il delicato tema della sostenibilità del SSN cercando di rimodulare la disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria ed il sistema di esenzioni (articolo 8) nonché il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie (articolo 9). In tal senso, il Patto fissa al 30 novembre 2014 il termine per la revisione del sistema di partecipazione alla spesa e delle esenzioni che “eviti che la partecipazione rappresenti una barriera per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità ed universalismo. Il sistema, in fase di prima applicazione, dovrà considerare la condizione reddituale e la composizione del nucleo familiare e dovrà connotarsi per chiarezza e semplicità applicativa. Successivamente, compatibilmente con le informazioni disponibili, potrà essere presa in considerazione la condizione “economica” del nucleo familiare. Il sistema di partecipazione alla spesa dovrà considerare reddito e composizione del nucleo familiare”. Per quanto riguarda il sistema di remunerazione, il Patto conviene di istituire una Commissione permanente (Ministero Salute, MEF, Regioni, Agenas) per: aggiornare le tariffe, individuare funzioni

¹¹⁰ *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012.

¹¹¹ Al proposito, Settore “salute e politiche sociali” della Segreteria della Conferenza delle Regioni, [Ricognizione](#) dei provvedimenti che prevedono procedure concertative in attuazione del nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, settembre 2014.

assistenziali e relativi criteri di remunerazione, definire criteri e parametri per classi tariffarie, sperimentare tariffe per percorsi assistenziali.

Ulteriori contenuti del Patto fanno riferimento a impegni in campo di edilizia sanitaria, sanità digitale, di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sicurezza alimentare, ricerca sanitaria e di attività intramoenia. Con particolare riferimento al Piano nazionale della Prevenzione, le Regioni e le Province autonome convengono di confermare la destinazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, ulteriori rispetto alla quota di finanziamento vincolato, per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Specifici impegni sono inoltre previsti per la valorizzazione delle risorse umane del SSN e per favorire l'integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi e la stabilizzazione del personale precario.

Il Patto definisce specifici impegni anche in tema di assistenza farmaceutica mentre, con riferimento ai dispositivi medici, si conviene di definire con decreto, previa Intesa in Conferenza Stato-regioni, le modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza e di predisporre con Accordo le linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel Repertorio dei dispositivi medici. Sul fronte della razionalizzazione finanziaria della spesa per dispositivi medici, si dispone di armonizzare il flusso dei dati relativi ai contratti con quello dell'Osservatorio dei contratti pubblici, allo scopo di fornire un'elaborazione dei prezzi corrispondenti. Si conviene, infine, di promuovere l'uso di dispositivi medici costo-efficaci, in base cioè al valore da essi generato, al fine di dare attuazione alle norme comunitarie in materia di *Health Technology Assessment* (HTA).

Per il monitoraggio del Patto si stabilisce infine la costituzione di un Tavolo politico permanente fra il Governo e la Conferenza Regioni e Province autonome che dovrà servire anche da Cabina di regia per l'elaborazione di proposte per la revisione della spesa interna al settore sanitario. In supporto della Cabina, dunque in affiancamento del Tavolo politico, si istituisce presso l'Agencia per i servizi sanitari regionali un Tavolo tecnico interistituzionale, cui è affidato il compito di monitoraggio e verifica e di proporre indirizzi utili per la *spending review* sanitaria. Il Tavolo, coordinato dall'Agenas, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del MEF, da un delegato del Ministro per gli Affari regionali, da rappresentanti delle Regioni e P.a. e riferisce con cadenza semestrale al Tavolo politico.

Livello del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 (commi 224-226)

Mentre il **comma 224** si limita ad un'introduzione sul contenuto complessivo dei successivi **commi da 225 a 257**, il **comma 225** fissa il livello di finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 nei seguenti termini:

- 112.062.000.000 euro per il 2015;
- 115.444.000.000 euro per il 2016.

Tali risorse possono, tuttavia, essere rideterminate in relazione all'attuazione della novella di cui al **comma 141** del presente **articolo 2**, novella concernente i vincoli generali di risparmio delle regioni.

Fabbisogno sanitario nazionale standard

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. Tale fabbisogno nella sua componente cosiddetta indistinta (una quota del finanziamento è vincolata al perseguimento di determinati obiettivi sanitari), è finanziato dalle seguenti fonti:

- entrate proprie degli enti del SSN (*ticket*);
- imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (nella componente di gettito destinata al finanziamento della sanità), nonché addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF, entrambe le imposte quantificate nella misura dei gettiti determinati dall'applicazione delle rispettive aliquote base nazionali, vale a dire non tenendo conto dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali eventualmente attivati dalle singole Regioni;
- compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tali enti partecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti di cui ai precedenti punti, tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario (legge 296/2006 art. 1, comma 830);
- bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle precedenti fonti di finanziamento attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario) ed attraverso il Fondo sanitario nazionale (cap. 2700, tab. 2 del bilancio dello stato, Ministero economia e finanze, di cui una quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

Per ogni esercizio finanziario, in relazione al livello del finanziamento del SSN stabilito per l'anno di riferimento, al livello delle entrate proprie, ai gettiti fiscali attesi e, per la Regione siciliana, al livello della compartecipazione regionale al finanziamento, è determinato, a saldo, il finanziamento a carico del bilancio statale nelle due componenti della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale.

La composizione del finanziamento del SSN nei termini suddetti è evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute su i quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

Il livello del finanziamento sanitario, erogato alle Regioni in corso d'anno anche ricorrendo, ove necessario, ad anticipazioni di tesoreria, al fine di non condizionarlo all'andamento del ciclo economico e, in ultima analisi, all'andamento delle entrate fiscali, è garantito da un meccanismo di salvaguardia (ai sensi dell'art. 39, comma. 1, del D.Lgs. 446/1997, dell'art. 13 del D.Lgs. 56/2000, e dell'art. 1, comma 321, della legge 266/2005), grazie al quale il bilancio dello Stato, con apposito capitolo determinato

annualmente nella tabella 'C' della legge di stabilità - Fondo di garanzia, (cap. 2701 tab. 2 del bilancio dello Stato, Ministero economia e finanze), provvede a compensare l'eventuale mancato gettito fiscale dell'IRAP (per la componente dedicata alla sanità) e dell'addizionale regionale all'IRPEF relativi agli esercizi precedenti, a seguito della loro definitiva quantificazione.

Anche l'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute pur fissando l'ammontare del finanziamento specifica che eventuali scostamenti possono essere giustificati in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico. La modifica degli importi deve comunque comportare una revisione/aggiornamento dell'Intesa del 10 luglio 2014 (articolo 30, comma 2, dello stesso Patto).

Il **comma 226** conferma il principio secondo il quale gli eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, conseguiti dalle regioni, rimangono nelle disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie; si fa salvo il rispetto delle norme sulle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario¹¹².

Il summenzionato principio sulla disponibilità degli eventuali risparmi era stato già stabilito dall'articolo 1, comma 6, del precedente Patto per la salute per gli anni 2010-2012¹¹³ che letteralmente affermava “Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse”.

Progetti di carattere prioritario (commi 227-228)

I **commi 227 e 228** (a quest'ultimo comma la Camera ha operato una modifica di mero coordinamento) prevedono che: le quote del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale¹¹⁴ possano essere impiegate dalle regioni anche per conseguire gli obiettivi definiti dal Patto per la salute, purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario individuino i progetti di carattere prioritario - inerenti, come detto, al Piano sanitario nazionale o al Patto

¹¹² In particolare, sono fatte salve le disposizioni della legge finanziaria 2010 grazie alle quali le regioni sottoposte a Piano di rientro possono evitare le massimizzazioni delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, in caso di riduzione strutturale del disavanzo (verificata dai Tavoli tecnici). Tenuto fermo che una quota parte del relativo gettito deve essere finalizzata alla copertura del disavanzo, per la restante quota di gettito la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote ovvero la destinazione anche a finalità extrasanitarie (articolo 2, comma 80, della legge 191/2009).

¹¹³ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, [Provvedimento 3 dicembre 2009](#), Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

¹¹⁴ Si ricorda che le risorse destinate al finanziamento del SSN sono articolate in una quota di finanziamento indistinto, destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e in una quota a destinazione vincolata e programmata.

per la salute - in coerenza con gli obiettivi dei programmi operativi del piano di rientro.

L'intervento legislativo è operato con aggiunte e modifiche dei commi 34 e 34-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 662/1996¹¹⁵.

L'articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996 specifica che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare la quota vincolata loro spettante per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.

Il successivo comma 34-*bis* stabilisce la procedura che devono seguire le regioni per accedere alle quote vincolate. In seguito alle modifiche introdotte dal comma in esame e all'ampliamento degli obiettivi perseguibili, le parole Piano sanitario nazionale sono sostituite, dal comma 5, lettera *a*), dell'articolo in esame con le parole "comma 34".

Per quanto riguarda la procedura di riparto delle quote vincolate, il comma 34-*bis* specifica che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate (parole sostituite dal comma 5 lettera *c*) dell'articolo in esame con "quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34") all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'Intesa, in sede di Stato-regioni, di riparto delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

Riparto di alcune quote del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (commi 229-232)

In base al **comma 229**, a decorrere dal 2015, gli importi delle quote vincolate per *hanseniani* e loro familiari, AIDS, fibrosi cistica ed emersione dei lavoratori extracomunitari confluiscono nel riparto generale (tra le regioni e le province autonome) della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale (cioè, della quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario).

¹¹⁵ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Ai sensi del successivo **comma 230**, le quote vincolate per il finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale e per l'assistenza sanitaria in favore degli extracomunitari non iscritti al Servizio sanitario nazionale ed una quota non superiore a 41,317 milioni di euro annui delle risorse del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario vengono ripartite annualmente all'atto del riparto della quota indistinta summenzionata. In questo caso, per gli importi delle tre specifiche tipologie di risorse e di finalità in oggetto, si fa riferimento all'ultima intesa di riparto (sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), operando, se possibile, i relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

Riguardo alle quote vincolate per il finanziamento della sanità e medicina penitenziarie (ivi comprese le risorse per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), il **comma 231** prevede che, dal 2015, il riparto delle stesse tenga conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, individuate nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria ed approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In base al **comma 232**, qualora i decreti di riparto per il 2014 non siano stati ancora perfezionati, i criteri e le modalità di riparto di cui ai precedenti **commi da 229 a 231** si applicano anche per il medesimo anno 2014.

Piani annuali di investimento (comma 233)

Il **comma 233** prevede che, nel settore sanitario, le regioni e le province autonome garantiscano - anche in sede di definizione del piano dei flussi di cassa prospettici - una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento, accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva.

Tale novella riprende letteralmente il comma 7 dell'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016.

Merita evidenziare che, a legislazione vigente, l'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale sia corredato da una nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti del servizio sanitario regionale ovvero del responsabile per la gestione accentrata e del collegio sindacale per la gestione sanitaria accentrata presso la regione.

In coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, l'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 introduce il bilancio preventivo economico per gli enti sanitari e le regioni con la gestione accentrata. Il bilancio preventivo economico include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dal successivo articolo 26 ed è corredato da:

- una nota illustrativa;
- il piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- una relazione del direttore generale per gli enti del servizio sanitario regionale ovvero del responsabile per la gestione accentrata e del collegio sindacale per la gestione sanitaria accentrata presso la regione.

Stanziamiento per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle cure primarie (comma 234)

Il **comma 234** autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro (iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute), per l'avvio dell'implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria.

In particolare, l'autorizzazione di spesa è finalizzata a:

1. il periodico aggiornamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario NSIS¹¹⁶ finalizzato al monitoraggio e alla verifica della reale attuazione della riorganizzazione delle cure primarie e della appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza dell'erogazione dell'assistenza (articolo 5, comma 11 del Patto per la salute per il 2014-2016);
2. il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di comunità, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). La Cabina di regia del NSIS determina le modalità, i tempi di realizzazione, i contenuti informativi e il periodico aggiornamento per il monitoraggio;

Gli ospedali di comunità sono una delle nuove strutture sanitarie previste dallo schema di regolamento sulla "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014 e in via di approvazione definitiva. Il Regolamento impegna le regioni ad adottare, entro il 31 dicembre 2014, un provvedimento generale di programmazione per fissare la dotazione regionale dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale¹¹⁷. Lo schema di regolamento definisce gli ospedali di comunità come strutture sanitarie con un numero limitato di posti letto (15-20), gestite da personale infermieristico, dove l'assistenza medica è assicurata da medici di medicina generale o da pediatri di libera scelta o altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN e la cui responsabilità igienico-organizzativa fa capo al distretto, che assicura anche le

¹¹⁶ Per informazioni puntuali sul Nuovo Sistema informativo sanitario NSIS, si rinvia alla [sezione dedicata](#) del sito del Ministero della salute.

¹¹⁷ Il criterio generale a cui dovranno adeguarsi le regioni per la riorganizzazione della rete ospedaliera, fissato dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 95/2012 (*Spending review*), prevede il rispetto del parametro nazionale di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, ed i relativi provvedimenti attuativi, garantendo il progressivo adeguamento agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi indicati, nel corso del triennio 2014-2016 e tenendo conto anche della mobilità sanitaria interregionale.

necessarie consulenze specialistiche. L'ospedale di comunità prende in carico pazienti che necessitano di interventi potenzialmente erogabili a domicilio ma che devono essere ricoverati proprio per la mancanza di idoneità del domicilio (carenze strutturali o familiari) o perché necessitano di sorveglianza infermieristica continuativa. La degenza media prevedibile si aggira intorno ai 15/20 giorni.

Il Patto per la salute 2014-2016 all'articolo 17 conviene che, entro il 31 ottobre 2014, venga stipulata un'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di tali presidi, e che ne definisca gli appropriati percorsi clinico-assistenziali, autorizzativi e tariffari, nonché gli standard dei posti letto.

3. Il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge n. 833/1978, ovvero gli istituti che gestiscono centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa. Anche in questo caso è la Cabina di regia del NSIS che determina modalità, tempi di realizzazione e contenuti informativi del monitoraggio (comma 22 del Patto per la salute 2014-2016).

Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione (comma 235)

Il **comma 235** demanda, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un accordo tra Governo e regioni, da adottare previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, la definizione dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di *équipe* inerenti ai compiti, funzioni ed obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.

Sono fatte salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia.

La norma in esame si pone in attuazione della previsione di cui all'articolo 5, punto 15, del nuovo Patto per la salute.

Conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute ed assistenziali (commi 236 e 237)

La novella di cui al **comma 236** prevede che l'accertamento, da parte della regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute ed assistenziali costituisca grave inadempimento contrattuale per il direttore generale dell'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale e comporti la decadenza automatica dello stesso.

La novella si pone in attuazione dell'articolo 10, punto 6, del nuovo Patto per la salute. Va ricordato che l'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 è stato recentemente modificato da D.L. n. 158/2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012 -, recante *disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, negli aspetti relativi alle modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, e della valutazione dell'attività dei direttori generali. Quanto alla nomina, le Regioni sono tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. In merito alla valutazione dell'attività dei direttori generali viene stabilito che in sede di Conferenza delle regioni queste ultime concordano criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività sulla base di obiettivi di salute e funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'AGENAS. All'atto della nomina di ciascun direttore generale le regioni definiscono ed assegnano gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, aggiornandoli periodicamente, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

In base al **comma 237**, il controllo del conseguimento, da parte del direttore generale, degli obiettivi di salute ed assistenziali rientra tra gli adempimenti al cui rispetto la disciplina vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La verifica dell'adempimento è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 [dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005](#).

L'articolo 2, comma 68, della legge n. 191/2009 (*Legge finanziaria per il 2010*) consente in via anticipata l'erogazione del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti, nell'ultimo triennio, rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al 98 per cento ovvero in misura superiore. Tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica.

La lettera c) del citato comma 2 fissa la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, al 3 per cento e al 2 per cento, rispettivamente, per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si procede in seguito all'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge. Nella disposizione sopra esaminata, pertanto, anche il conseguimento degli obiettivi da parte dei direttori generali viene a condizionare l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

Disposizioni relative ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (commi 238-242)

I **commi da 238 a 242** concernono le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Le norme in commento costituiscono una parziale attuazione degli impegni elencati all'articolo 12 del nuovo Patto per la salute relativamente alla necessità di rivedere le regole dei Piani di Rientro, passando a veri e propri piani di Salute e Risanamento

In particolare si deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'incompatibilità del Commissario *ad acta* con l'affidamento di incarichi istituzionali;
- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure;
- la realizzazione di un sistema di "allert" che consenta di intervenire prima che si realizzino le condizioni, che impongono l'adozione del Piano.

Vengono definiti i contenuti e le finalità dei nuovi programmi operativi e viene previsto che per l'attività di affiancamento delle Regioni in Piano di Rientro, il Ministero Salute si avvale del supporto dell'Agenas. In particolare si prevede che Agenas - realizzerà uno specifico sistema di monitoraggio ("allarme") a disposizione delle Regioni per rilevare in via preventiva eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati. La procedura verrà definita entro il settembre 2014. Sono poi previste nuove modalità di verifica degli obiettivi connessi all'erogazione dei LEA e procedure di semplificazione e di aggiornamento nella fase attuativa dei Programmi operativi in atto.

Per quanto attiene più specificamente agli impegni in tema di commissariamenti viene assunto l'impegno di prevedere che – per i nuovi commissariamenti – la nomina a commissario *ad acta* sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

che il Commissario *ad acta*, ove nominato, deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria, che i sub-commissari svolgono attività a supporto dell'azione del Commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di tutti o taluni degli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale, che il Commissario, qualora in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale.

I **commi 238 e 239** prevedono che la nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si richiede, inoltre, che il commissario sia in possesso di un *curriculum* con qualificate e comprovate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria (anche in base ai risultati in precedenza conseguiti). Le suddette norme si applicano alle nomine effettuate - a qualunque titolo, ivi comprese quelle per la sostituzione di precedenti commissari *ad acta* (cfr. la **lettera d)** del **comma 238**) - successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) e con la successiva Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sono stati introdotti una serie di adempimenti per le Regioni con un bilancio sanitario in deficit.

A partire del 2005, l'articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, (come modificato dal comma 277 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006), il comma 796, lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e l'articolo 2, comma 76, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), hanno stabilito che, in caso di disavanzo sanitario, a fronte del quale non siano stati adottati dei provvedimenti di copertura soddisfacenti in corso di esercizio, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare dei provvedimenti risolutivi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I piani di rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali.

Per le regioni con elevati disavanzi sanitari, la legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito nuove regole per i Piani di rientro e per il commissariamento delle regioni. Oltre a ridurre al 5% il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%), per la presentazione del Piano di rientro regionale, viene modificata la procedura per la predisposizione e l'approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina di commissari *ad acta*. Accertato il deficit, la regione presenta entro il 30 giugno, il Piano, di durata non superiore al triennio, elaborato con AIFA e AGENAS. Dopo l'approvazione regionale, la valutazione è compiuta dal Tavolo tecnico di monitoraggio, a cui partecipano rappresentanti dei ministeri competenti e delle regioni, e della Conferenza Stato-Regioni. Decorsi i termini previsti, il Governo valuta il Piano e lo approva. In caso di valutazione negativa lo stesso Governo nomina il Presidente della regione, commissario *ad acta* per gli adempimenti necessari. Ciò comporta, oltre all'applicazione delle disposizioni già vigenti, l'automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie verso la regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari, incremento delle aliquote). Le regioni, già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Calabria), possono, in alternativa alla prosecuzione del piano di rientro secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi della gestione commissariale, presentare un nuovo Piano di rientro, che determina, con la sua approvazione, la cessazione del commissariamento (articolo 2, comma 88).

Conseguenti alle disposizioni sopracitate sono pertanto le modifiche testuali apportate ad alcuni commi dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), dirette, in primo luogo, a dare attuazione all'incompatibilità della nomina a commissario *ad acta* con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento:

- la **lettera a)**, modificando il comma 79 del citato articolo 2, relativo alla procedura di nomina del *commissario ad acta* in caso di riscontro negativo da parte del Consiglio dei Ministri sull'adeguatezza del Piano di rientro presentato, o di mancata presentazione dello stesso da parte della Regione in disavanzo, fa venir meno l'identificazione del commissario con il Presidente della regione per la predisposizione del Piano e la sua attuazione;

- in modo analogo opera la **lettera b)** che, modificando il comma 83 del citato articolo 2, fa venir meno l'identificazione di cui sopra in relazione alla nomina del commissario per l'attuazione del piano in caso di esito negativo della verifica sull'attuazione del Piano;
- la **lettera c)**, infine, modificando il comma 84, opera l'identica modifica in relazione all'esercizio da parte del Consiglio dei Ministri dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte del commissario in relazione all'adozione del Piano o alla sua attuazione.

La **lettera d)**, sostituendo il comma 84-*bis* introduce una modifica di coordinamento stabilendo che in caso di impedimento del Presidente della Regione nominato commissario *ad acta*, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino alla cessazione della causa di impedimento. Come accennato, poiché la nuova disciplina sull'incompatibilità dei commissari con incarichi istituzionali presso la Regione opera per i commissariamenti disposti dopo l'entrata in vigore della legge, la modifica al comma di cui sopra si riferisce ai casi di impedimento dei Presidenti della Regione già commissari *ad acta* secondo la disciplina previgente.

In base ai richiamati periodi del citato comma 83 spetta al commissario l'adozione di tutte le misure indicate nel Piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano. Come sopra già ricordato, la nomina del commissario comporta l'automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie verso la regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari, incremento delle aliquote).

Il **comma 239**, riproducendo il secondo periodo del vigente comma 84-*bis* dell'articolo 2, della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), stabilisce che le disposizioni di cui al **comma 238** si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007 (*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

L'articolo 4 del citato D.L. n. 159/2007 disciplina la nomina di commissari *ad acta* nelle ipotesi particolari in cui nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro – effettuato dal tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 – si prefigurano il mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti nei Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. A tale proposito il comma 2 del citato articolo 4 contempla anche la facoltà di nomina da parte del Consiglio dei ministri di uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di

gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre nei confronti dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale la sospensione dalle funzioni in atto – che possono essere affidate ad un soggetto attuatore - e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento.

Il **comma 240** prevede che i subcommissari svolgano attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di tutti o di taluni degli obiettivi affidati al commissario.

In base al **comma 241**, il commissario *ad acta*, qualora, in sede di verifica annuale dell'attuazione del piano di rientro, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, come specificati nel contratto del direttore generale (dell'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale), propone, con provvedimento motivato, la decadenza dello stesso, del direttore amministrativo e di quello sanitario.

La novella concerne anche i commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

Il **comma 242** prevede che - fermo restando il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - il Ministero della salute si avvalga anche del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attività di affiancamento delle regioni sottoposte al piano di rientro.

Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (commi 243 e 244)

I **commi 243 e 244** riguardano i collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 243** riduce da cinque a tre il numero dei membri del collegio sindacale, prevedendo che i relativi componenti siano designati uno dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Si ricorda che, nella normativa vigente, due membri sono designati dalla regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute ed uno dalla Conferenza dei sindaci (per le aziende ospedaliere, quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni).

La novella conferma che la durata del mandato è pari a tre anni.

Il **comma 244** demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, la definizione dei nuovi requisiti per i componenti dei collegi sindacali, in modo da garantire elevati *standard* di qualificazione professionale. Per il componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze rimane fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge n. 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. Il citato comma 19 prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Viene poi stabilito che fino all'adozione del citato decreto si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Norme per l'attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (commi 245-250)

I **commi da 245 a 250** concernono l'obbligo per le regioni e le province autonome di adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali - come prefigurate dall'[art. 10, comma 1, del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106](#) -, prevedendo il commissariamento degli Istituti in caso di superamento di alcuni termini temporali.

Più nel dettaglio, il **comma 245** prevede l'obbligo, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 106/2012, riguardante l'esercizio delle competenze regionali, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le disposizioni in esame attuano l'art. 18 del Patto per la salute 2014-2016 che ha previsto il riordino di tali Istituti da parte delle regioni e delle province autonome, entro 6 mesi dall'approvazione del Patto stesso, pena il commissariamento dell'IZS da parte del Ministero della salute.

Il D.Lgs. n. 106/2012, agli articoli 9-16, ha disciplinato il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali¹¹⁸, prevedendo:

- una riforma ordinamentale che rispetti i profili di competenza regionale con previsione dei regolamenti governativi nelle ipotesi di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- previsione di poteri sostitutivi nell'ipotesi di malfunzionamento degli organi di gestione (art.11) e per la mancata revisione dello Statuto (art. 12) fino all'ipotesi dei poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120 Cost. in caso di mancata costituzione degli organi (articolo 15);
- razionalizzazione e ottimizzazione dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale e non, demandate alla competenza regionale;
- istituzione di un Comitato di supporto strategico per il potenziamento dell'azione degli IZS attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in sostituzione e con compiti più ampi del Comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli IZS attualmente operante per la sicurezza dei consumatori nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffuse degli animali.

L'art. 10, che detta i principi per l'esercizio delle competenze regionali, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, demanda alle regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sugli stessi, nonché l'adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti, e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 502/1992 (che all'articolo 7-*sexies* disciplina il rapporto intercorrente tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli Uffici veterinari del Ministero della sanità) e di alcuni principi fondamentali riguardanti:, tra l'altro:

- la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa;
- la razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- la riorganizzazione degli uffici dirigenziali attraverso la loro riduzione;
- la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio;
- la razionalizzazione delle dotazioni organiche.

¹¹⁸ Si ricorda che gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti sanitari di diritto pubblico, a carattere prevalentemente interregionale, che svolgono, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, regioni e province autonome, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed attività di accertamento dello stato sanitario degli animali provvedendo, in particolare, ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, la formazione del personale, il supporto di laboratorio, la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti e le attività correlate alla sicurezza alimentare. Gli Istituti, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al SSN un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo. In alcune regioni quali Abruzzo e Molise, Campania e Calabria, Puglia e Basilicata, non si è ancora proceduto a disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli IZS, come richiesto dall'articolo 2, comma 5, dal precedente decreto di riordino (D.Lgs. 270/1993).

Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli IZS e i dipartimenti di prevenzione¹¹⁹.

I **commi 246-250** introducono una disciplina specifica che regola il commissariamento, nel caso di mancato rispetto del termine previsto al **comma 245** (tre mesi dall'entrata in vigore della legge).

In base a tale disciplina, il commissario, nominato dal Ministro della salute (**comma 246**) è chiamato a svolgere le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale previste dall'art. 11, commi 2 e 5, del citato D.Lgs. n. 106/2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti regionali di attuazione del riordino degli IZS (**comma 247**).

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 106/2012 dispone in merito agli organi degli Istituti, che vengono ridotti nel numero dei componenti dei quali viene però indicata la formazione e la professionalità necessaria per la designazione. Per il Consiglio di amministrazione (comma 2) e il Direttore generale (comma 5) viene inoltre previsto l'istituto del commissariamento. In particolare, i compiti del consiglio di amministrazione sono di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto¹²⁰, mentre il direttore generale¹²¹ svolge sia la funzione di legale rappresentante dell'Istituto che di responsabile scientifico, coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, che sovrintende solo al funzionamento dei servizi tecnici.

Il **comma 248** detta in particolare l'obbligo, per le regioni e le province autonome, di provvedere alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro sei mesi - tre mesi nel testo originario, così modificato dalla Camera - dall'entrata in vigore delle leggi regionali emanate per l'attuazione della normativa di riordino dei medesimi Istituti ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2012.

In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del predetto termine di sei mesi, si prevede l'applicazione di quanto previsto ai precedenti **commi 246 e 247**, vale a dire la nomina di un commissario e lo svolgimento, da parte dello stesso, delle funzioni previste dal richiamato art. 11 (**comma 249**).

¹¹⁹ Per l'illustrazione dei compiti dei dipartimenti di prevenzione si rinvia alla scheda di lettura del comma 28 che prevede uno specifico intervento in materia.

¹²⁰ Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione ed è composto di tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due dalle Regioni o dalle PA territorialmente competenti. Nel caso di Istituti interregionali i membri del consiglio di amministrazione sono designati dalla Regione dove l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre Regioni e PA interessate.

¹²¹ Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le PA, sentito il Ministro della salute. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Il **comma 250** dispone, infine, l'applicazione al commissario dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 9, del D.Lgs. n. 106/2012.

L'attuazione delle disposizioni in esame, pertanto, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che il comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106 dispone che, al direttore generale e al collegio dei revisori dei conti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3 (che enumera i compiti e le incompatibilità del direttore generale)¹²² e 3-bis (che detta norme sulle procedure di nomina, tra gli altri, del direttore generale delle ASL e degli altri enti del SSN) del D.Lgs. n. 502/1992 in quanto compatibili con il provvedimento in esame.

Organizzazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (comma 251)

Il **comma 251** aggiunge ulteriori disposizioni (rispetto a quelle già vigenti) in materia di organizzazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

Si prevede che le aree dipartimentali di tali strutture siano assicurate dalle regioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'osservanza degli obblighi comunitari, con riferimento alla sanità pubblica, anche veterinaria, e alla tutela della salute e degli ambienti di lavoro, mediante dotazione di personale adeguato e configurazione delle unità operative dedicate a tali compiti quali strutture complesse, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente e, ove presenti, dei vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali.

Si ricorda che l'articolo 19 del Patto per la Salute 2014-2016 ha previsto disposizioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la valorizzazione delle attività dei servizi veterinari regionali di prevenzione nelle ASL, in special modo in relazione alla protezione dei cittadini/consumatori e al sostegno delle produzioni agroalimentari, anche in previsione dell'EXPO 2015 dedicato a questa materia.

La disciplina dell'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione è contenuta agli articoli da 7 a 7-*quater* del D.Lgs. n. 502/1992. Essi sono istituiti e organizzati dalle regioni come struttura operativa della ASL a garanzia della tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, e miglioramento della qualità della vita. Tra i compiti dei dipartimenti di prevenzione rientrano la promozione di azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo anche il coinvolgimento di operatori di diverse discipline, e la

¹²² In particolare, il direttore generale adotta l'atto aziendale che individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda; è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario; si avvale del Collegio di direzione su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

formulazione di proposte d'intervento nelle materie di propria competenza e di indicazioni sulla loro copertura finanziaria.

In particolare, il comma 7-*quater* prevede che il dipartimento di prevenzione operi nell'ambito del Piano attuativo locale, abbia autonomia organizzativa e contabile e sia organizzato in centri di costo e di responsabilità.

La prima parte del **comma 251** in esame, pertanto, introduce, con le **lett. da a) a c)**, ulteriori commi dopo il comma 4 dell'art. 7-*quater* del D.Lgs. n. 502 del 1992 che disciplina la materia sanitaria; più in dettaglio:

- il comma 4-*bis* prevede che l'articolazione delle aree dipartimentali di prevenzione rappresenti il livello di organizzazione assicurato dalle regioni per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'osservanza degli obblighi comunitari (*lett. a)*);

Il comma 2 dell'art. 7-*quater*, alle lett. da a) a f), prevede, come articolazione delle aree dipartimentali di prevenzione riferite alla sanità pubblica, anche veterinaria, e alla tutela della salute negli ambienti di lavoro, sei diverse strutture organizzative specificamente dedicate all'igiene e sanità pubblica (*lett. a)*), all'igiene degli alimenti e della nutrizione (*lett. b)*), alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (*lett. c)*), alla sanità animale (*lett. d)*), all'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (*lett. e)*), all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (*lett. f)*).

In merito all'osservanza degli obblighi comunitari si segnala che le norme fondamentali per quanto concerne la normativa sui mangimi e sugli alimenti sono contenute nel [regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹²³.

- il comma 4-*ter* impone alle regioni di assicurare che le strutture organizzative di cui al comma 2 (v. *ante*), in particolare quelle per l'igiene degli alimenti e della nutrizione (*lett. b)*); per la sanità animale (*lett. d)*); per l'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (*lett. e)*) e per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (*lett. f)*); siano dotate di personale adeguato, in termini di numero e di qualifica, per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei LEA e l'adempimento degli obblighi comunitari, con particolare riferimento ai controlli ufficiali, previsti dal [Regolamento \(CE\) 882/2004](#).

Il Regolamento citato contiene disposizioni in merito ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- il nuovo comma 4-*quater* stabilisce che le predette strutture organizzative devono essere possibilmente individuate come strutture complesse.

¹²³ In merito al quadro sulla normativa comunitaria in materia si rinvia a quando indicato sul sito del Ministero della salute alla seguente pagina WEB http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1203&area=Valutazione%20rischio%20catena%20alimentare&menu=valutazione

Nel medesimo D.Lgs. 502/1992 è possibile individuare, all'articolo 8-*quater*, comma 4, lett. p), il criterio per la definizione delle strutture complesse delle ASL, "in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna".

La seconda parte del **comma 251** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte all'art. 7-*quater* del citato D.Lgs. 502, con riferimento al personale, si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto dei vincoli fissati dai predetti piani, oltre che dei parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

Turn over del personale del Servizio sanitario regionale (comma 252)

Il **comma 252** riduce i termini temporali del blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, blocco operante nei casi in cui i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro la data prevista (31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento). La novella prevede che il blocco duri solo fino all'anno successivo a quello in corso - anziché fino al secondo anno successivo -.

La disposizione in esame, infatti, modificando il quinto periodo dell'art. 1, co. 174, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), prevede che, nei predetti casi, il blocco automatico vige fino all'anno successivo a quello di verifica, mentre attualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del SSN è previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso.

Si sottolinea che la verifica viene effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco si applica anno per anno.

Il monitoraggio dei conti del SSN¹²⁴ è stato avviato con l'[Accordo dell'8 agosto 2001](#) stipulato in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome in considerazione degli assetti delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della Costituzione. A partire dal 2012, inoltre, l'attività di monitoraggio è stata integrata con l'attuazione, in particolare, dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 sui principi di valutazione specifici del settore sanitario. In breve, a partire dai dati di conto economico di ciascun trimestre e sulla base delle ulteriori informazioni desunte dalla verifica trimestrale, vengono elaborate delle proiezioni del risultato di esercizio di fine anno. Nel caso si profili un disavanzo, la regione è invitata a porre in essere tutte le iniziative per ricondurre la spesa entro i livelli programmati ovvero, limitatamente alle regioni non in piano di rientro, ad adottare le misure di copertura tali da assicurare al SSR il conferimento di risorse aggiuntive per coprire il disavanzo. Si ricorda che tra i provvedimenti per il ripianamento del disavanzo di gestione rientrano gli aumenti dell'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

¹²⁴ Per un approfondimento in materia si rinvia al Rapporto n. 1 della Ragioneria generale dello Stato sul [Monitoraggio della spesa sanitaria del giugno 2014](#).

Si segnala che la norma in esame è stata prevista dall'art. 22, comma 2, del Patto per la salute 2014-2016 in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 253)

Il **comma 253** estende al periodo 2016-2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ridefinisce alcune modalità temporali di attuazione delle norme in materia.

Più in dettaglio:

- la **lett. a)** del comma estende al 2020 le norme per il contenimento della spesa per il personale del SSN già previste dall'art. 2, co. 71-73, della legge finanziaria 2010 per il triennio 2010-2012, intervenendo sul comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011).

In proposito si ricorda che l'art. 15, co. 21, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) aveva già esteso al 2015 il regime di contenimento della spesa per il personale sanitario (compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti)¹²⁵ previsto dall'art. 17, D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) per gli anni 2013 e 2014, confermando la percentuale di riduzione della spesa e le modalità per conseguirla previste all'art. 2, co. 71, 72 e 73 della richiamata legge finanziaria del 2010 che ha disciplinato il concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica.

Più in dettaglio, il citato co. 71 ha fissato, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un obiettivo di riduzione dell'1,4%, rispetto al 2004, della spesa per il personale degli enti del SSN¹²⁶, mentre il comma 72 ha definito le azioni che tali enti sono chiamati a svolgere per raggiungere la riduzione di spesa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, vale a dire la presentazione di un programma annuale di revisione delle consistenze di personale - dipendente a tempo indeterminato, determinato, in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni -, con conseguente

¹²⁵ In proposito si segnala che, in base ai dati dell'[Annuario statistico della RGS 2014](#), il personale sanitario pubblico a tempo indeterminato, nel 2012, è stato pari 673.335 unità (682.354 unità nel 2011) mentre quello a tempo flessibile, pari a 32.038 unità (35.210 unità nel 2011), con un costo totale pari a 40,1 miliardi (40,6 nel 2011, -1,18%). Nel 2013, in base al [Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica della corte dei Conti](#), la spesa per il personale è ulteriormente diminuita dell'1,2%. Sul punto il Rapporto aggiunge (p. 223): "Sull'evoluzione degli oneri del personale incide il blocco del *turnover* nelle regioni in piano di rientro e le politiche di contenimento delle assunzioni per le regioni non in piano. Incidono inoltre favorevolmente gli effetti del contenimento della spesa conseguenti all'obbligo per le regioni di garantire con appositi accantonamenti la copertura integrale degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali. Ciò ha comportato una maggiore congruità nella valutazione dei relativi costi e una riduzione delle sopravvenienze passive di rilevante entità negli esercizi finanziari successivi a quello della sottoscrizione del contratto".

¹²⁶ Si ricorda che tra tali enti, che appartengono a differenti livelli istituzionali, rientrano: il Ministero della salute a livello centrale; gli enti e organi di livello nazionale, quali il CSS (Consiglio superiore di sanità), l'ISS (Istituto superiore di Sanità), l'ISPEL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'AGENAS (Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali), gli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); e, a livello territoriale e locale: le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa; e, nel rispetto delle disponibilità effettive di questi fondi, la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto SSN. Il comma 73, in ultimo, ha assegnato la verifica del raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione della spesa del personale al Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito presso il MEF, dall'Intesa del 23 marzo 2005.

- la **lett. b)** interviene sul comma 3-bis, innovando parzialmente i criteri in base ai quali la regione possa essere giudicata adempiente, a seguito della verifica degli obiettivi di contenimento della spesa da parte dell'apposito Tavolo presso il MEF (v. *ante*)¹²⁷:
 - la regione è giudicata adempiente se si accerta per essa l'effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;
 - nel caso in cui la regione non raggiunga tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2019, essa è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico. Rispetto alla normativa vigente, viene però aggiunta un'ulteriore condizione per gli anni dal 2015 al 2019, in base alla quale la regione potrà essere considerata adempiente se, oltre ad aver raggiunto l'equilibrio economico, abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati per la riduzione della spesa del personale.

Si segnala che le disposizioni in esame sono state previste dall'art. 22 del Patto per la salute 2014-2016 e che in proposito Stato e regioni hanno convenuto sulla necessità di avviare un approfondimento per aggiornare il parametro dell'1,4% di riduzione della spesa per il personale degli enti del SSN rispetto al livello del 2004.

Disposizioni sul prontuario farmaceutico nazionale (comma 254)

Il **comma 254** differisce dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 il termine per la revisione straordinaria, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del prontuario farmaceutico nazionale¹²⁸ ed introduce, con riferimento a tale revisione, un riferimento esplicito ai criteri del costo/beneficio e dell'efficacia terapeutica ed allo strumento dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee.

Si segnala che la norma è stata prevista all'art. 23, comma 2, punto n. 1), del nuovo Patto per la salute 2014-2016.

L'articolo 11 del D.L. 158/2012 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e dirette a favorire, da parte del

¹²⁷ Con riferimento al Tavolo di verifica degli adempimenti si ricorda che l'art. 11 del Patto per la salute 2014-2016 prevede che annualmente il Tavolo potrà disporre l'aggiornamento degli adempimenti che consentono alle Regioni l'accesso al finanziamento integrativo.

¹²⁸ Il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) è lo strumento predisposto per gli operatori del settore al fine di favorire una prescrizione e una dispensazione informata del farmaco. Comprende tutte le informazioni essenziali sulle specialità medicinali che possono essere prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e raccoglie tutti i provvedimenti riguardanti l'introduzione e la rimborsabilità dei nuovi medicinali.

SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. La misura si è resa necessaria per adeguare il settore farmaceutico convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il D.L. 95/2012, che hanno fra l'altro ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei farmaci. A tale scopo, l'AIFA, ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 11, avrebbe dovuto, entro il 30 giugno 2013 provvedere ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla rimborsabilità i farmaci terapeuticamente superati.

La novella conferma che la revisione straordinaria da parte dell'AIFA deve essere effettuata sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.

Con riferimento alla valutazione dell'equivalenza terapeutica per la definizione di categorie omogenee, si sottolinea che, l'AIFA, nel marzo 2014, ha messo a punto [apposite Linee guida](#), chiarendo che possono essere considerati equivalenti i farmaci a base del medesimo principio attivo che, ai sensi di altre disposizioni di legge, sono già stati oggetto di specifica valutazione comparativa sotto i profili di efficacia e di sicurezza da parte delle competenti autorità regolatorie, nonché i farmaci originatori ed i rispettivi equivalenti (generici) e i farmaci biologici di riferimento, inclusi i biotecnologici, ed i corrispondenti biosimilari.

Il regime attualmente in vigore prevede che le specialità medicinali siano ripartite in diverse classi di rimborsabilità (art. 8, comma 10, L. n. 537/93):

Fascia A: comprendente i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN;

Fascia H: comprendente i farmaci di esclusivo uso ospedaliero utilizzabili solo in ospedale o che possono essere distribuiti dalle strutture sanitarie, a carico del SSN;

Fascia C: comprendente farmaci a totale carico del paziente (ad eccezione dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia – legge n. 203 del 2000). Con riferimento al regime di fornitura, i farmaci di classe C sono distinti in farmaci con obbligo di prescrizione medica e farmaci senza obbligo di prescrizione medica¹²⁹.

Tutti i farmaci, per essere immessi in commercio, necessitano che sia loro attribuito un prezzo ed una classe di rimborsabilità; deve essere infatti stabilito se il farmaco è a carico del SSN (medicinale di classe A e H) o del cittadino (medicinale classe C).

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS), con il supporto di un gruppo di esperti interni ed esterni e dell'Istituto Superiore di Sanità, effettua su ciascun farmaco, destinato ad essere immesso sul mercato italiano, tutte le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) per assicurare i requisiti di sicurezza ed efficacia.

La determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, mediante la contrattazione tra Agenzia Italiana del Farmaco e le Aziende Farmaceutiche (ai sensi del comma 33, art. 48, del D.L. n. 269/2003 - L. n. 326/03), è un'attività che l'Agenzia svolge sulla base delle modalità e dei criteri indicati nella deliberazione CIPE 1° febbraio 2001 "*Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci*".

¹²⁹ I farmaci di classe C, senza obbligo di prescrizione medica sono a loro volta distinti in due sottoclassi: farmaci utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori con accesso alla pubblicità (OTC) individuati dalla L. 537/1993 nella fascia C-bis e farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), per i quali non è possibile fare pubblicità.

Per l'avvio di questa attività occorre la presentazione, da parte dell'Azienda Farmaceutica, della domanda accompagnata da una documentazione dalla quale emerge:

- un rapporto costo/efficacia positivo, vale a dire che il medicinale deve essere ritenuto utile per il trattamento di patologie per le quali non esiste alcuna cura efficace, o fornire una risposta più adeguata rispetto a farmaci già disponibili per le stesse indicazioni terapeutiche, o presentare un rapporto rischio/beneficio più favorevole rispetto ad altri medicinali già disponibili in Prontuario per la stessa indicazione;
- la presenza di altri elementi di interesse per il SSN, quantificandoli, se il nuovo medicinale non presenta una superiorità clinica significativa rispetto a prodotti già disponibili o sia quantomeno ugualmente efficace e sicuro di altri prodotti già disponibili.

Il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'AIFA interviene successivamente, esaminando le richieste di rimborsabilità pervenute, supportato anche dai dati di consumo e spesa forniti dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OSMED). Quindi, le contrattazioni che hanno come oggetto le specialità medicinali registrate secondo procedura nazionale, e quelle comunitarie di mutuo riconoscimento o centralizzata, potranno dar luogo ad un accordo con le Aziende Farmaceutiche in cui saranno specificati i prezzi e le condizioni di ammissione alla rimborsabilità. In seguito l'accordo sarà ratificato dalla Commissione Tecnico Scientifica e quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la successiva delibera, poi pubblicata in Gazzetta ufficiale¹³⁰.

Per i medicinali a carico del cittadino (classe C), l'AIFA svolge un'azione di monitoraggio sui farmaci con obbligo di prescrizione (ricetta), verificando il rispetto di due condizioni: il prezzo del medicinale può essere aumentato ogni due anni (negli anni dispari); l'incremento non può superare l'inflazione programmata. Per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal produttore¹³¹.

Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza (comma 255)

Il **comma 255** prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza, per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che interessino dispositivi medici. L'attivazione della rete deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

¹³⁰ Nel momento in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è concessa, questa diviene la carta di identità del farmaco, poiché stabilisce: il nome del medicinale; la sua composizione; la descrizione del metodo di fabbricazione; le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse; la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione; le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti; il riassunto delle caratteristiche del prodotto; un modello dell'imballaggio esterno; il foglio illustrativo; la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente. Quando per un medicinale è stata rilasciata un'AIC, ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella presentazione o nella via di somministrazione, comporta la richiesta di un'ulteriore autorizzazione.

¹³¹ Fonte AIFA: Sezione del sito dedicata all'ABC del Farmaco.

Il decreto dovrà inoltre determinare, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

Il NSIS, previsto dal co. 6, art. 87, della legge finanziaria 2001 (L. n. 388/2000) rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del SSN attraverso la raccolta di informazioni che supportano le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle proprie funzioni, in special modo per l'applicazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale. Il NSIS è stato attuato con l'[Accordo quadro del 22 febbraio 2001](#) raggiunto in Conferenza Stato regioni e province autonome e, da ultimo, ribadito nelle successive Intese Stato Regioni relative al Patto per la Salute 2010-2012. Il NSIS è in particolare richiamato dall'articolo 27 del D.Lgs. 68/2011 in materia di federalismo fiscale sanitario per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.

Si segnala che la norma in esame è stata prevista all'art. 24, commi 1 e 2, del Patto per la salute 2014-2016.

Norme in materia di dispositivi medici (comma 256)

Il **comma 256** demanda ad un decreto del Ministero della salute la definizione di alcuni profili (inerenti anche alle priorità ed alla classificazione) in materia di dispositivi medici, per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi degli stessi dispositivi, sulla base del principio costo-efficacia.

In particolare, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Nas.S) e dell'Agenda italiana del farmaco (AIFA), in base ai principi di tutela dell'unitarietà del sistema, sicurezza dell'uso della tecnologia e salute dei cittadini ed in attuazione della [direttiva 2011/24/UE](#) sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, provvede con il suddetto decreto, senza oneri per la finanza pubblica a:

- definire le priorità a fini assistenziali, attraverso l'istituzione di una cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni ed il supporto tecnico di Age.Na.S e AIFA, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, e considerando le indicazioni del Piano sanitario nazionale;
- individuare requisiti base e categorie omogenee dei dispositivi medici per la predisposizione dei capitolati di gara e l'attribuzione di prezzi di riferimento. La Camera ha specificato, in merito, che occorre garantire diverse tipologie di dispositivi per i presidi impiegati per la terapia domiciliare delle patologie croniche, adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia;
- istituire una rete nazionale di collaborazione tra le regioni, coordinata dall'Age.Na.S, per la definizione e l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'*Health Technology Assessment (HTA)* chiamato "Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici".

Queste disposizioni attuano l'art. 26 del Patto per la salute 2014-2016.

Disposizioni in materia di *Health Technology Assessment - HTA* (comma 257)

Il **comma 257** prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) predisponga valutazioni di *Health Technology Assessment (HTA)*, intese ad individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili (con particolare riguardo alla possibilità concreta di accesso, da parte di tutti i cittadini, ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica).

Le valutazioni sono predisposte a supporto del Ministero della salute e delle regioni.

Questa funzione dell'AIFA è prevista inserirsi nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo sull'assistenza sanitaria transfrontaliera (v. *ante*) mediante il *network* permanente per l'*Health Technology Assessment (HTA network)* anche, con specifico riferimento ai medicinali, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti da questa direttiva.

Per tali finalità, la funzione è prevista a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale.

La norma ricorda inoltre che le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale.

Si prevedono compiti specifici per l'AIFA nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali per essa disponibili: l'Agenzia, in collaborazione con le regioni, è chiamata a coordinare le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici che si sono sviluppati localmente, per garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Inoltre, le valutazioni, integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, oltre che con quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio AIFA, sono utilizzate nell'*iter* istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.

Infine si prevede che le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotino, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, di un presidio HTA a supporto delle pertinenti valutazioni.

Il comma in esame attua l'articolo 27 del Patto per la salute 2014-2016.

Soppressione del limite di età per la titolarità della direzione di farmacie (comma 258)

Il **comma 258** - inserito dalla Camera - abroga la norma¹³² che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile.

Si ricorda che, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero della salute ([in una nota dell'Ufficio legislativo del 21 marzo 2012](#)), la norma suddetta si riferisce anche ai titolari in forma individuale di farmacia privata - oltre che alle società ed ai casi in cui la direzione sia esercitata da un altro farmacista in sostituzione temporanea (nelle ipotesi ammesse) del titolare individuale -.

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici (comma 259)

Il **comma 259** - inserito dalla Camera - reca specifiche tariffe, al fine di assicurare maggiori entrate, per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validità dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici e fissa al 30 giugno 2017 il termine per la domanda di rinnovo, secondo le procedure semplificate stabilite dalle norme vigenti, come integrate dal presente **comma** e dalla determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ivi prevista.

Le tariffe summenzionate si applicano anche ai procedimenti di rinnovo in corso (qualora non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge).

Distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale, di medicinali in forma monodose (commi 260-261)

I **commi 260 e 261** - inseriti dalla Camera - demandano ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita e con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la definizione delle modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose e delle modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti. Il decreto stabilisce altresì il periodo in cui è comunque ammessa - in parallelo alla sperimentazione suddetta nell'ambito ospedaliero - la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose.

¹³² Norma di cui all'art. 11, comma 17, del D.L. [24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni.

Malattie infettive e diffuse (commi 262-263)

I **commi 262 e 263** - introdotti dalla Camera - riguardano le malattie infettive e diffuse.

Il **comma 262**, in primo luogo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2015 ed a 1,5 milioni annui a decorrere dal 2016, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della salute, ai fini del potenziamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché mediante l'adeguamento delle conoscenze e della formazione del personale medico e paramedico.

In secondo luogo, si prevede che siano autorizzate anche in deroga alle norme vigenti, nel limite di sei mesi, le richieste di aspettativa da parte del personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del *virus Ebola*.

Il **comma 263** reca uno stanziamento in conto capitale, pari a 2 milioni di euro per il 2015 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma. L'attribuzione di tali risorse all'Istituto è subordinata alla presentazione (da parte del medesimo) al Ministero della salute del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento ed all'approvazione del piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

Articolo 2, commi 264 e 265
(Piano per il risanamento della regione Molise)

264. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della

regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

265. L'erogazione della somma di cui al comma 264 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 264, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

I **commi 264 e 265** dell'articolo 2 autorizzano una spesa in favore della Regione Molise, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro. L'autorizzazione di spesa è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato-regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e il riassetto gestionale dello stesso. L'erogazione della somma a favore della Regione Molise è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo.

Il [Piano di Rientro dal disavanzo della Regione Molise](#) è stato siglato il 27 marzo 2007. Nel corso delle consuete verifiche, nella riunione del 10 aprile 2014, il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato LEA hanno constatato che: la regione Molise al quarto trimestre 2013 presenta un disavanzo di 51,743 mln di euro, pari all'8,6% del finanziamento annuale assegnato alla Regione. Dopo il conferimento delle aliquote fiscali relative all'anno d'imposta 2014 nei termini preordinati dal Piano di rientro - nell'importo stimato in 24,126 mln di euro al netto di 2 mln di euro destinati al rimborso della rata del mutuo per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2005 -, residua un disavanzo non coperto di 27,617 mln di euro. Considerando la perdita 2012 e precedenti non coperta, valutata a 182,806 mln di euro, la perdita cui dare copertura è risultata pari a 210,423 mln di euro. Il disavanzo cumulato al 31 dicembre 2013 rappresenta pertanto il 35% del finanziamento annuale attribuito dal riparto alla Regione Molise¹³³.

¹³³ I dati forniti sono contenuti in: Ragioneria generale dello Stato, [Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n.1](#), giugno 2014, pagg. 156-157.

Gli organi di verifica hanno osservato, nel corso del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti nel Piano di rientro, come il disavanzo sanitario regionale, nel periodo 2007-2013, abbia registrato non già una contrazione, come ci si sarebbe dovuti attendere per effetto della sottoscrizione del Piano di rientro, bensì un peggioramento, dovuto all'estremo ritardo nell'attuazione delle azioni di risanamento previste¹³⁴.

Conseguentemente, il MEF, con [comunicato del 26 ottobre](#), ha comunicato che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea hanno constatato che nell'esercizio 2013 la regione Molise non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Pertanto, per l'anno d'imposta 2014, nella suddetta regione, si sono realizzate le condizioni per confermare l'applicazione automatica delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali.

Tale autorizzazione di spesa è concessa in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE recante misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)¹³⁵.

Per quanto riguarda la procedura per accedere ai benefici economici stanziati dallo Stato in favore delle regioni in disavanzo sanitario, la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 180, legge n. 311/2004) ha stabilito che le Regioni che versano in una situazione di disavanzo sanitario devono procedere alla ricognizione delle relative cause e alla elaborazione di un Piano di riorganizzazione del rispettivo servizio sanitario. Tali Regioni devono, inoltre, stipulare un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia nel quale individuare gli interventi necessari al recupero dell'equilibrio economico.

La stipula degli accordi con lo Stato integra, per le Regioni in disavanzo, il presupposto per accedere ai benefici economici stanziati (art. 1, commi 278 e seguenti della legge finanziaria 2006¹³⁶). Gli accordi hanno carattere vincolante (artt. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006¹³⁷), poiché attribuiscono al Governo, nel caso in cui la Regione non rispetti gli adempimenti previsti dal

¹³⁴ Corte dei Conti – Procura regionale per il Molise, Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, aprile 2014.

¹³⁵ La Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, contiene misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'articolo 10, comma 1, della L. 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), conferisce una delega al Governo, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese; b) previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

¹³⁶ Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

¹³⁷ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Piano, il potere di nominare, previa diffida alla Regione, un commissario *ad acta* ed eventuali subcommissari.

La verifica e il monitoraggio del rispetto dei singoli Piani di rientro sono rimessi ad appositi organi, istituiti rispettivamente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e presso il Ministero della Salute, denominati Tavolo di verifica degli adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005).

Si condiziona l'erogazione della somma a favore della Regione Molise all'effettiva attuazione dell'Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e il riassetto gestionale dello stesso. La verifica dell'Accordo è demandata, in sede congiunta, al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti.

Articolo 2, comma 266

(Trasferimento delle risorse da parte delle regioni al Servizio sanitario regionale)

266. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo».

Il **comma 266** modifica la norma che include tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale l'erogazione, da parte della regione, al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato, a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale¹³⁸, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del Servizio sanitario¹³⁹.

La novella in esame eleva da 90 a 95 punti la suddetta misura percentuale ed inserisce la condizione che la restante quota sia erogata (al Servizio sanitario regionale) entro il 31 marzo dell'anno successivo.

¹³⁸ Si tratta dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di Fondo sanitario nazionale.

¹³⁹ Sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, a finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, ad altri finanziamenti regionali comunque destinati.

Articolo 2, commi 267-272

(Razionalizzazione delle società partecipate locali)

267. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con

procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del

servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

268. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

269. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 268, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli

organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

270. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

271. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 269 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

272. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Il **comma 267, lettera a)** prevede l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo - in caso di inottemperanza - al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.

In particolare sono introdotte nuove disposizioni all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In primo luogo, il **comma 267, lettera a)**, aggiunge previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-*bis* dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di:

- organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto;
- scelta della forma di gestione;
- determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
- affidamento della gestione e relativo controllo.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), che è stato introdotto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, da legge n. 27 del 2012), disciplina l'organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) di rilevanza economica. Tale disposizione attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. E' riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio.

Inoltre le regioni e province autonome devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali; ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all'utenza.

È stata, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è stata posta in relazione alla necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell'articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall'articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In base al testo iniziale dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.

In un secondo momento, con l'articolo 13 del D.L. n. 150/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previste due ipotesi (comma 2): mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011; mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.

Per entrambe le fattispecie è stato previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, che deve provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Tale disposizione ha consentito, implicitamente, una proroga del termine del 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014 per l'adempimento delle misure organizzative preliminari all'affidamento. La previsione dell'esercizio di poteri sostitutivi a decorrere dal 30 giugno 2014 comporta una sostanziale proroga di sei mesi del termine del 31 dicembre 2013 nel caso di totale inerzia dell'ente rispetto all'obbligo di conformarsi agli adempimenti prescritti dall'art. 34 D.L. 179/2012. Invece, se l'ente ha già avviato le procedure di affidamento entro tali sei mesi, l'intervento sostitutivo prefettizio ha ad oggetto gli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2014.

Il **comma 267, lettera a)** precisa inoltre che, rispetto all'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni.

Il comma 90 dell'art. 1, nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi (di competenza comunale o provinciale) ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale dispone che:

- le leggi statali o regionali, ovvero il D.P.C.M. che determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, in base ai principi e le procedure ivi previsti;
- sono individuate misure premiali per le regioni che si adeguino a tali previsioni (approvando leggi di riorganizzazione delle funzioni, prevedendo la soppressione di enti o agenzie) da definire con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Potrebbe ritenersi opportuno valutare l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 267, lett. a) rispetto a quanto disposto dal comma 90 dell'art. 1 della legge 56/2014, del quale è espressamente previsto che "restino

ferme” le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell’altro caso, alle province.

Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.

Il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Le nuove previsioni introdotte dall’articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l’obbligo, nella suddetta relazione:

- di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento *in house*, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all’affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*.

Il testo prevede che le deliberazioni degli enti di governo “sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”¹⁴⁰.

Come già anticipato, le funzioni attribuite “unicamente” agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

¹⁴⁰ La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di “limitare comportamenti dilatori”.

scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.

In base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da legge n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito *internet* dell'ente stesso, che deve dare conto dei suddetti elementi. 25-bis. Gli enti locali sono inoltre tenuti ad inviare le relazioni di cui al suddetto articolo 34, commi 20 e 21, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (in base all'art. 13, comma 25-*bis*, del decretolegge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014). Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l'economicità della gestione; l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, in base alle suddette previsioni, la scelta della modalità di affidamento è stata rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Le disposizioni recate dall'articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente (v. *infra*).

La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo per gli affidamenti in essere, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, l'obbligo di adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, viene previsto che gli enti competenti provvedano contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. n. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Per questi è stato previsto che, se sono assentiti alla data del 1° ottobre 2003 e riguardanti società a partecipazione

pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22).

Il **comma 267 lettera b)** interviene al fine di precisare che, anche in caso di operazioni societarie quali l'acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere; in tale quadro, è consentita ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.

In particolare, viene stabilito che, a seguito di operazioni societarie effettuate "con procedure trasparenti", comprese fusioni o acquisizioni, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, è accertata dal soggetto competente la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economicofinanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, che può avvenire anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.

A tal fine, è disposto che l'Autorità di regolazione competente (ove istituita) svolge le verifiche richieste dall'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

Il suddetto comma 8 prevede, in particolare, che la stazione appaltante possa stabilire, per assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, che la concessione abbia durata superiore a 30 anni tenendo conto di una serie di elementi (quali il rendimento della concessione, la percentuale del prezzo rispetto all'importo totale, i rischi connessi alle condizioni di mercato). Le variazioni apportate, previa verifica del CIPE sentito il NARS, comportano la necessaria revisione da attuare con rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche con la proroga di scadenza del termine della concessione. Nel caso di nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro la durata può essere stabilita fino a 50 anni.

Appare opportuno valutare l'opportunità di definire più puntualmente il riferimento alle operazioni societarie effettuate "con procedure trasparenti", specificando a quali procedure ci si intenda riferire con tale specificazione.

Il **comma 267, lettera c)**, sostituendo il comma 4 del citato art. 3-bis del decreto-legge n. 148/2011 attribuisce agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, a condizione che si tratti di risorse

aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori:

- selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica;
- di cui comunque l'Autorità di regolazione competente ovvero (come previsto dalla norma in esame) l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito;
- che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria (aggiunta quest'ultima anch'essa disposta dalla norma in esame).

Viene poi disposto tramite l'inserimento di un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 (ad opera del **comma 267, lett. d**), che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.

La norma fa riferimento ai proventi individuati nei seguenti codici SIOPE :

- E4121, concernente i proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di Imprese di pubblici servizi. Tale codice attiene alla fattispecie di alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi;
- E 4122, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle imprese di pubblici servizi; questo codice concerne il caso di alienazione di partecipazioni in altre imprese.

Com'è noto, il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 532-540, della [legge n. 147/2013](#) (legge di stabilità per il 2014).

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, per il 2014 il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), nonché, a partire dal 2014, alle le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti. L'obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali -

comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita). Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto. A queste si aggiungono ora le ulteriori esclusioni disposte dal comma 4-*bis* in esame.

L'ambito di applicazione delle norme precedenti è definito dalla disposizione finale del comma, il **comma 267, lettera e)**, che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente.

L'autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente denominata - a seguito delle previsioni del decreto-legge n. 201 del 2011 - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è competente per i settori energia elettrica, gas, sistema idrico, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Nel settore dei trasporti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 2011) è stata prevista l'istituzione di un'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti alla quale sono affidati compiti di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti. Le competenze dell'Autorità attengono sia alle infrastrutture di trasporto che alla qualità dei servizi prestati.

Si ricorda inoltre che all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), istituita con la legge 249 del 1997, attualmente competono funzioni di regolamentazione e vigilanza nei seguenti settori: telecomunicazioni, audiovisivo, editoria e poste.

I **commi da 268 a 271** prevedono un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (**comma 268**): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

La disposizione fa salvi espressamente i commi da 27 a 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e il comma 569 dell'articolo 1 della finanziaria 2014 (legge n. 147 del 2013).

I commi da 27 a 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) vietano alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sono inoltre vietate l'assunzione e il mantenimento diretto di partecipazioni in tali società; l'assunzione di partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti citati e la delibera è trasmessa alla Corte dei Conti. Infine, si prevedeva l'obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate entro 3 anni; con il comma 569 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) tale termine è stato prorogato alla fine del 2014. Quest'ultima disposizione prevede inoltre che, decorso il termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art.2437-ter, secondo comma cc.).

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il **comma 269** prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Gli stessi organi di vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo molteplici obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. A fronte di tali obblighi, si è previsto (art.43) che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, controllando stabilmente l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Sono infine previste sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di trasparenza (artt.46-47)

Il **comma 270** precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate

per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Per l'attuazione dei piani operativi, il **comma 271** fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis della medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le p.a.

In particolare il comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei [commi 564](#) e [565](#), previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Il comma 564 prevede che gli enti che controllano le società di cui al [comma 563](#) adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo [comma 563](#).

Il comma 565 prevede che le società di cui al [comma 563](#), che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al [comma 564](#), nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Il comma 566 stabilisce che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al [comma 565](#), si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal [comma 563](#). Il

comma 567 prevede che per la gestione delle eccedenze di cui al [comma 566](#), gli enti controllanti e le società partecipate di cui al [comma 563](#) possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo [comma 563](#), di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Il comma 567-bis¹⁴¹ ha poi precisato che le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Il comma 568, al fine di favorire le forme di mobilità, dispone che le società di cui al [comma 563](#) possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 568-bis¹⁴² consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle società da esse controllate direttamente o indirettamente di procedere:

- a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono

¹⁴¹ Comma inserito dall' [art. 5, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#)

¹⁴² Comma inserito dall' [art. 2, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il comma 568-ter¹⁴³ stabilisce che il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Il **comma 272** interviene sulla disposizione del Codice ambientale¹⁴⁴ che prevede che sia l'ente di governo dell'ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all'affidamento del servizio. Tale norma precisa inoltre che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate "esclusivamente e direttamente" da enti locali "compresi" nell'ambito territoriale ottimale.

La disposizione elimina il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, stabilendo che debba trattarsi di società "interamente pubbliche" che siano "comunque" partecipate dagli enti locali "ricadenti" nell'ambito del territoriale ottimale. Di conseguenza la norma estende l'affidamento diretto anche alle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale.

Si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, reca una serie di modifiche al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), relativamente alla gestione delle risorse idriche, prevedendo *in* particolare l'obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.

Si ricorda inoltre che, sulla stessa materia, l'art. 23 del decreto-legge n. 66/2014 (Legge n. 89/2014) aveva conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali. Il Commissario, come evidenziato dalla relazione illustrativa al presente disegno di legge, ha presentato il 7 agosto 2014 il "*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*".

Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di

¹⁴³ Comma inserito dall' [art. 2, comma 1, lett. a-bis](#)), [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

¹⁴⁴ art. 149-bis, inserito dall'art. 7 del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d'impresa è possibile far fronte.

Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l'ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali.

Nel 2012 le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all'ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 per cento) rispetto al capitale investito sono l'informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le *multiutility* e il turismo.

Secondo il Commissario, vi sono poi perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale. I contratti di servizio e gli altri trasferimenti – che, sulla base di dati SIOPE, ammontavano nel 2012 a circa 16.500 mln per l'intero settore – compensano le partecipate per un servizio reso e quindi sarebbe errato, come alcuni fanno, assumere che un risparmio corrispondente potrebbe emergere dalla soppressione delle partecipate. Tuttavia, una parte di queste risorse, di incerto ammontare, va a compensare inefficienze di gestione.

Il Programma del Commissario volge l'attenzione al sottodimensionamento di molte partecipate: circa 3000 società hanno un numero di dipendenti minore o uguale a 5 e altre 500 circa hanno un massimo di 10 dipendenti. Inoltre, tra i servizi pubblici economici a rete, nei quali vi è un'elevata incidenza delle economie di scala (energia, gas, acqua, rifiuti), il 62 per cento delle partecipate è rappresentato da piccole imprese con un valore della produzione inferiore a 10 mln che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che si presentano concentrate prevalentemente al Sud. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 per cento dell'insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto.

Articolo 3, commi 1-5
(Aliquote fondi pensioni)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«17 per cento».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

A decorrere dal 1° luglio 2014 l'aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria è stata aumentata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014); contestualmente è stato introdotto, in via compensativa, un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e un elevamento all'11,5 per cento, per l'anno 2014, dell'aliquota sui fondi pensione (articolo 4).

Una prima revisione delle aliquote era già intervenuta ad opera dell'articolo 2 (commi da 6 a 12) del decreto-legge n. 138 del 2011, che aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono

un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale e le forme di previdenza complementare (fondi pensione). Si ricorda che tra le categorie di interessi la cui tassazione resta al 12,5 vi sono i *project bond* e - oltre ai buoni postali - le emissioni della "gestione separata" di Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti pubblici (art. 22-*quinquies* del D.L. n. 91 del 2014).

In particolare il **comma 1** modifica l'aliquota prevista all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cd. fondi pensione), innalzandola al 20 per cento.

Il **comma 2** prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

Il **comma 3** aumenta dall'11 al 17 per cento l'aliquota per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto) al fine - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del **comma 4**, le nuove aliquote si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; tuttavia, la base imponibile è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. Tale meccanismo intende evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota *pro tempore* vigente), e che la maggiore aliquota gravi di fatto sugli altri iscritti.

Per quanto riguarda il TFR, ai sensi del **comma 5** la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3, comma 6
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)

6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle

seguenti: «1° gennaio 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

Il **comma 6 dell'articolo 3** riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, col quale è stata disposta la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli che edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Nel corso del tempo tali disposizioni sono state oggetto di diverse modifiche dirette a riaprire i dei termini per usufruire del beneficio, ampliandone così l'ambito operativo.

Si tratta di plusvalenze conseguite - non nell'esercizio di arti e professioni né nell'esercizio di attività di impresa - dall'alienazione di terreni agricoli e di aree edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate; il beneficio fiscale consiste per l'appunto nell'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota inferiore a quella prevista ove il contribuente si avvalesse per il regime fiscale ordinario.

Il contribuente ha dunque la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir - in luogo del costo o valore d'acquisto, il valore dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, determinato, sempre con riferimento a tale data, da perizia asseverata e redatta da un professionista. Tale valore è assoggettato all'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi, pari al 4 per cento per la rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili e del 4 per cento o del 2 per cento del valore delle partecipazioni rispettivamente possedute per quote qualificate o non qualificate.

Le disposizioni sono state successivamente prorogate ed ampliate dal decreto-legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *ff*), che ha in particolare individuato tra i destinatari dell'agevolazione anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità; a chi abbia già usufruito della rivalutazione di partecipazioni e terreni in passato è stato consentito di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata; per i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.

La disciplina è stata da ultimo prorogata dall'articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha consentito di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2014, versando l'imposta sostitutiva, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014 oppure, come già previsto per le precedenti leggi di rivalutazione, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016. Il termine per la redazione ed asseverazione della perizia era stato fissato, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

Articolo 3, commi 7-11 (Reverse charge e split payment)

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). -- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;

d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

8. Ai sensi del nono comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 7 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.

9. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), capoverso *d-quinquies*), e lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e

sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

11. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono rimosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le disposizioni dei **commi da 7 a 11 dell'articolo 3** intendono:

- incrementare il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico e del settore della grande distribuzione;
- introdurre il c.d. meccanismo di "*split payment*", ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta; tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. Viene espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi europei e, in caso di mancato rilascio di apposita deroga alla disciplina comunitaria dell'IVA, si dispone un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Inoltre, si chiarisce che il meccanismo dello *split payment* a fini IVA non si applica ai compensi resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Infine, si conferiscono determinati benefici ai soggetti cui si applica il meccanismo del cd. *split payment* a fini IVA. In particolare, i fornitori cui si applica lo *split payment* sono individuati (ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-*bis* del DPR n. 633 del 1972) tra i soggetti cui i rimborsi delle eccedenze IVA sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo *split payment*.

Reverse charge nel settore edile ed energetico

Le disposizioni in commento, integrando l'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, intendono anzitutto introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di *reverse charge*, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Il meccanismo del *reverse charge* nell'ordinamento italiano ed europeo

Si rammenta in via preliminare che per "*reverse charge*" o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva, dal cedente di beni / servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche.

Più in dettaglio, l'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che ha istituito e disciplinato l'IVA) sancisce che l'inversione contabile si applica alle cessioni imponibili di oro da investimento nonché alle cessioni di materiale d'oro e a quelle di prodotti semilavorati aventi specifiche caratteristiche di purezza; in tal caso al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti. Il meccanismo opera anche (articolo 17, comma 6):

- per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Il meccanismo però non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- alle cessioni di cellulari;
- alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

La legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ha delegato il governo ad attuare nell'ordinamento italiano, tra l'altro, la Direttiva 2010/23/UE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Essa introduce un nuovo articolo 199-*bis* alla direttiva 2006/112/CE, per consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai considerando della direttiva, l'obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.

Si rammenta che il 22 luglio 2013 il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva due modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e segnatamente la direttiva 2013/43/UE, relativa all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; la direttiva 2013/42/UE, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

I provvedimenti intervengono sulla direttiva IVA lungo due direttrici: la direttiva 42 predispose un meccanismo di reazione rapida (*quick reaction mechanism* – c.d. QRM) di fronte alle frodi carosello, che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica da parte dello Stato membro interessato; la direttiva 43 è volta all'applicazione facoltativa e temporanea dell'inversione contabile (*reverse charge*) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Viene a tal fine modificato l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE, allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:

- alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;
- alle cessioni di console di gioco, *tablet PC* e *laptop*;

- alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
- alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'art. 199, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva 2006/112/CE, dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (a norma degli articoli da 311 a 343) o dal regime speciale per l'oro da investimento (a norma degli articoli da 344 a 356).

Infine, la direttiva consente agli Stati membri in caso di applicazione del meccanismo in commento, di informare il comitato Iva e fornirgli specifiche seguenti informazioni concernenti: l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo; le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo; i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo; la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

La legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (Legge n. 154 del 7 ottobre 2014) approvata definitivamente dal Parlamento il 17 settembre 2014 ha delegato il Governo all'attuazione delle due direttive.

Più in dettaglio le disposizioni in esame (**articolo 3, comma 7, lettera a), n. 2**), che introduce nel D.P.R. IVA, all'articolo 17, comma 6, una lettera *a-ter*)), dispongono in primo luogo l'applicazione dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Le disposizioni intendono – coerentemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera *a*) della direttiva 2006/112/CE, che consente l'applicazione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili – eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l'applicazione del *reverse charge* per le prestazioni nel settore edile (in particolare le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Per motivi di coordinamento, dunque, il **n. 1) della lettera a) del comma 7** precisa che il *reverse charge* si applica alle restanti prestazioni di servizi rese nel settore edile, ossia quelle diverse da pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici indicate nell'introdotta lettera *a-ter*).

Come già accennato in precedenza, l'introduzione dell'articolo 199-*bis* nella richiamata direttiva 2006/112/CE, è stata disposta in relazione alla particolare rischiosità di frodi IVA in determinati settori; in tal modo, per detti ambiti si è prevista la facoltà di trasferire il versamento IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La disciplina comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.

Di conseguenza, il **comma 7, lettera a), n. 3** della norma in esame introduce le lettere *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*) e *d-quinquies*) al comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. IVA, così estendendo il *reverse charge* :

- ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell'ambito del sistema europeo di *emission trading* (EU ETS), a norma dell'art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera *d-bis*)).

In estrema sintesi, l'EU ETS è un sistema di tipo "*cap and trade*" che fissa un tetto massimo (*cap*) alle emissioni consentite ai soggetti partecipanti, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (*trade*) diritti di emissione di CO₂ (quote) secondo le loro necessità, all'interno del limite stabilito.

Tale sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (denominato *Emission Trading System* - EU ETS), previsto dal Protocollo di Kyoto, è stato istituito dalla direttiva 2003/87/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 216 del 2006. In seguito alle numerose modifiche apportate dalla direttiva 2009/29/CE, è stato emanato il D.Lgs. n. 30 del 2013, che ha sostituito ed abrogato il precedente decreto legislativo.

L'art. 32 del D.Lgs. n. 30 del 2013, in linea con le disposizioni dell'art. 12 della direttiva, dispone che le quote di emissioni possono essere trasferite sia tra persone all'interno dell'Unione europea, nonché (alle condizioni indicate dalla norma) tra persone all'interno della UE e persone nei Paesi terzi.

Gli scambi avvengono solitamente tramite apposite "piattaforme di scambio". La prima piattaforma italiana per lo scambio di quote di emissione di gas-serra è stata predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico ([GME](#)).

- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all'energia e al gas (lettera *d-ter*));
- e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'art. 7-*bis*, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (lettera *d-quater*)).

Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.P.R. IVA, per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas,

di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

- Alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e *discount* alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera *d-quinquies*)).

Si segnala che la Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata con apposite risoluzioni parlamentari il 30 ottobre 2014, prevedeva un'estensione del *reverse charge* al settore della grande distribuzione, in modo da ottenere un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 730 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Si rammenta in proposito che, a livello comunitario, è prevista un'ulteriore procedura di deroga all'applicazione delle ordinarie regole di applicazione dell'IVA, ossia il c.d. "meccanismo di reazione rapida" (Quick Reaction Mechanism – QRM) di cui alla direttiva 2013/42/UE, che consente agli Stati membri di applicare, in casi di imperativa urgenza, l'inversione contabile per un breve periodo (che secondo le norme europee non può superare i 9 mesi) con l'obiettivo di affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.¹⁴⁵

Potrebbe pertanto ritenersi da valutare se l'estensione del reverse charge al settore della grande distribuzione alimentare sia compatibile con le disposizioni comunitarie sotto il profilo della sussistenza dei presupposti indicati dalle norme europee per concedere la deroga all'ordinaria applicazione delle regole IVA. L'estensione del reverse charge può essere infatti disposta solo quando sussista la necessità di evitare alcune specifiche forme di evasione o elusione fiscale e non per arginare, in generale, il fenomeno dell'evasione o elusione che richiede, invece, interventi normativi strutturali. Peraltro, i settori indicati dalle citate direttive comunitarie, cui estendere il reverse charge non appaiono riconducibili, se non in minima parte al settore della distribuzione commerciale. Potrebbe altresì considerarsi la concreta possibilità di implementare l'applicazione della nuova normativa sul reverse charge non per tipologia di operazione, ma per categoria di soggetti avuto riguardo alle difficoltà connesse alla fatturazione differenziata e ai tempi di adeguamento dei relativi sistemi di gestione contabile che richiedono procedure di adeguamento dei sistemi operativi.

A latere, potrebbe ritenersi da valutare il profilo della legittimità del trasferimento in capo a soggetti privati di attività e responsabilità che sono proprie della Pubblica Amministrazione in assenza di misure compensative o premialità.

¹⁴⁵ La procedura prevista dalla direttiva richiamata prevede che lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM invia una notifica alla Commissione utilizzando un modulo standard e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.

Il successivo comma 9 dell'articolo 3 in esame subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera *a*), numero 3), capoverso *d-quinquies*) al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (cfr. *infra*).

Il Consiglio dell'Unione deve quindi autorizzare una deroga alle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, ai sensi della direttiva 2006/112/UE (come modificata dalle direttive 2010/23/UE, 2013/42/UE e 2013/43/UE). Questa deroga può essere richiesta dagli Stati Membri allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale (art. 395 della direttiva 2006/112/UE)¹⁴⁶.

Come precisato dalla relazione illustrativa, dal momento che le nuove ipotesi sono introdotte nel già vigente articolo 17, sesto comma del D.P.R. IVA, i contribuenti che pongono in essere le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile (ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lettera *a*) del citato D.P.R. n. 633 del 1972).

Il **comma 7, lettera d)**, estende l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) attualmente vigente per le cessioni di rottami (ai sensi dell'articolo 74, comma settimo del DPR n. 633 del 1972) anche alle cessioni di bancali di legno (*pallets*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

¹⁴⁶ I settori ove è possibile applicare temporaneamente l'inversione contabile sono quelli specificatamente indicati dalla normativa comunitaria che, in particolare, consente agli Stati Membri di disporre il *reverse charge* per:

- prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari;
- messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui al punto precedente;
- cessioni di beni immobili;
- cessioni di materiali di recupero e di scarto;
- cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
- cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
- cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Fino al 31 dicembre 2018, è possibile applicare il *reverse charge* anche per:

- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- cessioni di cereali e colture industriali;
- cessioni di *console* di gioco, *tablet Pc* e *laptop*;
- cessioni di telefoni cellulari
- cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori
- cessione di metalli;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione.

Il successivo comma 9 dell'articolo 3 in esame, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-*bis* della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che tali nuove ipotesi di *reverse charge* si applichino per un periodo di quattro anni.

Split payment

L'articolo 3, comma 7, lettera b) introduce il c.d. "*split payment*", ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta.

A tal fine viene inserito nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 17-*ter*, ai sensi del quale nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Di conseguenza, la disposizione proposta intende attuare una peculiare tipologia di "*split payment*" secondo la quale:

- al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura;
- l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Viene espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi europei competenti e, in particolare, l'efficacia di dette norme (**comma 10 dell'articolo 3** in esame) viene subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Il richiamato articolo 395 della direttiva 2006/112/CE affida al Consiglio, con delibera all'unanimità adottata su proposta della Commissione, la possibilità di autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure in deroga invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i

dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La procedura deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. In specifici casi di "imperativa urgenza" la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Il **comma 8** dell'articolo 3 in esame dispone che i fornitori cui si applica lo *split payment* sono individuati (ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-*bis* del DPR n. 633 del 1972) tra i soggetti cui i rimborsi delle eccedenze IVA sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo *split payment*.

Il **comma 9** prevede inoltre che, in caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga (in relazione alle disposizioni sia della lettera *a*), numero 3), capoverso *d-quinquies*) sia della lettera *b*)), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, si dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante (di cui all'allegato 1 del Testo Unico Accise – TUA contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1995) in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si rammenta che l'articolo 3 (commi 67 e 68) del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia), introduce una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

Le variazioni delle aliquote di accisa sui carburanti a legislazione vigente

Si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 487 della legge n. 228 del 2012) aveva disposto che dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina fosse pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

Dal 1° marzo 2014 l'accisa sulla benzina è pari a 730,80 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è stata aumentata a 619,80 euro per mille litri, per effetto della Direttiva dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013. Tale aumento è

conseguente alle norme contenute nell'articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 del 2013.

E' previsto un ulteriore incremento di detta aliquota per l'anno 2015, che consegue all'attivazione della "clausola di salvaguardia" contenuta nell'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 102 del 2013 (cd. decreto-legge IMU). Più in dettaglio (secondo quanto previsto dal D.M. 30 novembre 2013), sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, a disporre l'innalzamento dell'accisa sui carburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, con lo scopo di produrre maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 626 della legge n. 147 del 2013) stabilisce un ulteriore aumento dell'accisa sulla benzina e del gasolio per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la cui misura è affidata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 14 del D.L. n. 91 del 2013 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti nella misura di 787,81 euro per mille chilogrammi, determinando pertanto un aumento di 37,81 euro per mille chilogrammi rispetto all'aliquota previgente (750 euro per mille chilogrammi).

La richiamata legge di stabilità 2014 dispone infine (articolo 1, commi 634 e 635 della legge n. 147 del 2013) l'estensione alle annualità dal 2014 al 2019 delle vigenti disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Da ultimo, l'articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 ha disposto un ulteriore aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'incremento è affidato a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Detto aumento è disposto a copertura delle misure, contenute nel medesimo articolo 19 del D.L. n. 91/2014, che rafforzano l'istituto dell'ACE - aiuto per la crescita economica, in particolare per le imprese che intendono quotarsi nei mercati regolamentati.

Le disposizioni proposte prevedono infine (**lettera c) del comma 7**) a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in esame, la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, che viene conseguentemente novellato; si dispone infine (**comma 11 dell'articolo 3**) che, a carico della P.A. inadempiente (che omette o ritarda il versamento dell'imposta), siano applicate le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti (trenta per cento di ogni importo non versato) dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, e che le relative somme dovute siano riscosse mediante atto di recupero motivato, emanato dall'Agenzia delle Entrate, da notificare al contribuente (disciplinato dall'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Articolo 3, commi 12-19
(Adempimenti volontari dei contribuenti)

12. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 12 e 13 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le

fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

15. Per realizzare le finalità di cui ai commi 12, 13 e 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»;

1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli *36-bis* e *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5:

1.1) al comma 1, lettera *c*), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma *1-bis*» sono soppresse;

1.2) i commi da *1-bis* a *1-quinquies* sono abrogati;

2) l'articolo *5-bis* è abrogato;

3) all'articolo 11:

3.1) al comma 1, lettera *b-bis*), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma *1-bis*» sono soppresse;

3.2) il comma *1-bis* è abrogato;

4) all'articolo 15, il comma *2-bis* è abrogato.

16. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da *1-bis* a *1-quinquies*, e 11, comma *1-bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo *5-bis* dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

17. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 15, lettera *c*), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

18. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, con efficacia concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

19. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio,»;

d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

I commi dal 12 al 19 prevedono che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o da terzi, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Le nuove forme di cooperazione potranno aver luogo anche

mediante l'utilizzo di reti telematiche e di nuove tecnologie¹⁴⁷. Il contribuente potrà a sua volta segnalare all'Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa ignorati.

Le disposizioni indicano gli obiettivi perseguiti. Si tratta dell'introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria che possono svolgersi anche prima delle scadenze fiscali e che sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La relazione illustrativa associa all'intervento normativo un elevato innalzamento del livello di collaborazione con cittadini ed imprese con benefici nello svolgimento della tradizionale attività di controllo. L'Amministrazione finanziaria in tal modo dovrebbe poter concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti per prevenire comportamenti di evasione e frode fiscale.

L'impianto normativo delineato nella legge di delega fiscale (Legge n. 23 del 2014) che, si ricorda, tra i criteri di delega indica l'introduzione di nuove forme di comunicazione ed il rafforzamento della cooperazione, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria nonché l'ampliamento del tutoraggio e l'istituzione di forme premiali consistenti in una riduzione degli adempimenti in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.

Si osserva in proposito che all'obbligo per l'Amministrazione di mettere a disposizione del contribuente informazioni in suo possesso non si accompagna la previsione di un analogo dovere del contribuente di rendere informazioni alla stessa.

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi (**comma 13**) che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

La disposizione sembrerebbe inoltre procedere nella medesima direzione indicata nel decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di semplificazione fiscale nella parte in cui prevede l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle modalità con cui gli elementi e le informazioni predette saranno messi a disposizione del contribuente. L'emanando provvedimento dovrà

¹⁴⁷ L'obiettivo è anche quello di agevolare il contatto con i contribuenti che potranno interagire con gli Uffici finanziari anche *on line* senza necessità di recarsi fisicamente presso le articolazioni territoriali dell'Amministrazione.

indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da mettere a disposizione, le modalità, anche telematiche, di comunicazione tra quest'ultimo e l'Amministrazione, i livelli di assistenza ed i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Le disposizioni di cui ai **commi da 15 a 18** innovano significativamente la disciplina del ravvedimento operoso.

Nella relazione illustrativa si legge che le modifiche mirano a garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili che sono graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Si ricorda che la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso è espressa nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La norma permette al contribuente che, variamente, regolarizza la propria posizione tributaria di poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. All'istituto si può accedere nei casi in cui la violazione non sia già stata contestata e purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La sanzione è quindi ridotta:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il contribuente, per beneficiare dell'istituto, deve provvedere al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (comma 2).

Nei casi di liquidazione eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Con la lettera b) del **comma 15** si modica in più punti l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472/1997, rimodulando le sanzioni previste e ponendo particolare attenzione alla regolamentazione del ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Si tratta dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate, affidati all'Agenzia delle entrate con il decreto del

In particolare, le novelle introducono nuove fattispecie di "ravvedimento" (le nuove lettere *a-bis*, *b-bis*) e *b-ter*) ed una disciplina specifica del ravvedimento per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (ad essi sono infatti specificamente riferiti sia le fattispecie di cui alle nuove lettere *b-bis*) e *b-ter*) sia la previsione, per tutti i casi di ravvedimento operoso, di non operatività delle preclusioni alla possibilità di beneficiare dell'istituto, indicate al comma 1, primo periodo dell'articolo 13¹⁴⁹.

Con la nuova lettera *a-bis*), di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 citato¹⁵⁰, si introduce una nuova fattispecie di ravvedimento operoso. Si prevede infatti che la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. Per effetto della novella il ravvedimento operoso potrà aver luogo anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

*Il trattamento sanzionatorio nei casi di ravvedimento effettuato dopo la scadenza del termine di adempimento all'obbligo dichiarativo è più favorevole (riduzione ad 1/9 del minimo) rispetto al ravvedimento effettuato entro il termine, visto che continuerebbe ad operare la previsione (art. 13, comma 1, lettera b)) in base alla quale la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Le differenze nel trattamento sanzionatorio – che in relazione a quanto disposto nelle nuove lettere *b-bis* e *b-ter*) e nel comma *1-bis*) dovrebbero riguardare i tributi non amministrati dall'agenzia delle entrate – parrebbero premiare regolarizzazioni tardive in relazione alla scadenza dell'obbligo dichiarativo rispetto alle altre; inoltre, in ragione di ciò, si renderebbero, in ipotesi, poco convenienti e quindi di fatto non esperibili i ravvedimenti operosi effettuati prima della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni tributarie.*

Con le nuove lettere *b-bis*) e *b-ter*)¹⁵¹ si dispone la riduzione della sanzione:

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene

Ministro delle finanze al quale l'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 demandava, in prima applicazione, l'indicazione dei servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia. Con il decreto del 28 dicembre 2000 (in G.U. 12 gennaio 2001, n. 9), il Ministro ha stabilito che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti.

¹⁴⁹ In considerazione della deroga, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si potrà accedere al ravvedimento anche dopo l'avvenuta contestazione della violazione o dopo l'inizio degli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

¹⁵⁰ La novella è operata dal comma 15, lettera *b*), numero 1, punto 1.1) in esame.

¹⁵¹ Introdotte dal punto 1.2, del numero 1) della lettera *b*) del comma 14

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini.

Con il nuovo comma 1 bis dell'articolo 13 del D. lgs n. 472/1997 citato, le rimodulazioni sanzionatorie previste nei nuovi punti *b-bis*) e *b-ter*) si applicano ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle entrate. Per essi dunque si potrà ricorrere al ravvedimento operoso senza limitazioni temporali e beneficiando di una riduzione automatica delle sanzioni irrogabili modulata in modo da premiare i ravvedimenti meno distanti rispetto all'epoca in cui sorge l'obbligo tributario.

Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe desumersi che per tutti gli altri tributi (ad es. tributi locali) restano fermi gli ordinari termini di ravvedimento operoso attualmente vigenti nonché, stante il mancato richiamo nel nuovo comma *1-bis*, dovrebbe operare per essi la nuova fattispecie di cui alla lettera *a-bis*).

Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione – prevista dall'articolo 13, comma 1, primo capoverso – secondo la quale non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata contestata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Ne deriva che il ravvedimento operoso per tali tributi non incontrerà le limitazioni sopra indicate. Non potrà essere perfezionato nei casi in cui è stato notificato al contribuente un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comprese le comunicazioni di irregolarità (all'esito di controlli automatici, di cui agli articoli *36-bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e *54-bis* del D.P.R. n. 533 del 1972) e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (articolo *36-ter* D.P.R. n. 633 del 1973).

In relazione alle modifiche operate all'istituto del ravvedimento operoso, con la lettera *a*) del comma 15, si interviene sull'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d'imposta e dell'IVA¹⁵² per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento. In particolare è fatta salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di ravvedimento.

L'obiettivo è dunque quello di coordinare la disciplina della dichiarazione integrativa con quella del ravvedimento operoso, esplicitando nella prima che, anche in tale ipotesi, rimane comunque ferma l'applicazione della

¹⁵² In base al rinvio all'articolo 2, comma 8 operato dall'articolo 8, comma 6 dello stesso decreto.

regolamentazione del ravvedimento operoso come novellata dalle norme commentate¹⁵³.

La lettera *c*) del comma 15 introduce alcune modifiche, in senso abrogativo, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 218/1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; in particolare, si espungono dalla disciplina:

- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* -(punto 1 della lettera *c*)).

In estrema sintesi, si tratta della possibilità, oggi consentita al contribuente, di definire l'accertamento in materia di imposte dirette e dell'IVA aderendo ai contenuti dell'invito a comparire presso l'Amministrazione finanziaria. La definizione si perfeziona mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Nel caso di adesione, le sanzioni applicabili (un terzo del minimo edittale) sono ridotte alla metà (un sesto del minimo). Altri benefici riguardano le facilitazioni riconosciute in ordine alla rateazione degli importi dovuti, essenzialmente per quanto riguarda la possibilità di indicare il numero delle rate prescelte e per l'assenza dell'obbligo di rilasciare garanzie previste nei casi di versamento rateale.

- la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997 (punto 2 della lettera *c*));

In tal caso il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto che consentono l'emissione di accertamenti parziali. L'adesione è perfezionata entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione l'Agenzia delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Anche in tal caso la sanzione (un terzo del minimo edittale) è ridotta a un sesto del minimo ed operano forme di rateazione.

- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-*bis* dello stesso decreto, ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, tra cui l'imposta

¹⁵³ La relazione illustrativa ricorda che l'ambito applicativo della integrazione delle dichiarazioni (ai sensi dell'articolo 2, comma 8) è più ampio sotto il profilo temporale di quello previsto per il ravvedimento disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Quest'ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato. Inoltre, a differenza delle dichiarazioni integrative, secondo le norme vigenti il ravvedimento è precluso se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Sotto il profilo sanzionatorio, a differenza dell'integrazione di cui al comma 8 dell'articolo 2, che comporta l'applicazione delle sanzioni per intero, l'istituto del ravvedimento richiede il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la commessa violazione.

sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale. (punto 3 della lettera c);

È altresì abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 15 del citato decreto n. 218 del 1997. Viene quindi meno la norma che stabilisce la riduzione alla metà (quindi a un sesto) delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l'avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio¹⁵⁴. La norma abrogata prevede altresì che tale misura agevolata non trovi applicazione qualora il contribuente non abbia definito i processi verbali di constatazione (ai sensi del richiamato articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997) che consentono l'emissione di accertamenti parziali (punto 4 della lettera c)).

Si legge nella relazione illustrativa che tali modifiche sono coerenti con l'impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori ed omissioni.

I **commi 16 e 17** recano norme transitorie che perseguono l'obiettivo: – di far operare da subito quelle disposizioni che consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale anche grazie alle nuove forme di cooperazione e scambio informativo con l'Amministrazione finanziaria; – di differire l'operatività delle disposizioni relative alle forme agevolate di definizione degli accertamenti.

Si consente quindi al contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di operare ravvedimenti operosi sulla base delle nuove disposizioni. Di contro le norme abrogate¹⁵⁵ continueranno ad applicarsi nel testo previgente agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015.

Al tempo stesso l'articolo 5-*bis* dello stesso D.lgs. n. 218 del 1997 (adesione ai processi verbali di constatazione) continuerà ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 16 dispone poi che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all'articolo 15 comma 2 bis) del d.lgs. n. 218 del 1997) si applicherà agli atti notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Con il **comma 18** si interviene in materia di decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento nei casi di presentazione di una

¹⁵⁴ Formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

¹⁵⁵ Quelle di cui agli articoli 5, commi da 1 bis a 1-*quinqüies*, e 11, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 218 del 1997. Si tratta, si ricorda, della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322 del 1998) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

In particolare i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

Quanto ai termini per l'accertamento, sono fissate le decorrenze dalla presentazione delle dichiarazioni integrative, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione (comma 17, lettera b)).

Si chiarisce poi che per l'imposta di registro, i termini di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 131 del 1986 decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Si ricorda che l'articolo 76 disciplina la decadenza dell'azione della finanza. In particolare la norma prevede che l'imposta sugli atti soggetti a registrazione non presentati per l'esecuzione della formalità debba essere richiesta – a pena di decadenza – nel termine di cinque anni dal giorno in cui essa avrebbe dovuto essere richiesta o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio; inoltre, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta eventualmente dovuta deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

Sono quindi indicati specifici termini di richiesta delle registrazioni, se l'imposta è assolta per via telematica.

Analoghe previsioni riguardano i termini relativi all'imposta di successione e donazione (di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990) correlati alla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Il **comma 19**, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA interviene sulla disciplina di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-*bis*) operanti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015.

Nello specifico si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1 del citato D.P.R. n. 322 prescrive la dichiarazione unificata annuale ai contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Con la novella operata all'articolo 8, comma 1 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 si precisa che i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio.

Per la disciplina vigente, salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, il contribuente è tenuto a presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

In correlazione con la modifica sopra descritta, attraverso l'abrogazione dell'articolo 8 bis del predetto D.P.R. n. 322 del 1998, viene meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

Si legge nella relazione illustrativa che la semplificazione operata con le norme in commento si concretizza nell'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno.

Articolo 3, comma 20
(Proroga riscossione enti locali)

20. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

Il **comma 20**, intervenendo sull'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:

- il termine¹⁵⁶ entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;

- i termini previsti all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203 del 2005. In particolare il differimento riguarda: – il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; – il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; – il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Si legge nella relazione illustrativa che il differimento tiene conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).

Si ricorda che la delega riserva specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, (articolo 10, comma 1, lettera c)). Tra i criteri di delega si segnalano, in estrema sintesi, l'esigenza di assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi rispetto ad un congruo parametro. Il legislatore delegato dovrà poi l'assoggettare

¹⁵⁶ previsto all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del D.L. n. 70 del 2011.

le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche poste a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate a mezzo ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi.

Le disposizioni in commento differiscono quindi dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali (sia per i tributi sia per le entrate di natura diversa di pertinenza degli enti territoriali).

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che dal 1 gennaio 2015 Equitalia e le società del gruppo cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate (art. 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del D.L. n. 70 del 2011).

Si rammenta che, nella formulazione originaria del comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2013 del gruppo Equitalia era circoscritta alla sola riscossione dei tributi. Con la riformulazione del comma 2 ter operata dall'articolo 53 del DL n. 69 del 2013, l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali è stata prorogata, sempre al 31 dicembre 2013, anche per la riscossione delle entrate di natura diversa dai tributi e per tutti gli enti territoriali (non solo dunque i comuni).

Quanto al termine, lo stesso inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali. Indi con l'articolo 10, comma 2-*ter* del DL 35/2013 si è stabilito che i comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione dei tributi dei predetti agenti della riscossione anche dopo la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) ha ulteriormente rinviato il predetto termine dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.

Articolo 3, commi 21-26
(Disposizioni in materia di giochi)

21. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli;

c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;

e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;

f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia

collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *f)* è punita:

1) quanto alla lettera *b)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

2) quanto alla lettera *c)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera *d)*, relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;

4) quanto alla lettera *d)*, relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;

5) quanto alla lettera *e)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;

6) quanto alla lettera *f)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500

per ciascun apparecchio installato.

22. A decorrere dal 1° aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:

a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;

b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.

23. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 22, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

24. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive

modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

25. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 24, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

26. Per ciascun apparecchio di cui al comma 24, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 24 e 25, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni

caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, il **comma 21** provvede a disciplinare una situazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni in relazione ad alcune agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. *totem* (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a *bookmakers* e casinò *off-shore*, con sedi all'estero (sia in paesi UE che in paradisi fiscali), che - per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia di libera concorrenza e prestazioni di servizi - ritengono di poter esercitare attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario.

Al riguardo si veda la risposta del Governo in Commissione Finanze della Camera dei deputati all'interrogazione [5-03560 Busin](#) del 17 settembre 2014, nella quale si stima che la rete parallela sia attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa 7.400. Gli importi delle scommesse raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro.

Ai sensi dell'alinea del comma 20, sono destinatari delle disposizioni in esame quelle persone che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione precisa, al riguardo, che, essendo il contratto di gioco perfezionato in Italia, è regolato dalla legislazione nazionale, e conseguentemente richiama una serie di disposizioni legislative che trovano applicazione, a decorrere dal 2015, nei confronti dei titolari dell'esercizio e del punto di raccolta (delle scommesse), indicando, in caso di violazione la conseguente sanzione (lettera *h*) del comma 20).

Sono richiamate, a motivo dell'intervento in commento, le esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori e delle fasce sociali più deboli.

L'introduzione delle nuove disposizioni punterebbe altresì – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, per motivi di ordine pubblico e sicurezza – a intercettare e contrastare il fenomeno del c.d. *match fixing*, ossia l'organizzazione di scommesse illegali al fine di predeterminare il risultato di un evento sportivo.

Su tale previsione potrebbe ritenersi opportuno verificare i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, anche in relazione alla congruità del richiamo espresso ai motivi di ordine pubblico e di sicurezza.

Il regime concessorio dei giochi e delle scommesse e la giurisprudenza della Corte di giustizia

Si ricorda che la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse è disciplinata dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza. In particolare, la Corte ha chiarito che le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro.

E' quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l'offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell'elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio

giurisdizionale. E' inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell'ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all'attività di gioco e chiaramente definite.

Nella recente sentenza del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 la Corte ha rilevato che, esonerando dall'imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d'azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri, determinando una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.

In tale occasione, la Corte ha rilevato che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Inoltre, l'esclusione generalizzata dal beneficio dell'esenzione disposta dall'Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali. In secondo luogo, non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d'azzardo in altri Stati membri e, dall'altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d'azzardo in Italia. Infatti, una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d'azzardo e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo suddetto.

Sulle attività di controllo da esercitare in materia di gioco, l'articolo 14, comma 2 della citata legge di delega fiscale prevede il coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati (lettera *s*); l'attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato (lettera *u*); la previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite (lettera *ee*); la previsione di una relazione annuale alle Camere sul settore del gioco pubblico, contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità (lettera *gg*).

A decorrere dal 2015, quindi, i soggetti in esame sono sottoposti alle seguenti norme:

- a) obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) e conseguente obbligo di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- b) divieto di raccolta per eventi non inseriti nel c.d. palinsesto (cioè l'elenco delle scommesse ammesse), anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. *Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro*;

- c) divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro (tale disposizione è già prevista dall'articolo 14 del D.M. Economia n. 111 del 2006). *Sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro;*
- d) applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, previste, rispettivamente, dall'articolo 7, commi 5 e 8; del decreto-legge n. 158/2012 (vale a dire, oltre divieto di ingresso per i minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi nonché di esporle su apposite targhe nei punti di vendita). *Per le violazioni relative alla ludopatia: sanzione amministrativa di 50.000 euro e chiusura (non ne viene indicata la durata) dell'esercizio o del punto vendita; per violazioni sulla tutela dei minori: sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro e chiusura da 10 a 30 giorni;*
- e) obbligo per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta ovvero del titolare dell'esercizio o del punto di raccolta – se diverso dal proprietario – di comunicare i dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di P.S. entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 7 gennaio 2015) o per le attività successive, entro 7 giorni dall'inizio di tale attività. *Sanzione amministrativa di 1.000 euro;*
- f) divieto di installazione di apparecchi da gioco *news slot* e *videolottery* (indicati al comma 6, lett *a*) e *b*) dell'art. 110 del Tulp) già prevista a regime dal comma 9, lettera *f-bis*) del medesimo articolo 110, e divieto di iscrizione del titolare nell'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (art. 1, co. 533, L. n. 266/2005) o eventuale cancellazione se già iscritto. *Sanzione amministrativa di 1.500 euro per ciascun apparecchio installato;*
- g) assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (D.Lgs. n. 504/1998). L'imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta (desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale delle scommesse nel periodo d'imposta antecedente), al quale si applica l'aliquota massima dell'8 per cento (indicata all'articolo 4, co. 1, lett. b), numero 3.1, del D.Lgs. n. 504/1998). La norma precisa altresì la non applicazione delle disposizioni in tema di determinazione dell'imposta in caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la logica della forfetizzazione della base imponibile sarebbe particolarmente adatta a tali operatori, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale

impedirebbe di ricostruire la raccolta realizzata, dato che i soggetti in questione dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Il **comma 22** interviene in relazione agli apparecchi e congegni da gioco denominati *news slot* (AWP) e *videolottery* (VLT), aumentando il prelievo unico erariale (PREU) e riducendo il c.d. *pay-out*, cioè la quota destinata alle vincite.

L'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, al comma 13, ha stabilito che agli apparecchi e congegni da gioco indicati, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931) collegati in rete - vale a dire le *news slot* (AWP) e le *videolottery* (VLT) - si applichi un prelievo erariale unico (PREU) fissato originariamente in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta.

L'articolo 5 del decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, ha disposto la variazione della misura del prelievo erariale unico nelle seguenti misure:

- per le *news slot*, per gli anni 2013 e 2014 si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate; a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 74 per cento;
- per le *videolottery* a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate, come da ultimo fissato dal comma 479 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è del 5 per cento, mentre il *pay out* non può essere inferiore all'85 per cento.

Per le *news slot* il comma in esame aumenta il PREU dal 13 per cento (come già previsto a decorrere dal 2015) al 17 per cento, mentre la quota destinata alle vincite (*pay-out*) viene ridotta dal 74 al 70 per cento.

Analogamente per le *videolottery* il PREU aumenta dal 5 al 9 per cento della raccolta, mentre il *pay-out* minimo scende dall'85 all'81 per cento.

Il comma 23 destina le maggiori entrate conseguenti all'aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Nel bilancio a legislazione vigente 2015 le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono allocate sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 331,5 milioni per il 2015 e 18,5 milioni sia per il 2016 che per il 2017.

Si segnala, peraltro, che l'articolo 45, comma 2, del testo in esame dispone l'azzeramento di tali disponibilità di bilancio. Viceversa l'articolo 17, comma 19, incrementa la dotazione del Fondo di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. L'utilizzo

di tali risorse viene subordinato alla verifica sul rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non può avvenire prima del mese di ottobre.

I successivi commi da 24 a 26 recano disposizioni per la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco. In particolare il comma 24 dispone che il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi del tipo *news slot* (articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS), ovvero qualsiasi apparecchio che sia comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, che non risultino collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

- a) per ciascuno degli apparecchi *news slot*, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi (17 per cento) su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio ($17 \times 1.500 / 100 = 255$ euro \times 365 gg = 93.075 euro);
- b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica indicata dal D.Lgs. n. 504 del 1998, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio ($3 \times 1.500 / 100 = 45$ euro \times 365 gg = 16.425 euro).

Il decreto direttoriale in vigore, modificato dall'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che tale base imponibile sia pari ad euro 560 per ogni giornata lavorativa.

Il comma 25 precisa che, in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario sopra richiamato è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

Inoltre il comma 26 stabilisce che per ciascun apparecchio indicato al precedente comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 158 del 2012 già prevede il divieto di messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio. La disposizione, tuttavia, non prevede alcuna sanzione.

L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora non ne sia consentito l'asporto, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione entro 10 giorni, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre (nel caso di *news slot*), ovvero dell'apparato *hardware* di suo

funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti.

Articolo 3, comma 27
(Tassazione enti non commerciali)

27. All'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Il **comma 27**, intervenendo sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*) del D.Lgs. n. 344 del 2003,¹⁵⁷ ridefinisce la quota di utili percepiti dagli enti *non profit* non soggetta a tassazione. La quota esente, oggi pari al 95% dell'ammontare degli utili, è ridotta al 22,26 per cento; conseguentemente è elevata dal 5 al 77,74% la quota imponibile, con conseguenti maggiori entrate. La novella inoltre espunge dalla norma vigente l'inciso "*anche nell'esercizio di impresa*" che è riferito agli utili che beneficiano del regime di esenzione.

Si dispone quindi, in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della l. n. 212 del 2000) l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, operando le stesse con riferimento agli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014.

Per effetto della disposizione in commento, sembrerebbero sottratti al regime di esenzione gli utili percepiti nell'esercizio d'impresa che dunque dovrebbero sempre concorrere alla formazione del reddito imponibile.

¹⁵⁷ La disposizione vigente prevede che fino a quando non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi (cfr. articolo 3, comma 1, lettera *a*), della L. n. 80 del 2003) gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare;

Articolo 3, comma 28
(Ritenute su ristrutturazioni)

28. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

Il **comma 28**, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.a., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Il riferimento è, tra gli altri, ai bonifici eseguiti per poter fruire delle detrazioni di imposta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il miglioramento dell'efficienza energetica (art. 16-*bis* del TUIR, art. 1, commi 334, 335, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).

Si ricorda che la ritenuta – prevista a decorrere dal 1 luglio 2010 al fine di contrastare l'evasione fiscale – è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei bonifici, è operata all'atto dell'accredito ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta¹⁵⁸.

La stessa, indicata in origine nell'aliquota del 10 per cento, è stata ridotta, a partire dal 7 luglio 2011, al 4 per cento dall'articolo 23, comma 8 del D.L. n. 98 del 2011. Con riferimento a detta riduzione, nella relazione illustrativa del provvedimento (cfr. A.S. 2814), si legge che in fase di prima applicazione della disposizione, si era rilevato che l'originaria misura della ritenuta poteva pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese ed in particolare di quelle artigiane. Fermo restando l'impianto normativo esistente e l'efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione avrebbe consentito di temperare i soli effetti finanziari, evitando l'insorgere di crediti di imposta.

¹⁵⁸ Ai sensi di dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 3, commi 29 e 30

(Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita)

29. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

30. Il comma 29 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

I **commi 29 e 30**, attraverso la riscrittura del quinto comma dell'articolo 34 del DPR n. 601 del 1973, esentano dall'IRPEF i capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato.

Si ricorda che, per la norma vigente, l'esenzione IRPEF riguarda, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo l'esenzione è mantenuta solo quelle parti di capitale erogate in caso di morte dell'assicurato a copertura del "rischio demografico".

Per "rischio demografico" si intende la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione. Il rischio demografico si verifica nel caso in cui la durata della vita dell'assicurato sia inferiore alla media statistica (rischio premorienza) e nel caso in cui sia superiore (rischio longevità). La determinazione di tale tipologia di "rischio demografico" avviene in base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica.

In conseguenza della modifica normativa in esame si determinerà una diversificazione del regime fiscale dei capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte, potendosi distinguere, ad esempio, tra assicurazione "Temporanea caso morte" (o TMC) ed "assicurazioni miste", caratterizzate dalla presenza di una componente finanziaria. Le TMC assicurano la copertura per un determinato periodo di tempo oltre il quale la morte o l'invalidità permanente dell'assicurato non comportano più alcuna liquidazione in denaro a favore dei beneficiari. Assicurazioni TCM sono quelle sottoscritte in connessione a prestiti o mutui. Per tale tipologia assicurativa la copertura del rischio demografico è pari al cento per cento con la conseguente totale esenzione da IRPEF del capitale corrisposto. Nel caso di polizze vita c.d. miste, solo il

capitale corrisposto a copertura del “rischio demografico” permarrà esente da IRPEF, mentre la restante quota rientrerà nell'ambito applicativo dell'articolo 45, comma 4 del TUIR ai sensi del quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati, con applicazione dell'aliquota del 26 per cento.

Articolo 3, commi 31 e 32
(*Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia*)

31. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)».

32. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma

17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il **comma 31** reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 373) la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

La norma in esame, sostituendo l'ultimo periodo del comma 373 (il quale fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 *final* e 9471 *final* del 19 dicembre 2012), precisa che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*).

Si evidenzia al riguardo che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis", che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1 gennaio 2014.

Si ricorda inoltre che l'articolo 3 del Regolamento detta un'articolata disciplina dei limiti di ammissibilità degli aiuti c.d. "de minimis", ossia gli aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. Il Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»).

Il **comma 32** attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell'istanza – da perfezionare entro due anni – decorrono dal 1° marzo 2008.

In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

Articolo 3, comma 33

(Soppressione esenzione bollo auto ultraventennali)

33. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».

Il **comma 33**, con una norma che produce effetti positivi per l'erario, dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

In particolare la lettera a) sopprime la norma che prevede la predisposizione per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), di un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli (ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

La lettera b) prevede l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il comma 2 dispone l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" costruiti da almeno 20 anni. Il comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell'esenzione devono essere individuati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.

L'articolo 63, comma 2, definisce di "particolare interesse storico e collezionistico" i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Al riguardo si segnala che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 112/8E del 2011, ha precisato che l'esenzione dalla tassa automobilistica trova applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento. Non è necessario, invece, che il proprietario sia associato all'ASI o alla FMI.

Rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

Articolo 3, comma 34
(E-book – IVA al 4 per cento)

34. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Il **comma 34**, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4 per cento, di cui al D.P.R. n. 633/72, Tabella A, parte II, numero 18), sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 99 della Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA dispone che le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento; inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE interpreta in modo restrittivo la norma di cui all'articolo 110 della predetta Direttiva e successive modifiche, che consente aliquote inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99, in alcuni ambiti, con riferimento a quelle in vigore al 1° gennaio 1991. L'estensione dell'IVA al 4 per cento di cui alla norma in esame potrebbe quindi non essere ritenuta coerente con la disciplina comunitaria in materia.

Articolo 3, commi 35-44

(Cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea)

35. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».

36. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea».

37. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

38. Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli

interventi stessi.

39. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione -- IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».

40. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici -- UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- IGRUE, ovvero da autorità di *audit* individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano

soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

41. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

42. Per effetto di quanto disposto dal comma 41 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.

43. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi

previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

44. Parte delle risorse di cui al comma 43, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, possono essere destinate per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.

I commi da 35 a 44 recano disposizioni in tema di cofinanziamento dei fondi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020, estendendo anche al fondo per lo sviluppo rurale e a Fondo per la pesca la possibilità di attivare programmi complementari ai fondi stessi (comma 35) e prevedendo anticipazioni di bilancio anche per gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario (comma 36). Sono previste disposizioni in tema di sistema informatico e monitoraggio degli interventi (comma 37), di tempestività dei pagamenti (comma 38), di quota di cofinanziamento dei programmi della Cooperazione territoriale europea, (co. 39) e della funzione di *audit* (comma 40). I commi 41 e 42 destinano ulteriori 90 milioni nel triennio agli interventi programmati nella strategia di sviluppo delle aree interne. Infine, i commi 43 e 44 prevedono particolari destinazioni per le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi

cofinanziati dall'UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate.

In particolare il **comma 35**, modificando l'articolo 1, comma 242 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ricomprende - oltre ai programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di sviluppo europeo (FSE) - anche i programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) tra gli interventi complementari finanziati dal Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ambito dell'Accordo di partenariato 2014-2020¹⁵⁹.

Il citato comma 242 prevede un ulteriore canale di accesso all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, stabilendo che il Fondo medesimo possa altresì concorrere al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020, inseriti nella programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato. Si tratta di una modalità di utilizzo che si è realizzata nel ciclo di programmazione 2007-2013, al fine di finanziare il Piano di Azione coesione¹⁶⁰, sulla base di quanto consentito dall'articolo 23, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in presenza di risorse disponibili da eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale di alcuni programmi e sulla base di una intesa con la Commissione europea. Tale modalità viene ora stabilita in via generale per tutto il nuovo periodo di programmazione, qualora tali interventi siano previsti nell'Accordo ed ove sussistano risorse disponibili presso il Fondo.

In sostanza, per quei programmi nei quali la quota di cofinanziamento nazionale è inferiore al 50%, si prevedono parallelamente degli interventi complementari ai programmi stessi, che vengono finanziati dal Fondo IGRUE per la quota non contabilizzata nel quadro finanziario dei fondi europei.

Il comma 35, inserendo nel testo del richiamato comma 242 il riferimento ai "fondi strutturali e di investimento (SIE)" – in luogo dei soli fondi strutturali (cioè il FSE e il FESR) viene pertanto a ricomprendere tra gli interventi "complementari" anche i programmi del FEASR e del FEAMP.

¹⁵⁹ Con il Regolamento (CE) n. 1303/2013, sono state definite norme comuni applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP, che operano nell'ambito di un quadro comune, definito "fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE".

¹⁶⁰ Con il Piano di Azione coesione il Governo, di fronte ad una considerevole quantità di risorse dei fondi strutturali che nel 2011 non risultavano ancora spese e rischiavano il c.d. disimpegno automatico, ha disposto, in accordo con la Commissione (ai sensi dell'articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006), una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, con una diversa percentuale della quota di cofinanziamento comunitario che è stato elevato dall'originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione), con corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, le cui risorse vengono destinate agli obiettivi del Piano di Azione Coesione. In accordo con le Istituzioni europee, la quota di finanziamento comunitario dei programmi operativi in ritardo di attuazione, che rischiavano il disimpegno automatico delle risorse, restava invariata, in valori assoluti, pur assumendo un peso percentuale maggiore (da 50 al 75 per cento), mentre si riduceva la quota di risorse di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento). Le risorse nazionali, che fuoriuscivano dai programmi attuativi dei fondi strutturali, venivano utilizzate per gli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione.

Il **comma 36** amplia la possibilità, offerta dall'articolo 1, comma 243, della legge di stabilità 2014 di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi.

Il richiamato comma 243 autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, a valere sugli stanziamenti del Fondo di rotazione, nel limite di 500 milioni di euro annui, anche con riferimento ai programmi complementari di cui al precedente comma 242. Le quote anticipate dei finanziamenti comunitari vengono reintegrate a valere sui successivi accrediti delle risorse comunitarie corrispondenti al programma interessato.

Quanto al **comma 37**, esso integra il comma 245 della legge di stabilità 2014, precisando che alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio previste dallo stesso comma 245, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987.

Il comma 245 pone in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati previsti dall' Accordo di partenariato, compresi gli interventi complementari di cui al comma 242, attraverso il proprio sistema informativo. A tal fine le Amministrazioni competenti assicurano la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale secondo le specifiche tecniche definite dalla stessa Ragioneria generale e dalle Amministrazioni centrali competenti per il coordinamento dei singoli fondi, attraverso il sistema informativo della Ragioneria stessa.

Inoltre, al fine di garantire l'accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, il **comma 38** autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad effettuare le erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.

Attualmente la Ragioneria generale dello Stato – IGRUE provvede a effettuare i pagamenti ai singoli beneficiari, potendo ciò determinare, in taluni casi, tempi non rapidi. Con il comma 38 in commento l'IGRUE trasferirà alle apposite contabilità speciali di ciascun Ministero le somme e ciascuna amministrazione provvederà ad effettuare i relativi pagamenti.

Il **comma 39** pone a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano

finanziario di ciascun programma - gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale di programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta dei:

- programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale;
- programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana;
- programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana.

La disposizione viene inserita quale periodo aggiuntivo al comma 241 della legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che per interventi cofinanziati dall'Unione europea direttamente gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, la quota di cofinanziamento è posta interamente a carico del Fondo di rotazione (il precedente comma 240 pone gli interventi a valere sui programmi operativi regionali a carico del Fondo di rotazione nella misura massima del 70 per cento degli importi).

Si rammenta che l'Italia partecipa 19 programmi di cooperazione territoriale: 4 interregionali, quattro transnazionali (Central Europe, Med, Alpine Space, Adriatic-Ionian), 8 transfrontalieri sotto Regolamento CTE 1299/2013 (Italia-Francia marittimo, Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta), un transfrontaliero sotto Regolamento IPA 231/2014 (Italia-Albania-Montenegro) e 2 transfrontalieri sotto Regolamento ENI 232/2014 (Italia-Tunisia e Mediterranean Sea Basin). La quasi totalità delle regioni italiane è interessata, in tutto o in parte, dai Programmi transfrontalieri (sono escluse soltanto il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e l'Umbria). L'Italia è lo Stato Membro che ha ottenuto l'allocazione più elevata di risorse finanziarie per la Cooperazione territoriale, pari a 1.136,7 milioni di euro a prezzi correnti, in ragione della elevata quota di popolazione residente nelle aree eleggibili.

In attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, il **comma 40** stabilisce che le funzioni di Autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte:

- dal Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – Unità di verifica (UVER);
- o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
- ovvero da Autorità di *audit* individuate presso le stesse Amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013¹⁶¹.

¹⁶¹ L'articolo 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 prevede la designazione per ciascun programma operativo (PO) di una autorità di gestione, di una autorità di certificazione e di una autorità di controllo (*audit*), funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. Per i fondi

Poiché la normativa comunitaria prevede che l’Autorità di gestione e l’Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all’art. 123 del Regolamento UE N. 1303/2013, con la disposizione in esame si prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall’UVER o dall’IGRUE in attuazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020.

La disposizione risulta pertanto finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l’indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l’efficacia delle attività di controllo sull’utilizzo delle risorse comunitarie.

I **commi 41 e 42**. Infine, aumentano le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne"¹⁶².

Si rammenta che in favore di queste “aree interne” il comma 13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni).

in relazione all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione, se del caso, e l’autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Ove l’importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l’autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell’autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell’esperienza del precedente periodo di programmazione, che l’organizzazione istituzionale e la responsabilità dell’autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

¹⁶² Le "Aree interne" rappresentano una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di partenariato, in quanto riguardano tutto il territorio nazionale, senza alcuna distinzione.

Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a "Silver".

In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e poi i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.

Conseguentemente i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati “aree interne”.

Il **comma 41** incrementa tale autorizzazione di spesa di 90 milioni per il triennio 2015-2017 (sempre a valere sul Fondo di rotazione): conseguentemente il successivo **comma 42** ridefinisce l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" nella misura complessiva di 180 milioni per il periodo 2014-2017, ripartiti in 3 milioni per il 2014, 23 milioni per il 2015 (-20,5 milioni rispetto alla precedente assegnazione), 60 milioni per il 2016 (+16,5 milioni) e in 94 milioni per il 2017.

Il **comma 43** destina le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall'UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, "precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli", a interventi previsti "nell'ambito dei programmi di azione e coesione", i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale.

Al riguardo potrebbe ritenersi non univocamente chiaro il riferimento alle "risorse precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli", derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, che dovrebbero essere destinate, secondo la norma, ai futuri interventi dei programmi di azione e coesione. Potrebbe, inoltre, ritenersi da chiarire se con tali programmi di azione e coesione si intenda far riferimento agli interventi complementari di cui al comma 242 della legge di stabilità per il 2014, ai quali, la legge medesima destina le risorse derivanti dalla eventuale riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

Il **comma 44** prevede che parte delle risorse di cui al comma 43 possono altresì essere destinate, fermo restando l'ambito territoriale di utilizzo, per la promozione dell'occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di occupazione, in termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell'anno 2013 al 40%.

Articolo 3, comma 45
(Regimi fiscali privilegiati)

45. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

Il **comma 45** affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. L'individuazione è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 10 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. *white list*).

Si ricorda che il comma 10 dell'articolo 110 citato dispone la indeducibilità di spese ed altri componenti negativi del reddito qualora derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli che saranno individuati ai sensi dell'articolo 168 bis del TUIR. Detta norma affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di indicare a regime i Paesi o i territori fiscalmente virtuosi (c.d. *white list*) ai fini dell'applicazione specifica di talune disposizioni di legge ivi richiamate. Il decreto, non ancora emanato, sarà chiamato ad elencare detti Stati, distinguendo i Paesi nei quali si registra un adeguato scambio di informazioni con l'Italia - sulla base di tale criterio saranno indicati i Paesi per i quali, per quanto di interesse, non troverà applicazione il regime di indeducibilità di cui all'articolo 110, comma 10 del TUIR - da quelli per i quali, oltre all'adeguatezza dello scambio informativo, si riscontra un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. L'individuazione operata in applicazione del concorso dei citati criteri rileverà ai fini dell'applicazione di altre disposizioni di legge: quelle di cui agli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del TUIR nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 168 bis del TUIR, restano applicabili - a norma dell'articolo 1, comma 88 della legge 244 del 2007, - le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2007. Le nuove norme troveranno infatti applicazione a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi del citato articolo 168-*bis* del TUIR.

Le norme oggi operanti, in sintesi, stabiliscono che il regime di indeducibilità sopra richiamato si applica per le operazioni effettuate nei confronti dei Paesi c.d. Black list individuati in applicazione dei seguenti criteri: “livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero mancanza di un adeguato scambio di Informazioni, ovvero altri criteri equivalenti” (cfr. art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter* nel testo ante riforma del 2004).

Il comma in esame consente dunque nelle more dell'operatività del nuovo sistema a regime delineato nel combinato disposto di cui agli articoli 110, comma 10 e 168-*bis* del TUIR di modificare la cosiddetta *black list* di cui al DM del 23 gennaio 2002¹⁶³ ai soli fini applicativi dell'articolo 110, comma 10 del TUIR sulla base dell'esclusivo criterio della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

¹⁶³ Il decreto che si riferisce specificatamente all'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato è stato in parte modificato dal DM 27 luglio 2010.

Articolo 3, commi 46-53
(Discarico dell'agente della riscossione)

46. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge»;

3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare,

l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni»;

2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

47. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli)*. -- 1.

Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di

avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo

17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

48. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

49. In deroga a quanto disposto dal comma 48, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del

discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

50. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 48, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

51. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 48. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 47 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 48.

52. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 48 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 46 e 47 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

53. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

Il **comma 46** interviene sulla disciplina del discarico per inesigibilità, modificando alcune disposizioni dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 112 del 1999.

Le principali modifiche riguardano:

a) al comma 1 dell'articolo 19, nel confermare il termine triennale – decorrente dalla data di consegna del ruolo – per la presentazione della comunicazione di inesigibilità è fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. L'obbligo di presentazione della comunicazione sussiste anche se, al termine del triennio, permangano procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in atto. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa (comma 46, lettera a));

b) viene meno, con la soppressione della lettera *b*), al comma 2 dell'articolo 19, una delle cause di perdita del diritto al discarico riferita alla mancata presentazione della relazione annuale sullo stato delle procedure (comma 46, lettera *b*), punto 1));

c) si riscrive – in conseguenza delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 19 – la lettera *c*) del comma 2 del citato articolo. Il nuovo testo indica quale causa di perdita del diritto al discarico la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità (comma 46, lett. *b*), punto 2));

d) con riferimento alla perdita al diritto al discarico conseguente alla mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario, si precisa che il diritto al discarico permane se le irregolarità ed i vizi compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nella procedura esecutiva non hanno pregiudicato, in ogni caso, l'azione di recupero (comma 46 lettera *b*), punto 3));

e) attraverso la riscrittura del comma 3 dell'articolo 19, si riduce il termine¹⁶⁴ che deve decorrere per conseguire il discarico automatico. Si prevede, a tal fine, che per le quote¹⁶⁵ oggetto di comunicazione di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, il discarico si produce decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della comunicazione¹⁶⁶. Si precisa quindi che i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture contabili dell'ente creditore (comma 46, lettera *c*)).

f) attraverso la modifica al comma 6 dell'articolo 19, sono aumentati i termini (da 30 giorni a 120 giorni) entro i quali il concessionario deve trasmettere all'ufficio richiedente la documentazione relativa alle quote per le quali si intende esercitare

¹⁶⁴ Stabilito, nella normativa vigente, in tre anni a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità, totale o parziale della quota.

¹⁶⁵ Per quota si intende l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore.

¹⁶⁶ Sono fatte salve le quote per le quali l'ente creditore abbia avviato, entro la medesima data del 31 dicembre, l'attività di controllo prevista dall'articolo 20.

il controllo di merito. Si conferma che il mancato rispetto nel termine della consegna costituisce ipotesi di decadenza dal diritto al discarico del ruolo (comma 46, lettera *d*));

g) con il nuovo comma *6-bis* dell'articolo 19, invece, si precisa che l'ente creditore, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione (comma 46, lett. *e*)).

Il **comma 47** riscrive l'articolo 20 del D LGS 112/1999, in materia di procedura di discarico per inesigibilità e riscrittura nei ruoli. Le principali novità riguardano:

a) con il nuovo comma 1 dell'articolo 20 è ridefinita la procedura per l'ammissione o il rifiuto del discarico per inesigibilità nelle ipotesi contemplate nelle lettere *a*), *d*), *d-bis*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto n. 112/1999.

Le disposizioni richiamate individuano alcune tra le cause di perdita del diritto al discarico. Si tratta:

- della mancata notificazione, imputabile al concessionario, nei termini di legge della cartella di pagamento (lettera *a*);
- del mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio (lettera *d*));
- del mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio (lettera *d-bis*));
- della mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura, o che non pregiudicano in ogni caso l'azione di recupero (lettera *e*)).

Il primo atto della nuova procedura sarà la notifica all'agente della riscossione della comunicazione di avvio del procedimento, con eventuale richiesta di trasmettere i documenti ritenuti utili alla valutazione. L'ufficio dell'ente creditore, qualora riscontri irregolarità, notifica l'atto di contestazione all'agente che può produrre osservazioni entro 90 giorni. La notifica, a pena di decadenza, deve aver luogo entro 180 giorni, decorrenti o dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero, nei casi di richiesta di documenti, dalla trasmissione degli stessi. È quindi disciplinato il contenuto tipico dell'atto di contestazione, a pena di nullità (si tratta della esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività). Decorso il termine massimo per eventuali osservazioni,

si prevede che l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammetta o rifiuti il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive si dispone che l'ente creditore assegni al concessionario un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

Per la disciplina vigente l'Ufficio, in relazione alle medesime fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *d)*, *d-bis)* ed *e)*, notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

La nuova disciplina, dunque, si caratterizza per una maggiore articolazione del procedimento, con previsione di termini più lunghi per lo svolgimento delle relative fasi, di nullità, decadenze ed un maggior spazio riservato al contraddittorio tra agente della riscossione ed ente creditore.

b) Con il comma 2 si ridefinisce il controllo a campione, previsto nella disciplina vigente (comma 1-*bis* dell'articolo 20), prevedendo che lo stesso è effettuato dall'ente creditore – tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo – di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

Per la disciplina vigente, il controllo effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

c) Il comma 3 circoscrive al mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera *c)*¹⁶⁷, l'obbligo di procedere, nei termini delineati nel comma 1 dell'articolo 20, immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

Si ricorda che a norma dell'articolo 19, comma 2, lettera *c)* nel testo risultante dalle modifiche di cui al comma 46, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge.

d) Il comma 4 ridefinisce il *quantum* dovuto dal concessionario a seguito del provvedimento di diniego del discarico. Si prevede infatti che, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione possa definire la controversia con il pagamento di una somma pari ad 1/8 dell'importo

¹⁶⁷ La disciplina vigente considera anche la fattispecie di cui alla lettera *b)* del citato comma 2 dell'articolo 19 che, si ricorda, tipizza come causa che comporta la perdita del diritto al discarico la mancata presentazione della comunicazione annuale dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la lettera *b)* è stata soppressa dall'intervento operato al comma 46.

iscritto a ruolo (maggiorato della totalità delle spese¹⁶⁸ e degli interessi legali) ovvero, se non procede alla definizione agevolata, possa ricorrere alla Corte dei conti. Se l'agente della riscossione non procede alla definizione agevolata o al ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

Per la disciplina vigente (art. 20 del D LGS n.112/1999) per il caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'*articolo 17*, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore (comma 3). Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti (comma 4).

e) Nel comma 5 si dispone che le norme sulla definizione agevolata delle contestazioni non si applicano per i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 per la riscossione delle medesime risorse proprie. Si prevede poi che, in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

In estrema sintesi costituiscono "risorse proprie tradizionali":

- a) i prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- b) l'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione;
- c) l'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

¹⁶⁸ Di cui agli articoli 17 commi 6 e 7-ter del D.Lgs. 112/1999. Si ricorda che, in base alle richiamate disposizioni all'agente della riscossione spetta il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità; b) del debitore, in tutti gli altri casi (comma 6). Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88, salvo aggiornamenti. Nei casi di cui al comma 6, lettera *a*), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore (comma 7-*bis*).

f) Con il comma 6 si prevede che l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del DPR 602/1973.

La disciplina vigente consente la reinscrizione a ruolo delle somme discaricate nei casi di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al medesimo contribuente. La norma in commento, ponendo invece l'accento sull'economicità dell'azione amministrativa, consente il riaffidamento in riscossione soltanto laddove si individuino elementi reddituali o patrimoniali "significativi".

3. Il **comma 48** ridefinisce i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità in relazione alle diverse epoche degli affidamenti dei ruoli all'agente della riscossione prendendo in considerazione le comunicazioni relative a quote affidate ai concessionari dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014¹⁶⁹. Si dispone che le comunicazioni di inesigibilità siano presentate entro il 31 dicembre 2017 per i ruoli consegnati nell'anno 2014 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Si affida poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di regolare le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (in GU n. 30 del 6 febbraio 2001), concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010. Detti rimborsi saranno corrisposti in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

4. Il **comma 49** dispone, in deroga a quanto previsto dal comma 48, che la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, sia effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, si dispone che l'agente della riscossione presenti, entro il 31 marzo 2015, apposita istanza al Ministero dell'economia. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota

¹⁶⁹ Anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate.

oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Il **comma 50** prevede che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 48, l'agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

6. Il **comma 51** dispone che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità possano essere integrate entro i termini previsti dal comma 48. In tal caso, i controlli finalizzati all'accettazione o al rifiuto del discarico possono essere avviati solo decorsi i termini previsti dal comma 48.

7. Il **comma 52** riferisce alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai commi 46 e 47. Si dispone inoltre che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a trecento euro non siano assoggettate al controllo previsto dalla disciplina sul discarico per inesigibilità, con l'esclusione delle quote afferenti alle risorse proprie tradizionali quali individuate in base al diritto comunitario.¹⁷⁰

8. Il **comma 53** differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 l'ambito di operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge 228/2012, in relazione ai compiti ad esso affidati dall'articolo 1, commi da 531 a 535 della legge da ultimo citata.

Si ricorda che il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei conti con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

Il Comitato elabora annualmente i criteri:

- di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione;
- di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite;
- di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.

¹⁷⁰ Si tratta delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

La vigente remunerazione del servizio della riscossione

Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:

- una remunerazione per l'attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999) mediante un compenso – detto aggio – pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;
- il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere.

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell'aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo (articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l'aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre (articolo 17, comma 6) all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-bis) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

Il decreto-legge n. 201 del 2011 – intervenendo sull'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 – ha (articolo 10, i commi da 13-quater a 13-septies) effettuato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, in base al quale – in estrema sintesi – il sistema di remunerazione con aggio verrà sostituito da una forma di rimborso percentuale, determinato sulla base di elementi di fatto (come

l'andamento della riscossione) e in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione. Le nuove norme saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della nuova disciplina.

In particolare:

- il sistema di remunerazione verrà sostituito con l'attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, mediante decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto di seguenti, specifici parametri (carichi annui affidati; andamento delle riscossioni coattive; processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A).

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi di fatto (come l'andamento della riscossione) nonché in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione.

Il predetto rimborso è posto a carico del debitore:

- nella misura del 51 per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento), con la parte rimanente che rimane a carico dell'ente creditore;

- integralmente, per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica).

Con il DL 201/2011 è stata abrogata (comma 13-quater, lettera b)) di conseguenza la disposizione (comma 2 dell'articolo 17 del predetto D.Lgs. n. 112 del 1999) che prevede la possibilità di rideterminare l'aggio con decreto ministeriale. È stata altresì novellata la disciplina in materia di rimborsi spettanti all'agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive; in particolare, continua ad essere attribuito all'agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.

Rimane ferma l'attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all'ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.

In luogo dell'effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella (comma 6.1 dell'articolo 17), si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione: delle tipologie di spese rimborsabili; della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; delle modalità di erogazione del rimborso.

Inoltre (comma 13-quater, lettere d) ed e)):

- si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. È stata dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;

- si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell'ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

Le disposizioni del D.L. 201 hanno poi previsto che il decreto col quale viene calcolato annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione, nonché le norme in materia di rimborso spese, siano emanati entro il 31 dicembre 2013.

Come già visto, la vigente disciplina della remunerazione rimane ferma fino all'entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi.

In attesa dell'entrata in vigore di detta riforma, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto (articolo 5, comma 1) una riduzione dell'aggio all'8 per cento, vale a dire di un punto percentuale sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3, comma 54
(Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)

54. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro.

Con la disposizione di cui al **comma 54**, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si eleva a 7.500 euro la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri).

La norma interviene sull'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che, si ricorda, ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2014, che il reddito da lavoro dipendente prestato nei predetti territori, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da contribuenti residenti nel territorio italiano concorra a formare il reddito complessivo soltanto per l'importo che eccede 6.700 euro.

Articolo 3, comma 55
(Campione d'Italia)

55. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015».

Con il **comma 55**, si introduce un nuovo comma, il 3-*bis*, all'articolo 188-*bis* del TUIR¹⁷¹ con il quale si prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.

Si ricorda che a norma del citato articolo 188-*bis* del TUIR, ai fini IRPEF i redditi dei predetti soggetti prodotti in franchi svizzeri nel territorio di Campione d'Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il debito d'imposta è assolto in euro. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

¹⁷¹ Si tratta del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 3, comma 56

(Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale)

56. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.

Il **comma 56**, per il triennio 2015-2017, eleva al 55 la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione degli stessi all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Si ricorda che con il D.L. 203/2005, per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ha incentivato la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo attraverso il riconoscimento di una quota delle maggiori somme, relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. La quota di compartecipazione, inizialmente posta al 33 per cento, è stata elevata al 50 per cento dall'articolo 2, comma 10, lettera *b*), con il decreto legislativo n. 23 del 2011 - recante disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale.

Articolo 3, commi 57-60

(Funzionamento Fondo sviluppo e coesione sociale)

57. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale;

b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato «Autorità politica per la coesione», in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari;

c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree

sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;

d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) in attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla lettera *d)*, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera del CIPE in via programmatica e a carico delle disponibilità del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;

f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;

g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da

parte del CIPE, che deve deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera *d)*, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;

i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera *i)*, sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge

16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati

forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera *h*), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera *l*) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera *l*), ove compatibili.

58. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;

b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

59. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso.

60. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui al comma 57 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni dall'assegnazione, i piani possono essere adottati in via definitiva.

Il **comma 57** ridefinisce le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando i principali elementi di *governance* e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti. In particolare:

- la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, così come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei;
- entro il 31 marzo 2015 il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle commissioni parlamentari competenti;
- con delibera CIPE entro il 30 aprile 2015 sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali (il comma 8 della legge di stabilità 2014 prevedeva la delibera programmatica di ripartizione entro il 1° marzo 2014);
- entro il 30 aprile 2015 l'autorità politica per la coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono predisposti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi nelle regioni del sud;
- in attesa della delibera CIPE di ripartizione, il CIPE potrà approvare un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Il CIPE dispone entro il 2 marzo 2015 l'assegnazione definitiva dei fondi destinati a interventi già approvati dal CIPE stesso in via programmatica che siano a carico delle risorse FSC 2014-2020;

- vengono definiti l'attività di coordinamento dell'autorità politica per la coesione (Ministro o Sottosegretario delegato), nonché il ricorso allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, la riprogrammazione e rimodulazione delle risorse;
- viene modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse FSC, che dal 2015 sono allocate nello stato di previsione del MEF (e non più del MISE): le risorse FSC assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati sono trasferite su un fondo della RGS che gestisce in apposite contabilità speciali le risorse nazionali e UE dei fondi strutturali: su richiesta del Dipartimento politiche di sviluppo DPS (ora nella Presidenza del Consiglio) la RGS provvede ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.

Poiché si rinvia al CIPE la delibera di assegnazione delle risorse **i commi 58 e 59** abrogano alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 che disponevano una riserva di assegnazione delle risorse FSC agli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali (co. 7), interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo (co. 9), nonché le disposizioni di carattere programmatico e procedurale (commi 8, 10, e 11), nonché le disposizioni programmatiche-procedurali relative al FSC contenute all'art. 5, commi 4-5 del D.Lgs. n. 88 del 2011 ed il secondo periodo del comma 8 dell'art. 10 del D.L. n. 101 del 2013.

Il comma 60 stabilisce che gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi inutilmente 20 giorni per l'espressione del parere, i piani possono essere adottati in via definitiva.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (*cap. 1365*), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge di stabilità medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Tale fondo - che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, ed è disciplinato dai commi 380-380-*quater* della legge di stabilità 2013, come introdotti dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge di stabilità 2013 determina la dotazione del Fondo per gli anni 2015 e successivi in 6.547,1 milioni di euro. Ai fini dell'alimentazione del Fondo, il comma prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del

D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi¹⁷².

Si evidenzia che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta una dotazione per il 2015 inferiore a quanto previsto dal comma 380-ter, pari a 5.725,9 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente, sul Fondo risultano già apportate le riduzioni disposte ai sensi di disposizioni legislative intervenute nel corso dell'anno¹⁷³, nonché le variazioni compensative per tenere conto dell'effettivo gettito dell'IMU propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi di quanto previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012¹⁷⁴.

¹⁷² La norma rimanda alla legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012.

¹⁷³ In particolare, si ricorda la riduzione di 563,4 milioni di euro disposta, per gli anni 2015-2017, a copertura delle misure di contenimento della spesa corrente dei comuni introdotte dall'articolo 47 del D.L. n. 66/2014. Inoltre, dal Fondo sono stati stornati 60 milioni di euro - specificamente destinati, dal medesimo comma 380-ter, al finanziamento delle unioni e fusioni di comuni negli anni 2014, 2015 e 2016 - trasferiti al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), sul quale, in via ordinaria, sono iscritti i contributi erariali destinati a tale finalità, ai sensi dell'art. 50, comma-9-bis, del D.L. n. 66/2014. Va inoltre considerata la riduzione di 27,1 milioni per il 2015 (26,9 milioni per gli anni 2016 e 2017), inerenti le funzioni della soppressa Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ora trasferite al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7, co. 31-ter, del D.L. n. 78/2010.

¹⁷⁴ Per ciascuno degli anni 2015-2017, sul Fondo è stata apportata una rimodulazione in riduzione di 170,7 milioni di euro.

Articolo 3, commi 61-63

(Norme sulla misura del trattamento pensionistico)

61. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».

62. Il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

63. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 61 del presente articolo affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

I commi da 61 a 63 - inseriti dalla Camera - concernono la misura del trattamento pensionistico.

La novella di cui al **comma 61** prevede che l'applicazione del sistema contributivo - il quale, com'è noto, è stato esteso, con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2012, anche ai soggetti che precedentemente erano collocati nel sistema retributivo integrale - non possa determinare una misura complessiva del trattamento superiore a quella che sarebbe stata liquidata - sulla base dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto, maggiorata dell'eventuale periodo intercorrente tra la data di maturazione del diritto e la prima decorrenza possibile del trattamento - nel sistema retributivo integrale.

In base al **comma 62**, la suddetta novella si applica anche ai trattamenti già liquidati, con effetto sui ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2015. Il **comma 62** specifica altresì che la novella in oggetto non determina alcuna modifica nel regime vigente dei termini temporali di attribuzione del trattamento di fine rapporto (comunque denominato) dei dipendenti pubblici.

Il **comma 63** prevede che le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dall'applicazione della suddetta novella affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, inteso a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti. Per l'individuazione di queste ultime e per la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3, comma 64
(Regolarizzazione con versamento volontario)

64. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis*

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

Il **comma 64** consente alle associazioni sportive e alle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni (ex art 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n 600 del 1973 e 54-*bis* del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e Iva, di chiedere – entro il 30 giugno 2015 - un nuovo piano di rateazione.

Si rammenta che l'accertamento formale ex art. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n 600 del 1973 consiste essenzialmente in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti.

L'attività di controllo formale consiste nella seguenti tipologie:

- controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta (770) (36-*bis* del DPR n. 600/1973); Il termine per esperire l'attività di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria è l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione aventi per oggetto imposte dirette ed Iva relative all'anno successivo;
- controllo formale vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta (36-*ter* del DPR n. 600/1973); il termine per esperire l'attività

di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

La liquidazione dell'imposta dovuta è una fase autonoma di controllo, assumendo, con le modifiche normative introdotte, immediata rilevanza esterna.

L'Amministrazione Finanziaria non può limitarsi alla rilevazione di errori meramente formali della dichiarazione, ma, anzi, deve determinare una maggiore imposta a carico del contribuente, o rettificare il credito richiesto a rimborso. L'esito della liquidazione sarà la rilevazione di una maggiore imposta che, divenuta liquida ed esigibile attraverso l'esercizio della fase di controllo, dovrà solo essere riscossa.

In particolare l'esito della liquidazione verrà, dunque, reso noto attraverso l'emanazione di un avviso di comunicazione contenente l'indicazione degli aspetti formali sanabili e i motivi della liquidazione, nel caso di una maggiore imposta. Nello stesso avviso, l'Amministrazione fisserà, inoltre, un termine di 30 giorni che permetterà al contribuente di regolarizzare la dichiarazione presentata, ovvero determinare anche l'interruzione del procedimento nei suoi confronti o la modifica dei risultati già acquisiti, attraverso l'esibizione di ulteriori dati ed elementi. Entro tale termine di trenta giorni il contribuente potrà l'importo richiesto, indicato nella comunicazione, versando la sanzione ridotta del 10% (cioè 1/3 del 30%), oltre al pagamento degli interessi fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Il termine per esperire l'attività di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il comma 2 dell'art. 36-ter dispone che gli uffici delle entrate provvedono a: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 605, dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1990, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni certificate di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La liquidazione della dichiarazione e la fase di controllo formale sono fasi autonome e distinte l'una dall'altra. Per cui, l'acquisizione dei dati e degli elementi non correttamente considerati nella liquidazione secondo il comma 3 dell'art 36-bis, potrà portare anche allo svolgimento della diversa attività di controllo ai sensi dell'art 36-ter, o seguire le successive attività di controllo o di accertamento ai sensi degli artt. 37 e seguenti del predetto D.P.R. n 600/1973.

Articolo 3, comma 65
(Riduzione Fondo cuneo fiscale)

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di

saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 65 riduce l'autorizzazione di spesa - sostanzialmente azzerandone la dotazione - relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il Fondo, istituito dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, con lo scopo di rendere permanente il *bonus fiscale* previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con la seguente dotazione:

- 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015;
- 4.680 milioni di euro per l'anno 2016;
- 4.135 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si rammenta che l'articolo 4 del ddl di stabilità in esame (alla cui scheda si rinvia) ha la finalità di rendere strutturale (con un onere annuo quantificato dalla relazione tecnica in circa 9,5 miliardi di euro annui) il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti, originariamente introdotto per il solo anno 2014.

Articolo 3, comma 66

(Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

66. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

Il comma 66 riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 331,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 18,5 milioni a decorre dall'anno 2016.

Si segnala preliminarmente che nel bilancio a legislazione vigente 2015 le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono allocate sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 331,5 milioni per il 2015 e 18,5 milioni sia per il 2016 che per il 2017.

L'articolo 17, comma 19, del ddl di stabilità in esame (alla cui scheda si rinvia) incrementa la dotazione del Fondo in esame di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015.

Si ricorda che il comma 431 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

- a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430 (vale a dire 488,4 milioni per il 2014, 1.448 milioni per il 2015, 1.988,1 milioni di euro per il 2016, 1.997,9 milioni per il 2017 e 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018) e delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;
- b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo e destinate in particolare all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF per reddito da lavoro dipendente e da pensione (comma 432). Per gli anni 2014 e 2015 sono escluse le detrazioni per redditi di pensione (comma 435).

Ai sensi del comma 434, la Nota di aggiornamento contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo in commento. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni citate, definendone altresì le modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, sono state destinate alla copertura degli oneri del citato decreto-legge che ha, tra l'altro, introdotto il credito d'imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti (cd. *bonus* di 80 euro).

Al riguardo la Nota di aggiornamento del DEF 2014 segnala, in sede di valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, un gettito nel 2014 pari a circa 11 miliardi circa, con uno scostamento positivo di 1.194 milioni rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2014, a fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688 miliardi, e con un incremento rispetto all'anno precedente di 313 milioni, destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014.

Articolo 3, commi 67 e 68

(Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise)

67. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 143, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

68. Le misure di cui al comma 67 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il **comma 67 dell'articolo 3** dispone l'incremento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali, nonché l'aumento delle accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Il **comma 68** afferma che tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica

Nel dettaglio il **comma 67** prevede:

- l'aumento dell'aliquota IVA ridotta (pari al 10 per cento) di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13 per cento) a decorrere dal 1° gennaio 2017 (lettera a));
- l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria (pari al 22 per cento) di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale

a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (vale a dire fino al 25,5 per cento) (lettera b));

L'IVA è disciplinata a livello europeo dalla cosiddetta direttiva IVA (ora direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, l'articolo 97 della direttiva stabilisce che l'aliquota normale d'imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2015, inferiore al 15 per cento. L'aliquota normale viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (articolo 96).

Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell'allegato III della direttiva.

In Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all'aliquota normale (pari al 22 per cento) si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) e un'aliquota "super-ridotta" del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.

- l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi; detto aumento è disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Viene espressamente fatta salva la vigente clausola di salvaguardia già prevista all'articolo 1, comma 143 del ddl in esame.

Si ricorda che il comma 143 dell'articolo 1 (alla cui scheda si rinvia) sostanzialmente posticipa di un anno e riduce gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni (cd. *tax expenditures*) nell'eventualità della mancata realizzazione dei risparmi prospettati attraverso la revisione della spesa.

Le misure in commento possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica (comma 68).

Si ricorda infine che l'articolo 3, comma 10, (alla cui scheda si rinvia) prevede che, in caso di mancato rilascio della misura di deroga relativa allo *split payment*, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, si dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le variazioni delle aliquote di accisa sui carburanti a legislazione vigente

Si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 487 della legge n. 228 del 2012) aveva disposto che dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina fosse pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

Dal 1° marzo 2014 l'accisa sulla benzina è pari a 730,80 euro per mille litri, mentre quella sul gasolio è stata aumentata a 619,80 euro per mille litri, per effetto della Direttoria dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013. Tale aumento è conseguente alle norme contenute nell'articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 del 2013.

E' previsto un ulteriore incremento di detta aliquota per l'anno 2015, che consegue all'attivazione della "clausola di salvaguardia" contenuta nell'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 102 del 2013 (cd. decreto-legge IMU). Più in dettaglio (secondo quanto previsto dal D.M. 30 novembre 2013), sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, a disporre l'innalzamento dell'accisa sui carburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, con lo scopo di produrre maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 626 della legge n. 147 del 2013) stabilisce un ulteriore aumento dell'accisa sulla benzina e del gasolio per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la cui misura è affidata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 14 del D.L. n. 91 del 2013 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti nella misura di 787,81 euro per mille chilogrammi, determinando pertanto un aumento di 37,81 euro per mille chilogrammi rispetto all'aliquota previgente (750 euro per mille chilogrammi).

La richiamata legge di stabilità 2014 dispone infine (articolo 1, commi 634 e 635 della legge n. 147 del 2013) l'estensione alle annualità dal 2014 al 2019 delle vigenti disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Da ultimo, l'articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 ha disposto un ulteriore aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'incremento è affidato a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a

140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Detto aumento è disposto a copertura delle misure, contenute nel medesimo articolo 19 del D.L. n. 91/2014, che rafforzano l'istituto dell'ACE - aiuto per la crescita economica, in particolare per le imprese che intendono quotarsi nei mercati regolamentati.

Articolo 3, comma 69
(Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari)

69. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.

Il **comma 69** dispone la riduzione, per il 2015, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di 35 milioni di euro.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo per le suddette finalità si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per gli anni 2015-2017 (A.C. 2680), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 429,8 milioni per il 2015, 478,5 milioni per il 2016 e a 463,8 milioni per il 2017.

Articolo 3, comma 70

(Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti)

70. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2015». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 70** riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti. Conseguentemente viene ridotto di pari importo (150 mln di euro), per gli esercizi a decorrere dall'esercizio 2015, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n. 247 del 247 del 2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (c.d. "Collegato lavoro"), con il decreto legislativo n. 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il decreto legislativo n. 67 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psicofisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
- i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. n. 66/2003);
- i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un

minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione. L'articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011 (riforma Fornero) è intervenuto sul decreto legislativo n.67, operando una significativa modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

- la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
- per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge n. 247 del 2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011) e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;
- per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge n. 247 del 2007 (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

Per quanto concerne, specificamente, le risorse previste per il finanziamento dei benefici previdenziali per i c.d. lavori usuranti, l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede uno stanziamento di 383 milioni annui a decorrere dal 2013.

Al riguardo si fa presente che la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 (Pensionamenti anticipati attività usuranti), del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili.

Articolo 3, comma 71

(Versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua)

71. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il **comma 71** dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni di euro a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30% (dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) destinato al finanziamento del Fondo di rotazione per la formazione. Le richiamate risorse gravano sulle quote destinate ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, che quindi andranno contestualmente rideterminate.

L'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (legge-quadro sulla formazione professionale) ha istituito un Fondo di rotazione (presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al fine di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione regionali, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilanci.

Ai fini del finanziamento di tale Fondo, è stata introdotta una contribuzione integrativa (dello 0,30%) dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui all'articolo 12, sesto comma della legge n. 160 del 1975). Si ricorda che il contributo per la disoccupazione involontaria è costituito, oltre che dalla richiamata addizionale dello 0,30%, anche dai contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160, che determinavano, rispettivamente, l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile), per un totale quindi pari all'1,61%.

Successivamente, in materia è intervenuta la legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), che all'articolo 118 ha introdotto i richiamati fondi paritetici interprofessionali, costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori "maggiormente rappresentative sul piano nazionale", per ciascuno dei seguenti settori economici (salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi): industria; agricoltura; terziario; artigianato.

Si ricorda che a decorrere dal 2001 la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi è stabilita al 20% a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo (fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione professionale). Tale quota è stata poi portata al 30% per il 2002 e al 50% per il 2003.

La legge n. 92 del 2012 (articolo 2, comma 1) ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale (ASpI) che a decorrere dal 2013 ha sostituito la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In particolare, l'articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 ha stabilito che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi in precedenza richiamati (nonché il contributo aggiuntivo dello 0,30%).

Con riferimento ai datori che aderiscono ai medesimi fondi, le entrate derivanti dall'addizionale contributiva dello 0,30% - addizionale destinata, in via generale, al finanziamento del sistema della formazione professionale - sono trasferite, in caso di adesione ai richiamati fondi, da parte dell'I.N.P.S., al fondo indicato dal datore (quest'ultimo può quindi richiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti al suddetto Fondo).

Merita ricordare, infine, che nel recente passato vi sono stati altri interventi normativi incidenti sulle entrate derivanti dall'addizionale contributiva del 30%, quali:

- l'articolo 4 del decreto-legge n.54 del 2013, che ha assegnato agli ammortizzatori sociali in deroga, per il 2013, 246 milioni delle risorse derivanti dal gettito complessivo dell'addizionale contributiva;
- l'articolo 40 del decreto-legge n.133 del 2014, che prevede, per il 2014, una riduzione delle risorse da assegnare ai fondi interprofessionali nella misura di 292,34 milioni (tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua).

Potrebbe ritenersi da valutare l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma in esame, atteso che sembra connotarsi per una portata descrittiva, anziché precettiva. Considerando che non tutte le risorse in questione sono in effetti destinate ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, la formulazione attuale non sembra corretta sotto il profilo della tecnica legislativa.

Articolo 3, commi 72 e 73

(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)

72. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.

73. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 72, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il **comma 72 dell'articolo 3** - inserito dalla Camera - dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della [legge 19 ottobre 1999, n. 370](#).

Il successivo **comma 73** - parimenti inserito dalla Camera - reca una disposizione di compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente comma, stabilendo che la compensazione medesima è operata, per 4 milioni di euro nel 2015, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 3, comma 74
(Territorialità dell'imposta)

74. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel

senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione.

Il **comma 74** reca una norma di interpretazione autentica della disposizione che - ai sensi dell'art. 25, comma 4 D.P.R. n. 600/1973¹⁷⁵ - assoggetta determinati compensi (per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, processi, formule industriali, ecc., di cui all'art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR) corrisposti a non residenti ad una ritenuta, nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva quanto previsto dall'articolo 4 del Codice della navigazione. Poiché tale norma del Codice stabilisce che i vettori marittimi in alto mare e i vettori aerei italiani che si trovino in luogo o spazio non soggetto ad alcuna sovranità statale si ritengono in territorio italiano, sembrerebbe che la disposizione in commento sia volta ad escludere dalla predetta ritenuta i vettori citati.

Il comma 4 dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 prevede che i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, ecc. di cui all'art. 23, comma 2, lett. c) del TUIR corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30% per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. L'art. 25 comma 4 prevede altresì, una ritenuta del 30% per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 del TUIR afferma che, ai fini della applicazione dell'imposta sui redditi ai non residenti, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato -se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

¹⁷⁵ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Articolo 3, comma 75 (Tabelle A e B)

75. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Il **comma 1** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità. Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2015 all'esame del Senato gli importi della **tabella A** ammontano complessivamente a 196,2 milioni per il 2015; 230,2 milioni per il 2016; 286,9 milioni per il 2017.

(importi in migliaia)

<i>Tabella A</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Bilancio a legislazione vigente	55.097	50.497	50.497
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	255.096	300.496	350.496
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	196.247	230.177	286.897

Per quanto riguarda la **tabella B**, gli importi complessivi previsti dal testo all'esame del Senato sono i seguenti: 125,7 milioni per il 2015, 374,8 milioni per il 2016 e 515,1 milioni per il 2017.

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2015 presentato dal Governo (A.C. 2679) per la tabella B si prevedono importi complessivi pari a 150,9 milioni per il 2015, 538,8 milioni per il 2016 e 789,1 per il 2017.

(importi in migliaia)

Tabella B	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	60.911	203.776	169.068
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	150.911	538.776	789.068
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	125.711	374.776	515.068

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente e nel disegno di legge di stabilità nel testo originario (A.C. 2679) e nel testo all'esame del Senato. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella Relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità.

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	14.958	6.799	6.799
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	161.958	198.799	246.799
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	109.408	130.979	185.699

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione del disegno di legge Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 – A.S. 1534), del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750), del disegno di legge concernente Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (A.C. 1092) e per provvedimenti normativi riguardanti il recepimento e adeguamento alla normativa e alla giurisprudenza europea, nonché per interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	10.000	10.000	10.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	10.000	10.000	10.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	37.384	39.889	39.889
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	52.383	59.889	59.889
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	51.984	59.489	59.489

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse preordinate a numerosi disegni di legge di ratifica di accordi e trattati già in corso di esame parlamentare, nonché le risorse per ulteriori accordi internazionali e per interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	7	9	9
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	7	9	9
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	7	9	9

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate per le scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	136	1.000	1.000
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	10.136	11.000	11.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	9.536	10.400	10.400

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	2.612	2.800	2.800
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	12.612	12.800	12.800
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	10.312	12.800	12.800

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato alla copertura del disegno di legge concernente disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (A.C. 55) nonché per interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	8.000	8.000	10.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	5.000	6.500	8.500

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'emergenza biologica a livello nazionale.

. TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	20.400	98.400	98.400
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	82.400	229.400	376.400
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	59.200	229.400	376.400

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione di interventi diversi e per il potenziamento ed ammodernamento della Guardia di finanza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	32.753	32.753	32.753
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	32.753	32.753	32.753
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	32.753	32.753	32.753

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per il disegno di legge riguardante la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	43	34.708	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	42.949	34.708	-
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	42.949	34.708	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	-	60.000	170.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	-	-	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per interventi per il programma spaziale europeo.

Si segnala che durante l'esame alla Camera, l'accantonamento per il 2016 e il 2017 è stato azzerato in seguito all'approvazione delle disposizioni che autorizzano la spesa corrispondente per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

MINISTERO DELL'INTERNO

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	20.000	30.000	38.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	20.000	30.000	38.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato per l'ammodernamento di protezione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per il completamento del progetto "Numero Unico Emergenza europea 112"

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	7.715	17.415	17.415
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	7.715	17.415	17.415
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	7.715	17.415	17.415

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge concernente legge quadro in materia di interporti (AC 730 – AS 1185).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	20.500	20.500
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	-	30.500	50.500
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	-	27.500	47.500

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	-	100.000	100.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	-	-	-

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per interventi diversi.

Si segnala che durante l'esame alla Camera, l'accantonamento è stato azzerato a fronte del finanziamento del Fondo per la tutela del patrimonio culturale presso lo stato di previsione del medesimo ministero.

MINISTERO DELLA SALUTE

	2015	2016	2017
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
Disegno di legge di stabilità (A.C. 2679)	8.000	4.000	4.000
Disegno di legge di stabilità (A.S. 1698)	6.000	3.000	3.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per interventi diversi.

Articolo 3, comma 76
(Tabella C)

76. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

Il **comma 76** dispone l'approvazione della **Tabella C**, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie. Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono eventualmente determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un apposito capitolo.

La **Tabella C** del disegno di legge di stabilità per il 2015-2017 all'esame del Senato (A.S. 1698) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.167 milioni per il 2015, a 3.614 milioni per il 2016 e a 3.616 milioni per il 2017.

Si segnala che la Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2015-2017 presentato dal Governo (A.C. 2679) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.210 milioni per il 2015, a 3.663 milioni per il 2016 e a 3.665 milioni per il 2017.

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

- Ministero della difesa – D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 559: *Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa* (1.6 - cap. 1360, 7145) in quanto l'art. 2190 del medesimo decreto ne disponeva la soppressione dei contributi;

- Ministero del lavoro – Legge n. 448 del 1998, art. 80, comma 1: *Formazione professionale* (1.3., cap. 4161) , che non presenta stanziamenti nel bilancio a legislazione vigente;
- Ministero dell'economia e delle finanze – D.L. n. 97 del 2008, art. 4-*septies*: *Scuola superiore dell'economia e delle finanze* (1.1, cap. 3935): il capitolo risulta esposto nel bilancio con uno stanziamento di 2,3 milioni per il 2015;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – D.L. n. 262 del 2006, art. 2, co. 98: *Sviluppo e competitività del turismo*: si trattava di un capitolo “generale” nel quale erano state ricomprese la gran parte delle risorse relative al turismo quando la competenza in materia fu trasferita dall'allora Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio. Con l'ulteriore passaggio al MIBAC nel 2013 si è provveduto alla creazione di specifici piani di gestione per le numerose forme di intervento, con conseguente esclusione dalla Tabella C.

Rispetto alla precedente tabella C si segnala che non è più presente la medesima sequenza delle voci, in quanto alcune di esse sono state spostate, all'interno della missione, da un programma ad un altro.

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C determina le seguenti variazioni di bilancio per un incremento complessivo di 574,8 milioni nel 2015 (di cui 480 milioni di regolazioni debitorie) e di circa 92 milioni nelle annualità successive:

- determinazione in 480 milioni per il 2015 della quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (*regolazioni debitorie*) (MEF, cap. 2701);
- incremento di 30 milioni a regime delle risorse destinate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Esteri, cap. vari);
- riduzione di circa 300.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate alla lotta alla droga (Interno, cap. 2868 e 2815);
- incremento di 30 milioni a regime delle risorse destinate alla fondo emergenze nazionali della protezione civile (MEF, cap. 7441),
- incremento di 20 milioni a regime delle risorse destinate all'AGEA. Si segnala che l'allegato 6 all'articolo 20, comma 1, riduce a regime i trasferimenti in favore dell'AGEA nella misura di 3 milioni (MEF, cap. 1525));
- riduzione di 300.000 euro per il 2015 e per il 2017 e di 312.000 per il 2016 delle risorse destinate al piano nazionale della pesca marittima (MIPAAF, cap. vari);
- riduzione di 2,5 milioni per ciascuna annualità delle risorse destinate all'ENEA. L'allegato 6 all'articolo 20, comma 1, riduce ulteriormente a regime i trasferimenti in favore dell'ENEA 583.000 euro (Mise, cap. 7630);
- soppressione delle risorse destinate quale contributo a enti per la vigilanza sui mercati e sui prodotti, quali gli organismi di normalizzazione UNI e CEI (MISE, cap. 2280);

- riduzione di circa 7 milioni a regime delle risorse destinate agli enti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy*. Si segnala che l'allegato 5 all'articolo 19 nel ridurre i trasferimenti alle imprese, riduce tale autorizzazione di spesa di ulteriori 2 milioni a regime (MISE, cap. 2501);
- riduzione di 500.000 euro per ciascuna annualità delle risorse destinate all'ISPRA. L'allegato 6 all'articolo 20, comma 1, riduce ulteriormente a regime i trasferimenti in favore dell'ISPRA di 600.000 euro (Ambiente, cap. 8831);
- riduzione di 17,2 milioni nel 2015 e di 16,8 milioni negli anni successivi del Fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria (Salute, cap. 3392);
- incremento di 4 milioni di euro per il 2015 delle risorse destinate alla ricerca in base al decreto legislativo n. 204 del 1998 (cap. 7236 MIUR): lo stanziamento viene in tal modo elevato a 1.744,2 milioni;
- riduzione di 2 milioni a regime delle risorse destinate ai servizi di protezione dell'ambiente marino (Ambiente, cap. 1644 e 1646);
- incremento di 1,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse destinate all'attività sportiva universitaria (MIUR, cap. 1709);
- riduzione a regime di 816.018 euro delle somme destinate ad enti del Ministero dell'interno (cap. 2309);
- incremento di 200.000 euro per il 2015 del contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno - SVIMEZ (cap. 7330 del Ministero dell'economia e delle finanze).

Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle voci presenti nella presente tabella C, come finanziate per gli anni 2014 e 2015 dalla tabella C della legge di stabilità 2014¹⁷⁶ e gli stanziamenti per il 2015 previsti a legislazione vigente e dalla tabella C del disegno di legge all'esame, con l'indicazione dei relativi effetti del disegno di legge sul bilancio.

¹⁷⁶ A tale proposito si sottolinea come i totali missione e il totale generale possono non coincidere con quelli esposti dalla Tabella C della legge n. 147 del 2013, stante le differenze strutturali tra le tabelle della legge di stabilità 2014 con quelle del disegno di legge 2015: nel prospetto sono infatti indicate solamente le voci esposte nella tabella del disegno di legge

	2014		2015		
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)	105.277,0	73.350,0	65.730,5	65.730,5	0,0
D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)	41.126,0	38.956,0	33.420,6	33.420,6	0,0
TOTALE MISSIONE	146.403,0	112.306,0	99.151,2	99.151,2	0,0
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI					
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)	5.571,0	5.093,0	5.093,0	5.093,0	0,0
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)	2.560.000,0		0,0	480.000,0	480.000,0
<i>Rapporti finanziari con enti territoriali</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)	1.422,0	1.297,0	1.296,6	1.296,6	0,0
TOTALE MISSIONE	2.566.993,0	6.390,0	6.389,6	486.389,6	480.000,0
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO					
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>					
Ministero degli affari esteri					
L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli 2150 e altri)	180.818,0	164.297,0	150.467,1	180.467,1	30.000,0

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)	350,0	334,0	354,3	354,3	0,0
Cooperazione economica e relazioni internazionali					
Ministero degli affari esteri					
L. 794/1966: Costituzione dell'istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)	2.493,0	1.896,0	1.702,0	1.702,0	0,0
Promozione della pace e sicurezza internazionale					
Ministero degli affari esteri					
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)	236,0	225,0	210,7	210,7	0,0
Integrazione europea					
Ministero degli affari esteri					
L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)	1.250,0	1.190,0	1.067,4	1.067,4	0,0
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale					
Ministero degli affari esteri					
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)	1.424,0	1.402,0	1.402,1	1.402,1	0,0
TOTALE MISSIONE	186.571,0	169.344,0	155.203,6	185.203,6	30.000,0
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO					
Approntamento e impiego delle forze navali					
D.Lgs. 66/2010: Codice dell'ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 - cap. 1345)	64,0	61,0	85,3	85,3	0,0
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare					
Ministero della difesa					
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)	754,0	741,0	684,5	684,5	0,0
TOTALE MISSIONE	818,0	802,0	769,8	769,8	0,0
GIUSTIZIA					

	2014		2015		
<i>(migliaia di euro)</i>	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
Amministrazione penitenziaria					
Ministero della giustizia					
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)	260,0	220,0	220,4	220,4	0,0
TOTALE MISSIONE	260,0	220,0	220,4	220,4	0,0
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste					
Ministero delle infrastrutture e trasporti					
L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)	454,0	433,0	338,6	338,6	0,0
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia					
Ministero dell'interno					
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)	1.062,0	1.019,0	820,5	538,3	-282,3
TOTALE MISSIONE	1.516,0	1.452,0	1.159,1	876,8	-282,3
SOCCORSO CIVILE					
Protezione civile					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 -- cap. 7446/p)	57.977,0	56.974,0	50.420,8	50.420,8	0,0
D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2- cap. 2184)	7.559,0	7.467,0	6.691,6	6.691,6	0,0
L. 228/2012 - stabilità 2013 - art. 2, co. 290: integrazione Fondo protezione civile per eventi alluvionali e altre calamità (6,2 - cap. 7446/p)	7.989,0	49.933,0	44.746,1	44.746,1	0,0
D.L. 93/2013, art. 10, co. 1: Fondo emergenze nazionali	70.000,0	70.000,0	70.000,0	140.000,0	70.000,0
TOTALE MISSIONE	143.525,0	184.374,0	171.858,5	241.858,5	70.000,0
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

	2014		2015		
<i>(migliaia di euro)</i>	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale					
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali					
L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.2 - cap. 2200)	614,0	559,0	471,9	471,9	0,0
D.Lgs. 454/1999: Contributo al CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (1.2 - cap. 2083)	9.144,0	8.623,0	5.084,5	5.084,5	0,0
Sostegno al settore agricolo					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1--cap. 1525)	120.298,0	114.763,0	102.271,4	122.271,4	20.000,0
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione					
L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli 1173 e altri)	5.311,0	5.042,0	4.027,0	3.727,0	-300,0
TOTALE MISSIONE	135.367,0	128.987,0	111.854,9	131.554,9	19.700,0
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile					
Ministero dello sviluppo economico					
D.Lgs 257/2003, art. 19, co. 1, punto a: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA(5.7 cap. 7630/p)	22.781,0	22.714,0	19.433,0	16.933,0	-2.500,0
TOTALE MISSIONE	22.781,0	22.714,0	19.433,0	16.933,0	-2.500,0
REGOLAZIONE DEI MERCATI					
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
Ministero dello sviluppo economico					
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)	255,0	321,0	288,1	0,0	-288,1
TOTALE MISSIONE	255,0	321,0	288,1	0,0	-288,1

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO					
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>					
Ministero delle infrastrutture e trasporti					
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921)	8.328,0	7.900,0	716,6	716,6	0,0
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)	224,0	213,0	170,4	170,4	0,0
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>					
Ministero delle infrastrutture e trasporti					
D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)	60,0	57,0	45,8	45,8	0,0
TOTALE MISSIONE	8.612,0	8.170,0	932,8	932,8	0,0
COMUNICAZIONI					
<i>Sostegno all'editoria</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)	140.889,0	119.919,0	107.462,4	107.462,4	0,0
TOTALE MISSIONE	140.889,0	119.919,0	107.462,4	107.462,4	0,0
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO					
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>					
Ministero dello sviluppo economico					
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)	13.006,0	16.215,0	13.818,7	6.858,3	-6.960,4

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
D.L. 98/2011, art. 14, co. 19: trasferimento di risorse già destinate all'ICE in un fondo per la promozione degli scambi e dell'internazionalizzazione delle imprese (4.2 - cap. 2535)	23.755,0	22.861,0	19.107,5	19.107,5	0,0
D.L. 98/2011, art. 14, co. 26-ter, punto 1: spese di funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (4.2 - cap. 2530)	18.079,0	17.564,0	14.804,2	14.804,2	0,0
TOTALE MISSIONE	54.840,0	56.640,0	47.730,3	40.769,9	-6.960,4
RICERCA E INNOVAZIONE					
<i>Ricerca in materia ambientale</i>					
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare					
D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)	25.546,0	24.888,0	22.948,7	22.448,7	-500,0
<i>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali</i>					
Ministero per i beni e le attività culturali					
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)	1.125,0	1.105,0	874,9	874,9	0,0
<i>Ricerca di base e applicata</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 83/2012, art. 19: Agenzia digitale (12.1 - cap. 1707)	2.765,0	2.750,0	2.737,1	2.737,1	0,0
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>					
Ministero della salute					
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)	288.741,0	271.111,0	271.059,0	253.859,0	-17.200,0
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>					
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					
Legge 549/1995, art. 1, co. 43: contributi a enti, istituti... (3.4 - cap. 1679)	4.505,0	4.250,0	4.250,0	4.250,0	0,0

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
D.Lgs 204/1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. D.L. 6/1998:, art. 23-septies, co. 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica. Legge 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, co. 652: Piano straordinario assunzione di ricercatori. D.L. 98/2011, art. 19, co. 3: Sistema nazionale di valutazione. D.L. 69/2013, art. 58, co. 2: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca. D.L. 104/2013, art. 24, co. 1: assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia	1.771.328,0	1.770.099,0	1.740.183,1	1.744.183,1	4.000,0
TOTALE MISSIONE	2.094.010,0	2.074.203,0	2.042.052,7	2.028.352,7	-13.700,0
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>					
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare					
L. 979/1982, art. 7, co. 1, punto 1: Disposizioni per la difesa del mare, mezzi navali e aerei (1.10 - capp. 1644, 1646)	30.465,0	35.160,0	33.634,8	31.634,8	-2.000,0
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)	47,0	44,0	30,9	30,9	0,0
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)	5.826,0	5.475,0	4.385,4	4.275,4	-110,0
TOTALE MISSIONE	36.338,0	40.679,0	38.051,0	35.941,0	-2.110,0
TUTELA DELLA SALUTE					
<i>Sanità pubblica veterinaria</i>					
Ministero della salute					
L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)	325,0	309,0	309,0	309,0	0,0
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>					

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
Ministero della salute					
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (1.7 - cap. 3453)	283,0	262,0	0,0	0,0	0,0
D.Lgs. 267/1993, art. 4, co. 1, punto 1: Fondo per il funzionamneto dell'Istituto superiore di sanità. Legge 219/2005, art. 12, co. 6: compiti del Centro nazionale sangue (cap. 3443)	12.256,0	12.008,0	9.400,9	9.400,9	0,0
Legge 549/1995, art. 1, co. 43: contributi a enti, istituti ecc (1.7 - cap. 3412)	3.333,0	3.272,0	3.261,6	3.261,6	0,0
D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: contributo a favore dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 - cap 3457)	550,0	538,0	400,4	400,4	0,0
D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)	1.913,0	1.794,0	626,5	626,5	0,0
TOTALE MISSIONE	18.660,0	18.183,0	13.998,4	13.998,4	0,0
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI					
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>					
Ministero per i beni e le attività culturali					
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)	410.065,0	396.864,0	406.229,0	406.229,0	0,0
<i>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>					
Ministero per i beni e le attività culturali					
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)	812,0	755,0	1.452,8	1.452,8	0,0
D.P.R. 805/1975, art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.10 - cap. 3611)	891,0	844,0	1.428,2	1.428,2	0,0
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)	925,0	875,0	875,0	875,0	0,0
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)	15.112,0	7.416,0	17.257,9	17.257,9	0,0
<i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</i>					
Ministero per i beni e le attività culturali					

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)	1.379,0	1.312,0	1.312,0	1.312,0	0,0
TOTALE MISSIONE	429.184,0	408.066,0	428.554,9	428.554,9	0,0
ISTRUZIONE SCOLASTICA					
<i>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>					
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					
Legge 549/1995, art. 1, co. 43: contributi ad enti, istituzioni ecc. (1.8 - cap. 1261)	1.538,0	1.478,0	1.478,0	1.478,0	0,0
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>					
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)	270,0	284,0	284,0	284,0	0,0
TOTALE MISSIONE	1.808,0	1.762,0	1.762,0	1.762,0	0,0
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA					
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>					
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					
L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)	5.216,0	4.953,0	4.953,0	6.553,0	1.600,0
L. 338/2000; interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)	18.145,0	18.013,0	18.013,0	18.013,0	0,0
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>					
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca					
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)	72.445,0	69.147,0	69.147,0	69.147,0	0,0
TOTALE MISSIONE	95.806,0	92.113,0	92.113,0	93.713,0	1.600,0
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

	2014	2015			<i>Effetti ddl stabilità</i>
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	
<i>(migliaia di euro)</i>					
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)	5.004,0	4.876,0	6.908,8	6.908,8	0,0
<i>Sostegno alla famiglia</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)	20.916,0	20.379,0	18.261,7	18.261,7	0,0
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)	8.656,0	8.231,0	7.376,0	7.376,0	0,0
D.L. 223/2006, art. 19: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108/p)	14.403,0	11.127,0	9.971,4	9.971,4	0,0
D.L. 93/2013, art. 5-bis, co. 1: incremento del fondo per le politiche relative alle pari opportunità al fine dell'assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza (17,4 - cap. 2108/p)	7.000,0	10.000,0	9.119,8	9.119,8	0,0
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc</i>					
Ministero del lavoro e delle politiche sociali					
L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)	317.013,0	14.499,0	12.992,7	12.992,7	0,0
L. 296/2006 (finanziaria 007), art. 1, co. 1258: fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 - cap. 3527)	30.688,0	28.709,0	28.709,0	28.709,0	0,0
TOTALE MISSIONE	403.680,0	97.821,0	93.339,4	93.339,4	0,0
POLITICHE PER IL LAVORO					
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>					

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
Ministero del lavoro e delle politiche sociali					
L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo spese di funzionamento Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)	1.267,0	1.249,0	1.002,9	1.002,9	0,0
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione					
Ministero del lavoro e delle politiche sociali					
L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)	9.000,0	8.447,0	5.078,4	5.078,4	0,0
TOTALE MISSIONE	10.267,0	9.696,0	6.081,2	6.081,2	0,0
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI					
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale					
Ministero dell'interno					
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1 - cap. 2309)	2.000,0	2.000,0	1.855,7	1.039,7	-816,0
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311)	4.802,0	4.475,0	4.010,3	4.010,3	0,0
TOTALE MISSIONE	6.802,0	6.475,0	5.866,0	5.050,0	-816,0
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)	387,0	377,0	337,8	337,8	0,0
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte					
Ministero dell'economia e delle finanze					

	2014	2015			
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	Effetti ddl stabilità
<i>(migliaia di euro)</i>					
D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)	78.085,0	73.841,0	66.170,2	66.170,2	0,0
Analisi e Programmazione economico-finanziaria					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)	14,0	13,0	12,4	12,4	0,0
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)	1.590,0	1.537,0	1.376,8	1.576,8	200,0
TOTALE MISSIONE	80.076,0	75.768,0	67.897,2	68.097,2	200,0
GIOVANI E SPORT					
Incentivazione e sostegno alla gioventù					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)	16.772,0	6.430,0	5.761,6	5.761,6	0,0
TOTALE MISSIONE	16.772,0	6.430,0	5.761,6	5.761,6	0,0
TURISMO					
Sviluppo e competitività del turismo					
Ministero dell'economia e delle finanze					
D.L. 35/2005, art. 12,co. 2: Agenzia Nazionale del Turismo (6.1 - cap. 6821)	2.780,0	2.622,0	2.380,4	2.380,4	0,0
TOTALE MISSIONE	2.780,0	2.622,0	2.380,4	2.380,4	0,0
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)	62.735,0	60.884,0	36.320,0	36.320,0	0,0
D.Lgs. 6/2010, art 4, co. 2: Spese di funzionamento del FORMEZ (24,4 - cap. 5200)	5.851,0	5.564,0	4.986,3	4.986,3	0,0

	2014	2015			<i>Effetti ddl stabilità</i>
	Tab. C L.147/2013	Tab. C L.147/2013	BLV	Tab. C A.S. 1698	
<i>(migliaia di euro)</i>					
DPR 70/2013:Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (24.4 - cap. 5217)	1.206,0	1.177,0	1.054,7	1.054,7	0,0
TOTALE MISSIONE	69.792,0	67.625,0	42.360,9	42.360,9	0,0
FONDI DA RIPARTIRE					
<i>Fondi da assegnare</i>					
Ministero dell'economia e delle finanze					
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)	33.220,0	33.221,0	29.770,1	29.770,1	0,0
TOTALE MISSIONE	33.220,0	33.221,0	29.770,1	29.770,1	0,0
TOTALE GENERALE	6.708.025,0	3.746.303,0	3.592.442,5	4.167.285,8	574.843,3

Articolo 3, commi 77 e 79
(Tabella E)

77. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

(...)

79. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 77, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 77** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della [legge n. 196 del 2009](#) di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

Il **comma 79** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2015, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2015 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

- n. 1, indica le quote degli anni 2015 ed esercizi successivi non impegnabili;
- n. 2, indica le quote degli anni 2015 e successivi impegnabili al 50%;
- n. 3, indica le quote degli anni 2015 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impegnabilità).

Le autorizzazioni di spesa iscritte in **Tabella E** ammontano complessivamente a 23.358,1 milioni per il 2015, a 19.852,2 milioni per il 2016, a 19.153,6 milioni per il 2017 e a 98.824,7 milioni per il 2018 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella E determina:

- definanziamenti per 1.146,7 milioni nel 2015, 208 milioni nel 2016, 125 milioni nel 2017 e 225 nel 2018 e anni successivi;
- rifinanziamenti per 1.650 milioni nel 2015, 2.915 milioni nel 2016, 4.409 milioni nel 2017 e 12.940 milioni per il 2018 e successivi;
- una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano aumenti di 100 milioni nel 2015, di 500 milioni nel 2016 e di 1.500 milioni nel 2017, con conseguente riduzione di 2.100 milioni della quota relativa al 2018 e anni successivi.

Conseguentemente la Tabella E determina maggiori spese per 603 milioni nel 2015, per 3.207 milioni nel 2016 e per 5.784 milioni nel 2017, nonché di 10.615 milioni nel 2018 e annualità successive.

Si segnala che rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo, la Tabella all'esame del Senato reca maggiori rifinanziamenti di 20 milioni nel 2015, 34,9 milioni nel 2016 e 28,7 milioni nel 2017. Si tratta nuove assegnazioni all'ISMEA e interazione di risorse per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il prospetto che segue espone gli importi dei rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni operati dalla Tabella E (*dati in milioni*).

Tabella E	2015	2016	2017	2018 e ss
D.L. 203/2005, art 11- <i>quaterdecies</i> , co. 20 – <i>Completamento diga foranea di</i> <i>Molfetta (Interno)</i>	+10,0	-	-	-
L. 183/1987, art. 5 – <i>Fondo di</i> <i>rotazione attuazione delle</i> <i>politiche comunitarie</i>	-50,0	-50,0	-50,0	-150,0

Tabella E	2015	2016	2017	2018 e ss
(Economia)				
L. 147/2013, art 1, co. 41 – <i>Prosecuzione interventi progetto TETRA (Interno)</i>	-25,0	-25,0	-25,0	-75,0
D.Lgs. 185/2000 - <i>Assegnazione all'ISMEA (Politiche agricole)</i>	+10,0	+24,9	+18,7	
D.Lgs. 102/2004, art. 15, comma 2, punto 1 - <i>Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche agricole)</i>	+120,0	-	-	-
D.L. 66/2014, art. 22-bis – <i>Zone franche urbane (Sviluppo economico)</i>	-75,0	-	-	-
D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – punto 4 – <i>Linea ferroviaria AV/AC Torino-Genova: III valico dei Giovi, II lotto (Infrastrutture)</i>	-	+100,0	+100,0	+200,0
L. 147/2013, art 1, co. 83 – <i>Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale (Infrastrutture)</i>	+500,0	-	-	-
L. 266/2005, art, 1, co. 86 – <i>Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)</i>	-200,0	-50,0	-50,0	-
L. 266/2005, art, 1, co. 86 – <i>Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)</i>	-	+320,0	+400,0	+3.735,0
D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – <i>Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)</i>	-83,0	-83,0	-	-
D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – <i>Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)</i>	-	+200,0	+200,0	+600,0
L.228/2012, art. 1, co. 176 – <i>Contratto di programma RFI (Economia)</i>	+70,0	+100,0	+200,0	+200,0
L. 147/2013, art 1, co. 68 – <i>ANAS (Economia)</i>	-	+50,0	+143,0	+200,0
L. 147/2013, art 1, co. 73 – <i>Manutenzione straordinaria rete ferroviaria (Economia)</i>	+500,0	+750,0	+750,0	+2.250,0
L. 147/2013, art 1, co. 74 - <i>Tratta ferroviaria Canello Grasso Telesino e variante linea</i>	-25,0	-	-	-

Tabella E	2015	2016	2017	2018 e ss
<i>Roma –Napoli (Economia)</i>				
L. 147/2013, art 1, co. 76 - <i>Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova (Economia)</i>	-90,0	-	-	-
L. 147/2013, art 1, co. 76 - <i>Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova (Economia)</i>	-	-	+200,0	+2.800,0
L. 147/2013, art. 1, co. 80 – <i>Asse ferroviario Bologna-Lecce (Economia)</i>	-135,0	-	-	-
Legge n. 228/2012, art. 1, co. 186 – <i>Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Infrastrutture)</i>	-	+10,0	+30,0	+55,0
L. 448/1998, art. 50, comma 3, punto C - <i>Edilizia sanitaria (Economia)</i>	+200,0	+400,0	+1.200,0	-
L. 147/2013, art. 1, co. 71 – <i>Sistema MOSE (Infrastrutture)</i>	+30,0	+50,0	+57,0	-
D.L. 43/2013, art. 7-bis, co. 1 <i>Ricostruzione sisma Abruzzo (Sviluppo economico)</i>	+200,0	+900,0	+1.100,0	+2.900,0
L. 289/2002, art. 61, co. 1 – <i>Fondo sviluppo e coesione (Economia)</i>	-463,7	-	-	-
L. 147/2013, art. 1, co. 6 – <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2014-2020 (Economia) Rimodulazione</i>	+100,0	+500,0	+1.500,0	-2,100,0
L. 499/1999, art. 4: <i>Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>	+10,0	+10,0	+10,0	

Sono di seguito illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

**Decreto-legge n. 203 del 2005, articolo 11-*quaterdecies*, comma 20 –
Rifinanziamento della diga foranea di Molfetta**

<i>MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI</i> <i>Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali;</i> <i>determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i> <i>INTERNO (cap. 7253)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	-	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	10.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>10.000</i>	-	-	-

La tabella E dispone un rifinanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2015, per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del D.L. n. 203/2005.

Il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, all'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della L. n. 174/2002 relativi ai lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che il citato art. 2 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l'art. 4, commi 176-178, della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle quattro ultime leggi di stabilità (L. n. 220/2010, L. n. 183/2011, L. n. 228/2012 e L. n. 147/2013) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

MISSIONE: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO <i>Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7493)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	5.000.000	4.500.000	5.000.000	15.000.000
Definanziamento Tab. E	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>4.950.000</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.950.000</i>	<i>14.850.000</i>

Relativamente al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie la Tabella E dispone un definanziamento di 50 milioni per ciascuna annualità del periodo 2015-2020, per complessivi 300 milioni.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 ha disposto una rimodulazione delle somme già a bilancio (con diminuzione di 500 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e attribuzione di un miliardo per il 2017 e successivi), nonché, al fine di provvedere alla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi dell'Unione europea per il ciclo di programmazione 2014-2020 (fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE), ha previsto un rifinanziamento di 4,5 miliardi per il 2016 e di 19 miliardi per il 2017 e successivi. Conseguentemente per ogni annualità sono stati stanziati 5 miliardi (salvo che per il 2016).

Nel Fondo di rotazione, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le politiche di coesione) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

Le leggi di stabilità degli anni dal 2011 al 2013 hanno sempre provveduto a integrare le risorse disponendo il rifinanziamento di 5,5 miliardi dell'ultima annualità di riferimento.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 41 – Progetto Tetra

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA <i>Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia</i> MINISTERO DELL'INTERNO (cap. 7506)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	64.470	65.000	64.610	199.439

Riduzione Tab. E	-25.000	-25.000	-25,000	-75.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>39.470</i>	<i>40.000</i>	<i>39.610</i>	<i>124.439</i>

La **tabella E** dispone una riduzione complessiva di 150 milioni nel periodo 2015-2020 dello stanziamento sul cap. 7506 denominato “*Spese per l’acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia*”, articolata nella misura di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il capitolo afferisce alla missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, nello Stato di previsione del Ministero dell’interno, e fa parte del programma 7.10: *Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia*,

Si tratta della riduzione del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (*Terrestrial Trunked Radio*), di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni con una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro (determinato sia dai 30 milioni della legge di stabilità 2014, sia dai 50 milioni autorizzati dall’articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013).

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

Il sistema TETRA (*TErrestrial TRunked RAdio*.) rappresenta uno standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

TETRA è la tecnologia digitale, realizzata dall’azienda italiana Selex Elsag (ora confluita nella Selex Es, del gruppo Finmeccanica) adottata dall’Unione europea come standard digitale per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell’Unione.

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell’interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TETRA, considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l’attuazione di tale programma, l’Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2013, e di 50 milioni di euro per l’anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

Ai componenti della suddetta commissione non spettano compensi, ed eventuali pareri chiesti ad esperti estranei all'amministrazione statale non possono comportare oneri per la finanza pubblica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva.

Decreto legislativo n. 185 del 2000: Assegnazioni all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo, per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti

<i>MISSIONE: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>				
<i>Programma: Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale</i>				
<i>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (cap. 7253)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV				
Rifinanziamento Tab. E	10,0	24,9	18,7	
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>10,0</i>	<i>24,9</i>	<i>18,7</i>	

La voce è stata inserita dal disegno di legge in esame. Lo stanziamento, come indicato nella relazione di accompagnamento, è destinato all'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nell'ambito di quanto disposto dal titolo I, Capo III del decreto legislativo n. 185 del 2000 (recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego").

Si segnala che la Tabella D del provvedimento in esame reca un definanziamento di 264.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 del cap. 2109 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Contributo da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è stato istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 (concernente "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali"), mediante l'accorpamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, e dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA, anche attraverso società controllate, realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati,

agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi

MISSIONE: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA <i>Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (cap. 7439)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	-	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	120.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>120.000</i>	-	-	-

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Nel BLV 2015 non sono presenti stanziamenti.

Il Fondo di solidarietà nazionale è destinato a far fronte ad interventi di prevenzione, nonché di compensazione dei danni alle strutture e infrastrutture agricole e zootecniche determinati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Il Fondo è in particolare destinato ad interventi di incentivo alla stipula di contratti assicurativi (interventi *ex ante*) e - per i rischi non inseriti in un piano assicurativo agricolo annuale - ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica (interventi compensativi- indennizzatori o *ex post*).

Ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità (legge n. 364/1970), decretandone l'abrogazione, il Fondo è in parte gestito attraverso un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole: su tale conto corrente infruttifero affluiscono le dotazioni del Fondo destinate agli interventi *ex post* compensativi-indennizzatori e da tale conto corrente vengono prelevate le somme da trasferire alle regioni colpite da eccezionali calamità naturali.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs.n.102 (articolo 15), la dotazione del Fondo è iscritta in due diversi capitoli del bilancio statale:

- la dotazione per gli incentivi assicurativi (per interventi *ex ante*) è iscritta sul capitolo 7439/Mipaff ed è annualmente rifinanziata in legge di stabilità, in Tabella E. Si ricorda al riguardo che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), Tabella E, recava anch'essa un rifinanziamento per il solo anno 2014 di 120 milioni di euro. Tale stanziamento di competenza per il 2014 è stato poi ridotto a circa 109,1 milioni di euro, in conseguenza di tagli lineari intervenuti in corso d'anno sul capitolo in questione, ed è stato alla data del 24 ottobre 2014 quasi interamente impegnato. La tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) aveva anch'essa disposto un rifinanziamento di 120.000 milioni di euro per il 2013.
- La dotazione del Fondo destinata agli interventi *ex post* compensativi indennizzatori è invece individuata "a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile", annualmente determinato in parte in tabella C della legge di stabilità (articolo 15). Le disponibilità del

Fondo - interventi indennizzatori sono iscritte sul capitolo 7411/MEF, pg. 1 e vengono assegnate al predetto piano di gestione in corso d'anno attraverso un trasferimento di somme che provengono appunto dal Fondo per la protezione civile. Tali somme sono poi a loro volta riversate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Mipaaf n. 24101 "Fondo di solidarietà- interventi indennizzatori" per una loro più flessibile gestione.

Decreto-Legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1– Zone franche urbane

<i>MISSIONE: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</i>				
<i>Programma: Incentivazione del sistema produttivo</i>				
<i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7350)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	75.000	100.000	-	-
Definanziamento	-75.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	-	-

La tabella E dispone un definanziamento delle risorse destinate agli interventi nelle zone franche urbane (ZFU) previste dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, che comporta l'azzeramento delle disponibilità per il 2015.

L'articolo 22-bis autorizza la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall'articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98 del 2011).

L'articolo 37 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Si trattava delle ZFU ricadenti in tali regioni già individuate dal CIPE con la delibera n. 14 del 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Gela, Mondragone, Andria, Crotona, Erice, Rossano, Lecce, Lamezia Terme), nonché quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa delibera e quelle ulteriori rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) da definire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 179/2012, ricadenti in tali regioni. L'articolo 1, comma 340, della legge finanziaria 2007 ha previsto l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) e ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle

ZFU. I successivi commi 341, 341-*bis*, 341-*ter* e 341-*quater*, definiscono le agevolazioni di cui possono beneficiare le ZFU (esenzioni IRES, IRAP, IMU, previdenziali).

Si segnala che tale regime agevolativo è stato esteso (articolo 37, comma 1-*bis*) anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma "Piano Sulcis" (comma 4-*bis*).

Con decreto MISE del 10 aprile 2013 sono state definite condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza», e con successivi decreti direttoriali sono stati emanati i relativi bandi di partecipazione alle agevolazioni.

Conseguentemente, le ZFU delle 4 regioni dell'Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni:

- Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata;
- Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia;
- Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto;
- Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa (*inclusa ai sensi dell'art. 23, co. 45 del D.L. n. 98/2011 richiamato dalla norma in commento*), Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (*inclusa area industriale*), Trapani e Vittoria.

Le ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non ricomprese nell'obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti di cui al presente articolo riguardano alcune zone censuarie dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.

Le risorse (75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016) saranno ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto già utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009.

Le regioni interessate possono destinare, a integrazione di tali risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza da eventuali riprogrammazioni degli interventi nell'ambito del Piano di azione coesione (comma 2).

Per l'attuazione degli interventi il comma 3 dell'articolo 22-*bis* rinvia a quanto già disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del D.L. n. 179 del 2012.

Infine il comma 4 ha posto il finanziamento di tali interventi nelle zone franche urbane a carico della quota nazionale (e quindi non di quella destinata alle regioni) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di

programmazione 2014-2020, come individuate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Si segnala che, oltre al definanziamento disposta dalla Tabella E relativamente al 2015, sui finanziamenti in favore delle ZFU interviene anche l'allegato 5 richiamato dall'articolo 19, comma 1, concernente la riduzione di autorizzazioni di spesa in favore di imprese. Infatti alla quinta riga dell'Allegato 5 si dispone la riduzione di 50 milioni delle risorse previste dall'articolo 22-bis per il 2016. Conseguentemente nel bilancio per il 2015-2017 le disponibilità per gli interventi nelle zone franche urbane saranno limitate a 50 milioni nel 2016, come evidenziato nella successiva tabella.

<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	75.000	100.000	-	-
Definanziamento Tabella E	-75.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	0	100.000	-	-
Riduzione art. 19, co. 1, All. 5	-	-50.000		
Disponibilità in bilancio	-	50.000	-	-

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 4 – Alta Velocità Milano Genova, Terzo Valico di Giovi, II lotto

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario</i>				
<i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7518)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	397	38,289	-	-
Rifinanziamento Tab. E	-	100.000	100.000	200.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	397	138.289	100.000	200.000

La tabella E dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per le annualità 2016 e 2017 e di 200 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti, dello stanziamento relativo alle somme da assegnare a RFI per il secondo lotto della tratta relativa al Terzo Valico di Giovi della linea dell'Alta Velocità Milano-Genova, di cui all'articolo 32, comma 1, punto 4, del D.L. n. 98 del 2011. Il capitolo interessato è il 7518 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti che fa parte del programma 13.5 "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" compreso nella missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto".

Tale capitolo, nel disegno di legge di bilancio, reca infatti uno stanziamento in termini di competenza per il 2015 pari a 397.000 €, con una riduzione rispetto

alle previsioni assestate per il 2014 nelle quali il capitolo recava una previsione di spesa di 8 milioni di euro circa. Con il rifinanziamento, che non opera sul 2015, ma sugli anni successivi, si porta l'importo indicato in tabella E complessivamente a 138,289 milioni di € per il 2016, a 100 milioni per il 2017 ed a 200 milioni per il 2018 e successivi.

Il terzo valico di Giovi-AV Milano Genova è inserito tra gli specifici interventi finanziabili dal Fondo c.d. "sblocca cantieri", in quanto considerato appaltabile entro il 31 dicembre 2014 e cantierabile entro il 30 giugno 2015, in base all'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 133 del 2014, attualmente in corso di conversione.

Si ricorda che secondo quanto indicato nella [tabella 0 del 12° allegato infrastrutture](#), presentato al Parlamento nell'aprile 2014, il costo complessivo della "Tratta AV/AC III Valico Giovi" è di 6.278,600 milioni di euro di cui 1.578,600 disponibili. L'opera è articolata in sei lotti costruttivi¹⁷⁷.

Si ricorda che l'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 98 del 2011 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali", le cui risorse sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che disciplina la cosiddetta procedura per i lotti costruttivi. Gli interventi individuati con le delibere CIPE del 18 novembre 2010 sono:

- n. 83: Potenziamento dell'asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero;
- n. 84: Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo Valico Dei Giovi;
- n. 85: Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio – Brescia.

Con la delibera CIPE n. 86/2011 è stato autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi», del valore di 1.100 milioni di euro. Tale importo è stato oggetto di rimodulazione con la delibera n. 7/2013, che ha riprogrammato il citato Fondo.

L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 83 – Rinnovo veicoli del trasporto pubblico locale

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.6: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale</i>				
<i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7251)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	100.000	100.000	-	-
Rifinanziamento Tab. E	500.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>600.000</i>	<i>100.000</i>	-	-

¹⁷⁷ Si veda la [scheda 39](#) dell'8° Rapporto sull'attuazione della "legge obiettivo".

La tabella E dispone un rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2015, dello stanziamento sul cap. 7251 denominato “*Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale*”. Il capitolo afferisce alla missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e fa parte del programma 13.6: *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*.

Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 100 milioni di €, derivante da una riduzione di 200 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 300 milioni di euro.

Si tratta di un finanziamento previsto dall’art. 1, comma 83 della legge di Stabilità 2014, che ha disposto la destinazione di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 per l’acquisto di materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat, da destinare al trasporto pubblico locale, attraverso l’incremento del sopracitato fondo, istituito dall’articolo 1, comma 1031 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

La disposizione prevede che il finanziamento sia ripartito tra le regioni entro il 30 giugno di ciascun anno con la procedura di cui all’articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007, vale a dire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata secondo i seguenti criteri:

- priorità agli interventi finanziati dalla legge n. 194/1998 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti) e n. 211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa);
- condizioni di vetustà dei parchi veicoli;
- congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto.

La disposizione prevede poi un ulteriore criterio di ripartizione del fondo, quello del maggior carico medio per servizio effettuato, registrato nell’anno precedente.

I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell’assegnazione di ciascuna regione per l’anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	241.981	55.588-	81.488-	200.000-
Riduzione Tab. E	-200.000	-50.000	-50.000	--
Rifinanziamento	-	320.000	400.000	3.735.000

<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>41.981</i>	<i>325.588</i>	<i>431.488</i>	<i>3.395.000</i>
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------------

La tabella E dispone una riduzione di 200 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni per gli anni 2016 e 2017, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, come contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa. In tabella E viene pertanto esposto un importo di spesa per il 2015 di 41,98 milioni di euro circa. Per le annualità 2016 e 2017 si prevede in tabella E un rifinanziamento rispettivamente di 320 milioni e di 400 milioni di euro, che al netto della riduzione di 50 milioni, portano ad un rifinanziamento di 270 milioni di € per il 2016 e 350 milioni per il 2017. Per il 2018 e seguenti il rifinanziamento ammonta a 3.735 milioni di euro.

Si ricorda che il finanziamento è concesso in base all'art. 1, comma 84 della legge finanziaria 2006 (e il successivo comma 86, indicato in tabella E, prevede che il contributo sia assegnato al Gestore in conto impianti), che ha disposto la concessione a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

In particolare le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 84, della legge finanziaria 2006 sono esposte nell'apposito piano di gestione n. 2 (Fondo opere), per il quale le previsioni assestate 2014 indicano una previsione di spesa per 1.775 milioni di euro.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – parte ANAS

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ <i>Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7372)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	167.318	107.427	-	-
Riduzione Tab. E	-83.000	-83.000	-	-
Rifinanziamento Tab. E	-	+200.000	+200.000	+600.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>84.318</i>	<i>224.427</i>	<i>200.000</i>	<i>600.000</i>

La tabella E dispone un incremento complessivo di 834 milioni di euro, per il periodo considerato, delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e

stradali istituito dall'art. 32, comma 1 del D.L. n. 98/2011, destinate al capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in cui sono allocate le somme da corrispondere all'Anas per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture.

Tale incremento di risorse è la risultante di un rifinanziamento complessivo di 1 miliardo di euro (a partire dal 2016) e di un contestuale definanziamento (che opera negli anni 2015-2016). Per il 2015 il saldo degli interventi operati dalla tabella è quindi negativo, per cui si ha una riduzione di risorse pari ad 83 milioni di euro.

L'articolo 32, comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico¹⁷⁸ con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Tali importi sono stati ridotti da numerose disposizioni legislative e rimodulati da una serie di delibere del CIPE.

Il comma 1 dell'art. 32 prevede che le risorse del Fondo siano assegnate dal CIPE, su proposta del MIT, di concerto con il MEF, e vengano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali¹⁷⁹, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.

Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 176 – Contratti di programma con RFI

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	49.932	-	,	-
Rifinanziamento Tab. E	70.000	100.000	200.000	200.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>119.932</i>	<i>100.000</i>	200.000	200.000

La tabella E dispone un rifinanziamento di 70 milioni di euro per il 2015, di 100 milioni per il 2016 e di 200 milioni di euro a partire dal 2017 dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 176 della legge di Stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).

¹⁷⁸ L'art. 1, comma 187, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha cambiato la denominazione del fondo in «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

¹⁷⁹ Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall'art. 2, comma 232, della L. n. 191/2009, per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

Si ricorda che l'art. 1, comma 176 della legge di Stabilità 2013, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, ha autorizzato la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). Si tratta di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro e per il quali le risorse sono assegnate dal CIPE ad una serie di condizioni.

Le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 176, della legge di Stabilità 2013 sono esposte nell'apposito piano di gestione n. 1 intitolato "Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie", che reca nel disegno di legge di bilancio 2015 una previsione di spesa di 141,932 milioni di €, di cui 49,932 milioni per il finanziamento del comma 176 in questione.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Si ricorda altresì che le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122, che comprende 8 differenti piani di gestione, ammontano nel disegno di legge di bilancio 2015 a 723,9 milioni di euro, risultando ridotti rispetto al bilancio assestato 2014 che indicava stanziamenti per 2.525,8 milioni di euro.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 68 – ANAS

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO				
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7372/P)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	139.177	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	-	50.000	143.000	200.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>139.177</i>	<i>50.000</i>	<i>143.000</i>	<i>200.000</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo di 393 milioni dal 2016 delle risorse che il comma 68 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (stabilità 2014) ha destinato all'ANAS al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi

previsti dai contratti di programma già stipulati dall'ANAS con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per tali finalità il comma 68 ha autorizzato la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015.

Nella delibera CIPE 14 febbraio 2014, n. 4, relativa al Contratto di programma ANAS 2014, si legge che la copertura finanziaria degli investimenti contemplati dallo schema di contratto, per 485 milioni di euro, è interamente assicurata a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 68, della citata L. n. 147/2013. La medesima delibera ricorda altresì che la disponibilità di una parte di tali risorse, nella misura di 28,17 milioni di euro, è subordinata allo svincolo delle somme accantonate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 4/2014, che ha aumentato la quota di risparmi che attiene al bilancio dello Stato, attraverso l'incremento del complesso degli importi accantonati sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato dal comma 428 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 73 – Manutenzione straordinaria F.S.

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	-	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	500.000	750.000	750.000	2.250.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>500.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>2.250.000</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2015 e di 750 milioni per il 2016 e 2017, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 73 della legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Per il 2018 e seguenti il rifinanziamento è di 2.250 milioni di €. Si tratta della norma che ha previsto, al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (REI) Spa, l'autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

Si ricorda che le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 73, della legge di Stabilità 2014 sono esposte nell'apposito piano di gestione n. 5 "Manutenzione straordinaria RFI contratto di servizio 2012-2014" che recava nel bilancio assestato 2014 una previsione di spesa di 500 milioni di €, che viene quindi rifinanziata a partire dal 2015.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 74 – Tratta ferroviaria Canello-Frasso Telesino e variante linea Roma Napoli

<i>MISSIONE DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	50.000	50.000	-	-
Riduzione Tab. E	25.000		-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	-	-

La tabella E dispone una riduzione di 25 milioni di € per il 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 74 della legge di Stabilità 2014 per il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e la variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari.

Il comma 74, che viene ora ridotto con la tabella E, aveva autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e la variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e per assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Si ricorda che le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 74, della legge di Stabilità 2014 sono esposte nell'apposito piano di gestione n. 6, che reca una previsione di bilancio 2015 a legislazione vigente di 50 milioni di €.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 76 – Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova

<i>MISSIONE DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	120.000	120.000	120.000-	1.440.000-
Riduzione Tab. E	90.000	-	--	--

Rifinanziamento	-	-	200.000	2.800.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>30.000</i>	<i>120.000</i>	<i>320.000</i>	<i>4.240.000</i>

La tabella E dispone una riduzione di 90 milioni di € per il 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 76 della legge di Stabilità 2014 per il finanziamento della Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova. Per il 2017 si prevede invece un rifinanziamento di 200 milioni di euro e per il 2018 e successivi il rifinanziamento è di 2.800 milioni di €.

Il comma 76 richiamato ha autorizzato la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029 per le tratte:

- Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;
- Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari.

A valere su tali contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato. La norma prevede inoltre che tali opere siano realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, e che il CIPE possa approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 “*Sostegno allo sviluppo del trasporto*“, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 76, della legge di Stabilità 2014 sono esposte nell'apposito piano di gestione n. 7, che reca una previsione di bilancio 2015 a legislazione vigente di 120 milioni di €.

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 80 – Asse ferroviario Bologna-Lecce

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7122/p)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	150.000	150.000	-	-
Riduzione Tab. E	-135.000	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>15.000</i>	<i>150.000</i>	-	-

La tabella E dispone una riduzione di 135 milioni di euro per il 2015, dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 80 della legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, era stata autorizzata la contrattualizzazione degli interventi.

Si ricorda che le risorse di bilancio autorizzate dall'articolo 1, comma 80, della legge di Stabilità 2014 sono espone nell'apposito piano di gestione n. 8 "Adeguamento tracciato e velocizzazione Asse ferroviario adriatico Bologna Lecce" che recava nel bilancio assestato 2014 una previsione di spesa di 50 milioni di € e nel 2015 di 150 milioni.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 186 – Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia

<i>MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</i>				
<i>Programma 13.9: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d'acque interne</i>				
<i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7270)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	72	-	-	-
Rifinanziamento Tab. E	-	10.000	30.000	55.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	72	10.000	30.000	55.000

La tabella E dispone un rifinanziamento di 10 milioni di € per il 2016, di 30 milioni per il 2017 e di 55 milioni per il 2018 e seguenti, sul capitolo 7270 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la realizzazione della piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia.

Si tratta di somme da assegnare all'Autorità portuale di Venezia, per le quali il disegno di legge di bilancio 2015 prevede uno stanziamento di 72.000 euro. Peraltro, in base all'art. 3, comma 4 del D.L. n. 133 del 2014, attualmente in corso di conversione, tra le norme di copertura finanziaria previste per il rifinanziamento del Fondo (c.d. "sblocca cantieri"), si annovera una riduzione di 94,8 milioni di euro per il 2015 dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di tale piattaforma d'altura.

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, punto C – Edilizia sanitaria pubblica

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA <i>Programma: Opere pubbliche e infrastrutture</i> MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (cap. 7464)				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	100.000	500.000		
Rifinanziamento Tab. E	200.000	400.000	1.200.000	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>300.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1.200.000</i>	-

La Tabella E reca un rifinanziamento di 200 milioni per il 2015, 400 milioni per il 2016, e 1.200 milioni per il 2017 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - di attuazione di direttive comunitarie - riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

Si rileva che nel bilancio a legislazione vigente la dotazione del cap. 7464/Economia indica una previsione di spesa per il 2015 pari a 610 milioni di euro, di 1.010 milioni per il 2016 e di 521,2 milioni per il 2017.

Di tali importi, come sopra indicato, 100 milioni per il 2015 e 500 milioni per il 2016 sono da riferire al rifinanziamento vigente disposto dalla Tab. E della stabilità per il 2014 (L. 147/2013) per gli interventi di edilizia sanitaria pubblica, mentre la restante quota di 510 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 521,2 per il 2017 è da riferire al riaccertamento straordinario dei residui svolto in attuazione dell'art. 49, co. 2, lett. d) del DL. 66/2014 (L. 89/2014).

Si ricorda che, in base a tale norma, è prevista la quantificazione per ciascun Ministero dell'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017 si provvede pertanto ad iscrivere su appositi fondi, su base pluriennale, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, in particolare, le operazioni di cancellazione e reinscrizione dei residui vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati.

In sede di assestamento 2014 sono stati accertati, per tale anno, come da rendiconto al 31 dicembre 2013, residui pari a 1.224 milioni.

Il programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria pubblica

L'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge n. 448/1998 rfinanzia il programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge finanziaria 1988 (legge 67/1988). L'articolo 20 della finanziaria 1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie.

Da ultimo si ricorda il rifinanziamento di 200 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 ai sensi della legge finanziaria per il 2010, il definanziamento di 203,6 milioni per il 2012 previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e, infine, il rifinanziamento di 100 milioni per il 2015 e 500 milioni per il 2016 di cui alla legge di stabilità 2014.

Dal punto di vista procedurale, il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, modificando l'articolo 5-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 67/1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale. I soggetti beneficiari del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, l'istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

La seguente tabella evidenzia le risorse del cap. 7464 Edilizia sanitaria pubblica risultanti dagli stanziamenti di Tab. E delle leggi finanziarie/di stabilità, a partire dal 2010, a confronto con il dato di consuntivo rilevato dai rendiconti di bilancio fino al 2013 (ultimo dato disponibile), che tiene conto anche delle ulteriori risorse destinate a tali interventi con stanziamenti direttamente iscritti in bilancio:

(arrotondamenti in milioni di euro)

Cap. 7464	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fin. 2010	2.120,3	795,8	1.800,0				
Consuntivo 2010	2.125,3						
Stab. 2011		226,0	521,3				
Consuntivo 2011		721,8					
Stab. 2012			308,8	-	-		
Consuntivo 2012			1.181,2				

Stab. 2013				-	-		
Consuntivo 2013				56,8			
Stab. 2014						100,0	500,0

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 71 – Prosecuzione e completamento del sistema MO.S.E.

<i>MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</i>				
<i>Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</i>				
<i>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (cap. 7200/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	92.785	66.657	74.349	
Rifinanziamento Tab. E	30.000	50.000	57.000	
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>122.785</i>	<i>116.657</i>	<i>131.349</i>	

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo di 137 milioni di euro per la prosecuzione e il completamento del sistema MO.S.E a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).che risultano così suddivisi: 30 milioni per l'anno 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 57 milioni per l'anno 2017.

L'articolo 1, comma 71 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

- la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
- il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con un atto aggiuntivo alla predetta Convenzione generale che deve essere sottoposto al CIPE entro il 30 giugno 2014.

Il progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia - Sistema Mo.S.E. è compreso nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. "legge obiettivo"). Per informazioni sullo stato di attuazione dell'opera con dati al 31 ottobre 2013 si consulti la [scheda n. 64](#) dell'8° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo!..

Nell'aggiornamento del programma delle infrastrutture strategiche [allegato al Documento di economia e finanza 2014](#) è riportato un costo complessivo dell'opera pari a 5.493,160 milioni con una disponibilità di 4.866,160 milioni e un fabbisogno di 627 milioni.

Decreto-legge n. 43 del 2013, articolo 7-bis, co. 1 – Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma Abruzzo

<i>MISSIONE: CASA E ASSETTO URBANISTICO Programma: Edilizia abitativa e politiche territoriali ECONOMIA E FINANZE (CAP. 8005/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	497.200	197.200	197.200	394.400
Rifinanziamento Tab. E	200.000	900.000	1.100.000	2.900.000
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>697.200</i>	<i>1.097.200</i>	<i>1.297.200</i>	<i>3.294.400</i>

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo di 5.100 milioni per il periodo 2015-2018, per gli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 previsti dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. 43/2013. Tale rifinanziamento risulta così articolato: 200 milioni per il 2015, 900 milioni per il 2016 e 1.100 milioni per il 2017 e 2.900 milioni per il 2018 e per gli anni successivi.

L'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei predetti interventi, ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per un importo totale pari a 1.183,200 milioni di euro.

Nella tabella E della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) il rifinanziamento del citato articolo 7-bis del decreto legge n. 43/2013, è stato pari a 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015. Successivamente, l'art. 4, comma 8, del D.L. n. 133 del 2014, in corso di esame parlamentare, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 7-bis del D.L. n. 43 del 2013 nella misura di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza.

La delibera 1/2014 del 6 febbraio 2014 ha disposto le seguenti assegnazioni definitive a valere sulle risorse stanziato dal decreto-legge n. 43/2013 e dalla legge n. 147/2013:

- 1) a favore del Comune di L'Aquila, 114.483.474 euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013;
- 2) a favore del Comune di L'Aquila, 142.525.129 euro, a valere sull'annualità 2014, delle risorse stanziato dalla legge n. 147/2013;
- 3) a favore dei Comuni "fuori cratere" 5.620.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013.

Legge n. 289 del 2002, articolo 61, comma 1 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse ciclo 2007-2013

<i>MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap.8000/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	6.264,8	1.700,0	-	-

Definanziamento	-463,7	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>5.801,1</i>	<i>1.700,0</i>		

La tabella E dispone una riduzione di spesa delle risorse relative al ciclo di programmazione 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura di 463,7 milioni per il 2015.

Ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione”. A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi. Per il ciclo di programmazione 2014-2020 la legge di stabilità 2014 all’articolo 1, comma 6, ha determinato una dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54,8 miliardi (*cf. scheda successiva*).

La tabella E della legge di stabilità 2014 - che non contabilizzava gli effetti del rifinanziamento dell’articolato della legge stessa (cioè l’iscrizione a bilancio delle nuove risorse 2014-2020, né degli effetti di norme che hanno utilizzato le risorse del FSC, quale le risorse per il fondo di garanzia PMI nella misura di 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016) – e pertanto indicava 6.764,8 milioni per il 2015 e 1.900 milioni per il 2016.

La legge di bilancio 2014-2016 esponeva correttamente le risorse del FSC nella misura di 7.064 milioni per il 2015 e di 2.700 milioni per il 2016 (essendo un bilancio triennale le risorse relative al 2017 e annualità successive non figuravano in bilancio).

Nel corso del 2014 soltanto una disposizione legislativa ha utilizzato le risorse del FSC 2007-2013 a copertura degli oneri: si tratta dell’articolo 48 del D.L. n. 66 del 2014, che ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, previa verifica dell’utilizzo delle risorse del FSC della programmazione 2007-2013 assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

	2015	2016	2017 e ss	2018 e ss
Legge di bilancio 2014-2016	7.064,8	2.700,0	42.298,0	
- <i>Quota 2007-2013 (L. 289/2002)</i>	<i>6.564,8</i>	<i>1.700,0</i>	-	

	2015	2016	2017 e ss	2018 e ss
- <i>Quota 2014-2020 (L. 147/2013)</i>	500,0	1.000,0	42.298,0	
Fondo 2007-2013 (L. 289/2002)	6.564,8	1.700,0	-	-
D.L. n. 66/2014, art. 48 e delibera CIPE n. 34 (Edilizia scolastica)	-300,0			
<i>B.L.V.</i>	6.264,8	1.700,0	-	-
Definanziamento	-463,7	-	-	-
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>5.801,1</i>	<i>1.700,0</i>	-	-

Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse ciclo 2014-2020

<i>MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</i>				
<i>Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica</i>				
<i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap.8000/P)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss
BLV	346,3	485,2	981,7	37.225,7
Rimodulazione	+100,0	+500,0	+1.500,0	-2.100,0
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	<i>446,3</i>	<i>985,2</i>	<i>2.481,7</i>	<i>35.155,7</i>

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse relative al ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, attraverso una anticipazione di 100 milioni al 2015, di 500 milioni al 2016 e di 1.500 milioni al 2017, con conseguente riduzione di 2.100 milioni della quota relativa al 2018 e anni successivi.

L'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne dispone l'iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell'80 per cento (43.848 milioni). Per il triennio 2014-2016, gli importi iscritti in bilancio sono pari a 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e a 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota annuale sarà determinata dalla tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sul rimanente importo di 42.298 milioni. Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2014 (A.S. 1120) ha precisato che la relativa iscrizione in bilancio avverrà all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Trattandosi di un finanziamento in articolato gli effetti non venivano esposti nella Tabella E della legge di stabilità 2014 (dove figuravano le autorizzazioni di spesa relative al precedente ciclo di programmazione 2007-2013), ma venivano contabilizzate nella legge di bilancio 2014-2016 che esponeva correttamente le risorse del FSC nella misura di 7.064 milioni per il 2015 e di 2.700 milioni per il 2016 (essendo un bilancio triennale le risorse relative al 2017 e annualità successive non figuravano in bilancio).. Nel corso del 2014 sono intervenute alcune disposizioni che hanno utilizzato le nuove risorse de FSC a copertura degli oneri. Si è trattato, nello specifico delle seguenti norme:

- l'articolo 22-*bis* del D.L. n. 66 del 2014 ha autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016, per gli interventi in favore delle zone franche urbane (articolo 37, comma 1, D.L. n. 179/2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa;
- l'articolo 18 del D.L. n. 91 del 2014 ha posto la copertura dei oneri per il finanziamento del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a valere sulle risorse FSC nella misura di 204 milioni nel 2016, 408 milioni nel 2017, 408 milioni nel 2018 e 204 per il 2019;
- l'articolo 19 del D.L. n. 91 del 2014 ha posto la copertura parziale dei oneri derivanti dalla modifica alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica) a valere sulle risorse FSC nella misura di 27,3 milioni nel 2015, 55,0 milioni nel 2016, 85,3 milioni nel 2017 e 112,3 milioni nel 2018;
- l'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 133 del 2014 ha posto parte della copertura degli oneri dell'incremento della dotazione del Fondo sblocca cantieri (51,2 per il 2015, 155,8 milioni per il 2016, 925 milioni per il 2017 e 1.918 milioni per il 2018) a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2014-2020.

	2015	2016	2017 e ss	2018 e ss
Legge di bilancio 2014-2016	7.064,8	2.700,0	42.298,0	
- Quota 2007-2013 (L. 289/2002)	6.564,8	1.700,0	-	
- Quota 2014-2020 (L. 147/2013)	500,0	1.000,0	42.298,0	
Fondo 2014-2020 (L. 147/2013)	500,0	1.000,0	42.298,0	
Fondo 2014-2020 (L. 147/2013)	500,0	1.000,0	2.400,0	39.898,0
D.L. n. 66/2014, art. 22- <i>bis</i> – Copertura oneri per zone franche urbane	-75,0	-100,0	-	-
D.L. n. 91/2014, art. 18 – Copertura oneri per credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	-	-204,0	-408,0	-612
D.L. n. 91/2014, art. 19 – Copertura oneri per Modifiche alla disciplina ACE (aiuto crescita economica)	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3

	2015	2016	2017 e ss	2018 e ss
D.L. n. 133/2014, art. 3, co. 4, lett. f) – Copertura oneri rifinanziamento Fondo sblocca cantieri	-51,2	-155,8	-925,0	-1.918,0
Totale riduzioni	-153,7	-514,8	-1.418,3	-2.642,3
<i>B.L.V.</i>	346,3	485,2	981,7	37.255,7
Rimodulazione Tabella E	+100,0	+500,0	+1.500,0	-2.100,0
Importi esposti in Tabella E	446,3	985,2	2.481,7	35.155,7

Si ricorda che, oltre all'utilizzo a copertura di oneri disposto da provvedimenti legislativi sopra illustrati, diverse disposizioni legislative hanno già effettuato una riserva di assegnazione delle nuove risorse del FSC, da formalizzare da parte del CIPE in sede di riparto delle risorse del Fondo, come esposto nella successiva tabella.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT.
Stabilità 2014 art. 1, co. 6	50,0	500,0	1.000,0	42.298 + 10.962 (20%)				54.810,0
Riserva per assegnazioni CIPE								
Co. 7: Interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali (<i>importo non specificato</i>)								
Co. 9: Sviluppo settore agricolo (<i>5% delle risorse</i>) <i>Facoltativo</i>								
Co. 12: Messa in sicurezza e bonifica dell'area del SIN di Brindisi (<i>non specificate quote annuali</i>)								25,0
Co. 43: Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici <i>CIPE 1/8/2014, n.</i>	2,0	2,0	2,0					6,0
Co. 53: Fondo garanzia PMI (<i>non specificate quote annuali</i>)								600,0
Co. 121: Calamità 2009		50,0	50,0					100,0
Co. 124: Calamità Sardegna 2013		50,0						50,0
Co. 181: Nuove sedi uffici	1,0	18,5	7,0					30,0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT.
giudiziari <i>CIPE n. 12/2014 – Salerno</i>								26,5
Co. 319: Lampedusa e Linosa	10,0	5,0	5,0					20,0
Co. 319: Metanizzazione	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	140,0
Assegnazioni ex lege								
D.L. n. 83, art. 7, co. 3- <i>quater</i> – CIPE annualmente per Capitale italiana della cultura		1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	5,0
Assegnazioni CIPE								
Delibera 21/2014 – Reintegro decurtazione (punto 2.1)								306,9
Delibera 21/2014 – Reintegro decurtazione (punto 2.3)								1.143,9

Legge n. 499 del 1999, articolo 4: attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

<i>MISSIONE: FONDI DA RIPARTIRE</i>				
<i>Programma: Fondi da assegnare</i>				
<i>POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (cap. 7810)</i>				
<i>(migliaia di euro)</i>	2015	2016	2017	2018 e ss.
BLV	10,0	10,0		
Rifinanziamento Tab. E	10,0	10,0	10,0	
<i>Importi esposti in Tabella E</i>	20,0	20,0	10,0	

La Tabella E dispone un rifinanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2017 per le attività previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 (recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale").

La legge contiene misure volte ad assicurare una programmazione economico-finanziaria per gli interventi in ambito agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. All'articolo 4 della legge sono indicate le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, per l'espletamento delle quali le relative risorse sono annualmente rifinanziate attraverso la tabella E della legge di stabilità.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), Tabella E, ha rifinanziato la legge (le cui risorse sono iscritte sul Capitolo 7810/Mipaaf), per un importo pari a 30 milioni di euro nel 2014. Si segnala che, per l'anno 2014 e 2015, l'autorizzazione di spesa in questione è stata rifinanziata anche da ulteriori norme, quali l'articolo 46-bis dal D.L. n. 69/2013

per 5 milioni di euro per il 2014 e di 15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2015-2016, nonché dall'articolo 16, comma 7 del D.L. n. 66/2014 per 4,8 milioni di euro per l'anno 2014. I finanziamenti operati da tali due decreti legge hanno specifica destinazione, essendo stati finalizzati dal legislatore al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. Infine, il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea") ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Articolo 3, comma 78
(Tabella D)

78. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per

missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il comma in esame reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

L'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della nuova legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

La **Tabella D** del disegno di legge di stabilità reca riduzioni di spesa per 37,3 milioni per il 2015 (38,7 milioni nel disegno di legge presentato dal Governo, A.C. 2679), 35,6 milioni per il 2016 e 35,3 milioni per il 2017.

Nella successiva tavola sono riportate le voci della tabella D suddivise per Ministero, anziché per Missione/Programma come esposte.

(importi in euro)

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
MEF 3902	Legge n. 183 del 2011, art. 6, co. 1 Società di gestione del risparmio	806.514	678.608	806.703	-84.324	-75.022	-88.218
MISE 2234	Legge n. 140 del 1999, art. 3 Studi e ricerche per la politica industriale	97.795	145.112	145.112	-39.118	-39.118	-39.118
MISE 2246	Legge n. 296 del 2006, art. 1, co. 852 Interventi a salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle	264.637	274.578	274.578	-26.464	-26.464	-26.464

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico - finanziaria						
MISE 2302	D.L. n. 78 del 2010, art. 7, co. 31 Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito	1.456.335	83.525	83.283	-	-80.000	-80.000
MISE 2228	Legge n. 140 del 1999, art. 10 Attività di valutazione delle leggi di sostegno alle attività economiche e produttive (imprese)	78.400	82.810	82.573	-40.000	-40.000	-40.000
MISE 2385	D.L. n. 2 del 2006, art. 4-bis, co. 7 Spese relative alla lotta per la contraffazione	355.693	691.564	769.725	-210.895	-210.895	-210.895
MISE 1231	Legge n. 140 del 1999, art. 10 Attività di valutazione delle leggi di sostegno alle attività economiche e produttive (mercati)	172.528	178.429	177.911	-102.294	-102.294	-102.294
MISE 3121	Legge n. 448 del 2001, art. 52, co. 18 Contributi a emittenti televisive locali	27.957.663	32.662.556	32.453.13	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329
MISE 2751	Legge n. 93 del 1997, art. 9 Convenzione armi chimiche	291.258	310.691	309.789	-51.807	-51.807	-51.807
LAVORO 2231	D.L. n. 76 del 2013, art. 2, co. 6 Tirocini nell'ambito della P.A.	1.792.253	0	0	-1.700.000	0	0
GIUSTIZIA 1478	D.lgs. n. 26 del 2006, art. 1 Scuola superiore della Magistratura	11.678.464	12.037.499	12.002.564	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
MIUR 3112	Legge n. 38 del /2001, art. 13, co. 4 Istituzione ufficio gestione scuole lingua slovena	66.452	80.008	67.428	-66.452	-80.008	-67.428
MIUR 1649	D.L. n. 70 del 2011, art. 9, co. 15, p. 2 Fondazione per il Merito	922.801	924.912	924.912	-500.000	0	0

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
MIUR 1599	Legge n. 240 del 2010, art. 28, co. 1 Istituzione fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza	769.004	772.995	772.995	-769.000	-769.000	-769.000
INTERNO 1331/1	D.L. n. 80 del 2004 art. 6-bis, co.61 Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti	214.784	222.043	232.200	-64.784	-64.784	-64.784
INTERNO 1331/2	D.L. n. 7 del 2005 art. 7-ibis co. 1 Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia	924.841	956.181	1.000.000	-424.841	-424.841	-424.841
INTERNO 2568	Legge n. 7 del 2006, art. 5, co. 2 Istituzione del numero verde per la lotta alle mutilazioni genitali femminili	196.116	214.492	213.179	-65.219	-71.450	-73.334
INTERNO 2632	Legge n. 48 del 2008, art. 12, co. 1 Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e protezione infrastrutture informatiche di interesse nazionale	1.411.061	1.459.296	1.450.361	-465.691	-492.041	-498.924
INTERNO 2762	Legge n. 125 del 2001, art. 3, co. 4 Monitoraggio dati relativi all'abuso di alcol	98.788	155.285	154.834	-10.499	-16.503	-16.456
INTERNO 2735	D.L. n. 35 del 2005, art. 1, co. 5 Fondo per l'istituzione del sistema d'informazione visti	2.525.169	3.886.235	3.874.877	-770.771	-1.331.678	-1.330.724
INTERNO 2642	D.L. n. 225 del 2010, art. 2, co. 6-decies Rete esperti sicurezza presso sedi diplomatiche	717.220	729.403	727.286	-246.724	-250.915	-250.186
INTERNO 3001	Legge n. 350 del 2003, art. 3, co. 151 Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione	12.949.211	20.162.384	20.103.870	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848
INTERNO	Legge n. 379 del 1993,	729.385	725.938	723.831	-192.064	-192.064	-192.064

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2316/1	art. 1, co. 1 Contributo all'Unione italiana ciechi, da destinare all'I.R.I.FO.R. e allo I.E.R.F.O.P.						
AMBIENTE 2211/3	Legge n. 120 del 2002, art. 3 Convenzione sui cambiamenti climatici	29.602.593	33.868.050	33.911.672	-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000
AMBIENTE 1644	Legge n. 228 del 2012, art. co. 226 Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino	50.298.855	50.298.855	50.918.855	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000
MIT 2246	Legge n. 388 del 2000, art. 145, co. 40 Promozione trasporti marittimi (nautica)	3.414.651	3.387.260	3.553.345	-3.400.000	-3.387.260	-3.553.345
MIPAAF 3080	D.L. n. 136 del 2013, art. 3, co. 2-sexies Flotta aere antincendio Corpo Forestale dello Stato	8.868.943	8.892.412	8.892.412	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
MIPAAF 2109	D.L. n. 182 del 2005, art. 1-quinquies, co. 2 - Contributo all'ISMEA	1.368.476	1.326.810	1.326.810	-264.000	-264.000	-280.603
MIPAAF 2285	Legge n. 244 del 2007, art. 3. Co. 34 Trasferimenti alle imprese (Somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori)	4.620.445	4.458.445	4.445.506	-733.000	-733.000	-733.000
MIBACT 6823	D.L. n. 262 del 2006, art. 2, co. 98 Risorse relative a attività nel settore del turismo trasferite da MISE e P.d.C. (contributi ad enti vari, al CAI e al CNSAS, ecc)	10.598.371	10.617.376	10.617.376	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
SALUTE 4393	D.L. n. 81 del 2004, art. 1, co. 1, p. A, Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute	13.068.082	13.391.337	14.548.857	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000

		BILANCIO LEGISLAZIONE VIGENTE.			RIDUZIONI		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	pubblica						
SALUTE 5391	D.L. n. 335 del 2000, art. 1, Sorveglianza malattie infettive e diffuse	12.093.939	12.205.238	12.205.238	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000
	TOTALE				37.310.875⁻	35.592.411⁻	35.282.662⁻

Articolo 3, commi 80 e 81

(Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura)

80. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

81. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Il comma 80 ha la finalità di consentire che la copertura del disegno di legge di stabilità, come riportata nell'apposito prospetto allegato al provvedimento sulla base di quanto dispone il comma 7, possa essere operata, per quanto concerne l'esercizio finanziario 2015, in disavanzo, sulla base dell'autorizzazione richiesta con la Relazione presentata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, sulla quale le Camere medesime si sono espresse favorevolmente. **Il comma 81** reca la copertura finanziaria della legge di stabilità per i successivi anni 2016 e 2017, rimandando al prospetto allegato.

Articolo 3, comma 82
(Clausola di salvaguardia)

82. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 3, comma 83
(Entrata in vigore)

83. La presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il **comma 83** dispone l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2015 fatta eccezione per il comma 13 dell'articolo 1, relativo alla tassazione dei c.d. buoni pasto per il quale si prevede, ai sensi del comma 14, un diverso termine per l'entrata in vigore del comma; tale disposizione entrerà, infatti, in vigore il 1° luglio 2015.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

172	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
173	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>Edizione provvisoria</i>
174	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>
175	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto"
176	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
177	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" - <i>Edizione provvisoria</i>
178	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
179	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
180	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385
181	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"- <i>Edizione provvisoria</i>
182	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
183/I	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it